



Cattedra

RELATORE

CORRELATORE

CANDIDATO

Anno Accademico

INTRODUZIONE	1
---------------------------	----------

CAPITOLO I – IL DELITTO DI ASSOCIAZIONE MAFIOSA

1. Genesi dell’art. 416- <i>bis</i> c.p.	4
2. Il bene giuridico tutelato	11
3. Gli elementi costitutivi della fattispecie	14
3.1. Il “metodo mafioso”	15
3.1.1. La forza di intimidazione	15
3.1.2. L’assoggettamento e l’omertà	20
3.2. L’elemento organizzativo	25
3.3. La finalità tipiche	28
4. Il concorso esterno (cenni)	43
5. Le circostanze aggravanti del metodo mafioso e dell’agevolazione mafiosa	49

CAPITOLO II – DALLE MAFIE TRADIZIONALI ALLE NUOVE MAFIE

1. Le mafie tradizionali: Cosa Nostra, ‘Ndrangheta e Camorra.....	54
2. La trasformazione delle fenomenologie mafiose e le “nuove mafie”	64
2.1. I problemi giuridici posti dalle “nuove mafie”	66
3. Le mafie “delocalizzate”: l’accertamento del “metodo mafioso” al di fuori del contesto d’origine	69
3.1. La giurisprudenza sulla capacità intimidatoria e l’esteriorizzazione del “metodo mafioso”	71
4. Le mafie “autoctone”: nuove strutture criminali con caratteristiche mafiose?	79
4.1. La giurisprudenza sull’accertamento della forza intimidatrice e sul requisito dell’assoggettamento ed omertà	84
5. Le mafie “etniche”: modelli criminali stranieri sul territorio	

nazionale	93
5.1. La giurisprudenza sull’oggettiva percepibilità dell’intimidazione sociale sul territorio	97

CAPITOLO III – LA “MAFIA CAPITALE”

1. L’operazione “Mondo di Mezzo”	106
1.1. Le attività illecite (corruzione, appalti pubblici e gestione delle cooperative) e l’uso della violenza e dell’intimidazione: una mafia atipica?	107
1.2. L’indagine della Procura di Roma e l’ipotesi iniziale di un’associazione mafiosa	111
2. Gli interventi della giurisprudenza	113
2.1. Le decisioni della Cassazione sulle misure cautelari: un primo riconoscimento della “natura mafiosa” del gruppo	114
2.2. La sentenza di primo grado: l’accoglimento della tesi dell’associazione a delinquere semplice.....	117
2.3. La riqualificazione in grado d’appello come associazione di tipo mafioso: una presa d’atto dell’evoluzione della Cassazione sulla forza d’intimidazione	125
2.4. La decisione della corte di Cassazione: “Mafia Capitale”, difettando l’effettivo impiego del “metodo mafioso”	131
3. “Mafia Capitale” tra corruzione sistematica e difficoltà probatorie nel dimostrare il metodo mafioso	137
CONCLUSIONE.....	141
INDICE BIBLIOGRAFICO	144
INDICE DELLA GIURISPRUDENZA	160

INTRODUZIONE

Sin dalle sue origini, il fenomeno mafioso ha saputo innestarsi con impressionante efficacia nelle pieghe più profonde del tessuto sociale ed economico italiano. I sodalizi di stampo mafioso, malgrado una certa eterogeneità storica e territoriale, hanno dimostrato con costanza una capacità di adattamento alle mutevoli contingenze, al punto da porsi come minaccia strutturale e sistemica all'ordine democratico.

Tali resilienza e pervasività hanno indotto il legislatore a predisporre strumenti normativi specifici, in grado di colpire non solo i singoli atti criminosi, ma anche l'organizzazione nella sua dimensione collettiva.

In tale prospettiva, l'art. 416-*bis* c.p., introdotto con la legge 13 settembre 1982, n. 646 (c.d. legge Rognoni-La Torre), rappresenta il fulcro della legislazione penale antimafia, segnando un deciso superamento dell'impianto originario fondato sulla generica figura dell'associazione per delinquere ex art. 416 c.p.

Affidarsi esclusivamente alla fattispecie di associazione semplice consentiva, in effetti, un'azione giudiziaria contro gruppi criminali pericolosi anche sotto il profilo economico e politico, ma risultava del tutto inadeguato a cogliere la specificità strutturale e la carica eversiva della mafia. Come meglio diremo, l'assenza di una tipizzazione autonoma generava incertezze probatorie e lasciava margini di impunità a coloro che, pur beneficiando della forza del sodalizio, non commettevano personalmente reati-fine. Ancora più insidiosa è la finalità propria delle organizzazioni mafiose: non sempre riconducibile a condotte delittuose puntuali, ma orientata piuttosto a un controllo sistematico del territorio, esercitato anche attraverso attività formalmente lecite.

La presente tesi intende offrire un'analisi articolata e approfondita dell'art. 416-*bis* c.p., indagandone la genesi politico-criminale, le tensioni interpretative e le criticità applicative, specie alla luce delle trasformazioni del fenomeno mafioso. L'elaborato si articolerà in tre capitoli, ciascuno volto ad approfondire un diverso aspetto della materia.

Il primo capitolo sarà dedicato all'inquadramento dogmatico della fattispecie, con particolare attenzione alla struttura dell'accordo associativo, alla definizione normativa del metodo mafioso e ai criteri di accertamento della forza intimidatrice, dell'assoggettamento e dell'omertà.

Si esamineranno le principali impostazioni dottrinali circa la natura del reato: da un lato, quella che lo considera un reato associativo “puro”, in cui l'accordo tra i sodali risulta sufficiente a sé stesso; dall'altro, quella che richiede il concreto esercizio della forza intimidatrice, reputandolo un reato associativo “a struttura mista”.

Particolare rilievo assumerà l'approccio più condiviso in dottrina, che riconosce il carattere mafioso del sodalizio nel momento in cui esso acquisisce una “carica intimidatoria autonoma”, capace di generare condizioni di assoggettamento e omertà anche in assenza di specifici reati-scopo. Ampio spazio sarà inoltre riservato a due strumenti giuridici fondamentali: il concorso esterno in associazione mafiosa e l'aggravante mafiosa *ex art. 416-bis.1 c.p.*

Si analizzeranno, infine, gli orientamenti giurisprudenziali più significativi e le problematiche emerse in ordine alla prova dell'effettivo apporto causale del concorrente esterno, in relazione ai principi costituzionali di legalità e responsabilità personale.

Il secondo capitolo si propone di esplorare, in chiave comparativa, l'evoluzione delle mafie tradizionali – Cosa Nostra, 'Ndrangheta e Camorra – a fronte delle nuove forme di criminalità organizzata.

Queste ultime, spesso definite come “mafie atipiche” o “nuove mafie”, comprendono realtà radicate in contesti territoriali diversi, come nel caso delle mafie “delocalizzate” al Nord Italia, oppure “autoctone”, sorte in ambiti non tradizionali, fino ad arrivare alle mafie “etniche”, tra cui quelle nigeriane, albanesi e cinesi.

L'analisi, condotta anche da un punto di vista storico e sociologico, intende offrire una panoramica delle organizzazioni di discussa riconducibilità all'alveo dell'*art. 416-bis c.p.* Dal breve *excursus* sociologico si passerà immediatamente al piano giuridico: in particolare, si cercherà di capire se, e in quale misura, queste nuove mafie riescano a riprodurre gli elementi tipici del metodo mafioso – forza

intimidatrice, assoggettamento, omertà – pur adottando strategie operative fondate su reti collusive e logiche corruttive, piuttosto che sulla violenza fisica.

Il terzo capitolo sarà dedicato allo studio del caso “Mafia Capitale”, complessa vicenda giudiziaria che ha riguardato un sodalizio criminale operante a Roma, riconducibile ai vertici Salvatore Buzzi e Massimo Carminati. Attraverso l’analisi delle decisioni intervenute nei tre gradi di giudizio, si approfondirà la portata giuridica e simbolica della sentenza della Corte di Cassazione, la quale ha escluso la natura mafiosa dell’associazione, riconducendola all’art. 416 c.p.

La riflessione verterà sulla possibilità di estendere l’ambito di applicazione dell’art. 416-*bis* a realtà prive di legami storici con le mafie tradizionali, ma capaci di esercitare un controllo sistematico attraverso la corruzione e l’infiltrazione amministrativa, piuttosto che con l’intimidazione violenta.

Nel complesso, l’elaborato si propone di offrire una lettura multidisciplinare della norma penale antimafia, integrando l’analisi giuridica con elementi storici e sociologici, nella consapevolezza che solo un dialogo costante tra teoria e prassi, dottrina e giurisprudenza, possa restituire una visione adeguata alla complessità del fenomeno.

L’obiettivo finale è quello di formulare una riflessione critica sulla portata attuale dell’art. 416-*bis* c.p. e sulle sue possibili linee evolutive, alla luce delle trasformazioni in atto nella criminalità organizzata.

CAPITOLO I

IL DELITTO DI ASSOCIAZIONE MAFIOSA

1. Genesi dell'art. 416-bis c.p.

Nei primi vent'anni del dopoguerra, la realtà mafiosa, già radicata nel Meridione dalla prima metà dell'Ottocento¹ e rinvigoritasi nei decenni successivi anche per il ruolo dell'occupazione degli Alleati in Sicilia², cominciò ad adeguarsi alla nuova forma repubblicana ed alla situazione globale che si evolgeva verso la guerra fredda³. La mafia si evolgeva negli anni '50 e '60 da struttura agricola ad un'organizzazione più urbana⁴. In questa fase, la repressione e la stessa consapevolezza del fenomeno erano minori, rispetto alla situazione attuale. Lo Stato – secondo un'analisi storica del periodo in esame portata avanti in sede istituzionale⁵ – sembrava colpire Cosa Nostra soltanto a seguito di gravi omicidi, ma non in quanto associazione criminale in sé considerata. Allo stesso modo, Cosa Nostra tendeva a vendicarsi verso i soli rappresentanti dello Stato che si rendessero diretti antagonisti.

Secondo autorevole dottrina, e secondo quanto emerge dalle osservazioni della Commissione parlamentare antimafia sui rapporti tra mafia e politica del 1993, l'assenza ventennale di interventi normativi repressivi verso le associazioni mafiose può essere dipesa, in questa fase, dalla coabitazione tra mafia e politica⁶.

Nel 1965, sulla spinta della Commissione d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, attiva fin dal 1962, venne emanata la prima legge antimafia in

¹ V. CATINO, *Le organizzazioni mafiose. La mano visibile dell'impresa criminale*, Bologna, 2020, 201 ss.

² Così, PANTALEONE, *Mafia e politica*, Torino, 1975.

³ Si v. PEZZINO, *Mafia stato e società nella Sicilia contemporanea. Secoli XIX e XX*, in FIANDACA-COSTANTINO (a cura di), *La mafia, le mafie. Tra vecchi e nuovi paradigmi*, Bari, 1994, 5-28, passim; BARATTA, *Mafia e Stato. Alcune riflessioni metodologiche sulla costruzione del problema e la progettazione politica*, ivi, 95-117, passim; SANTINO, *La mafia come soggetto politico. Ovvero la produzione mafiosa della politica e la produzione politica della mafia*, ivi, 118-141, passim.

⁴ In Commissione parlamentare antimafia, *Mafia e politica*, Bari, 1993, 48 ss.

⁵ In Commissione parlamentare antimafia, *Mafia e politica*, Bari, 1993, 95 ss.

⁶ Così GUERINI, INSOLERA, *Diritto penale e criminalità organizzata*, ed. eBook, Torino, 2022, cap. I, par. 3.1-3.2.

assoluto: «Disposizioni contro la mafia», base della successiva elaborazione giurisprudenziale che sarebbe stata seguita poi dal legislatore nel 1982.

Solo con la legge 1982, n. 646, il codice penale ha visto l'introduzione dell'articolo 416-bis, il quale ha esteso la punibilità a condotte che – qualora non fossero rientrate nell'associazione a delinquere ex art. 416 c.p. – sarebbero rimaste spesso impunite.

Le tragiche stragi che ha subito l'Italia e l'approfondimento teorico delle caratteristiche di queste particolari organizzazioni hanno portato a comprendere come la fattispecie dell'associazione a delinquere non fosse in tal senso adeguata⁷.

Inizialmente, una parte degli studiosi riteneva che tali organizzazioni non potessero essere sussunte nell'art. 416 c.p., sostenendo che i sodalizi mafiosi non perseguissero necessariamente tra le proprie finalità quella di realizzare precise fattispecie criminose, pur esponendo tale fenomeno sociale come senza dubbio “illecito” ed “immorale”⁸.

Tuttavia, nei decenni successivi, divenne dominante un'altra opinione: nonostante si fossero storicamente presentate quali strutture economiche e di potere - talvolta perfino connesse con i poteri pubblici - anche grazie a sistemi di rendita e controllo sociale, tali organizzazioni assumevano con il tempo un carattere “gangsteristico”, tramite condotte delittuose necessarie e non solo eventuali (come l'eliminazione fisica degli avversari, l'accumulazione, anche violenta, della ricchezza, l'uso sistematico dell'intimidazione), facenti parte di un vero e proprio “ordinamento” parallelo a quello statale: anche supponendo che avrebbero evitato di delinquere se non strettamente indispensabile, intorno ad esse mancavano l'acquiescenza ed il consenso necessari⁹.

Pertanto, prevalse l'idea di applicare l'art. 416 c.p., dovendo però accertare, se gli imputati si fossero effettivamente associati per commettere più delitti, poiché

⁷ In tal senso, TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 1-3; FALCINELLI, *Della mafia e di altri demoni. Storie di Mafie e racconto penale della tipicità mafiosa (Spunti critici estratti dal sigillo processuale su Mafia Capitale)*, in Arch. pen., 2020 2, 8. al contrario, l'insufficienza dell'art. 416 c.p. è stata ricondotta al contesto socio-culturale presente durante l'applicazione giurisprudenziale dell'art. 416 c.p. da FIANDACA, *Commento all'art. 1 l. 13.9.82 n. 646*, in Leg. pen., 1983, 265 ss.; v. anche DE LIQUORI, *Concorso e contiguità nell'associazione mafiosa*, Milano, 1996, 50 ss., 200 ss.

⁸ V. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, parte speciale*, vol. II, Milano, 1966, 630.

⁹ Sul punto, TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 6.

il diritto penale punisce i singoli e non le collettività criminose come tali, non essendo sufficiente dimostrare l'appartenenza alla collettività mafiosa¹⁰.

Questo cambio di paradigma presentò difficoltà di prova processuale, inducendo spesso – negli anni '70 – pubblici ministeri e giudici, con una strategia di dubbia compatibilità alla luce del quadro costituzionale, a dedurre l'adesione ad un programma criminoso di imputati riconosciuti come “mafiosi” solo dal fatto di far parte di simili gruppi¹¹. I rischi di una distorsione applicativa della norma testimoniavano l'inclinazione della prassi verso un diritto penale d'autore, che non punisce il colpevole per quello che ha effettivamente compiuto, ed inoltre si sono spesso tradotte in insuccessi giudiziari¹².

In quegli anni, se da un lato il ricorso esclusivo della giurisprudenza all'art. 416 sollecitava una riflessione sulla possibilità di un nuovo reato associativo più adeguato al fenomeno mafioso, d'altro canto taluni ritenevano impossibile una definizione analitica della mafia, colta quasi a livello intuizionistico ed emozionale¹³.

Un autorevole studio giuridico ha inoltre fatto presente come l'art. 416 c.p. fosse scarsamente utile a fronteggiare fenomeni di criminalità organizzata di ampia portata. Infatti, le numerose assoluzioni, per insufficienza di prove, trasmettevano l'impressione di un'inefficacia della norma a livello repressivo; le nuove organizzazioni vivevano un'evoluzione nel senso del neoliberismo capitalistico, non trovando adeguati riscontri nella fattispecie; la forza intimidatrice non si rivelava in una minaccia penalmente rilevante nel senso proprio del termine; il programma criminoso non veniva sempre riscontrato nelle consorterie mafiose; la norma era strutturata per lo più per affrontare fenomeni di scala locale e di ridotta dimensione; ed inoltre elementi quali l'organizzazione e l'avvenuta adesione erano difficilmente dimostrabili sul piano probatorio¹⁴.

Tutti questi profili critici hanno contribuito al dibattito sull'esigenza di introdurre un nuovo articolo.

¹⁰ V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, VI, Torino, 1983, 199 ss.

¹¹ Come emerge da Cass. Sez. I, 16 dicembre 1971, n. 3379, Di Maio.

¹² Così, TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 12.

¹³ Come sottolineato da NUVOLONE, voce *Misure di prevenzione e misure di sicurezza*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXVI, Milano, 1976, 645.

¹⁴ Così ricostruisce i profili critici INGROIA, *L'associazione di tipo mafioso*, Milano, 1993, 52-54.

La già nominata Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, il 7 agosto 1963, presentò al Parlamento il documento «*Relazione e proposte della Commissione al termine della prima fase dei lavori*» al fine di giungere ad un «intervento globale ed incisivo sul fenomeno mafioso», riguardante la materia penale ma anche la prevenzione dell’infiltrazione mafiosa negli apparati pubblici.

L’intervento vi fu con la legge 31 maggio 1965 n. 575 che, sebbene sia forse criticabile per aver disciplinato solamente le misure di prevenzione, ha comunque il merito di aver nominato per prima tra le fonti normative la mafia e l’associazione mafiosa, pur mancandovi una definizione espressa. Tale assenza era “tollerata”, essendo richiesti minori standard di determinatezza e precisione per le misure di prevenzione¹⁵.

Dopo alcune incertezze dovute principalmente al silenzio del legislatore a riguardo, e pur nella vigenza del solo art. 416 c.p., all’inizio degli anni ’70 i giudici penali iniziarono ad elaborare una definizione della “associazione mafiosa”, individuandone come primo necessario parametro l’intimidazione sistematica¹⁶, la quale poteva presentarsi anche con semplici atteggiamenti, privi di parole o gesti esplicativi, come i consigli di un amico o la presenza silenziosa¹⁷.

Un ulteriore passo in avanti fu l’ulteriore individuazione giurisprudenziale di assoggettamento ed omertà quali fondamentali tratti del “metodo mafioso”¹⁸. Grazie a questa operazione interpretativa, si è superato il tradizionale approccio storico-regionale della Sicilia, abbracciando una dimensione più generalizzabile, anche a livello nazionale, di tale fenomeno antisociale, e ponendo l’accento sulla sua oggettiva pericolosità piuttosto che le denominazioni tradizionali¹⁹.

La possibilità di introdurre una nuova norma, finalizzata ad un’efficace strategia politico-criminale contro la mafia e giustificata dai limiti dell’associazione a delinquere semplice, rese perplessi quanti ritenevano che avrebbe potuto rivestire

¹⁵ V. TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 16.

¹⁶ In tal senso, Cass., sez. I, 22 giugno 1965, n. 1153, Albovino, CED 099917; Cass., sez. III, 12 maggio 1967, n. 631, Cravotta, in *Cass. pen. Mass. ann.*, 1968, 927, m. 1395.

¹⁷ V. Cass., sez. II, 23 marzo 1970, n. 718, Ambrogio, in *Cass. pen. Mass. ann.*, 1972, 131, m. 157.

¹⁸ Così Cass., sez. I, 12 novembre 1974, Serra, in *Giust. pen.*, 1976, III, cc. 151 ss.

¹⁹ Sul punto, TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 19.

soltanto una funzione simbolica, al pari delle altre norme della legislazione d'emergenza, idonea semplicemente a ribadire l'impegno nella repressione²⁰.

A seguito di questi interventi, si giunse alla storica legge 13 settembre 1982 n. 646, nota ai più come legge Rognoni-La Torre, la quale introduceva nel codice penale l'art. 416-bis²¹, oltre che la confisca di prevenzione nella normativa delle misure di prevenzione²².

Nella Relazione di accompagnamento alla originaria proposta di legge, presentata il 31 marzo 1980 dai deputati La Torre ed altri, viene espressa la necessità di colpire la mafia nel patrimonio, ritenendone il lucro e l'arricchimento gli scopi principali, tanto nelle attività lecite, quanto illecite, guardando inoltre a tutti i settori produttivi e di servizi²³.

L'art. 416-bis si aggiunge e non si sostituisce all'art. 416 c.p., rendendo l'idea di una specifica fenomenologia criminale associativa, ben diversa e non del tutto sovrapponibile con l'altra disposizione. Ad ulteriore prova di questo, consultando i lavori preparatori della legge del 1982 emerge l'idea di estendere l'ambito applicativo dell'associazione per delinquere²⁴.

Nella fattispecie mafiosa viene descritto il tipo di associazione: in questo modo i requisiti della condotta nel caso concreto devono essere valutati dall'interprete. Invece, nell'associazione per delinquere viene richiesto un dolo specifico individuale²⁵.

Nella Relazione di accompagnamento di cui sopra, si ribadisce inoltre l'inadeguatezza dell'art. 416 c.p. a contrastare la mafia, dato che talvolta prescinde dal perseguimento del programma criminoso richiesto in quest'ultima fattispecie.

La prima formulazione dell'art. 416-bis c.p., contenuta nell'art. 1 della proposta di legge n. 158 definiva l'associazione mafiosa come quella i cui membri «hanno lo scopo di commettere delitti o comunque di realizzare profitti o vantaggi per sé o per altri, valendosi della forza intimidatrice del vincolo mafioso». Il

²⁰ In argomento FIANDACA, *Commento all'art. 1 l. 13.9.82 n. 646*, cit., 257; sul carattere simbolico della legislazione antimafia: MOCCIA, *La perenne emergenza*, Napoli, 1997, 35 ss.

²¹ Come riportato da TURONE, *il delitto di associazione mafiosa*, cit., 20.

²² V. BASILE, *Manuale delle misure di prevenzione*, Torino, 2021, 19 ss.

²³ A tal proposito, v. atti preparatori della legge n. 646 del 1982, in Cons. Sup. Mag., 1982, 3, 243.

²⁴ Come sottolineato da INGROIA, *L'associazione di tipo mafioso*, cit., 56.

²⁵ V. FIANDACA, *Commento all'art. 1 l. 13.9.82 n. 646*, cit., 258.

comitato ristretto poi mutò la formulazione, prendendo piuttosto come riferimento centrale le decisioni giurisprudenziali successive alla citata ordinanza del 1974 della Cassazione.

Le altre parti della disposizione proposta, una volta approvate, sono quasi rimaste immutate nel testo entrato in vigore, salvo alcune modifiche formali o riguardanti le pene.

D'altro canto, venne introdotta solamente una circostanza aggravante, dedicata ai casi di attività economiche intraprese dagli associati finanziate con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti (co. 6).

Parimenti, nonostante la consapevolezza crescente di un fenomeno che andasse ben oltre le dimensioni regionali, era assente nella proposta di legge l'attuale ultimo comma dell'art. 416-*bis*, che estende l'applicabilità della norma alla Camorra e alle altre associazioni assimilabili alla mafia, comunque localmente denominate.

Dopo l'approvazione della l. n. 646 del 1982, l'art. 416-*bis* non ha subito alcuna modifica sostanziale, salvo l'abrogazione nel marzo dello stesso anno della parte del settimo comma che prevedeva, nei confronti del condannato, la decadenza automatica di talune licenze e concessioni e dell'iscrizione ad albi di appaltatori, tuttavia reinserito nel 1992²⁶ ed oggi normativamente situato nel codice antimafia²⁷; l'inserimento nel 1992, tra le possibili finalità tipiche delle associazioni mafiose di cui al terzo comma, della finalità di condizionare il libero esercizio di voto in occasione di consultazioni elettorali; ed infine le già parzialmente ricordate estensioni dell'ultimo comma (e della rubrica), che, dopo una prima menzione esplicita della Camorra, menziona ora anche la 'Ndrangheta e le associazioni straniere.

Degne di nota sono state le modifiche alle cornici edittali delle pene originarie, rispettivamente ai commi primo, secondo e quarto²⁸.

²⁶ In base alla l. 8 giugno 1992, n. 306.

²⁷ Come si evince dal d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

²⁸ La disposizione prevede la reclusione da tre a sei anni per i "partecipi", da quattro a nove anni per gli "apicali", e, nell'ipotesi di associazione armata, da quattro a dieci anni per i "partecipi", e da cinque a quindici anni per gli "apicali".

Si ricordino, infatti, gli interventi normativi avvenuti nel 2005, nel 2008, ed infine nel 2015²⁹: oggi, le pene sono la reclusione da dieci a quindici anni per i “partecipi”, da dodici a diciotto anni per gli “apicali”, e, nell’ipotesi di associazione armata, da dodici a venti anni per i “partecipi”, e da quindici a ventisei anni per gli “apicali”³⁰.

Volendo esprimere un appunto all’opera del legislatore, la mancanza dell’elemento organizzativo nella disposizione sembra contrastare con il modello associativo: nessuna associazione esiste se non ha in sé una forma di organizzazione, quantomeno basilare; tuttavia, si è anche rilevato che l’inserimento espresso di tale elemento avrebbe portato a degli aggravi probatori in caso di nascita di nuove forme di organizzazione, dovendo dimostrare ad esempio uno “statuto” del sodalizio ed una rigida struttura gerarchica³¹.

Un altro elemento non presente nell’art. 416-bis c.p. è una menzione ai rapporti di collusione con la pubblica amministrazione, molto frequenti nella prassi di tali organizzazioni “parallele” allo Stato. Però, questo elemento avrebbe dovuto accompagnare la forza d’intimidazione (causando anche qui aggravi probatori) oppure sarebbe stato alternativo ad essa, che risulta una parte fondamentale della fattispecie³².

Un altro aspetto da mettere in evidenza riguarda la previsione per cui il sodalizio debba essere composto da minimo tre associati, come nell’art. 416 c.p., oltre all’inserimento dell’aggravante dell’associazione armata al quarto comma, escludendo quindi la circostanza dagli elementi costitutivi della disposizione. Sembra che anche qui la *ratio* normativa sia l’agevolazione della prova del compimento del delitto in sede processuale per finalità repressive³³.

Va infine ricordato come nell’originaria proposta di legge fosse contenuta la denominazione “associazione mafiosa”, e non “associazione di tipo mafioso”. Anche dalla rubrica, dunque, si desume l’intenzione di non restringere l’applicazione della fattispecie ad un contesto delinquenziale puramente regionale,

²⁹ V. l. 5 dicembre 2005, n. 251; l. 23 maggio 2008, n. 92; l. 27 maggio 2015, n. 69.

³⁰ Come riportato da TURONE, *il delitto di associazione mafiosa*, cit., 21-23.

³¹ V. INGROIA, *L’associazione di tipo mafioso*, cit., 61-62.

³² In proposito, INGROIA, *L’associazione di tipo mafioso*, cit., 59-62.

³³ INGROIA, *Ibid.*

ma di applicarla a qualunque area territoriale che avrebbe rispettato le caratteristiche descritte.

Come spesso si sottolinea, peraltro, risulta fondamentale ricorrere anche ad una sapienza “sociologica” a causa del complesso tessuto normativo e criminologico, pagandone però il prezzo con dubbi di interpretazione che potrebbero far giungere, non auspicabilmente, a non rispettare i caratteri della disposizione³⁴.

2. Il bene giuridico tutelato

Essendo inserita l’associazione di tipo mafioso all’interno del titolo V del codice penale, tra i delitti contro l’ordine pubblico e quale fattispecie “bis” dell’associazione per delinquere, è possibile affermare che il principale bene tutelato dalla fattispecie sia l’ordine pubblico “materiale”, definito da taluni «nel senso di buon assetto e di regolare andamento della vita sociale nello Stato»³⁵.

L’associazione di tipo mafioso offende direttamente l’ordine pubblico “materiale”, sia per mezzo di una “carica intimidatoria autonoma” e dell’assoggettamento dei consociati, sia mediante il programma di delinquenza³⁶.

Al di là di quanto emerge dalla classificazione sistematica del codice penale, è molto discussso se il delitto offenda ulteriori beni giuridici.

Alcuni autori hanno fatto notare come l’art. 416-bis protegga direttamente la libertà morale dei consociati, quale autodeterminazione del proprio foro decisionale. Tale bene risulta dunque connesso all’ordine pubblico “materiale”, nell’essere leso dalle condizioni di assoggettamento ed omertà³⁷. In questa prospettiva, potrebbe dirsi che il delitto sia un reato di danno, venendo effettivamente lesa, senza dubbio, la libertà morale dei consociati, e consequenzialmente l’ordine pubblico “materiale”, che vi è strettamente connesso.

³⁴ INGROIA, *Ibid.*

³⁵ Così MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, cit. vol. VI, 158.

³⁶ V. TURONE, *il delitto di associazione mafiosa*, cit., 251.

³⁷ Così SPAGNOLO, *L’associazione di tipo mafioso*, Padova, 1997, 110-113; DE VERO, *Tutela penale dell’ordine pubblico*, Milano, 1988, 115 ss.; MILITELLO, *Voce Associazione di stampo mafioso*, in *Dizionario di Diritto Pubblico*, a cura di CASSESE, vol. I, Milano, 2006, 484 ss.

Nelle sue affermazioni più violente, l'associazione sarebbe poi spesso paragonabile a macrofenomeni di natura politica. Questo estende ulteriormente gli interessi lesi dalla disposizione, tra cui proprio l'ordine democratico che viene inserito tra le finalità alternative³⁸. Tuttavia, la giurisprudenza ha affermato come il reato sia di pericolo, poiché il sodalizio mette già da solo a rischio l'ordine pubblico, l'ordine economico e la partecipazione libera alla vita politica.³⁹

Nella motivazione della sentenza appena citata, è stato però correttamente ricordato come i programmi criminosi, nella loro grande varietà, fanno in modo che la disposizione tuteli in via indiretta ed eventuale anche il corretto ordine economico⁴⁰: le attività imprenditoriali gestite dalla mafia – soprattutto su larga scala – danneggiano il libero mercato, l'iniziativa economica e la proprietà privata nella sua funzione sociale, violando gli artt. 41 e 42 della Costituzione. Il “metodo mafioso” viene così ad intrecciarsi con il mondo degli affari e con il fine del profitto a qualunque costo, potendo così coinvolgere anche la nota categoria della «criminalità dei colletti bianchi». A titolo esemplificativo, si pensi a losche relazioni interpersonali con funzionari direttivi di banche nazionali, grandi imprese e soprattutto con settori del capitale finanziario anche internazionale, sviluppatesi fortemente dagli anni '70⁴¹.

Il secondo bene giuridico tutelato in maniera eventuale ed indiretta è il buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost., strettamente legato al corretto funzionamento dei pubblici uffici ex art. 98 Cost. Ad esempio, si verificano lesioni di tale bene in caso di un controllo di atti amministrativi, una presenza di membri dell'organizzazione mafiosa nelle strutture

³⁸ In proposito, TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 252.

³⁹ In tal senso, Cass., sez VI, 22 ottobre 2019, Bolla, CED 279555-15; ANTONINI, *Le associazioni per delinquere nella legge penale italiana*, in *Giurispr. Pen.*, 1985 II, 286; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*. Vol. I, Torino, 2021, 493.

⁴⁰ Nello stesso senso, BRICOLA, *Premessa al commento alla l. 13 settembre 1982, n. 646*, in *Leg. pen.* 1983, 241.; LATAGLIATA, *La repressione dell'associazione di tipo mafioso*, in *Riv. di pol.*, 1984, 748.

⁴¹ Così, BRICOLA, *Leg. pen.*, cit., 1983, 241; FIANDACA, *ivi*, 1983, 266; SPAGNOLO, *op. cit.*, 113 ss.; BARRESI, *Mafia ed economia criminale*, Roma, 1999; ARLACCHI, *La mafia imprenditrice*, Milano, 2007; BECCHI-REY, *L'economia criminale*, Bari-Roma, 1994.

amministrative, oppure con un artificioso intervento finalizzato a snellire o rendere più rapida la macchinosa burocrazia solo per i propri interessi⁴².

Una risalente giurisprudenza ha correttamente affermato come la mafia si avvalga di una corruzione funzionale e patologica delle istituzioni, presupposto per distorcere la macchina amministrativa per le finalità illecite⁴³.

L'ultimo bene giuridico, tutelato solo indirettamente ed eventualmente, è il metodo democratico, ovverosia – secondo la definizione dottrinale che ha avuto maggiore seguito – «l'interesse della collettività a che sia contrastata la conquista, da parte di chicchessia, di spazi di potere reale senza il consenso del corpo sociale»⁴⁴. Infatti, le associazioni mafiose più sviluppate si sviluppano – secondo la teoria «istituzionale» – come un contro-ordinamento politico-criminale⁴⁵, il quale attacca frontalmente valori quali l'unicità dell'ordinamento statale, il metodo democratico nella veste di unico strumento di lotta politica ed il monopolio statale della forza, “usurpandone” il potere⁴⁶.

Un'importante pronunzia giurisprudenziale, fra l'altro, ha fatto discendere dall'offesa al bene giuridico “metodo democratico” la possibilità del potere legittimo statale, ad esempio nel caso di un comune, di costituirsi parte civile contro l'associazione mafiosa, potendo essere considerato direttamente danneggiato dal delitto di cui all'art. 416-bis c.p.⁴⁷.

Potremmo adesso chiederci, alla luce dei ragionamenti di cui sopra, se il principio di offensività risulti rispettato nella formulazione dell'art. 416-bis.

⁴² In argomento, TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit. 259; FLICK, *L'associazione a delinquere di tipo mafioso, interrogativi e riflessioni sui problemi proposti dall'art. 416 bis c.p.*, in *R. it. d. proc. pen.*, 1988, 853 ss.

⁴³ Sul punto, Trib. Locri, 2 ottobre 1970, Zappia: il brano è riportato in MACRÌ e MACRÌ, *La legge antimafia, La legge antimafia. Commento per articolo della L. 646/1982 integrata dalle Ll. 726 e 936/1982*, Napoli, 1987.

⁴⁴ V. ancora TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit. 262; FLICK, *L'associazione a delinquere*, cit., 853 ss.; ALBAMONTE, *Le modifiche apportate all'art. 416-bis e la “mafia politica”*, in *Cass. Pen.*, 1992, 3166.

⁴⁵ Cfr. PATALANO, *L'associazione per delinquere*, Napoli, 1971, 176 ss.; NEPPI MODONA, *Il reato di associazione mafiosa*, in *Democrazia e diritto*, 1983, 54; PIGNATELLI, *Appunti in margine al processo “7 aprile”: natura giuridica e verifica dibattimentale dei reati associativi*, in *Questione giustizia*, 1982, 638 ss.

⁴⁶ Sul punto, TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 262.

⁴⁷ In argomento, Trib. Locri, 11 marzo 1978, Cotrona: la sentenza è riportata in *Qualegiustizia*, 1978, n. 43-44, 103 ss.

Occorre infatti tenere a mente che il principio di offensività, sistematicamente ricavabile interpretando gli artt. 13, 25 e 27 Cost., impone al legislatore il divieto di introdurre una fattispecie di reato se il fatto da sussumere non offende un bene giuridico⁴⁸.

Pertanto, occorre accennare ai rapporti tra l’“offensività” del vincolo associativo ed i limiti costituzionali alle scelte di incriminazione.

La criminalizzazione delle finalità non penalmente illecite non è esclusa dal principio di offensività, in quanto i mezzi delle organizzazioni mafiose ne rendono i connotati criminosi.

In questi casi, la «carica intimidatoria autonoma» si ricollega dunque a precedenti condotte che siano state in maniera diretta intimidative nello scenario di un ampio *iter criminis*⁴⁹.

L’analisi sulla conformità ai principi costituzionali deve riguardare anche l’art. 18 Cost.⁵⁰, concludendo che l’art. 416-bis c.p. rispetta la disciplina della libertà di associazione, poiché i fini perseguiti sono – come evidente - «vietati ai singoli dalla legge penale», trattandosi di un’intimidazione differita e diffusa anche nel caso di condotte penalmente lecite, espressione di un ampio disegno criminale.

Inoltre, le consorterie mafiose più avanzate risultano «a cavallo tra l’associazione armata e quella segreta»⁵¹: considerando anche l’alta pericolosità e la diretta opposizione all’apparato statale, è stato possibile concludere che il divieto di associazioni a carattere militare previsto dal secondo comma dell’art. 18 Cost. sia estendibile alle associazioni a carattere armato quali quelle analizzate⁵².

3. Gli elementi costitutivi della fattispecie

⁴⁸ Come si evince da MARINUCCI, DOLCINI, *CORSO DI DIRITTO PENALE*, Milano, 2001, 449 ss.

⁴⁹ V. TURONE, *IL DELITTO DI ASSOCIAZIONE MAFIOSA*, cit., 267.

⁵⁰ Cfr. INSOLERA, *Considerazioni sulla nuova legge antimafia*, in *Pol. Dir.*, 1982, 691.

⁵¹ V. NEPPI MODONA, *Il reato di associazione mafiosa*, in *Democrazia e diritto*, 1983, 50.

⁵² Così, NEPPI MODONA, *Il reato di associazione mafiosa*, cit., 47; nello stesso senso, DE FRANCESCO, *Associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso*, in *Dig. pen.*, I, 313; SPAGNOLO, *L’associazione*, cit., 32.; DE LIGUORI, *Art. 416 bis c.p.: brevi note in margine al dettato normativo*, in *Cass. Pen.*, 1986, 1523; DE LIGUORI, *La struttura normativa dell’associazione di tipo mafioso*, in *Cass. Pen.*, 1988, 1611; RUBIOLA, *Associazione per delinquere di tipo mafioso*, in *Encycl. Giur. Treccani*, III, 1988, 1.

3.1. Il “metodo mafioso”

Il terzo comma dell’art. 416-bis individua l’apparato strumentale, ovverosia l’insieme dei mezzi su cui l’associazione di tipo mafioso si basa. I tre parametri del “metodo mafioso”, già accennati sopra, risultano essere la forza di intimidazione del vincolo associativo, la condizione di assoggettamento e di omertà. Il reato li prevede tutti e tre come elementi necessari ed essenziali, come si evince la congiunzione “e”⁵³.

3.1.1. La forza di intimidazione

Il primo requisito del metodo mafioso è costituito dalla forza di intimidazione del vincolo associativo⁵⁴, descritta dall’elaborazione teorica come «la capacità di incutere timore in virtù dell’attitudine a commettere efficacemente atti di violenza o minaccia»⁵⁵.

Coloro che entrano in contatto con l’organizzazione mafiosa, come statuito da diversi arresti della giurisprudenza, non riuscirebbero ad autodeterminarsi pienamente e si troverebbero limitati nell’esercizio delle libertà garantite dall’ordinamento⁵⁶.

Molto dibattuto negli anni è stato il significato dell’espressione «si avvalgono della forza di intimidazione» contenuta nel comma 3 dell’art. 416-bis c.p.⁵⁷

Secondo un’opinione autorevole, la forza intimidatrice è un elemento “strumentale” ai fini dell’organizzazione, la quale deriva direttamente dal vincolo

⁵³ In tal senso, TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 112.

⁵⁴ V. CARUSO, *Struttura e portata applicativa dell’associazione di tipo mafioso*, in ROMANO, *Le associazioni di tipo mafioso*, Torino, 1991, 60 ss.

⁵⁵ Sul punto, TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 113.

⁵⁶ V. Cass., Sez. I, Baratto, in *Mass. Uff.*, n. 250704; Id., Sez. V, 25 giugno 2003, Di Donna, *ivi*, n. 227361; Id., Sez. V, 2 ottobre 2003, Peluso, *ivi*, n. 227994.

⁵⁷ È controverso se tale requisito sostituisca l’accertamento dell’elemento organizzativo. Secondo la tesi prevalente, la carica intimidatoria è un elemento aggiuntivo rispetto ai requisiti della stabilità e organizzazione richiesti dalla norma: così, FIANDACA, *Commento all’art. 1 l. 13.9.82 n. 646*, cit., 261; F. it., 1985, V, 304; MADEO, R. *it. d. proc. pen.*, 1990, 1196; DE FRANCESCO, *Diritto penale sostanziale*, in Aa. Vv., *Mafia e criminalità organizzata*, a cura di CORSO, INSOLERA, STORTONI, vol. I, Torino, 1995, 47.

associativo, senza che atti di violenza o minaccia debbano essere commessi in concreto⁵⁸.

Qualora ciò si verificasse, la giurisprudenza ha sostenuto in un arresto che i responsabili risponderanno anche di violenza, minaccia oppure un altro reato che abbia questi ultimi elementi tra gli elementi costitutivi, e la cosa sarà reputata come indice di mantenimento e consolidamento della forza intimidatrice⁵⁹.

Tuttavia, tenuto conto che il nostro ordinamento esclude la possibilità di fondare la responsabilità penale su mere supposizioni relative alle intenzioni soggettive, dovrebbe essere respinta la tesi secondo cui sia sufficiente sfruttare anche solo potenzialmente la forza intimidatrice, oppure avere solo l'intenzione di avvalersene⁶⁰. Anche ove tale possibilità fosse prevista, risulterebbe molto difficile provare qualcosa che rimanga confinato nel mondo dell'interiorità, in assenza di qualsivoglia dimostrazione esterna⁶¹.

La tesi attualmente più accreditata riconosce nella forza d'intimidazione la capacità dell'associazione mafiosa di incutere timore in modo diffuso, a prescindere dal compimento di specifici ed individuali atti intimidatori⁶². Tale capacità dovrebbe comunque essere attuale ed effettiva⁶³.

Seguendo questa interpretazione della formula testuale “si avvalgono”, la carica intimidatoria in esame risulterebbe un elemento oggettivo della fattispecie⁶⁴.

Anche per questo motivo, il modo indicativo al tempo presente richiederebbe la presenza degli elementi costitutivi della fattispecie, non essendo sufficiente l'intenzione futura di avvalersene.

⁵⁸ Cfr. FIANDACA, *Commento*, cit., 260; DI LELLO FINUOLI, *Associazione di tipo mafioso e problema probatorio*, in *F. it.*, 1984, V, 248; PALAZZO, *Associazione di tipo mafioso e metodo mafioso*, in ROMANO, *Le associazioni di tipo mafioso*, Torino, 1991, 226.

⁵⁹ Così, Cass. Sez I, 1º luglio 1987, n. 9859, Ingemi, in *Riv. Pen.*, 1988, 642.

⁶⁰ V. FIANDACA, *Commento all'art. 1 l. 13.9.82 n. 646*, cit., 262.

⁶¹ In tal senso, DE LIGUORI, *La struttura normativa dell'associazione di tipo mafioso* in *Cass. Pen.*, 1988, 1619.

⁶² MILITELLO, *Associazione di tipo mafioso*, cit., 485 ss.; SPAGNOLO, *L'associazione di tipo mafioso*, cit., 28 ss., 40; al contrario, richiedono una pratica seriale ed attuale di atti intimidativi DE VERO, *I reati associativi nell'odierno sistema penale*, in Aa. Vv., *I reati associativi. Atti del convegno di Courmayeur*, 1997, Milano, 34; DE VERO, *Tutela penale dell'ordine pubblico*, Milano, 1988, 289 ss.; CAVALIERE, *Associazione per delinquere di tipo mafioso* in, MOCCIA (a cura di), *Trattato di diritto penale*, Vol. V, *Delitti contro l'ordine pubblico*, Napoli, 2007, 94 ss.

⁶³ Cfr. TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 116.; Cass., sez. V, 13 febbraio 2006, n. 19141, Bruzzaniti, in *Cass. pen.* 2007, 2779 ss., con nota di BORRELLI, *Il “metodo mafioso”, tra parametri normativi e tendenze evolutive*; CENTONZE, *Dir. pen. cont.*, 12/12/2016.

⁶⁴ Cfr. TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 118.

In effetti, sarebbe stato logico formulare la disposizione in un’altra maniera, se si fosse inteso configurare un reato a carattere puramente associativo, ad esempio tramite formule “sacramentali” oppure integrando gli scopi associativi previsti nella proposta di legge. Tale opzione è stata intenzionalmente evitata in sede di redazione del codice penale⁶⁵.

Inoltre, basti guardare alle severe pene previste dal legislatore: è prevista la reclusione da dieci a quindici anni per i “partecipi”, da dodici a diciotto anni per gli “apicali”, e, nell’ipotesi di associazione armata, da dodici a venti anni per i “partecipi”, e da quindici a ventisei anni per gli “apicali”.

Da tale rigore sanzionatorio si è desunto un altro indizio che non si tratti di un reato associativo puro, non essendo sufficiente dunque la sola intenzione degli associati di avvalersi della carica intimidatoria⁶⁶.

Dalle precedenti considerazioni, ne discende che l’art. 416-bis c.p. configurerebbe un reato “a struttura mista”⁶⁷: sarebbe, cioè, necessaria un’attività strumentale esterna ed ulteriore rispetto alla sola presenza dell’associazione, finalizzata a realizzare gli scopi del sodalizio mafioso⁶⁸.

Tuttavia, anche in giurisprudenza si è talora riconosciuta la possibilità delle organizzazioni mafiose di agire tramite un’intimidazione almeno indiretta ed allusiva, seppur contestualizzata in base «alla personalità sopraffattrice dell’agente, all’organizzazione di cui è espressione, ed alle circostanze ambientali»⁶⁹.

Vi è inoltre chi ha inteso la forza di intimidazione come la quantità di paura che la fama dell’associazione provoca ai consociati, parificandola per certi versi ad organizzazioni sociali o perfino statali, minacciose poiché la collettività tiene ben presente le conseguenze financo coercitive di un inadempimento alle regole prefissate⁷⁰.

⁶⁵ V. SPAGNOLO, *L’associazione di tipo mafioso*, cit., 50, 52; DE VERO, *Tutela penale*, cit., 285 ss.; DE LIGUORI, *La struttura normativa dell’associazione di tipo mafioso*, in *Cass. Pen.*, 1988, 1615 ss.; MERENDA-VISCONTI, *Metodo mafioso e partecipazione associativa nell’art. 416 bis tra teoria e diritto vivente*, in *Dir. Pen. Cont.*, 2019, 43 ss.

⁶⁶ Così, SPAGNOLO, *L’associazione di tipo mafioso*, cit., 62 ss.

⁶⁷ CANTONE, *Ibid.*

⁶⁸ Così FIANDACA, *L’associazione di tipo mafioso nelle prime applicazioni giurisprudenziali*, in *Il Foro Italiano*, 1985, 302.

⁶⁹ Cass. Sez. II, 24 marzo 1972, n. 1063, Balsamo, in *Cass. Pen. Mass. ann.*, 1973, p. 999.

⁷⁰ Cfr. SPAGNOLO, *L’associazione di tipo mafioso*, cit., 28 ss.

Secondo una concezione che rifiuta la forza intimidatoria quale elemento oggettivo della fattispecie, essa dovrebbe rientrare nel programma criminoso, essendo oggetto di un dolo specifico.

Il presupposto di questo ragionamento è che la formula normativa “si avvalgono” dovrebbe rispecchiare un approccio dinamico all’associazione mafiosa, avendo una funzione per lo più descrittiva di un modo abituale di essere delle condotte associative mafiose. Questo “dinamismo” sarebbe insito nella *ratio* della disposizione, la quale richiederebbe di essere estesa nell’applicazione a fenomeni che sfuggono alla lettera scritta. Inoltre, qualora la fattispecie di reato richiedesse l’esercizio concreto dell’intimidazione – approccio rifiutato dall’orientamento in esame – lo stesso fatto sarebbe sussumibile nel reato di concorrenza illecita *ex art. 513-bis c.p.*⁷¹

Un’altra impostazione, che si distacca notevolmente dalle impostazioni finora illustrate, vede il delitto *ex art. 416-bis* come un mero reato associativo. Si escluderebbe dunque la forza di intimidazione tra gli elementi oggettivi della fattispecie⁷². In tale direzione, questa potrebbe ridursi al piano della mera intenzionalità, purché l’associazione sia già fermamente istituita. La formula “si avvalgono” andrebbe interpretata andando ben oltre il puro significato testuale, non essendo necessario che tale condotta si verifichi effettivamente. Secondo tale prospettiva, l’utilizzo del modo indicativo al tempo presente servirebbe soltanto a descrivere la fenomenologia organizzativa in questione. Inoltre, il fatto che il sesto comma dell’art. 416-bis faccia riferimento ad una circostanza aggravante qualora, tramite il prezzo, il prodotto ed il profitto di delitti, vengano finanziate le attività economiche che i membri dell’organizzazione “intendano” controllare. Questo riferimento al campo dell’intenzione porterebbe a ritener che non sia necessario un comportamento mafioso estrinsecato in atto, estendendo la considerazione a tutta la fattispecie. Inoltre, la tesi di cui sopra su un 416-bis quale reato a struttura mista risulterebbe tutt’altro che in linea con i propositi che ebbe il legislatore del 1982⁷³.

⁷¹ Cfr. FIANDACA, *Commento all’art. 1 l. 13.9.82 n. 646*, cit., 262.

⁷² Così BERTONI, *Prime considerazioni sulla legge antimafia*, in *Cass. pen.*, 1983, passim.

⁷³ V. BERTONI, *Prime considerazioni*, cit., 1017 ss.; FIANDACA, *Commento all’art. 1 l. 13.9.82 n. 646*, cit., 261; sul punto v. DI LELLO FINUOLI, *Associazione di tipo mafioso*, cit., 248; PALAZZO, *Associazione*, cit., 226.

Altra questione, in parte connessa a quanto fin qui esaminato, riguarda la verifica probatoria della forza intimidatoria nelle nuove fenomenologie mafiose⁷⁴.

Come detto, l'applicazione della fattispecie è possibile provando l'avvenuta consumazione degli atti di violenza o minaccia⁷⁵, oppure che si sia formata una diffusa e costante paura del gruppo, ricollegabile al vincolo associativo.

La forza di intimidazione risulterebbe quindi essere uno strumento dei membri dell'associazione per realizzare i reati-fine, avvalendosi di una potenza già matura e preesistente al momento di commettere questi. Tale caratteristica prescinde dunque dai singoli associati e dalle loro capacità e specificità, e li porterebbe ad agire non solo per interessi del singolo, ma per conto del gruppo.⁷⁶

In ogni caso, espressioni della capacità intimidatoria non sono soltanto reati, ma sono possibili altre dimostrazioni ostentate di forza quali avvertimenti, oppure il rammentare conseguenze spiacevoli di una disubbidienza remota nel passato⁷⁷.

Taluni autori hanno affermato come la forza di intimidazione, per poter rispettare i requisiti previsti dalla fattispecie, debba poter raggiungere una forza autonoma⁷⁸.

Essa dovrebbe inoltre diffondersi in maniera sistematica e profonda nelle varie ramificazioni sociali del territorio, permettendo a questo punto di avvalersi di specifici atti, espressioni di tale carica intimidatoria⁷⁹.

Sul piano effettuale, il processo di fondazione dell'associazione mafiosa è tipicamente un fenomeno progressivo: prende le mosse da un'associazione per delinquere *ex art. 416 c.p.*, che si stabilisce al momento dell'accordo generale e continuativo tra tre o più persone finalizzato a compiere un numero indeterminato di delitti, il vincolo si trasformerà in associazione di tipo mafioso *ex art. 416-bis*

⁷⁴ Si profila il duplice rischio di dilatare eccessivamente i confini della disposizione codicistico o di considerare "mafiose" delle associazioni di nuova formazione corrispondenti allo schema dell'*art. 416-bis c.p.*: v. GAETA, *Nuove mafie: evoluzione di modelli e principio di legalità*, in *Cass. pen.*, 2018, 2718 ss.

⁷⁵ Addirittura, alcuni studiosi riportano come per le ass. di nuova formazione dovrebbe parlarsi non di forza di intimidazione, ma solo di singoli e concreti atti intimidatori: si pensi a FIANDACA, *Associazioni per delinquere qualificate*, in Aa. Vv., *I reati associativi*, cit., 57.

⁷⁶ Come riportato da SPAGNOLO, *L'associazione di tipo mafioso*, cit., 28.

⁷⁷ INGROIA, *L'associazione di tipo mafioso*, cit., 65.

⁷⁸ Così, CARUSO, *Struttura portata applicativa dell'associazione di tipo mafioso*, in *Le associazioni di tipo mafioso*, a cura di ROMANO, Torino, 2015; DE LIQUORI, *La struttura normativa dell'associazione di tipo mafioso*, cit., 1611; NEPPI MODONA, *Il reato di associazione mafiosa*, cit.

⁷⁹ CARUSO, DE LIQUORI, NEPPI MODONA, *Ibid.*

c.p. al momento dell’acquisizione della carica intimidatoria, nel senso sopra illustrato.

Si ritiene possibile anche il percorso contrario, con la regressione di un’organizzazione mafiosa ad una puramente delinquenziale.⁸⁰

Come si vedrà, le nuove fenomenologie mafiose pongono dei singolari problemi giuridici per quanto riguarda l’accertamento della forza di intimidazione, dell’assoggettamento e dell’omertà.

L’analisi porterà a mettere in discussione gli elementi costitutivi, per come sono stati intesi in questa prima fase dell’elaborazione.

3.1.2. L’assoggettamento e l’omertà

Il secondo parametro descritto dal terzo comma dell’art. 416-bis è la «condizione di assoggettamento», la quale deriva dalla forza di intimidazione del vincolo associativo, come risvolto naturale.

Possiamo intendere l’assoggettamento come uno stato di soggezione e succubanza, anche in caso di costrizione, proprio di soggetti esterni all’associazione, i quali – a causa del timore già analizzato – si conformano alle direttive e prepotenze di questa⁸¹.

È possibile dunque affermare che la carica intimidatoria autonoma trova la sua ragione di essere proprio in un contesto di assoggettamento (e di omertà) non occasionale o passeggero, ma denotato da stabile continuità, che però può essere limitata a settori di attività o parti di territorio limitate nella loro estensione geografica⁸².

Secondo la corrente di pensiero prevalente, l’assoggettamento dovrebbe esteriorizzarsi concretamente, al pari di quanto detto per la forza di intimidazione⁸³.

⁸⁰ Cfr. TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 123-125.

⁸¹ Così, POMANTI, *Le metamorfosi delle associazioni mafiose di tipo mafioso e legalità penale*, Pisa, 2018, 49.

⁸² V. SPAGNOLO, *L’associazione di tipo mafioso*, cit., 36-39.

⁸³ Cfr. POMANTI, *Le metamorfosi delle associazioni mafiose di tipo mafioso e legalità penale*, cit., 49.; DE VERO, *Tutela penale*, cit., 286.; FIANDACA, *Commento all’art. 1 l. 13.9.82 n. 646*, cit., 260; CAVALIERE, *Associazione per delinquere*, cit., 96 ss. Al contrario alcuni studiosi reputano l’assoggettamento un mero attributo dell’ente associativo, avente una funzione chiarificatrice della carica intimidatoria e già insito in tale concetto: v. DE FRANCESCO, *Associazione per delinquere*, cit., 309; AA. VV., *Mafia e criminalità organizzata*, cit. 47 ss; PALAZZO, *Associazione*, cit., 226.

Per operare distinzioni specifiche, la dottrina distingue un primo assoggettamento “generico”, ovvero l’atmosfera prodotta in una prima fase in maniera inerziale ma attuale, avvalendosi della carica intimidatoria, rispetto ad un assoggettamento “specifico”⁸⁴.

Questo troverebbe poi riscontro concretamente in specifici comportamenti attivi e concreti che sfruttino la carica intimidatoria preventivamente acquisita per i fini associativi.

Seguendo questa direzione interpretativa, l’accertamento generico risulterebbe tra gli elementi oggettivi della fattispecie, in quanto lo sfruttamento, seppur in forma “primitiva” ed inerziale, richiede di essere effettuale, non potendosi risolvere in pura potenzialità.

Al contrario, l’assoggettamento specifico potrebbe essere anche solo potenziale, dovendo accertare caso per caso il concreto avvalersi attivo della forza intimidatrice: dunque, questo non risulterebbe un elemento oggettivo di fattispecie⁸⁵.

Uno dei più noti arresti giurisprudenziali in materia di mafia, rifacendosi nella sostanza alla distinzione tra assoggettamento generico e specifico, afferma che la condizione di assoggettamento sia prodotta dalla fondata credenza di un pericolo costante causato dalla potenza intimidatoria⁸⁶.

Un altro importante intervento afferma che il fattore decisivo per la sussunzione nell’art. 416-bis c.p. sia l’«utilizzazione» dell’intimidazione che faccia giungere alla succubanza, guardando alla tangibile manifestazione associativa e non puramente agli scopi ed alle intenzioni. Questo concreto palesamento potrebbe essere dovuto anche soltanto al fatto che si conosca nell’ambiente sociale la pericolosità della consorteria mafiosa⁸⁷.

L’agevole individuazione della forza di intimidazione, e quindi anche dell’assoggettamento, riguarda principalmente le mafie storiche, in cui questi fattori si rivelano con decisione ed a primo impatto, forti di un consolidato progresso associativo.

⁸⁴ In tal senso, TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 129, 130.

⁸⁵ TURONE, *Ibid.*

⁸⁶ V. Cass., sez. I, 25 febbraio 1991, Grassonelli.

⁸⁷ Cass., sez. I, 10 febbraio 1992, n. 3223, D’Alessandro, in Giust. Pen. 1992, II, cc. 11-13.

Per quanto riguarda le nuove mafie, come si vedrà, è stato necessario un maggiore approfondimento, con maggiore attenzione e ricerca analitica degli elementi costitutivi specifici della fattispecie.

A riprova di quanto appena detto, nelle plurime sentenze del noto c.d. Maxiprocesso di Palermo riguardanti la storica associazione Cosa Nostra, non si riscontra un approfondimento caso per caso delle singole circostanze decisive in tal senso, essendo queste plateali e parte di un gigante ed evoluto apparato strumentale, preferendosi una dimostrazione vicina all'implicito, salvo nella sentenza di primo grado⁸⁸.

Per quello che concerne l'assoggettamento specifico, come già sostenuto, ci si riferisce ad uno sfruttamento della forza di intimidazione attivamente mirato a realizzare il programma criminoso, seppur non siano necessari specifici atti, potendo rimanere quindi nel campo della potenzialità, e non potendosi parlare quindi di elementi oggettivi di fattispecie⁸⁹.

È importante sottolineare come l'apparato strumentale dell'associazione tenda ad un'espansione progressiva: è sufficiente, infatti, una soglia iniziale, anche minima, di assoggettamento generico per poter configurare l'associazione mafiosa.

In tale prospettiva, alcuni autori hanno osservato che le circostanze concretamente dimostrative dell'assoggettamento possono anche solo potenzialmente verificarsi: la relativa prova riguarderebbe, più che la presenza di atti esplicativi, la percezione di un timore passivo dei non associati.⁹⁰.

Proseguendo con il terzo parametro che caratterizza il metodo mafioso, la condizione di omertà rimanderebbe ad uno stato di timore delle conseguenze che l'associazione mafiosa potrebbe produrre in caso di violazione delle regole, anche non scritte, dell'organizzazione. Tale condizione indurrebbe al rifiuto continuato e diffuso, seppur non generalizzato, di collaborare con le autorità statali per combattere il crimine⁹¹.

⁸⁸ Cfr. TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 133-135.

⁸⁹ V. TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 136.

⁹⁰ In argomento, TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 138, 139.

⁹¹ Cfr. TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 140-142; DE VERO, *Tutela penale*, cit., 286.; FIANDACA, *Leg. pen.*, 1983, 260; CAVALIERE, *Associazione per delinquere*, cit., 96 ss.; DE LIGUORI, in *Cass. Pen.*, 1988, 1612.; SPAGNOLO, *op. cit.*, 38 ss. Al contrario, come già detto per la condizione di assoggettamento, un altro orientamento ritiene l'omertà un mero attributo dell'ente associativo, avente una funzione chiarificatrice della carica intimidatoria e già insito in tale concetto: v. DE

Sul piano normativo, ed al fine di rifiutare visioni puramente sociologiche o mutevoli, è stato affermato come il carattere diffuso non escluda delle possibili ribellioni o dei tentativi di emancipazione da parte dei consociati⁹². Inoltre, senza estendere eccessivamente la nozione, l'omertà non dovrebbe necessariamente presentarsi come il prodotto diretto della forza intimidatoria, ma sarebbe necessario l'atteggiamento di rifiutare di collaborare con gli organi statali, quale riflesso dell'assoggettamento⁹³.

In un caso riguardante la Sacra Corona Unita – quindi un'associazione più recente nella formazione rispetto ad altre organizzazioni storiche –, la giurisprudenza ha sostenuto come l'omertà non si configuri solamente nel caso di una totale adesione alla cultura del terrore mafiosa, ma è sufficiente temerne le eventuali ritorsioni⁹⁴. Nella stessa sentenza è stato anche affermato come il fenomeno omertoso sia compatibile con episodi di testimonianze o altri tentativi di “pentimento” in ambito processuale, potendo essere solo di disturbo per l'associazione e non minandone le fondamenta sociali⁹⁵. Sempre in ambito processuale, un grande numero di testimoni reticenti potrebbe essere d'aiuto per provare il potere associativo di intimidire i consociati⁹⁶.

Un tema dibattuto da più parti è se la forza intimidatoria promanante dal vincolo dell'associazione possa avere degli effetti all'interno della struttura mafiosa.

Secondo la tesi attualmente più accreditata, l'assoggettamento può essere inteso anche come la succubanza ed il timore reverenziale che un associato sente gerarchicamente verso un suo superiore, avendo ben in mente le conseguenze di una “cattiva” condotta, come testimoniano le mafie storiche⁹⁷.

FRANCESCO, *Associazione per delinquere*, cit., 309; AA. Vv., *Mafia e criminalità organizzata*, cit. 47 ss; PALAZZO, *Associazione*, cit., 226. Proseguendo, vi è chi ha ritenuto non obbligatoria la presenza dell'elemento omertoso, ma considerando necessario un assoggettamento concreto: cfr. DE VERO, *Tutela penale*, cit., 286, 352.

⁹² TURONE, *Ibid.*

⁹³ Come sottolineato da INGROIA, *L'associazione di tipo mafioso*, cit., 75.

⁹⁴ Sul punto Cass., sez. VI, 3 giugno 1993, n. 1793, De Tommasi.

⁹⁵ V. Cass., sez. VI, 3 giugno 1993, n. 1793, De Tommasi.; nello stesso senso, MADEO, R. it. d. proc. pen., 1990, 1205.

⁹⁶ Cfr. TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 144.

⁹⁷ V. TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 168; DE LIGUORI, Art. 416-bis c.p.: brevi note in margine al dettato normativo, in *Cass. pen.*, 1986, 1523; FLICK, *L'associazione a delinquere di tipo mafioso: interrogativi e riflessioni sui problemi proposti dall'art. 416 bis c.p.*, in *R. it. d. proc. pen.*, 1988, 855 ss. In contrasto con tale orientamento, appare l'esigenza di valorizzare le basi

Un'altra linea di pensiero porta a ritenere invece che l'assoggettamento e l'omertà non possano sfondare la “parete” dell'associazione, infiltrandosi all'interno della piramide criminale, unita da una subcultura ben definita⁹⁸.

Secondo un'impostazione dottrinale, l'assoggettamento e l'omertà potrebbero potenzialmente espletare i propri effetti anche tra i sodali, all'interno delle “mura” associative: questo rileverebbe eventualmente al momento dell'accertamento delle responsabilità dei singoli membri dell'organizzazione, anche se la disposizione non prevede tale possibilità⁹⁹, poiché nulla impedisce che si possano dimostrare sul piano probatorio tali dinamiche intimidatorie interne¹⁰⁰. La giurisprudenza pare orientata esattamente così, ritenendo potenzialmente rilevanti i riflessi intimidatori all'interno dell'organizzazione, nonostante la norma non richieda tale elemento¹⁰¹.

Va comunque considerato che l'art. 416-bis c.p. punisce l'adesione all'associazione, avendo cognizione dei fini delittuosi da essa perseguiti grazie alla carica intimidatoria. Dunque, il membro non potrà ritenersi scriminato *ex art. 54 c.p.* dei suoi comportamenti, seppur influenzato dall'intimidazione associativa¹⁰², ad eccezione – secondo questo orientamento – di una specifica ed individuale intimidazione che faccia venir meno la volontà, parte dell'elemento soggettivo del reato¹⁰³.

Si è anche sottolineato che lo stato di assoggettamento e quello di omertà possano trovare la loro origine anche in una matrice «subculturale» non espressamente richiesta nella disposizione¹⁰⁴. Talvolta, in effetti, l'assoggettamento potrebbe essere rilevabile nei membri dell'associazione che riconoscano nella mafia l'unica forma “autentica” di autorità, invece altre volte all'esterno dell'organizzazione in dei soggetti che sperino di trarre dei benefici di qualche

empiriche e criminologiche dei fatti storici richiamata in MARINUCCI, *Fatto e scriminanti*, in MARINUCCI-DOLCINI, *Diritto penale in trasformazione*, Milano, 2009, 195 ss.

⁹⁸ Cfr. FIANDACA, *Commento all'art. 1 l. 13.9.82 n. 646*, cit., 168; DI LELLO FINUOLI, *Associazione di tipo mafioso*, cit., 248;

⁹⁹ In tal senso, SPAGNOLO, *L'associazione di tipo mafioso*, cit., 39.

¹⁰⁰ Così, DE LIQUORI, Art. 416 bis: *brevi note in margine al dettato normativo*, in *Cass. Pen.*, 1986, 1523.

¹⁰¹ V. Cass., sez. I, 25 febbraio 1991, n. 6203, Grassonelli.

¹⁰² Cass., sez. II, 1º dicembre 1994, n. 5291, Graviano, CED 200566.

¹⁰³ In argomento, DI LELLO FINUOLI, *Associazione di tipo mafioso*, cit., 248.

¹⁰⁴ Cfr. FIANDACA, *Commento all'art. 1 l. 13.9.82 n. 646*, cit., 260.

genere¹⁰⁵. Tale omertà subculturale potrebbe rivelarsi in maniera attiva, in contesti che disprezzino lo Stato e condividano i disvalori mafiosi, ma anche passiva, quando si ubbidisca remissivamente una volta intimiditi. Si osserva, tuttavia, che queste influenze, che colpiscono in profonde aree della psiche, non dovrebbero essere considerate in maniera decisiva dall'interprete nella sua opera di sussunzione¹⁰⁶.

Come si vedrà nel proseguo della trattazione, uno dei punti discussi è se la forza d'intimidazione, l'assoggettamento e l'omertà, quali elementi costitutivi del metodo mafioso indicati nel terzo comma dell'art. 416-bis, debbano essere riscontrati al livello probatorio nell'estensione prevista dall'ultimo comma dello stesso articolo alla Camorra, alla 'Ndrangheta, alle mafie straniere ed ogni altra che ne presenti le caratteristiche. La frazione finale della disposizione non cita infatti i tre elementi richiamati. La *ratio* della legge sarebbe dunque quella di creare una categoria astratta dalle plurime ed elastiche applicazioni, al fine di prevenire e reprimere il fenomeno mafioso parallelo allo Stato¹⁰⁷.

3.2. L'elemento organizzativo

L'organizzazione è un elemento fondante ed indispensabile in tutte le strutture associative criminali, nonostante non venga espressamente contemplata dalla disposizione codicistica che disciplina l'associazione di tipo mafioso¹⁰⁸.

Se ne deduce dunque che il termine “associazione”, impiegato nell'art. 416-bis c.p., implichi tacitamente l'elemento organizzativo tra i requisiti del reato¹⁰⁹.

Secondo la giurisprudenza più risalente, riguardante il reato di cui all'art. 416-bis c.p., l'organizzazione interna di un'associazione potrebbe presentare anche

¹⁰⁵ Come riportato da ARLACCHI, *Intervista a Rocco Chinnici*, in *Corriere della Sera* del 30 luglio 1983.

¹⁰⁶ Cfr. TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 171-173.

¹⁰⁷ Così, TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 171-173; SPAGNOLO, *L'associazione di tipo mafioso*, cit., 95 e ss.; INGROIA, *L'associazione di tipo mafioso*, cit., 104 e ss.; ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale II*, 16^a ed., Milano, 2016, 258.

¹⁰⁸ Così, CATINO, *Le organizzazioni mafiose. La mano visibile dell'impresa criminale*, cit., 3 ss.; SPAGNOLO, *L'associazione di tipo mafioso*, cit., 24; FLICK, *L'associazione a delinquere*, cit., 855; CAVALIERE, *Associazione per delinquere*, cit., 128.

¹⁰⁹ Come riportato da MILITELLO, *Voce Associazione di stampo mafioso*, in *Dizionario di Diritto Pubblico*, a cura di S. Cassese, vol. I, Milano, 2006, 486.

solo un’architettura ordinamentale elementare, purché permetta effettivamente di realizzare il programma criminoso che è presupposto al vincolo¹¹⁰.

La dottrina ha assertivamente criticato la tesi che pretende soltanto tale assetto organizzativo “basico”, poiché rischia di confondersi con il semplice accordo propedeutico al concorso di persone nel reato¹¹¹. È stato altresì osservato che la sola idoneità al programma criminoso rischia di rivelarsi indeterminata e generica, e finirebbe per emergere solo nell’ambito di un concorso di reati¹¹².

La struttura organizzativa dell’associazione dovrebbe essere “stabile e permanente”, tale da sviluppare una duratura autonomia rispetto all’esecuzione del programma criminoso nel porre in essere i suoi singoli reati-fine¹¹³.

Secondo un’opinione dottrinale, peraltro, la prova del “metodo mafioso”, nelle sue tre componenti già esaminate (la carica intimidatoria e quindi l’assoggettamento e l’omertà, quale cardine dell’elemento organizzativo), costituirebbe prova dell’esistenza dell’elemento organizzativo in sede processuale¹¹⁴.

Tuttavia, i lavori preparatori, avendo inserito nella disposizione il termine “associazione”, ma non avendo richiamato il “gruppo” mafioso, conducono altri autori a ritenere come la prova del ricorso alla forza, nei suoi tre requisiti, non possa totalmente sostituirsi a quella dell’elemento organizzativo¹¹⁵. Il termine “gruppo” presenterebbe infatti una sfumatura lessicale ben distinta rispetto all’“associazione”, riferendosi a formazioni sociali non durature o di tipo occasionale, prive della stabile e permanente struttura organizzativa, invece richiesta dal testo normativo¹¹⁶. Infatti, va precisato che l’apparato strumentale è solo il principale fattore, e non l’unico, a conferire stabilità all’organizzazione e ad attestarne la permanenza: servirebbe comunque dimostrare anche una ben delineata idoneità

¹¹⁰ In argomento, Cass., sez. I, 22 febbraio 1979, Pino CED 142628.

¹¹¹ Cfr. INGROIA, *L’associazione di tipo mafioso*, Milano, 1993, 18 ss.

¹¹² INGROIA, *Ibid.*

¹¹³ Sul punto, DE FRANCESCO, *Societas sceleris. Tecniche repressive delle associazioni criminali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, 107 ss.; SPAGNOLO, *L’associazione di tipo mafioso*, cit., 24; FLICK, *L’associazione a delinquere*, cit., 855; CAVALIERE, *Associazione per delinquere*, cit., 128.

¹¹⁴ Così, NEPPI MODONA, *Il reato di associazione mafiosa*, in *Democrazia e diritto*, 1983, 55 ss.

¹¹⁵ Sul punto, SPAGNOLO, *L’associazione di tipo mafioso*, cit., 23, 24.

¹¹⁶ SPAGNOLO, *Ibid.*

della struttura, contraddistinta da ruoli ed una distribuzione delle competenze, in maniera tale da poter perseguire gli scopi¹¹⁷.

Sul piano dell'elemento soggettivo, alcuni autori hanno poi evidenziato la necessità di dimostrare anche l'intenzione di costituire il sodalizio tipico delle organizzazioni mafiose.

Per quanto riguarda le “mafie storiche”, vi è chi sostiene, rifiutando qualsiasi approccio meramente sociologico, come la prova di un apparato particolarmente forte ed influente non sia necessaria, poiché la lettera della legge non richiede nulla in tal senso¹¹⁸. La dimostrazione del “metodo mafioso”, caratterizzato da forza d'intimidazione, assoggettamento ed omertà, sarebbe un elemento importante, ma non decisivo, al fine di provare l'apparato organizzativo.

Una sentenza molto importante sul tema fu inoltre legata ai noti omicidi dei magistrati Borsellino e Falcone. In questo caso, la Corte di Cassazione elaborò a titolo esemplificativo alcune caratteristiche specifiche della struttura organizzativa, come il vincolo gerarchico, riti di iniziazione oppure l'utilizzo di una lingua in codice¹¹⁹.

Invece, per quanto concerne le nuove fenomenologie mafiose, più distanti dal modello analizzato, il requisito dell'organizzazione è di grande rilievo, sollevando nuovi interrogativi che prima erano marginali¹²⁰.

Come si vedrà meglio nel prosieguo dell'analisi, all'interno delle nuove pronunce giurisprudenziali si rinviene una rinnovata attenzione alla struttura dell'organizzazione, aprendo anche alla possibilità che l'associazione a delinquere *ex art. 416 c.p.* assuma le caratteristiche dell'associazione di tipo mafioso prevista dall'*art. 416-bis c.p.*¹²¹.

In generale, la prova di una struttura basata sui ruoli – anche non specifici ed individuali – sarebbe indicativa di un'organizzazione “comune” alle più disparate associazioni criminali.

¹¹⁷ Cfr. INGROIA, *L'associazione di tipo mafioso*, cit., 81.

¹¹⁸ Così SPAGNOLO, *L'associazione di tipo mafioso*, cit., 24, 25.

¹¹⁹ V. Cass. Pen., Sez. I, 30 gennaio 1992, Abbate e altri, con nota di FIANDACA, *Il Foro Italiano*, 1993, 15;

¹²⁰ Come risulta da MILITELLO, *Voce Associazione di stampo mafioso*, in *Dizionario di Diritto Pubblico*, a cura di S. Cassese, vol. I, Milano, 2006, 485.

¹²¹ V. Cass. Pen., sez. VI, 28 dicembre 2017, Fasciani, CED 271724.

Altri elementi, pur essendo non imprescindibili ai fini della sussunzione nella fattispecie *ex art. 416-bis c.p.* potrebbero risultare invece indizi utili per provare l'esistenza di un'organizzazione di stampo mafioso, quali la presenza di un "capo", rituali di una via iniziativa ed infrastrutture materiali¹²².

3.3. Le finalità tipiche

Terminato l'approfondimento sull'organizzazione, occorre proseguire l'analisi affrontando le quattro finalità alternative che accompagnano il "metodo mafioso", inserite dall'art. 416-bis c.p. nella seconda parte del terzo comma. Un autorevole indirizzo teorico ha evidenziato la genericità della disposizione, come se il legislatore volesse descrivere il fatto su un piano sociologico ancor più che giuridico¹²³.

Uno dei temi più discussi riguarda la natura dell'elenco degli scopi perseguiti dall'associazione e, nello specifico, se esso debba considerarsi tassativo e, quindi, esaustivo.

In primo luogo, si evidenzia che l'ampiezza delle finalità espressamente previste dalla norma, nella parte in cui testualmente dispone "realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri", sembrerebbe ridimensionare la rilevanza pratica della questione, conferendo alla norma in esame una funzione di chiusura idonea ad includere un ampio spettro di condotte¹²⁴. In questa prospettiva, il nucleo interpretativo risiede nella rilevanza della carica intimidatoria, considerata nel suo stretto legame con l'assoggettamento e il contesto omertoso, al fine di ricondurre l'evento agli scopi delineati dalla disposizione.

Di contro, secondo altra impostazione, l'elenco delle finalità avrebbe natura tassativa, precludendo un'espansione al di là delle ipotesi espressamente indicate¹²⁵: la clausola di chiusura "realizzare profitti o vantaggi ingiusti" amplierebbe il novero dei fini associativi, adeguandosi a quel che la realtà empirica

¹²² Cfr. TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 183.

¹²³ In questo senso, FIANDACA, *Commento all'art. 1 l. 13.9.82 n. 646*, cit., 263.

¹²⁴ V. SPAGNOLO, *L'associazione di tipo mafioso*, cit., 68. Lo stesso autore ha osservato come il delitto rimanga unico anche qualora ricorrano più finalità previste dalla norma. Nello stesso senso, INSOLERA, *Considerazioni*, cit., 689.

¹²⁵ SPAGNOLO, *Ibid.*; RUBIOLA, *Associazione per delinquere*, cit., 3; BERTONI, *Prime considerazioni*, cit., 1018.

richiede; il resto dell'elencazione sarebbe dunque pacificamente reputato tassativo¹²⁶.

Altro tema discusso è se occorre aver realizzato effettivamente almeno uno degli scopi indicati, ai fini della sussunzione del fatto nella fattispecie dell'art. 416-*bis* c.p.¹²⁷

A soccorso dell'interprete, potrebbero risultare chiarificatori i lavori preliminari effettuati dal Parlamento, secondo cui basterebbe la prova del "metodo mafioso" per potersi parlare di associazione mafiosa. In sede di approvazione, il legislatore avrebbe quindi optato per non concedere rilievo alcuno alle finalità previste dalla disposizione¹²⁸.

Oltre al testo introduttivo richiamato, per chiarire la questione ermeneutica potrebbe risultare utile il sesto comma dell'art. 416-*bis* c.p. Prevedendo l'aggravante del riciclaggio nella formula l'ipotesi in cui «le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo», risulterebbe chiara la sufficienza dell'"intenzione", ossia il perseguimento dell'obiettivo criminoso anche se non è stato concretamente realizzato¹²⁹.

Il primo scopo tipizzato perseguito dalle associazioni di tipo mafioso è la commissione di delitti (escludendosi dunque le contravvenzioni). Essa rimanda alla finalità prevista dall'art. 416 c.p. per l'associazione a delinquere "semplice": in presenza di tale scopo, l'associazione di stampo mafioso si rivelerrebbe nel caso concreto come una figura "speciale" di associazione per delinquere, possedendo in aggiunta la caratteristica della forza d'intimidazione e, quindi,

¹²⁶ Sul punto, TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 235.

¹²⁷ Vi è chi ha sostenuto come le finalità associative, piuttosto che delle mere categorie teleologiche delle condotte finalizzate ad un dolo specifico, descriverebbero le esplicazioni comportamentali del metodo mafioso, la quale richiede la concretizzazione di un definito stile di vita: così, DE LIUORI, *Art. 416 bis c.p.*, cit., in *Cass. Pen.*, 1986, 1524, 1526; DE LIUORI, *La struttura normativa*, cit., 1616; DE LIUORI, *Concorso eventuale e reati associativi*, in *Cass. Pen.*, 1989, 37. Secondo altri, invece, il sesto comma della disposizione codicistica non richiederebbe il raggiungimento del fine, e questo si ripercuoterebbe sul terzo comma dello stesso articolo. Dunque, il "per" sarebbe inteso in senso teleologico, dovendosi i sodali avvalere della forza di intimidazione, dell'assoggettamento e dell'omertà "al fine di" raggiungere uno degli scopi tipizzati: in tal senso, RUBIOLA, *Associazione per delinquere*, cit., 3.

¹²⁸ V. Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, IX Legislatura, Disegno di legge n. 1581, "Conversione in legge del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, recante misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso", Relazione introduttiva.

¹²⁹ Cfr. SPAGNOLO, *L'associazione di tipo mafioso*, cit., 69-71.

dell'assoggettamento e l'omertà¹³⁰. Questo rapporto di specialità, per mezzo del concorso apparente di norme, condurrebbe dunque all'applicazione della fattispecie mafiosa¹³¹.

La disposizione non delimita l'applicazione ad alcuni reati, potendosi quindi ritenere estesa ad ogni delitto doloso. Come chiarito da alcuni studiosi, non è dunque necessario che possa trattarsi solamente di delitti caratterizzati da minacce o violenze¹³². Tuttavia, è ovvio che alcuni reati si sposino bene con le caratteristiche di queste associazioni: si tratta di quei reati legati alla carica intimidatoria, oltreché all'assoggettamento e all'omertà, come il “*racketeering*” ed il traffico di stupefacenti su larga scala¹³³.

Si può ritenere che la formula «commettere delitti» si riferisca ad “una pluralità di delitti”, e che possano valere le varie riflessioni che gli autori e la giurisprudenza hanno sviluppato in merito all'art. 416 c.p.

Si pensi soprattutto al c.d. “principio di autonomia” del reato associativo in relazione ai reati-fine, per cui non risulterebbe necessario che questi ultimi siano stati effettivamente commessi per poter configurare la fattispecie dell'associazione¹³⁴.

Dal principio dell'autonomia deriva anzitutto che il singolo membro dell'associazione risponde del reato *ex art. 416 c.p. o 416-bis c.p.* anche se gli altri associati hanno compiuto dei delitti-fine e l'individuo non ne abbia preso parte¹³⁵.

Inoltre, l'autonomia del reato associativo implica che non si possa considerare la commissione di reati da parte di tre o più persone come prova sufficiente per accertare l'esistenza di un'associazione criminale. Come hanno chiarito le Sezioni Unite in una pronuncia significativa, il giudice può ritenere che sia stato provato il sodalizio per i delitti commessi, ma anche per le modalità che ne hanno accompagnato l'esecuzione¹³⁶.

¹³⁰ Come riportato in FIANDACA-MUSCO, *Diritto Penale*, cit., 496; RUBIOLA, *Associazione per delinquere*, cit., 3.

¹³¹ SPAGNOLO, *Ibid.*

¹³² SPAGNOLO, *Ibid.*

¹³³ Così, TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, Milano, 2024, 180.

¹³⁴ In argomento, Cass., Sez. VI, 11 gennaio 2000, Ferone, CED 216636.

¹³⁵ Cfr. INGROIA, L'associazione, cit., 43.

¹³⁶ V. Cass., Sez. Un., 28 marzo 2001, Cinalli, CED 218376.

Un'altra conseguenza dell'autonomia tra i reati, individuata dalla giurisprudenza di legittimità in un'altra pronunzia, è la responsabilità dei soli membri dell'organizzazione che abbiano concorso a porre in essere la condotta criminosa sul piano materiale o morale, con consapevolezza e volontà di delinquere¹³⁷. Per essere ritenuti responsabili del reato fine, dunque, è necessaria la presenza concreta dei requisiti del concorso di persone nel reato, secondo la normativa degli artt. 110 c.p. e seguenti. Il ruolo di partecipe della struttura non sarebbe perciò sufficiente ad incriminare il soggetto, escludendo qualsivoglia tipologia di responsabilità dovuta alla posizione¹³⁸. La condotta dell'associato ritenuto responsabile si rivelerrebbe un apporto significativo tanto per la prosperità della struttura associativa, quanto allo scopo di realizzare il reato-fine¹³⁹.

Quando l'associato riveste un ruolo di vertice nella gerarchia mafiosa, si potrebbe pensare all'apparenza alla configurazione di un concorso morale, stabilito in automatico per i reati-fine commessi da altri membri dell'associazione¹⁴⁰. Tuttavia, questa eventualità è stata respinta con decisione dalla Corte di legittimità, occorrendo la prova specifica del mandato nel singolo caso¹⁴¹. Inoltre, più autori hanno sostenuto la necessità di un apporto in termini di causalità alla realizzazione del delitto¹⁴².

Questione rilevante, complicata a causa dei problemi in ordine di prova, ha riguardato la responsabilità dei membri interni all'apparato di comando di Cosa Nostra, chiamato «Cupola» o «Commissione», per i delitti più importanti commessi contro di alcuni cittadini aventi un ruolo significativo sul piano istituzionale e sociale (ad es. membri delle istituzioni democratiche, membri delle organizzazioni nemiche o collaboratori con la giustizia)¹⁴³.

I giudici, come linea di tendenza, attribuivano a tutti i membri della «Cupola» solamente la responsabilità per i delitti strategici che riguardassero gli

¹³⁷ Sul punto, Cass., Sez.VI, 15 novembre 2007, Saltalamacchia, CED 238402.

¹³⁸ Cass., Saltalamacchia, *Ibid.*

¹³⁹ In argomento, TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 190.

¹⁴⁰ Cfr. FIANDACA, Nota a Cass. 30 gennaio 1992, in Foro it., 1993, II, 15 ss.

¹⁴¹ Come evidenziato da Cass., Sez. Un., 18 marzo 1970, Kofler, in Foro it., 1971, II, cc. 145 s.

¹⁴² Cfr. GALLO, *Concorso di persone nel reato e reati associativi: rapporti fra la partecipazione all'associazione criminosa e il concorso nei reati oggetto del programma*, in Rass. giust. mil., 1983, 28.

¹⁴³ Sul punto, SPAGNOLO, *L'associazione di tipo mafioso*, cit., 25.

interessi di tutti i sodali, espressione della qualità verticistica dell'organo in questione.

La pronuncia di secondo grado ha poi sottolineato come la mancanza di un interesse ben definito in un gruppo ristretto della “Cupola” alla consumazione del delitto valga come prova liberatoria della responsabilità, nonostante i soggetti in questione si fossero mostrati tacitamente consenzienti, in maniera comunque non attiva¹⁴⁴.

Al contrario, la Cassazione ha osservato come questa forma di consenso, proveniente da un organo di vertice, rientri tra gli atti concorsuali, quali pratiche di istigazione o rinforzamento delle volontà di altri membri: a condizione che questi abbiano comunque compiuto il reato, sarebbe ammessa comunque la prova causale contraria del contributo concorsuale¹⁴⁵.

In una delle sentenze più note, è stato poi affermato come il consenso tacito non sia tale se ottenuto da parte di un componente assente alla riunione di riferimento, «salvo che risulti specificamente provata l'esistenza di una regola per le deliberazioni della commissione mafiosa, consistente nell'obbligo di manifestare l'opinione dissidente, in forza della quale il silenzio tenuto dal capo-mandamento rappresenti la manifestazione di un parere favorevole all'omicidio»¹⁴⁶.

In giurisprudenza, si sottolinea comunque che i reati-fine commessi nell'ambito del programma di un'associazione, possono in generale costituire un concorso di reati, oppure un reato continuato qualora siano unificati dallo stesso disegno criminoso *ex art. 81 co. 2*¹⁴⁷.

Ad ogni modo, i reati-fine risultano sempre in concorso con il reato di associazione di tipo mafioso *ex art. 416-bis c.p.* Se, come sostenuto da uno studio a riguardo, l'esecuzione del programma criminoso non è un elemento oggettivo del reato di associazione mafiosa, i primi reati-fine commessi cronologicamente dai membri dell'organizzazione mafiosa sarebbero assorbiti nel reato associativo¹⁴⁸. Altra dottrina, tenendo conto anche della giurisprudenza pronunciatisi sull'argomento, ha invece escluso che possa parlarsi di un reato continuato tra

¹⁴⁴ Ass. App. Palermo, 10 dicembre 1990, Abbate.

¹⁴⁵ Così, Cass., Sez. I, 30 gennaio 1992, Abbate/Altadonna, CED 190641-60.

¹⁴⁶ Cit. in Cass., Sez. I, 2 dicembre 2003, Riina, CED 228379, in *Riv. Pen.*, 2004, 615.

¹⁴⁷ Cass., Sez. I, 2 dicembre 2003, Riina, CED 228379, in *Riv. Pen.*, 2004, 615.

¹⁴⁸ Cfr. TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, Milano, 2024, 197.

l'associazione di tipo mafioso ed alcuni reati previsti in modo generico nel programma criminoso. Tuttavia, la disciplina del reato continuato potrebbe applicarsi qualora vi sia un programma criminoso unitario che ricomprenda la partecipazione all'associazione sia un reato specifico¹⁴⁹.

Le prime pronunce giurisprudenziali sull'associazione per delinquere semplice negarono, sulla base della precedente formulazione normativa del reato continuato, la possibilità di considerare reato continuato il delitto associativo ed i reati-fine commessi successivamente¹⁵⁰.

In una seconda fase, i giudici di legittimità hanno invece previsto la possibilità, però con dei precisi limiti: i delitti-fine devono essere almeno genericamente previsti al momento della costituzione del vincolo associativo, e, inoltre, il reato di associazione e i delitti esecutivi dello scopo non debbono assolutamente derivare dal medesimo programma criminoso¹⁵¹.

Per quel che concerne l'associazione di tipo mafioso, le sentenze hanno riconosciuto la possibilità che il reato associativo e i delitti commessi per raggiungere gli scopi dell'organizzazione facciano parte dello stesso programma criminoso. Tuttavia, questo non vale per i reati legati a circostanze impreviste, cioè eventi impossibili da prevedere alla nascita dell'associazione o quando il sodale vi ha aderito¹⁵².

Come anticipato, la finalità di commettere delitti, pur essendo fondamentale per la sua centralità applicativa, non è l'unico scopo normativamente previsto per le associazioni mafiose.

I reati commessi dagli associati a sfondo patrimoniale non sono compiuti per il guadagno in quanto tale, ma voluto quale possibile mezzo al fine di ricercare e perpetuare il potere¹⁵³. Questa tipologia di reati rifletterebbe una “visione imprenditoriale” delle attività mafiose, nonostante non sia l'esclusiva.

¹⁴⁹ SPAGNOLO, cit., p. 158, 159.

¹⁵⁰ Cass., 30 aprile 1979, Reale, in *Giust. pen.*, 1980, II, c. 163.

¹⁵¹ V. Cass., Sez. I, 3 dicembre 1987, Buondonno, CED 178374.

¹⁵² Cass., Sez. I, 22 marzo 2011, Bosti, CED 249930;

¹⁵³ Cfr. TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, Milano, 2024, 197; NEPPI MODONA, Il reato di associazione, cit., 48 ss.

Come noto, gli omicidi considerati di “terroismo mafioso”, sarebbero anch’essi considerati una via di affermazione della volontà di potenza del sodalizio mafioso, seppur fossero stati attuati per finalità preventive.

Sia all’interno che al di fuori dei limiti della tipicità, le organizzazioni di stampo mafioso cercano di usurpare quanto più potere reale possibile¹⁵⁴. È da evidenziare come le attività imprenditoriali lecite abbiano pure grande rilievo, permettendo di intrecciarsi in una grande rete di operazioni. Proprio per questi motivi, il legislatore avrebbe strutturato la fattispecie dell’art. 416-bis c.p. al fine di poter applicare la disposizione anche in assenza di indizi gravi, precisi e concordanti (come richiesto dall’art. 192 c.p.p.) sulla commissione del programma criminoso, per mezzo delle ulteriori finalità che verranno analizzate. Esse prendono in considerazione attività che spesso sarebbero lecite, essendo sussumibili nella fattispecie per il legame con il “metodo mafioso”¹⁵⁵.

La finalità di monopolio è prevista al fine di rendere un riscontro codicistico della mafia nella sua struttura imprenditoriale. Essa distingue il fine di «acquisire la gestione o il controllo di attività economiche» dal più specifico «acquisire il controllo di concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici».

Riguardo al primo scopo, la dottrina ha da sempre evitato ogni interpretazione ristretta delle attività economiche, comprendendo dall’agricoltura al commercio su larga scala, oppure il settore sia privato sia pubblico¹⁵⁶.

La parola “gestione” – intesa anch’essa in senso più ampio – farebbe riferimento alle attività di rilievo economico, mentre con il “controllo” si vorrebbe rimandare alla possibilità effettiva di condizionare l’attività in un preciso settore economico¹⁵⁷.

Queste espressioni valgono anche in forma “indiretta”, tramite interposizione di persona oppure con modalità societarie. Il “controllo”,

¹⁵⁴ TURONE, *Ibid*; NEPPI MODONA, *Ibid*.

¹⁵⁵ TURONE, *Ibid*; NEPPI MODONA, *Ibid*.

¹⁵⁶ Come riportato da FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, Bologna, 2021, 496; MARINI, *Ordine pubblico (delitti contro l’)*, Torino, 1985, in *Nov. Dig. It., Appendice*, vol. V, 575; RUBIOLA, *Associazione per delinquere*, cit.

¹⁵⁷ Così, FIANDACA, *Commento all’art. 1 l. 13.9.82 n. 646*, cit., 263 ss., RUBIOLA, *Associazione per delinquere*, cit., FIANDACA-MUSCO, *Diritto Penale*, cit., 496. D’altro canto, altri autori hanno criticato tale approccio poiché causerebbe un’intollerabile indeterminatezza in questo tema: in tal senso, ROMANO, *Legislazione penale e consenso sociale*, in *Jus*, 1985, 428.

distinguendosi dall’altro termine, è ammesso quindi indirettamente, anche se non vi siano stretti vantaggi per il soggetto¹⁵⁸.

È stato anche segnalato come queste operazioni comportino molto spesso lo sviluppo di situazioni di monopolio, oltretutto ottenute per mezzo del sistematico utilizzo della carica intimidatoria¹⁵⁹. Chiaramente, anche tale finalità, connessa al settore economico tanto pubblico quanto privato, dovrebbe essere caratterizzata dal “metodo mafioso”, tramite lo sfruttamento della carica intimidatoria e quindi producendo gli stati di assoggettamento ed omertà¹⁶⁰.

Essa può essere diretta verso la concorrenza economica, ma può anche colpire i clienti o i soggetti pubblici e privati che detengano il potere di affermare decisioni di rilievo. Le attività economiche sono il primo bersaglio degli atti di “controllo” o “gestione”: il tentativo di estromettere la concorrenza comprende moltissime attività, potendo intendere tale finalità di monopolio in un senso più esteso¹⁶¹.

In questo contesto si configura la c.d. impresa mafiosa, la quale può trovare la sua definizione, come illustrato da recentissima dottrina in «un’impresa commerciale nel cui patrimonio aziendale rientrano, quali componenti anomale, la forza di intimidazione del vincolo associativo mafioso e la condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva»¹⁶².

L’impresa mafiosa è, nei fatti, superiore sul piano economico alle altre, a causa dei suoi vantaggi competitivi: la forza intimidatoria tende a scoraggiare i concorrenti, creando spesso situazioni di monopolio ed escludendo altri imprenditori dai mercati; essa riduce i salari, evadendo le imposte, i contributi e seguendo un modello “elastico” di gestione della manodopera; privilegiando i capitali provenienti dall’illegalità, è molto solida ed è caratterizzata da una significativa flessibilità anche nei movimenti finanziari¹⁶³.

¹⁵⁸ Così, RUBIOLA, *Associazione per delinquere*, cit., 4.

¹⁵⁹ V. FIANDACA, *Commento*, cit.; PALAZZO, *Associazione*, cit., 225.

¹⁶⁰ Cfr. SPAGNOLO, *L’associazione di tipo mafioso*, cit., 71 ss.

¹⁶¹ SPAGNOLO, *Ibid.*

¹⁶² V. TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 206 ss.

¹⁶³ In tal senso, COMM. PARL. ANTIMAFIA, Relazione sui rapporti tra mafia e politica, XI Legislatura, 1993, passim.; v. anche ARLACCHI, *La mafia imprenditrice. L’etica mafiosa e lo spirito del capitalismo*, Bologna, 1983, 109 ss.

Se in passato tali organizzazioni si limitavano a riscuotere il “pizzo” tramite l'estorsione, in cambio di una presunta “protezione”, poi si sono ramificate in tutti i settori dell'economia per mezzo di accordi collusivi, compresi gli appalti pubblici¹⁶⁴.

Proseguendo la trattazione con il controllo di concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici – seconda caratterizzazione prevista dalla finalità di monopolio – si fa riferimento ad un dominio sui provvedimenti e procedimenti amministrativi, ottenuto attraverso pressioni o influenze sulla macchina pubblica. Questo meccanismo, come già evidenziato, ostacola la concorrenza e favorisce la stipula di accordi collusivi¹⁶⁵.

Gli atti amministrativi in questione sarebbero chiaramente inidonei a perseguire l'interesse pubblico, oppure illegittimi per le ragioni previste dalla legge.

Le categorie di attività elencate sono molto eterogenee e hanno una struttura disorganica: da questo si ritiene che l'elenco sia esemplificativo e la seconda finalità possa configurarsi anche se l'obiettivo di condizionare la p.a. sia raggiunto solo per una delle quattro categorie¹⁶⁶.

Il reato sarebbe integrato – secondo una dottrina che ha trovato seguito significativo – anche in caso di atti amministrativi non menzionati dalla norma, i quali permettano all'autore di ottenere dei “vantaggi illeciti”, potendo questi rientrare nella clausola di chiusura prevista dal legislatore.

Il Codice dei contratti pubblici, nella sua ultima edizione entrata in vigore nel 2023¹⁶⁷, contiene una disciplina articolata per contrastare le ramificazioni della mafia (di notevole rilievo è la disciplina inerente al c.d. subappalto), contemplando delle cause di esclusione di certi operatori economici dall'aggiudicazione dei contratti, dopo averli individuati come membri o affiliati ad un'associazione mafiosa, spesso a seguito di condanne giudiziarie¹⁶⁸.

¹⁶⁴ FALCONE, *Cose di cosa nostra*, Milano, 1991, 142 ss.

¹⁶⁵ Cfr. FIANDACA, *Commento all'art. 1 l. 13.9.82 n. 646*, 263 ss.; PALAZZO, *Associazione*, cit., 225.

¹⁶⁶ Così, TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 212 ss.

¹⁶⁷ In base al d.lgs. n. 36/2023.

¹⁶⁸ V. TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 213, 217.

A proposito dei legami tra mafia e imprenditoria, dagli anni '70 in poi, molteplici pronunce giudiziali in tema di mafia siciliana, 'Ndrangheta e Camorra si sono dedicate al condizionamento delle associazioni mafiose dei contratti pubblici.

Una tra le prime decisioni ha accertato come la 'Ndrangheta controllasse gli appalti delle opere pubbliche sul territorio spesso grazie ad un'impresa mafiosa appaltatrice, organizzata in una rete di subappalti criminali. Tale sistema permetteva di incassare la c.d. "rendita parassitaria", evoluzione delle note tangenti del passato, costituendo una condotta che, negli anni successivi all'introduzione dell'art. 416-bis c.p., sarebbe potuta rientrare in tale paradigma¹⁶⁹.

La Commissione parlamentare antimafia della XI legislatura, nel 1993 ha affermato come il controllo degli appalti pubblici fosse uno dei mezzi principali delle associazioni mafiose per controllare vari aspetti della vita politica ed economica del territorio, lucrando sulle tangenti, agevolando le ditte "amiche" e collocando i "lavoratori subordinati" tramite una rete di subappalti¹⁷⁰. La stessa Relazione ha inoltre evidenziato come in Sicilia esistesse un corrotto comitato di imprenditori influenti che decideva *ex ante* tutte le decisioni della pubblica amministrazione locale con la garanzia di Cosa Nostra, cui viene riconosciuta una quota di reddito. La Commissione ha fatto presente ciò sia reso possibile dal tacito consenso omertoso degli amministratori e direttori¹⁷¹.

Sempre negli anni '90, nelle inchieste "Mafia e Appalti", è stata osservata una metodologia per spartire gli affidamenti di questo tipo di contratti pubblici, chiamata "metodo Siino". Essa era caratterizzata da un tavolo di negoziazioni che coinvolgeva le varie imprese, confermando quanto sostenuto dalla Commissione antimafia.

La giurisprudenza, in alcune sentenze, ha portato alla luce il funzionamento della rotazione delle aggiudicazioni, che consentiva un certo guadagno a tutte le imprese interessate e determinava in ogni singolo caso chi si dovesse astenere dalla gara ed il quantitativo al ribasso che si sarebbe offerto¹⁷². Negli stessi anni, la Camorra sviluppò parallelamente il suo sistema inerente agli appalti. Tramite la

¹⁶⁹ Così, Trib. Reggio Calabria, 4 gennaio 1979, De Stefano, cit. in TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 218.

¹⁷⁰ Come riportato in COMM. PARL. ANTIMAFIA, *Mafia e politica*, 1993, 124-126

¹⁷¹ COMM. PARL. ANTIMAFIA, *Ibid.*

¹⁷² V. Cass., Sez. II, 22 aprile 1999, Lipari, CED 213310.

collaborazione giudiziaria di un ex capo dell’associazione, uscì allo scoperto una mediazione tra grandi imprese e l’associazione mafiosa: in cambio di una tangente, i grossi commercianti in questione potevano molto spesso sviluppare un legame diretto con imprese di fiducia della mafia, divenendo mediatori finanziari tramite la cessione dell’opera da realizzare¹⁷³.

Dal 2004, è stato significativo l’impegno della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano per comprendere i legami tra mafia e appalti in Lombardia. Già nel 1992, grazie alla collaborazione del “pentito” Morabito, era stata resa chiara la storia della ‘Ndrangheta dagli anni ’70, dai moti migratori calabresi verso nord alla stabilizzazione nella Lombardia, giungendo poi a numerose condanne alle famiglie mafiose¹⁷⁴. Nel noto procedimento “Cerberus”, riguardante l’area sud-ovest milanese, è emerso come le famiglie si fossero organizzate per gestire la cosiddetta attività “movimento terra”, ottenendo maggiore potere per mezzo dei classici metodi intimidatori ed imponendo di essere presenti per lavori non autorizzati.

Guadagnando un ingiusto profitto in una situazione di monopolio, è stato possibile predeterminare i prezzi del mercato e smaltire abusivamente i rifiuti tossici prodotti dalle opere, gestendo anche questa attività. I lavori venivano acquisiti, frazionati ed affidati in via di fatto, avvalendosi delle ordinarie modalità del “metodo mafioso”¹⁷⁵.

In un successivo procedimento penale, spesso denominato “Parco Sud”, è stato accertato nuovamente l’ordinario sfruttamento della forza di intimidazione, dell’assoggettamento ed omertà. Intorno alle due società, è stato possibile notare la presenza di imprenditori spesso coinvolti nei cantieri più importanti, oltre ad una notevole influenza sui prezzi di mercato tramite lo smaltimento abusivo di rifiuti tossici, evitando gli ordinari costi dell’operazione. Nei cantieri occupati, l’autorità apicale era il boss dell’associazione, tuttavia – nella sua assenza – la struttura era in balia dei “padroncini”, una sorta di feudatari del boss che organizzavano il lavoro in base alle loro esigenze contingenti¹⁷⁶.

¹⁷³ Sul punto, CONS. SUP. MAG., *Criminalità organizzata ed economia illegale*, 287 ss.

¹⁷⁴ In argomento, Corte d’assise di Milano, Sez. IV, 11 giugno 1997, Agil Fuat (“Nord-Sud”), 1085.

¹⁷⁵ Trib. Milano, G.U.P., 27 febbraio 2009, Papalia, passata in giudicato il 23 marzo 2012.

¹⁷⁶ V. Trib. Milano, G.U.P., 28 ottobre 2010, Barbaro, passata in giudicato dal 10 gennaio 2012.

È da sottolineare come la condotta dei membri di un'associazione che influenzino a piacimento le gare pubbliche rientri nella figura di reato di cui all'art. 353 c.p. (“turbata gravità degli incanti”), con l'aggravante di cui all'art. 416-*bis*.1 c.p.¹⁷⁷ È possibile anche che gli associati siano incriminati – con la stessa aggravante – per illecita concorrenza con minaccia o violenza *ex art.* 513-*bis* c.p.

Riguardo al condizionamento mafioso delle concessioni di beni demaniali o servizi pubblici, il termine “concessione” utilizzato dal terzo comma dell’art. 416-*bis* c.p. si riferisce, secondo alcuni autori, agli atti amministrativi che conferiscono a soggetti estranei all’amministrazione nuovi diritti, capacità o poteri.

Le concessioni c.d. “costitutive” conferiscono nuovi diritti o facoltà all’interessato, quelle “traslative” invece permettono al concessionario di succedere nell’esercizio dei diritti della p.a. Le concessioni di beni demaniali o di pubblici servizi rientrano in questa tipologia: le organizzazioni mafiose cercano di ottenere beni e servizi pubblici di alto valore, spesso riuscendoci pagando una cifra irrisoria, destabilizzando il mercato¹⁷⁸.

Tra le concessioni di beni demaniali di maggiore interesse, è possibile ricordare quelle per l’utilizzo delle acque pubbliche, del demanio marittimo e fluviale. Invece, tra i servizi pubblici oggetto di concessione alle associazioni mafiose, frustrandone la fondamentale funzione di interesse pubblico, si pensi alle concessioni per la riscossione delle imposte dirette oppure alla distribuzione di carburanti¹⁷⁹.

Considerando le autorizzazioni, si fa riferimento ad atti amministrativi che rimuovono un limite ai diritti già acquisiti dai cittadini. A differenza delle concessioni, le autorizzazioni non portano alla nascita di un diritto nuovo, ma rendono possibile avvalersi di un diritto o potere già presente nella sfera giuridica del cittadino.

Per garantire l’interesse pubblico, l’amministrazione esamina caso per caso la convenienza dell’esercizio del diritto o del potere. Le consorterie mafiose, solitamente, cercano di sviluppare un potere sulle autorizzazioni inerenti ad attività

¹⁷⁷ Cfr. Cass., Sez. II, 22 aprile 1999, Lipari CED 213310. Sull’aggravante, v. *infra*, par. 5.

¹⁷⁸ Così, SILVESTRI-TURCI, *Le norme sull’azione finanziaria della pubblica amministrazione*, in *Dem. E dir.*, 1983, n.4, 83 e ss.

¹⁷⁹ Sul punto, TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 226.

economicamente rilevanti nel territorio – soprattutto quelle che generano guadagni maggiori – per riservarsene tramite il “metodo mafioso” e distorcendo la concorrenza.

Coincidendo il significato dell’autorizzazione con quello della “licenza”, e rientrando nella stessa categoria le licenze di polizia e le iscrizioni in registri e albi aperti, rientrano nell’analisi anche le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere e di forniture pubbliche¹⁸⁰.

Le organizzazioni mafiose esercitano spesso pressioni sulle amministrazioni locali per influenzare il rilascio delle licenze edilizie, uno degli ambiti più redditizi nel controllo del territorio. Attraverso accordi illeciti di collusione o corruzione, riescono a ottenere permessi per costruire, modificare o demolire opere urbane, aggirando le normali procedure amministrative. Il loro potere non si manifesta necessariamente con atti di violenza diretta, ma si impone in modo più sottile, sfruttando il controllo del territorio e il clima di intimidazione che ne deriva. In questo modo, alterano la concorrenza e compromettono la legalità del settore edilizio, garantendosi vantaggi economici e rafforzando la propria influenza sulle dinamiche locali.¹⁸¹

Attualmente, l’art. 67 del cod. antimafia¹⁸² prevede un sistema di decadenza automatica da certe licenze, iscrizioni e concessioni verso le persone cui venga applicata una misura di prevenzione con provvedimento definitivo, oppure condannate con sentenza definitiva o confermata in appello, compresi i delitti di cui all’art. 51 co. 3-bis c.p.p., coinvolgendo dunque anche i condannati per il reato di associazione di tipo mafioso¹⁸³.

Concludendo l’approfondimento sulla finalità di monopolio, segue quella “politico-elettorale”, cioè l’obiettivo «di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali», introdotto nel codice penale soltanto nel 1992¹⁸⁴ insieme al reato di scambio elettorale politico-mafioso, di cui all’art. 416-ter c.p.

¹⁸⁰ Cfr. TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 227.

¹⁸¹ Così, TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 228, 229.

¹⁸² Si rimanda al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

¹⁸³ V. TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 230.

¹⁸⁴ Come stabilito dal d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con la l. 7 agosto 1992, n. 356.

Il perseguitamento di ognuna delle “finalità elettorali specifiche” tramite il “metodo mafioso” integra anche il reato di coercizione elettorale, di cui al D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 per le elezioni politiche ed al D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 per quelle amministrative.

Poiché le pratiche in questione erano già considerate reati secondo la passata disciplina, e sarebbero state anche sussumibili negli scopi già previsti dalla fattispecie mafiosa¹⁸⁵, secondo autorevole opinione, l’introduzione nell’art. 416-bis c.p. avrebbe una finalità per lo più simbolica e di repressione¹⁸⁶.

L’esplicarsi di tali condotte in un contesto influenzato negativamente da forza d’intimidazione, assoggettamento ed omertà, avrebbe comunque permesso di sussumere il fatto nello stesso articolo, per mezzo della finalità di “commettere delitti”.

La prima finalità è quella di impedire di esercitare il diritto di voto. Nella seconda invece l’ostacolo non è insormontabile, lasciando comunque la possibilità di votare, seppur con difficoltà causate anche al di fuori dell’attività fisica del voto.

Rimane il terzo possibile scopo previsto dalla disposizione: quello di procurare voti a sé o ad altre persone, in vista di un tornaconto ben definito, di regola nel territorio in cui gli associati stessi votano quel candidato.

Lo scambio di voti per ottenere dei favori sotto forma di qualsiasi utilità rende dunque evidente il legame già affermato con il delitto di corruzione elettorale, anch’esso inserito nel D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 per le elezioni politiche ed al D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 per quelle amministrative.

Anche il candidato estraneo all’organizzazione mafiosa, il quale traggia vantaggio concretamente dal delitto di coercizione o corruzione elettorale, al fine di attuare la finalità politico-elettorale della consorteria, potrebbe risultare responsabile per tali reati a titolo di concorso di persone. In ogni caso, egli potrebbe rispondere anche per il reato di cui all’art. 416-bis c.p. quale partecipe o concorrente esterno, oppure per scambio elettorale politico-mafioso di cui all’art. 416-ter c.p.¹⁸⁷.

¹⁸⁵ Così, DE FRANCESCO, *Commento all’art. 11-ter d.l. 8 giugno 1992, n. 306*, in *Leg. pen.*, 1993, 123-124; FORNASARI-RIONDATO, *Reati contro l’ordine pubblico*, Torino, 2013, 74.

¹⁸⁶ V. TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 232.

¹⁸⁷ Cfr. TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 230-233.

La finalità di «realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri» conclude l’elencazione tipica dei possibili scopi dell’associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p. Il concetto di “vantaggio” previsto dalla norma include in sé anche quello di “profitto”, in rapporto di genere a specie, quale vantaggio che abbia una valutazione economica.

Tale previsione ha dunque la funzione di una clausola “di chiusura”, al fine di racchiudere tutte le finalità eventuali – comunque indebite nell’ordinamento italiano¹⁸⁸ – dell’associazione, proiettata ad autoperpetuarsi ed ottenere quanto più potere reale possibile.

I termini “vantaggi o profitti ingiusti” ricordano all’interprete le disposizioni già utilizzate dal legislatore nel codice penale nel contesto dei delitti contro il patrimonio, avendo in quel caso acquisito un significato ben preciso ed inserendosi in una tecnica normativa ormai ben affermata¹⁸⁹.

Sembrerebbe che la formula “per sé o per altri” sia stata impiegata sistematicamente dalle disposizioni penalistiche in caso di ingiusto profitto, assumendo la funzione di semplice completamento formale, anche considerando che molto raramente un’organizzazione mafiosa vuole avvantaggiare terzi senza trarne un beneficio¹⁹⁰.

“Profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri” possono essere considerate anche le attività di esercizio di giochi d’azzardo perviste dal codice penale, se gestite da organizzazioni mafiose. Stavolta, la formula “per sé o per altri” avrebbe un riscontro effettivo, avvantaggiando i clienti della casa da gioco.

Rientrerebbero nella finalità in esame anche le utilità indebite ottenute dalle consorterie mafiose violando disposizioni civili, condizionando la volontà contrattuale di una parte e/o non adempiendo ad obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali, purché secondo i dettami del “metodo mafioso”.¹⁹¹

¹⁸⁸ Così, MARINI, *Ordine pubblico*, cit., 575. Al contrario, secondo un altro studio la norma si riferisce ad un senso di iniquità molto più ampio di illecitità ed illegittimità penale e civile: v. CATTEDRA, *Riflessioni su “profitti” o vantaggi “ingiusti” ex art. 416 bis c.p. anche con riferimento all’esercizio di mestieri, arti e professioni*, in *Riv. pen.*, 1986, 571.

¹⁸⁹ Cfr. FIANDACA, *Commento all’art. 1 l. 13.9.82 n. 646*, cit., 264.

¹⁹⁰ Come emerge da TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 235.

¹⁹¹ Sul punto, RUBIOLA, *Associazione per delinquere*, cit., 4.

Invece, secondo altri, l'aggettivo utilizzato dal legislatore indicherebbe in modo più generico ogni vantaggio sproporzionato, esagerato e dunque iniquo ed ingiustificato¹⁹².

Volendo svolgere una riflessione conclusiva sul sistema delle finalità previsto dall'art. 416-bis, è possibile definire "programma mafioso" quello che risulti aderente alle quattro finalità analizzate. Gli obiettivi possono essere ricercati sia in via alternativa che cumulativa, ed il fine – in ultima analisi – sarà quello di ottenere utilità comunque indebite¹⁹³.

Infatti, le pronunce di legittimità hanno sottolineato come la diversificazione delle finalità, in relazione al "metodo mafioso" – contraddistinto dalla forza intimidatoria e dai conseguenti fenomeni di assoggettamento e omertà – costituisca un elemento qualificante del programma criminoso.

Come già ricordato nella trattazione, secondo un'impostazione è sufficiente provare l'esistenza del programma, e non è necessaria la sua attuazione, per il principio di autonomia del reato associativo¹⁹⁴.

A questo proposito, la dottrina ha ulteriormente messo in evidenza come sia quasi impossibile dimostrare sul piano probatorio l'esistenza di un programma mafioso che non sia minimamente attuato, essendo a questo punto necessario che vengano compiuti degli atti preparatori minimi, dato che nella totalità dei casi si ha un'ordinaria attuazione del programma mafioso per le sue finalità¹⁹⁵. Infatti, altri hanno messo in luce come lo sviluppo della fattispecie intorno alle finalità, quali la gestione di attività economiche e la ricerca di ingiusti vantaggi, sia facilmente esternato nella quotidianità associativa¹⁹⁶.

4. Il concorso esterno (cenni)

Come noto, le associazioni mafiose si avvalgono frequentemente di soggetti non facenti strettamente parte del gruppo che ha stretto il sodalizio.

¹⁹² MACRÌ-MACRÌ, *La legge antimafia*, Napoli, 1983, 29.

¹⁹³ Come riportato da TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit. 242, 243.

¹⁹⁴ Cfr. DE FRANCESCO, *Associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso*, in *Digesto pen.*, I, Torino, 1987, 309.

¹⁹⁵ Così, TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit. 244.

¹⁹⁶ Cfr. FIANDACA, *Commento*, cit., 266 e ss.

Questa dinamica dimostra ancora una volta la straordinaria capacità della mafia di adattarsi e infiltrarsi nei settori chiave: oggi il vero potere delle organizzazioni mafiose risiede anche nella capacità di sfruttare le competenze altrui per legittimarsi e prosperare¹⁹⁷.

Professionisti, imprenditori, tecnici altamente qualificati: figure che, almeno all'apparenza, nulla hanno a che vedere con il mondo criminale, ma che possono sfruttare il “metodo mafioso” e dare un apporto decisivo alla consorteria. Considerando questa ricorrenza, è nata la questione sulla possibile espansione della tipicità dell'art. 416-bis c.p. tramite le disposizioni sul concorso di persone nel reato di cui all'art. 110 c.p.¹⁹⁸.

Se nei decenni passati – come già ricostruito precedentemente in questa trattazione – si era affermata la dinamica di imprese che stringevano negozi con le organizzazioni mafiose, successivamente è emersa la figura di un intermediario esterno all'organizzazione, che però rinforzava nei fatti il potere materiale di questa¹⁹⁹.

In tale contesto, date anche le oscillanti conclusioni della ricerca accademica e della giurisprudenza, emergeva un quadro di totale incertezza²⁰⁰.

Anzitutto, si è posta la problematica possibilità di ammettere un concorso eventuale in reati a concorso necessario, la quale aveva già interessato il dibattito su altri reati plurisoggettivi.

I reati a concorso necessario sono quei reati che, per loro stessa natura, richiedono la partecipazione di più soggetti (ad esempio, l'associazione per delinquere *ex art. 416 c.p.*).

¹⁹⁷ Cfr. MILITELLO, *Voce Associazione di stampo mafioso*, in *Dizionario di Diritto Pubblico*, a cura di Cassese, vol. I, Milano, 2006, 489 ss.

¹⁹⁸ Sul punto, GUERINI, INSOLERA, *Diritto penale e criminalità organizzata*, ed. eBook, Torino, 2022, cap. II, par. 7.

¹⁹⁹ MILITELLO, *Ibid.*

²⁰⁰ In argomento, ad esempio, VISCONTI, *Il tormentato cammino del concorso esterno nel reato associativo*, in *Foro It.*, 1994, II, 561 ss.; MAIELLO, *Il concorso esterno tra indeterminatezza legislativa e tipizzazione giurisprudenziale*, in MEZZETTI-LUPARIA, *Mafie, criminalità organizzata e sistema penale*, Torino, 2015, 70 ss.; INSOLERA, *Il concorso esterno nei delitti associativi: la ragione di Stato e gli inganni della dogmatica*, in *F. It.*, 1995, II; ID., *Il concorso esterno tra indeterminatezza legislativa e tipizzazione giurisprudenziale, passim*; DONINI, *Il concorso esterno “alla vita dell'associazione” e il principio di tipicità penale*, in *Dir. pen. cont.* 13/01/2017; CORVI, *Partecipazione e concorso esterno: un'indagine sul diritto vivente*, in *R. it. d. proc. pen.*, 2004, 257 ss.; ID., in PICOTTI-FORNASARI-VIGANÒ-MELCHIONDA, *I reati associativi: paradigmi concettuali e materiale probatorio*, Padova, 2005, 85 ss.;

La questione giuridica nasce quando un soggetto esterno contribuisce alla realizzazione di un reato di questo tipo, senza essere uno dei soggetti che necessariamente devono concorrere per la sua esistenza. Le questioni oggetto di un ampio e articolato dibattito hanno riguardato, in particolare, l'ammissibilità del concorso eventuale in un reato a concorso necessario, l'individuazione del criterio distintivo tra concorrente e partecipe al sodalizio, nonché la qualificazione della condotta del concorrente esterno sotto i profili oggettivo e soggettivo²⁰¹.

Già poco tempo dopo l'introduzione dell'art. 416-bis c.p., la dottrina – seppur in maniera sporadica ed in via generale – aveva ammesso la possibilità di un concorso “esterno” nei reati associativi²⁰².

Com'è stato osservato, l'ostilità di una corrente di pensiero per la configurazione del concorso esterno sarebbe dovuta ad una sensibilità, diffusa negli anni '70, che tendeva a concretizzare i principi costituzionali come quello di determinatezza e tassatività, limitando l'estensione della fattispecie del concorso di persone²⁰³.

In termini generali, però, si riteneva possibile un concorso eventuale in un reato associativo. Nell'ambito dell'art. 416 c.p., si è identificata la figura dell'associato, stabilmente aderente al sodalizio, oltre a quella del concorrente, il quale aiuta l'organizzazione a perseguire i suoi scopi, pur non facendone parte e non essendo allineato alla totalità del programma criminoso²⁰⁴. Tuttavia, vi era anche chi limitava il concorso eventuale nei reati associativi al mero concorso morale, argomentando come un consapevole apporto materiale fosse invece

²⁰¹ Cfr. MILITELLO, *Voce Associazione di stampo mafioso*, in *Dizionario di Diritto Pubblico*, a cura di CASSESE, vol. I, Milano, 2006, 489.

²⁰² Ad esempio, con diverse opinioni, CONTENTO, *Il concorso di persone nei reati associativi e plurisoggettivi*, in *Scritti 1964-2000*, Bari, 2002, 109 ss.; GROSSO, *La contiguità alla mafia tra partecipazione, concorso in associazione mafiosa ed irrilevanza penale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1993, 1185; FIANDACA, *Riflessi penalistici del rapporto tra mafia e politica*, in *Foro it.*, 1993, 137 ss. Tra gli autori contrari all'autonoma configurabilità del concorso esterno nei reati associativi, v. INSOLERA, *Il concorso esterno nei reati associativi. La ragione di Stato e gli inganni della dogmatica*, in *Foro. it.*, 1995, II, 423; MANNA, *L'ammissibilità di un c.d. “concorso esterno” nei reati associativi, tra esigenze di politica criminale e principio di legalità*, in *R. it. d. proc. pen.*, 1994, 1189 ss.; TENCATI, *Fiancheggiamento e partecipazione nell'art. 416bis c.p.*, in *Riv. pen.*, 1994, 1117. ARGIRÒ, *Note dommatiche e politico-criminali sulla configurabilità del concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso*, in *R. it. d. proc. pen.*, 2003, 768 ss.

²⁰³ V. GUERINI, INSOLERA, *Diritto penale e criminalità organizzata*, cit., cap. II, par. 7.

²⁰⁴ Così, VISCONTI, *Contiguità alla mafia e responsabilità penale*, Torino, 2003, 43 ss.

²⁰⁴ V. Cass., Sez. 1, n. 1569, 27/11/1968, Muther, Rv. 111439.

configurabile come una partecipazione effettiva, purché stabile e particolarmente consistente²⁰⁵.

Anche per quanto riguarda più specificamente l'associazione di tipo mafioso, il concorso eventuale morale era in linea di tendenza ammesso²⁰⁶, ma si discuteva se fosse possibile un concorso esterno nella forma di un contributo materiale²⁰⁷.

Seguendo la prima pronunzia dei giudici di legittimità a riguardo, il concorso esterno sarebbe ravvisabile soltanto in quelle situazioni di emergenza in cui l'intervento del soggetto esterno al sodalizio permetta all'organizzazione di rimanere in vita, in un contesto di cosiddetta “fibrillazione” associativa. Fin dall'inizio, la giurisprudenza ha inoltre affermato che il partecipe risponde quando sfrutti la carica intimidatoria propria del “metodo mafioso”, agendo secondo un'attività coerente con le finalità del vincolo associativo²⁰⁸. Tale conclusione ha ricevuto critiche nella parte in cui escludeva dal concorso esterno i contributi prestati in situazioni non eccezionali della vita associativa, fisiologici nel percorso dell'organizzazione a prescindere da qualsiasi stato di “fibrillazione”²⁰⁹.

A proposito dell'elemento soggettivo, la prima giurisprudenza ha ritenuto che mentre la condotta del partecipante al sodalizio sia caratterizzata dal dolo specifico – nel senso che è necessaria la volontà di perseguire i fini associativi – per il concorrente eventuale è sufficiente il dolo generico: egli vorrebbe dare un contributo in favore dei membri dell'associazione, pur essendo consapevole di non farne parte. Oppure, sarebbe mosso da un dolo specifico, consapevole e volenteroso di dare il proprio contributo, al fine di raggiungere esattamente i fini dell'associazione²¹⁰.

In una seconda pronuncia, la Cassazione ha rilevato come questa linea interpretativa non trovasse riscontro nel testo normativo, e non considerasse

²⁰⁵ Sul punto, CONTENTO, *Il concorso di persone nei reati associativi e plurisoggettivi*, in *Scritti 1964-2000*, Bari, 2002, 109 ss.

²⁰⁶ Così, GROSSO, *La contiguità alla mafia tra partecipazione, concorso in associazione mafiosa e irrilevanza penale*, in *R. it. d. proc. pen.*, 1993, 1186 ss.; VISCONTI, *Il tormentato cammino del concorso esterno nel reato associativo*, in *F. it.*, 1994, II, 561 ss.

²⁰⁷ Così, PELISSERO (a cura di), *Reati contro la personalità dello stato e contro l'ordine pubblico*, Torino, 2010, 299 s.

²⁰⁸ Cass. Sez. un., n. 16, 05/10/1994, Demitry, Rv. 199386.

²⁰⁹ V. VISCONTI, *Contiguità alla mafia e responsabilità penale*, Torino, 2003, 183.

²¹⁰ Cass. Sez. un., n. 16, 05/10/1994, cit.

l’evoluzione della realtà empirica verso casi di componenti esterni al sodalizio attivi nel rendere più potente l’organizzazione in altri settori. Inoltre, è stato segnalato come la situazione patologica di cui alla precedente sentenza avesse soltanto una funzione di esempio, potendosi verificare un concorso esterno anche in situazioni a mala pena difficoltose e non di “fibrillazione” associativa, in cui vi sia un apporto causale concreto, specifico, consapevole e volontario.

Quanto all’elemento oggettivo, ricalcando l’orientamento precedente²¹¹, «il contributo richiesto al concorrente esterno deve poter essere apprezzato come idoneo, in termini di concretezza, specificità e rilevanza, a determinare, sotto il profilo causale, la conservazione o il rafforzamento dell’associazione», non rilevando che all’*extraneus* sia contestata un’attività continuativa o un intervento occasionale perché in entrambi i casi «dovrà valutarsi esclusivamente se la pluralità o l’unica attività posta in essere, per il grado di concretezza e specificità che la distingue e per la rilevanza causale che esprime, possa ritenersi idonea a conseguire il risultato sopra menzionato».

Secondo questo arresto, la prova del concorso eventuale dovrebbe riguardare gli elementi costitutivi del reato associativo, non bastando proclamare di essere disponibili ad aiutare il sodalizio, ma essendo necessarie delle attività “positive”²¹².

La stessa giurisprudenza ha ribadito che l’elemento soggettivo proprio del concorrente eventuale richieda sempre il dolo specifico, sebbene in una forma differente dal dolo del partecipante: il soggetto esterno all’organizzazione persegue le finalità associative, ma non può o non vuole entrare nella struttura. Invece, nel partecipe sono presenti la rappresentazione e il dolo di farne parte²¹³.

Alcuni autori hanno affermato come il concorrente sia mosso da interessi personali, non aderendo pienamente al programma delittuoso del sodalizio. Secondo questa opinione, il dolo riguarderebbe la consapevolezza e la volontà che l’apporto sia verso l’organizzazione mafiosa, non volendo però in maniera specifica che accada l’evento che renda più forte l’associazione²¹⁴.

²¹¹ *Ivi*.

²¹² Cass., Sez. un., n. 22327, 30/12/2002, Carnevale, Rv. 224181.

²¹³ Cass., Sez. un., n. 22327, 30/10/2002, Carnevale, Rv. 224181.

²¹⁴ V. FIANDACA, VISCONTI, *Il concorso esterno come persistente istituto “polemogeno”*, in *Arch. Pen.*, 2012, 497.

Per quanto riguarda l'accertamento processuale della condotta e del nesso causale, l'ultima pronunzia supera le conclusioni della giurisprudenza del 2002, basate su una valutazione di una probabilità elevata sul piano logico. Si afferma, infatti, che il contributo dovrebbe essere causalmente rilevante, rafforzando in concreto l'associazione, agevolandone l'esistenza o l'attività²¹⁵. Essa fa riferimento ad un processo di accertamento a posteriori, non basato su una valutazione meramente prognostica *ex ante* o sulla sola prova di una causalità psichica rafforzativa dell'associazione, senza che sia dimostrata un'effettiva incidenza del contributo materiale nella causalità.

È invece fondamentale che – secondo tale accertamento concreto e postumo – il contributo del soggetto sia stato necessario per il verificarsi del fatto criminoso collettivo e per aver prodotto l'evento lesivo del bene giuridico in questione²¹⁶.

Dopo aver approfondito le sentenze più importanti che hanno costruito la concezione attuale del concorso esterno in associazione di tipo mafioso, è possibile accennare al quadro attuale dell'elaborazione.

Nel 2013, un arresto della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha messo in discussione le categorie sviluppate dai giudici italiani negli anni precedenti. Secondo il giudice europeo, una condanna per concorso esterno in associazione di tipo mafioso, riguardante condotte commesse prima della tipizzazione di esse da parte della Cassazione nel 1994, viola l'art. 7 della CEDU per l'imprevedibilità delle sanzioni che potrebbero ricevere.

La Corte Europea ha inoltre definito il concorso esterno in associazione mafiosa un «reato di origine giurisprudenziale»²¹⁷.

Non dovrebbero temersi delle violazioni della riserva di legge di cui all'art. 25 co.2 Cost, poiché i giudici hanno comunque avuto come riferimento gli artt. 110 e 416-*bis* c.p.²¹⁸

Inoltre, i magistrati di Strasburgo hanno puntualizzato che la figura del concorso esterno è stata chiaramente messa in luce dall'arresto del 1994, senza fare

²¹⁵ Cass., Sez. un., n. 33748, 12/07/2005, Mannino, Rv. 231672.

²¹⁶ *Ivi*.

²¹⁷ Corte EDU, sent. 4/04/2015, ricorso m. 66655/13, Contrada c. Italia.

²¹⁸ V. DONINI, *Il caso Contrada e la Corte EDU*, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, 348 ss.

riferimento però alle sentenze precedenti che avrebbero posto le basi per il semplice consolidamento di quell'anno²¹⁹.

Nel 2017, la Cassazione ha dichiarato «ineseguibile e improduttiva di effetti penali» la condanna per concorso esterno emessa dalla magistratura italiana contro Contrada, riconoscendo nuovamente come principio di diritto l'efficacia immediatamente precettiva della CEDU²²⁰.

Più in generale, pare che la decisione proveniente da Strasburgo non abbia modificato l'elaborazione acquisita sul concorso esterno in associazione mafiosa²²¹.

In una pronunzia del 2019, la Cassazione sembra essere ritornata all'approccio del 1994, ben influenzato dai tragici anni dello “stragismo mafioso”. Secondo la Corte, ad una specifica situazione di potenziale crisi dell'associazione deve corrispondere il necessario l'intervento di un soggetto esterno al sodalizio. Questo configurerebbe il concorso esterno quale elemento di differenza con un qualsivoglia delitto aggravato dalla circostanza di cui all'art 416-bis.1²²². Tuttavia, tale arresto sembra isolato nel quadro giurisprudenziale.

Infatti, una più recente sentenza supera il mero criterio della “fibrillazione”, richiedendo che il contributo causale atipico persegua le finalità previste dalla norma²²³.

5. Le circostanze aggravanti del metodo mafioso e dell'agevolazione mafiosa

Per ragioni di completezza, oltre a considerare il rilievo che la prima in particolare avrà nel terzo capitolo della trattazione, appare opportuno dedicare uno spazio alle due aggravanti del metodo mafioso e dell'agevolazione mafiosa.

²¹⁹ Così, DI GIOVINE, *Antiformalismo interpretativo, il pollo di Russell e la stabilizzazione del precedente giurisprudenziale. A proposito del caso Contrada, della confisca senza condanne e di poco altro*, in *Dir. pen. cont.* 2016, 7.

²²⁰ In argomento, VIGANO, *Il caso Contrada e i tormenti dei giudici italiani: sulle prime ricadute interne di una scomoda sentenza della Corte EDU*, in *Dir. pen. cont.*, 2017, 3.

²²¹ Cfr. TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 344.

²²² Cass. Sez. Un. 10/12/2019, Chiocchini, CED 278734.

²²³ V. Cass. Sez. I, 7/12/2022, Petrillo, CED 283840.

L’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha introdotto le due circostanze aggravanti, collocate pedissequamente dall’art. 5 del d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21 nell’art. 416-bis.1.²²⁴

L’intento del legislatore, in una fase in cui il concorso esterno non si era affermato con stabilità in giurisprudenza, era di massimizzare la repressione del fenomeno mafioso nelle sue diverse esplicazioni²²⁵, in un periodo in cui venivano commessi sempre più reati di crimine organizzato²²⁶.

Dunque, le due circostanze previste sono, rispettivamente, l’aggravante del “metodo mafioso”, di tipologia oggettiva, tipica di chi si avvalga «della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva», nella commissione di un delitto, e l’aggravante della “agevolazione mafiosa”, soggettiva, propria di chi persegue la finalità di agevolare, nel porre in essere il delitto, l’attività del gruppo organizzato mafioso²²⁷.

La dottrina sottolinea, criticando anche lo la precisione e la tecnica normativa, il contenuto fortemente repressivo delle due disposizioni²²⁸: si tratta comunque di due circostanze ad effetto speciale, produttive di un aumento della pena da un terzo alla metà, ai sensi del comma 2 impossibili da neutralizzare per mezzo del bilanciamento di circostanze eterogenee²²⁹, e comunque recanti l’effetto di applicare a qualsiasi delitto la normativa speciale – sostanziale, ma anche processuale e penitenziaria – pensata per il reato di cui all’art. 416-bis c.p.; sono

²²⁴ Al pari dell’art. 416-bis c.p., anche tali circostanze ebbero una genesi travagliata: v. NINNI, *Contiguità mafiosa. Le norme di prevenzione e contrasto*, Genzano di Roma, 2022, 307 ss.

²²⁵ Così, ALBERICO, *L’aggravante dell’agevolazione mafiosa ed il problema della sua estensione concorsuale*, in *Indice pen.*, 2017, 226; AMARELLI, *La contiguità politico-mafiosa. Profili politico-criminali, dommatici ed applicativi*, Roma, 2016, 59; DE VERO, *La circostanza aggravante del metodo e del fine di agevolazione mafiosa: profili sostanziali e processuali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, 43.

²²⁶ Sul punto, SQUILLACI, *La circostanza aggravante della c.d. agevolazione mafiosa nel prisma del principio costituzionale di offensività*, in *Arch. pen.*, 2011, 6.

²²⁷ Vi è chi ha parlato di natura “ancipite” della disposizione, dato lo snodo in due circostanze: così, ALBERICO, *L’aggravante dell’agevolazione mafiosa*, cit., 227. Il richiamo della disposizione agli elementi costitutivi del “metodo mafioso”, cioè la forza di intimidazione, l’assoggettamento e l’omertà hanno portato gli studiosi a temere la violazione del *ne bis in idem* sostanziale qualora colui che commetta il reato sia un membro dell’associazione: v. DE VERO, *La circostanza aggravante*, cit., 43.

²²⁸ Così, TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 412.

²²⁹ La scelta legislativa è coerente con gli arresti della Corte Costituzionale antecedenti all’introduzione della norma: in argomento, Corte cost., 13 febbraio 1985, n. 38, e Corte cost., 3 luglio 1985, n. 194.

infine applicabili a tutti i delitti, tranne singole eccezioni (cioè i “delitti punibili con l’ergastolo”)²³⁰.

Per quello che concerne l’ambito soggettivo, le due circostanze vengono oggi applicate in prevalenza sia ai membri del sodalizio mafioso, sia ai non partecipi²³¹, il cui comportamento non risulta rilevante ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 416-bis c.p.²³²

Nel caso specifico dell’aggravante del metodo mafioso, chi invece non l’applicava ai partecipi riteneva che qualsivoglia delitto commesso dai sodali in un programma delinquenziale mafioso venga commesso “avvalendosi del metodo mafioso”: tale formula farebbe riferimento all’apparato strutturale-strumentale dell’organizzazione, di cui essa si avvale nel compiere ogni attività²³³.

Lo stesso ragionamento seguiva per l’aggravante dell’agevolazione, tranne qualora si ritenesse possibile commettere un delitto senza agevolare la propria associazione, ad esempio limitando tale possibilità ai delitti “terroristici” di guerra tra mafie per il controllare alcuni settori di attività²³⁴.

In ogni caso, la Suprema Corte di Cassazione nel 2001 ha reputato che entrambe le circostanze vengano applicate anche nel caso del sodale che abbia posto in essere un delitto compreso nel programma del gruppo mafioso, senza che si verifichi un *bis in idem*²³⁵.

²³⁰ Tale ultima espressione è stata interpretata in modo restrittivo dalla giurisprudenza, ritenendo la disposizione applicabile «anche ai delitti astrattamente punibili con la pena edittale dell’ergastolo e pertanto può essere validamente contestata anche con riferimento ad essi, ma opera in concreto solo se, di fatto, viene inflitta una pena detentiva diversa dall’ergastolo, mentre, se non esclusa all’esito del giudizio di cognizione, esplica comunque la sua efficacia a fini diversi da quelli di determinazione di pena», come affermato da Cass., Sez. Un., 18 dicembre 2008, Antonucci, CED 241578.

²³¹ Sul punto, DE ROBBIO, *La c.d. “aggravante mafiosa”: circostanza prevista dall’art. 7 del d.l.g. n. 152 del 1991*, in *Giur. merito*, 2013, 1617. Allo stesso modo, Cass., sez VI, 26 maggio 2011, n. 28017, in *De jure*; Cass., sez. VI, 2 aprile 2007, n. 21342, in DE ROBBIO, *La c.d. “aggravante mafiosa”*, cit., 1618.

²³² Così, TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 414-415. Tuttavia, fino al 2001 vi era chi, al contrario, non applicava le due circostanze ai partecipi, ritenendo che sarebbe stata una duplicazione sanzionatoria della pena prevista dall’art. 416-bis, in violazione del principio di *ne bis in idem* sostanziale: v., ad es., Cass., Sez. I, 5 luglio 1994, Magliari, CED 199275. In senso contrario, Cass., Sez. II, 16 maggio 2017, Ciccia, CED 271030, la cui massima recita: «non ogni reato commesso dai partecipanti al sodalizio criminoso è necessariamente compiuto con l’impiego del metodo mafioso o per agevolare l’organizzazione medesima».

²³³ Sul punto, Cass., Sez. I, 5 luglio 1994, Magliari, CED 199275.

²³⁴ Cfr. FALCONE-TURONE, *Tecniche di indagine in materia di mafia*, in *Rivista di Studi e Ricerche sulla criminalità organizzata*, 2015, 1043 s.

²³⁵ Cass., Sez. Un., 28 marzo 2001, Cinalli, CED 218377. La Cassazione si è mossa diversamente una sola volta, nel caso Cass., Sez. I, 8 giugno 2011, Marano, CED 250752, reputando la

Secondo i giudici di legittimità, il metodo mafioso previsto dall'art. 416-*bis* e quello previsto per le due circostanze differiscono: nel primo caso si tratta di un elemento costitutivo che prescinde dal compimento di singoli reati; nel secondo, invece, si fa riferimento ad uno specifico reato, ammettendosi dunque che un sodale commetta un reato-fine senza sfruttare la forza di intimidazione²³⁶.

Allo stesso modo, non si potrebbe paragonare la volontà di impiegare un mezzo in particolare in un programma indeterminato al desiderio di avvalersene in un caso specifico²³⁷.

La dottrina sottolinea, invece, che i due “metodi mafiosi” differirebbero soprattutto nel disvalore dell’azione, poiché l’aggravante, a differenza del reato associativo, non richiede che l’associazione mafiosa esista in concreto, bastando che gli atti minatori o violenti trasmettano nella mente del protagonista la forza di intimidazione legata al vincolo associativo²³⁸.

Tuttavia, tale approccio non raggiungerebbe l’obiettivo di tracciare la differenza tra metodo mafioso come patrimonio sociale e come espressione esterna di un delitto specifico: se nell’art. 416-*bis* avrebbe il suo rilievo l’*affectio societatis*, nel caso della circostanza aggravante del metodo mafioso non viene richiesta proprio la volontà di far parte con stabilità del sodalizio²³⁹.

Proseguendo con i soggetti non partecipanti del sodalizio, ad esclusione di colui che millanta di farne parte, una lettura rigida e più rispettosa dei principi di precisione e di offensività non permetterebbe ad un soggetto esterno al gruppo di commettere un delitto avvalendosi del metodo mafioso²⁴⁰. Tuttavia, la Suprema

disposizione «incompatibile con la contestazione del delitto di associazione mafiosa, previsto dall’art. 416-*bis*, in quanto la condotta tipizzata dalla condotta incriminatrice assorbe la previsione aggravante».

²³⁶ Cass., Sez. Un., 28 marzo 2001, Cinalli, CED 218377; Cass., Sez. un., ord. n. 34473/2012, in *Cass. pen.*, 2014.

²³⁷ *Ivi*.

²³⁸ Sul punto, ALBERICO, “Giudizi di fatto” e contiguità mafiosa nella recente giurisprudenza costituzionale, in *Cass. pen.*, 2014, 521. Nello stesso senso, cfr., Cass., sez II, 25 marzo 2015, n. 16053, in *DeJure*. In dottrina, sulla diversità tra le due ipotesi normative, v. DE VERO, *La circostanza aggravante*, cit., pp. 47 ss; Cass., Sez. II, 25 marzo 2015, Campanella, CED 263525, oppure Cass., Sez. V, 13 novembre 2019, Spada, n. 6764 del 2020.

²³⁹ Così, ARDITA, *Partecipazione all’associazione mafiosa e aggravante speciale dell’art. 7 d.l. n. 152 del 1991. Concorso di aggravanti di mafia nel delitto di estorsione. Problemi di compatibilità tecnico-giuridica e intenzione del legislatore*, in *Cass. pen.*, 2001, 2669.

²⁴⁰ Così, TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 418.

Corte ha applicato la circostanza anche al soggetto non facente parte del sodalizio, ritenendo che bastino delle modalità di comportamento tali da far percepire nella mente del soggetto passivo la carica intimidatoria propria al vincolo associativo²⁴¹.

Non sono riproponibili gli stessi dubbi nei riguardi dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa: è possibile il caso di un non partecipante il quale, indirizzato almeno in parte da scopi personali, agisca nella consapevolezza e nella volontà di rendere un aiuto, nel porre in essere il delitto, all'attività del gruppo mafioso²⁴². Si sono tuttavia evidenziate le difficoltà di distinguere il caso di un soggetto che delinque al fine di agevolare il sodalizio da colui il quale commette il reato divenendo concorrente esterno²⁴³.

Secondo un già citato caso del 2019, «quel che caratterizza il concorrente esterno rispetto all'autore dell'illecito aggravato è che solo il primo ha un rapporto effettivo e strutturale con il gruppo, della cui natura e funzione ha una conoscenza complessiva, che gli consente di cogliere l'assoluta funzionalità del proprio intervento, ancorché unico, alla sopravvivenza o vitalità del gruppo». Oltre a questo, «perché possa dirsi realizzata la fattispecie delittuosa si richiede che si verifichi il risultato positivo per l'organizzazione illecita, conseguente a tale intervento esterno, che si caratterizza per la sua infungibilità»²⁴⁴.

²⁴¹ Cfr., Cass., sez VI, 26 maggio 2011, n. 28017, in *De jure*; Cass., sez. VI, 2 aprile 2007, n. 21342, in DE ROBBIO, *La c.d. aggravante mafiosa*, cit., 1618; Cass., Sez. II, 25 marzo 2015, Campanella, CED 263525; Cass. Sez. VI, 17 maggio 2002, Giampà, CED 222427.

²⁴² Cass. Sez. VI, 22 gennaio 2009, Napolitano, CED 244261.

²⁴³ Cfr. SIRACUSANO, *Il concorso esterno e le fattispecie associative*, in *Cass. Pen.*, 1993, n. 7, 1875 S.

²⁴⁴ Cass., Sez. Un., 19 dicembre 2019, Chioccini, CED 278734.

CAPITOLO II

DALLE MAFIE TRADIZIONALI ALLE NUOVE MAFIE

1. Le mafie tradizionali: Cosa Nostra, ‘Ndrangheta e Camorra

Dal punto di vista storico e socio-culturale, le associazioni mafiose sono complessi organizzativi le cui radici affondano nella penisola italiana preunitaria²⁴⁵. La mafia, infatti, si configura come un sistema di potere che, nel tempo, è riuscito ad evolversi, adeguandosi a quel che la società post-moderna richiede²⁴⁶.

Come la dottrina ha sottolineato, si tratta anche di un fenomeno multidimensionale sul piano della forma, nelle variegate modalità con cui si manifesta, e della sostanza, nelle sfere sociali, economiche e politiche in cui va ad operare²⁴⁷.

Secondo alcuni autori, tali sodalizi non sarebbero verosimilmente nati “dal basso”: essi si sono rivelati uno strumento di governo non democratico del territorio che spesso ha riscosso un ampio consenso sociale. Inoltre, alcuni comportamenti che la rinforzano sono presenti anche nella cultura e nelle azioni di persone ritenute rispettabili, e non sono esclusivamente imputabili a soggetti provenienti da contesti degradati²⁴⁸.

Si ritiene che la Mafia siciliana, anche chiamata “Cosa Nostra”, abbia avuto origine intorno alla metà dell’Ottocento. Essa aveva inizialmente una struttura agraria, ed il latifondo era il centro della produzione economica sicula di quel periodo²⁴⁹. I primi mafiosi ebbero un ruolo di intermediazione tra i nobili feudatari ed il ceto contadino, organizzandosi in confraternite e controllando il territorio di rispettiva competenza²⁵⁰. L’associazione cominciò a consolidarsi, secondo una teoria, poiché il Regno d’Italia incaricò i personaggi più influenti della Sicilia di

²⁴⁵ V. SCIARRONE, *Mafie vecchie, mafie nuove: Radicamento ed espansione*, 2021, ed. ebook, 1.

²⁴⁶ Così SCIARRONE, *ibid.*

²⁴⁷ V. ancora SCIARRONE, *ibid.*

²⁴⁸ Così, ARDITA, *Cosa Nostra S.p.A., Il patto economico tra criminalità organizzata e colletti bianchi*, Roma, 2020, 83 ss.

²⁴⁹ V. LABINI, *Le radici della mafia*, in Moneta e Credito, *Riv. pol. eco*, 2014, Roma, n. 67, 265.

²⁵⁰ LABINI, *Ibid.*

riportare questa ad uno stato pacifico, in seguito ai disordini susseguiti al venir meno dell’occupazione borbonica²⁵¹.

Il termine “mafia” è diventato di uso comune a seguito dell’opera teatrale “I mafiusi di la Vicari” di Rizzotto, rappresentata per la prima volta nel 1863. La denominazione “Cosa Nostra”, invece, venne coniata per la prima volta dal collaboratore di giustizia Joe Valachi negli Stati Uniti nel 1963, per poi essere introdotta in Italia da Tommaso Buscetta negli anni Ottanta²⁵².

Da una prospettiva strutturale, l’unità centrale di Cosa Nostra è la “famiglia”, la quale non è legata necessariamente da connessioni di sangue, ma costituisce un gruppo di persone che esercita il controllo su una determinata porzione di territorio. In questo scenario diventano dunque fondamentali i valori dell’”onore” e della “lealtà”, spesso proclamati nella struttura gerarchica delle famiglie²⁵³.

Con il trascorrere del tempo, l’organizzazione della Mafia siciliana si è evoluta, abbandonando un approccio più improvvisato nella pianificazione strategica per adottare strutture decisionali più stabili. Infatti, fino alla metà degli anni Cinquanta le famiglie mafiose organizzavano incontri tra i membri più influenti al fine di coordinare le attività del sodalizio, ma nel 1957 sostituirono questa ricorrenza costituendo degli organi sovraordinati di coordinamento (“OSC”), al fine di rendere più efficiente il coordinamento e la risoluzione delle dispute²⁵⁴.

Come dimostrato dalle indagini, Cosa Nostra si è rinnovata nel tempo, confermando le sue strutture di governo, tra cui spicca la Commissione provinciale di Palermo. Gli organi sovraordinati di coordinamento hanno permesso all’organizzazioni di rinforzarsi notevolmente, rendendo più analitica la selezione delle decisioni strategiche più rilevanti²⁵⁵.

Durante alcune fasi storiche, le decisioni dei capi hanno avuto una maggiore importanza. Invece, in periodi di maggiore crisi e decentramento, le antiche regole

²⁵¹ Così, LUPO, *La mafia. Centosessant’anni di storia tra Sicilia e America*, Roma, 2018, *passim*.

²⁵² Così CATINO, *Le organizzazioni mafiose. La mano invisibile dell’impresa criminale*, Bologna, 2020, 201.

²⁵³ Cfr. ancora, CATINO, *Le organizzazioni mafiose*, cit., 201.

²⁵⁴ V. CATINO, *Le organizzazioni mafiose*, cit., 201-205.

²⁵⁵ In tal senso, DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA, *Relazione annuale*, 2015, 152.

di vita dell’organizzazione sono state un riferimento essenziale per permettere all’organizzazione di rifiorire, quasi a costituire un *mos maiorum* della Mafia²⁵⁶.

In ogni caso, la Commissione provinciale di Palermo ha sempre giocato un ruolo predominante in tutto il sistema di Cosa Nostra. Dal 1983, i boss Totò Riina e Bernardo Provenzano contribuirono ad uno sviluppo della struttura in senso verticale, influenzando notevolmente le decisioni degli OSC. Nello specifico, il primo perseguiva una strategia di lotta frontale allo Stato, mentre il secondo ordinò il compimento di omicidi soltanto quando necessario, preferendo un profilo basso per non inimicarsi l’opinione pubblica²⁵⁷.

Negli anni correnti nel momento in cui si scrive, Cosa Nostra non è organizzata secondo degli OSC, strutturandosi invece secondo un sistema federativo suddiviso in province²⁵⁸.

Come alcuni autori hanno fatto notare, le consorterie della Mafia siciliana sono riuscite a penetrare in profondità nel territorio, ma hanno dimostrato una scarsa adattabilità ed un approccio poco flessibile alla luce delle esigenze contingenti. Inoltre, esse spesso non conducono affari a tutti i livelli, tralasciando quelli meno remunerativi²⁵⁹.

In ogni caso, altri hanno osservato come «al di là della grande occasione di arricchimento rappresentata dal narcotraffico, il vero capitale di Cosa nostra rimane la sua struttura organizzativa, la sua determinazione a colpire e, perché no, la libertà di movimento dei suoi membri. Tutta la storia della mafia è storia di cosche nuove e «povere» che riescono a sottrarre con la sola risorsa della violenza le attività più lucrose alle cosche più vecchie e consolidate. Ma essa è anche storia di ricerca di nuovi settori di attività man mano che le congiunture, lo sviluppo modellano il quadro economico»²⁶⁰

Secondo le più recenti analisi sociologiche, Cosa Nostra starebbe progressivamente rinunciando alla propria dimensione esplicitamente violenta, ai metodi intimidatori tradizionali e persino alla propria denominazione storica, per

²⁵⁶ V. DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA, *Relazione annuale*, 2014, 62-63.

²⁵⁷ Così, CATINO, *Le organizzazioni mafiose*, cit., 207, 208.

²⁵⁸ V., CATINO, *Le organizzazioni mafiose*, cit., 208.

²⁵⁹ Cfr. SCIARRONE, *Mafie vecchie, mafie nuove*, cit., 6.

²⁶⁰ In argomento, MANGIAMELI, *Mafia, politica, stato. A proposito di due libri recenti*, in "Meridiana. Rivista di storia e scienze sociali", n. 15, 1992, 257, 258.

riconfigurarsi come un soggetto prevalentemente orientato alla gestione affaristica. In tale prospettiva evolutiva, il *modus operandi* risulterebbe imperniato su strategie di persuasione, articolate reti relazionali e riservatezza operativa, con l’obiettivo ultimo di acquisire una posizione di egemonia sul potere economico e, per suo tramite, su quello istituzionale. Si delineerebbe così una nuova forma di criminalità mafiosa — una “Cosa Nostra 2.0” — maggiormente integrata nei circuiti finanziari e connotata da una struttura simile a quella di una loggia occulta²⁶¹.

Vi è poi chi ha messo in luce lo sfruttamento di un meccanismo “notabiliare”, basato su un capitale di relazioni con soggetti influenti esterni all’associazione. Questa rete di rapporti sociali sarebbe fondamentale per l’organizzazione, rendendola più nota e permettendole di prosperare. Non si rivelerebbe dunque adeguato un riconoscimento dell’associazione soltanto da parte dei membri interni²⁶².

Come noto, gli appartenenti alla mafia siciliana non ricercano la risoluzione delle controversie negli apparati statali e rifiutano ogni tipo di supporto esterno. Infatti, il codice d’onore prevede che l’*intraneus* si avvalga puramente della sua forza. Sarebbe appunto “disonorevole” adire le vie legali o rivolgersi alle forze dell’ordine²⁶³, confermando la struttura della mafia proprio come un ordinamento parallelo ed alternativo a quello statale.

Riguardo alla gestione dei contratti pubblici, i magistrati hanno evidenziato l’avvalimento da parte di Cosa Nostra del “metodo del tavolino”: una turnazione nell’aggiudicazione degli appalti degli imprenditori collusi con l’associazione che ha permesso alle aziende di arricchirsi e all’organizzazione di controllare progressivamente l’intera economia regionale anche stringendo accordi politici²⁶⁴.

Come noto, le associazioni di tipo mafioso sono nate in Sicilia, ma tale modello criminoso ha poi esteso le proprie frontiere più a nord, prima di diventare un esempio di organizzazione criminale di successo nel mondo globalizzato.

²⁶¹ Cit. in ARDITA, *Catania bene*, Milano, 2015, 177.

²⁶² Cfr. LUPO, *Storia della mafia. Dalle origini ai nostri giorni*, Roma, 1993, 210.

²⁶³ Sul punto, HOBSBAWM, *I ribelli. Forme primitive di rivolta sociale*, Torino, 1980, 43 ss.

²⁶⁴ V. SCIARRONE, *Mafie vecchie, mafie nuove*, cit., 6.

Per quanto concerne la ‘Ndrangheta, essa comparve nel panorama criminoso italiano nella Calabria di metà Ottocento e le sue origini sono profondamente legate alla storia di Cosa Nostra²⁶⁵.

In quegli anni, molti membri delle associazioni siciliane furono arrestati e condannati alla detenzione in carcere o vennero inviati al confine. Proprio in tale contesto, un gruppo di criminali venne inviato nella zona Sud della Calabria ionica²⁶⁶. Secondo le fonti, tra il 1874 e il 1878 fu rilasciato il documento più antico a fare riferimento all’organizzazione calabrese, riguardante il reclamo di un oggetto da parte del proprietario²⁶⁷. In un contesto contadino degradato sul piano sociale ed economico, si inserirono gli “uomini d’onore” siculi. In una prima fase, essi apparivano per la popolazione del luogo come un’occasione di rivalsa sociale, anche se con il tempo questa si dovette abituare a ricevere angherie di ogni tipo²⁶⁸.

Di frequente, ci si è riferiti alla ‘Ndrangheta come “onorata società”, sottolineando appunto l’elemento dell’onore, valore molto esaltato nella povera società contadina della Calabria e mutuato dalle cellule mafiose a base familiare²⁶⁹.

Negli anni successivi all’Unità, vi fu un’esplosione del brigantaggio. Esso favorì lo sviluppo della ‘Ndrangheta al fine di soddisfare un’istanza di protezione: «taluni si illusero di poter acquistare quella protezione dei propri diritti e quella pace, che, sfiduciati, non speravano più di ottenere dall’autorità della legge»²⁷⁰.

In seguito a questi cenni sulla formazione storica della consorteria calabrese, bisogna proseguire anche qui con la presentazione della struttura organizzativa, anche avvalendoci della letteratura sociologica.

Negli studi più recenti, si sottolinea come la ‘Ndrangheta sia oggi la mafia italiana più potente, avendo ottenuto il primato nel traffico internazionale di stupefacenti, superando Cosa Nostra ed essendosi saputa espandere lungo la penisola, oltre che all’estero²⁷¹.

²⁶⁵ Così, GAMBINO, *Vi racconto la Mafia*, Vibo Valentia, 1993, 21.

²⁶⁶ In tal senso, GAMBINO, *Vi racconto la Mafia*, cit., 21.

²⁶⁷ Come riportato da GAMBINO, *Vi racconto la Mafia*, cit., 21.

²⁶⁸ In argomento, ALVARO, *Un treno nel Sud*, Itinerario italiano III, a cura di A. Fratelli, Milano, Bompiani, 1958.

²⁶⁹ Sul punto, FALCIONELLI, *Le Sociétés Secrètes Italiennes*, Paris, Payot, 1936, 153.

²⁷⁰ V. GALANTI, *Giornale di viaggio in Calabria* (1792), Napoli, Società Editrice Napoletana, 1981.

²⁷¹ Cfr. CATINO, *Le organizzazioni mafiose*, cit., 208.

L’organizzazione calabrese, a differenza delle altre due mafie tradizionali, trova il suo fulcro nella famiglia di sangue, caratterizzato da una gerarchia patriarcale e da rituali ben definiti in ogni fase dell’affiliazione²⁷².

La base del sodalizio si trova nella “ndrina”, il cuore familiare, il cui nome viene ereditato dal cognome del boss, il c.d. “capobastone”. Un insieme di ‘ndrine amministra la stessa circoscrizione di territorio costituendo il “locale”, organo di almeno 49 membri che eredita il nome dalla porzione geografica di riferimento e trova la sua autorità nel “capolocale”²⁷³.

Anche nella ‘Ndrangheta è possibile notare la presenza di organi sovraordinati di coordinamento, essendosi sviluppata come una struttura gerarchica avente un vertice di riferimento nel coordinamento delle attività²⁷⁴. Come testimoniato dalle indagini, il sistema centralizzato è finalizzato ad assicurare l’armonia, pena l’indebolimento dell’associazione²⁷⁵.

Alcuni studiosi hanno infatti evidenziato come la solidità del legame familiare, in senso stretto, sia un fattore decisivo nello spiegare le ragioni del ridotto numero di pentiti. Pentirsi ed entrare in un irreparabile contrasto con i propri parenti, avrebbe un evidente peso maggiore se confrontato con altri contesti²⁷⁶. Si osserva, infatti, come il cuore della cosca risieda nella famiglia naturale del capobastone, attraendo ed aggregando elementi esterni a tale nucleo, permettendo così alla consorteria di diventare più potente ed influente anche all’esterno²⁷⁷.

Con il tempo, la ‘Ndrangheta si è evoluta da un mero ordine di clan ad una federazione, sviluppatasi sempre più in direzione verticale, anche grazie ai due OSC “Criminale” ed il superiore “Gran Criminale”, istituiti negli anni ’30, ed alla formazione della Provincia regionale del 1991²⁷⁸.

Secondo un’impostazione, l’affermazione di una nuova cosca avviene superando notevoli difficoltà, ed ogni volta nel contesto di un conflitto violento ed armato. Tale situazione nasce da interessi patrimoniali, e risulta difficile che la

²⁷² Come riportato da CATINO, *Le organizzazioni mafiose*, cit., 209.

²⁷³ V. CATINO, *Le organizzazioni mafiose*, cit., 210.

²⁷⁴ Sul punto, CATINO, *Le organizzazioni mafiose*, cit., 216.

²⁷⁵ Così, DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA DI REGGIO CALABRIA, *Operazione Crimine*, I, 63.

²⁷⁶ In argomento, SCIARRONE, *Mafie vecchie, mafie nuove*, cit., 6, Una forma sui generis di criminalità organizzata.

²⁷⁷ Sul punto, CICONTE, *Processo alla 'Ndrangheta*, Roma-Bari, 1996, 26.

²⁷⁸ Sul punto, CATINO, *Le organizzazioni mafiose*, cit., 216 ss.

cosca dominante ceda la sua frazione di potere sul territorio, provocando grande instabilità ed incertezza durante il periodo conflittuale di transizione²⁷⁹.

Se si guarda alla struttura organizzativa, le consorzierie di ‘Ndrangheta, seppur aventi un quantitativo di risorse minore a confronto con Cosa Nostra, risultano maggiormente unite. Nonostante non vi sia una struttura centrale, la storia del consorzio ha mostrato la concentrazione di un grandissimo potere nelle mani delle singole cosche, rendendo equilibrato il rapporto fra di esse, malgrado un minore controllo territoriale²⁸⁰.

Come emerso dall’avvenuta delocalizzazione della ‘Ndrangheta al di fuori della Calabria, di cui tratteremo successivamente, questa associazione avrebbe uno dei modelli maggiormente flessibili²⁸¹.

L’autonomia delle singole famiglie, che comporta una grande autodeterminazione nelle scelte, verrebbe controbilanciata dagli stretti legami sul piano familiare, i quali permetterebbero ai sodali di fare affidamento su una reciproca lealtà²⁸². Inoltre, a differenza di Cosa Nostra, le consorzierie mafiose calabresi avrebbero negli anni esternato un certo interesse anche per le operazioni che generassero minore retribuzione, essendo la priorità il controllo del territorio di riferimento²⁸³.

L’analisi sulle mafie tradizionali si conclude con alcune indicazioni sulla Camorra. Essa nacque all’inizio dell’Ottocento in Campania, reclutando membri tra i detenuti del carcere e l’esercito e potenziandosi per mezzo delle sistematiche estorsioni a danno delle attività economiche situate nel territorio²⁸⁴.

Nonostante l’esistenza di una prima setta fosse documentata già intorno all’anno 1726, l’organizzazione si rese celebre soltanto durante il secolo successivo, riorganizzandosi nella Bella Società Riformata²⁸⁵.

²⁷⁹ Così, CICONTE, *Processo alla 'Ndrangheta*, Roma-Bari, 1996, 99.

²⁸⁰ V. SCIARRONE, *Mafie vecchie, mafie nuove*, cit., 6, Una forma sui generis di criminalità organizzata.

²⁸¹ Come riportato da SCIARRONE, *Mafie vecchie, mafie nuove*, cit., 6, Una forma sui generis di criminalità organizzata.

²⁸² V. SCIARRONE, *Mafie vecchie, mafie nuove*, cit., 6, Una forma sui generis di criminalità organizzata.

²⁸³ Così SCIARRONE, *Mafie vecchie, mafie nuove*, cit., 6, Una forma sui generis di criminalità organizzata.

²⁸⁴ Così, GIANGRANDE, *La mafia in Italia*, 2020, 200.

²⁸⁵ V. GIANGRANDE, *La mafia in Italia*, cit., 200.

All'inizio, il sodalizio era dedito per lo più alla riscossione del pizzo. Ben presto, però, a seguito dell'Unità d'Italia, le estorsioni cominciarono a danneggiare gli affari di moltissimi commercianti²⁸⁶.

Nonostante le violenze e plurimi crimini commessi, in un contesto di profonda distanza delle istituzioni dalla gente comune, i camorristi hanno spesso goduto della tolleranza della popolazione, spesso rassicurata da un'apparente stabilità²⁸⁷. In seguito ai moti del 1848, i camorristi cominciarono ad acquisire visibilità pubblica e rilevanza sociale. La loro ascesa coincise con l'ingresso, nelle carceri borboniche, di numerosi detenuti politici, protagonisti della breve stagione costituzionale e delle agitazioni rivoluzionarie, che si trovano a condividere gli spazi penitenziari con esponenti della criminalità popolare. Tale compresenza determinò un mutamento di percezione: il camorrista, fino a quel momento relegato alla dimensione della microdelinquenza urbana, diventò oggetto d'interesse per settori dell'élite liberale, chiamata per la prima volta a confrontarsi con individui socialmente marginali ma dotati di una certa influenza nei contesti popolari. Questi ultimi, se opportunamente mobilitati, si rivelarono in grado di costituire gruppi d'azione con potenziale eversivo.²⁸⁸

Conclusa la digressione sull'origine storica della Camorra, occorre descrivere anche questo ultimo sodalizio tradizionale dal punto di vista organizzativo e sociologico.

In una prima fase, tale organizzazione era suddivisa in “paranze”, gruppi ristretti ed autonomi fra loro, strutturati gerarchicamente²⁸⁹.

Nei primi anni del '900, tale modello venne meno, poiché sostituito dalla Camorra per come oggi viene conosciuta ed intesa: una moltitudine di clan che competono fra loro per governare il territorio e le sue attività economiche²⁹⁰.

È assente dunque un organo centrale di governo, oltre che un'associazione unica, presente invece nelle altre fenomenologie mafiose analizzate. Nonostante le

²⁸⁶ Sul punto, GIANGRANDE, *La mafia in Italia*, cit., 200.

²⁸⁷ V. GIANGRANDE, *La mafia in Italia*, cit., 200.

²⁸⁸ Cit. in BENIGNO, *La questione delle origini: mafia, camorra e storia d'Italia*, in *Meridiana*, 2016, 129.

²⁸⁹ Cfr. CATINO, *Le organizzazioni mafiose*, cit., 219.

²⁹⁰ V. CATINO, *Le organizzazioni mafiose*, cit., 220.

alleanze e le “confederazioni”, non è nemmeno possibile parlare di un’associazione unica, in una costante dialettica conflittuale tra le consorterie²⁹¹.

Nella Camorra è possibile individuare diversi modelli organizzativi. Si pensi alle “gang”, gruppi di giovani dediti – con metodi violenti – per lo più alla compravendita di sostanze stupefacenti; i “clan”, famiglie organizzate con un assetto simile a quelle di Cosa Nostra; la “federazione” di clan, anch’essa caratterizzata da un vertice direttivo che risolve le dispute ed amministra le casse dell’associazione²⁹².

Una tendenza degna di rilievo è l’aumento esponenziale delle famiglie e dei clan cominciato negli anni ’80. In precedenza, le famiglie erano circa dodici, ma ora se ne stimano più di 130²⁹³.

Nel XIX secolo, la Camorra era caratterizzata da un centro di comando operativo nella provincia di Napoli.

Successivamente, però, le cose cambiarono, con un unico tentativo di Raffaele Cutolo di istituire – con la Nuova Camorra Organizzata – una federazione piramidale di clan negli anni ’70, nota per la venerazione diffusa del fondatore, caposocietà che reintrodusse il giuramento di affiliazione, ormai desueto²⁹⁴.

Tale struttura gerarchica accentrata provocò l’istituzione da parte di diversi clan nel 1978 della Nuova Famiglia, federazione temporanea priva dell’intenzione, caratteristica del gruppo avversario, di accentrare il potere. Questi due consorzi furono protagonisti di un sanguinoso conflitto quinquennale, e vennero meno entrambi intorno al 1983²⁹⁵.

Nella stagione iniziale della Nuova Camorra Unita, una grande fonte di ispirazione per Cutolo è stata la ‘Ndrangheta, soprattutto per il sistema di norme interne ed i riti intricati nella loro cura del dettaglio. Tuttavia, questo modello è stato successivamente superato, passando ad una struttura aperta e non legata al nucleo familiare²⁹⁶.

²⁹¹ Cfr. CATINO, *Le organizzazioni mafiose*, cit., 220-225.

²⁹² V. CATINO, *Le organizzazioni mafiose*, cit., 221-225.

²⁹³ La distribuzione delle famiglie e dei clan, secondo i rapporti della DIA, è accessibile all’indirizzo http://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/page/relazioni_semestrali.html.

²⁹⁴ Così, CATINO, *Le organizzazioni mafiose*, cit., 225-227.

²⁹⁵ CATINO, *Ibid.*

²⁹⁶ Così, SCIARRONE, *Mafie vecchie, mafie nuove*, cit., 6, La Nuova camorra organizzata di Cutolo.

1.1. La prova del metodo mafioso nelle associazioni tradizionali

Come è stato evidenziato dalla giurisprudenza, la “connotazione mafiosa” costituisce, talvolta, fatto notorio, utile in sede processuale: «Essendo la mafia qualcosa di reale e riconoscibile nei suoi atteggiamenti e nei suoi modi di essere in un certo ambiente culturale, geografico ed etnico, comportamenti e costumanze mafiose colorano gli indizi *aliunde* tratti in una articolata significazione ai fini della prova del delitto di associazione per delinquere»²⁹⁷.

Dunque, ai fini della valutazione in sede processuale dei fatti inerenti a tale fenomenologia criminosa, viene sostanzialmente dato rilievo, pur con le dovute cautele, anche all’apporto degli studi storici e sociologici nell’analisi dei risultati probatori emergenti dai mezzi di prova²⁹⁸.

In ogni caso, è necessario verificare che i metodi mafiosi possiedano «l’effettiva idoneità a essere assunti ad attendibili massime di esperienza», cioè «a regole giuridiche preesistenti al giudizio» e «principalmente, dopo avere ricostruito, sulla base dei mezzi di prova a disposizione, gli specifici e concreti fatti che formano l’oggetto del processo»²⁹⁹.

Nel contesto processuale delle mafie “classiche” (cioè Cosa Nostra, ‘Ndrangheta e Camorra), una risalente sentenza identificò un sodalizio, che presentava la ripetizione di fatti di “notoria, continua esperienza” quale associazione mafiosa³⁰⁰. Tuttavia, in seguito al dibattito che ne era seguito, la Cassazione chiarì come «deve considerarsi indubbiamente censurabile l’uso di tecniche di valutazione degli elementi probatori fondato su astratte generalizzazioni

²⁹⁷ V. Cass. pen., Sez. I, 25 marzo 1982, De Stefano e altri, in *Foro It.*, 1983, II; Tribunale di Palmi, 12 settembre 1983, Rizzo e altri, in *Foro It.*, II.

²⁹⁸ Cfr. AMATO, *Mafie etniche, elaborazione e applicazione delle massime di esperienza: le criticità derivanti dall’interazione tra “diritto penale giurisprudenziale” e legalità*, in *Dir. pen. cont.*, 2015, 273.

²⁹⁹ Sul punto, Cass. pen., Sez. I, 5 gennaio 1999, n. 84, Cabib, in *De Jure*; Cass. pen., Sez. II, 9 giugno 2006, Sessa, in *Ced. Cass.*, Rv. 234665.

³⁰⁰ A partire dalla Cass. pen., Sez. I, 29 ottobre 1969, Tempra, in *Giust. Pen.*, 1970, II, 879 ss., si afferma l’univocità di significato del termine “associazione mafiosa”, trattandosi di un fenomeno di antisocialità individuato e circoscritto sotto il profilo concettuale e sociologico.

e su modelli comportamentali non convalidati da precise e concrete verifiche delle risultanze processuali»³⁰¹.

Dunque, il giudice deve verificare che la massima d'esperienza risponda effettivamente ai mezzi di prova ottenuti nelle indagini, attività necessaria nei procedimenti penali in generale. In tale contesto, occorre evidenziare come, nei procedimenti riguardanti le mafie “storiche”, l'accertamento dell'esistenza dell'associazione criminosa presenti, sotto il profilo probatorio, minori criticità rispetto ai casi sulle “nuove mafie”³⁰².

Come si vedrà, le formazioni criminali di più recente emersione, spesso connotate da strutture “fluide”, “adattive”, non sempre riconducibili a schemi gerarchici rigidi, pongono maggiori difficoltà in sede di prova, rendendo più complessa la sussunzione nella fattispecie di cui all'art. 416-bis c.p. anche per la mancanza di elementi strutturali immediatamente riconoscibili e storicamente validati³⁰³.

2. La trasformazione delle fenomenologie mafiose e le “nuove mafie”

Le consorterie mafiose hanno sempre mostrato una notevole resilienza e capacità di adattamento, sapendo apprendere le conoscenze che il nuovo scenario criminoso richiedeva³⁰⁴.

Negli studi sociologici, si è sottolineato come una forte repressione da parte dello Stato non abbia eliminato la criminalità organizzata, ma l'abbia spinta a riorientare le proprie attività al fine di massimizzare i guadagni e a ridurre il rischio di esposizione alle sanzioni³⁰⁵. Negli ultimi decenni, un'analisi accurata dei mutamenti mafiosi ha evidenziato un'efficace repressione istituzionale; una diminuzione degli omicidi (soprattutto di alto profilo) commessi dalla criminalità organizzata; la fine della Cosa Nostra “corleonese” e la contemporanea crisi

³⁰¹ Cit. in Cass. pen., Sez. I, 5 gennaio 1999, Cabib, in *Foro It.*, II, 638.

³⁰² V. AMATO, *Mafie etniche, elaborazione e applicazione delle massime di esperienza*, cit., 277.

³⁰³ Sul punto, MINISTERO DELL'INTERNO, *Relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia*, 2007, I, 199.

³⁰⁴ Sul punto, CATINO, *Le organizzazioni mafiose*, cit., 391.

³⁰⁵ Cfr. CATINO, *Le organizzazioni mafiose*, cit., 392.

dell’organizzazione siciliana, seppur sia tuttora attiva; l’aumento del numero dei collaboratori di giustizia, utilissimi nella lotta per la legalità; la nascita di nuovi movimenti sociali di contrasto alla mafia; la crescita della ‘Ndrangheta, espansa in Nord Italia ed in tutto il mondo, dominante nell’attività di intermediazione per il traffico di stupefacenti; un’affinità di interessi in aumento tra politici, professionisti, imprenditori e le organizzazioni mafiose; un tasso sempre maggiore di illegalità presente nei mercati; il costante e non diminuito sfruttamento della violenza da parte della Camorra ed altre associazioni pugliesi; come si vedrà più avanti, l’emersione di nuove fenomenologie mafiose (ad esempio nel Lazio), spesso di ridotte dimensioni ma strettamente legate alla corruzione³⁰⁶.

Per quanto concerne Cosa Nostra, a seguito dell’accesa repressione seguita alle stragi di mafia degli anni ’90, il boss Bernardo Provenzano ha promosso un cambiamento rivoluzionario, passando da un approccio dell’associazione “manifesto” ed ostentato, ad uno più “latente” e “sotterraneo”, cercando di minimizzare la propria visibilità, poi imitato da altri sodalizi come la ‘Ndrangheta, la Camorra ed il cartello dei Casalesi³⁰⁷.

La diminuzione della violenza diretta contro uomini e donne (non più necessaria per la fama delle associazioni e per i costi elevati) sembra corrispondere ad un migliore sfruttamento delle opportunità di affari, privilegiando strumenti come la complicità e la minaccia ed infiltrandosi nelle istituzioni tramite attività collusive e corruttive³⁰⁸.

Inoltre, le consorterie mafiose si sono evolute al fine di garantire maggiore segretezza, migliorando le garanzie di sicurezza e frammentando le attività, al fine di non diffonderne il funzionamento nella sua totalità³⁰⁹.

In questo contesto, un recente arresto della Cassazione ha messo in luce la capacità delle consorterie mafiose di "mimetizzarsi" nei movimenti economici, sia privati che pubblici: la cosiddetta «mafia silente» si avvale oggi di forme di intimidazione tacite e allusive³¹⁰.

³⁰⁶ Così, CATINO, *Le organizzazioni mafiose*, cit., 393-396.

³⁰⁷ V. CATINO, *Le organizzazioni mafiose*, cit., 396-401.

³⁰⁸ V. ancora CATINO, *Le organizzazioni mafiose*, cit., 396-401.

³⁰⁹ Così, CATINO, *Le organizzazioni mafiose*, cit., 396- 401.

³¹⁰ Cass. Pen. sez. II, sent. 4 aprile 2017, n. 24851, *Garcea e altri*.

Secondo un autorevole studioso della criminalità organizzata, tale concetto, che designa associazioni che non ricorrono quasi mai ad intimidazioni plateali, nonostante vi siano dei casi in cui sia stato correttamente interpretato³¹¹, è stato talvolta fainteso dalla giurisprudenza³¹². In molte decisioni giurisprudenziali, infatti, sarebbe stata erratamente sovrapposta la fase in cui viene acquisita la forza di intimidazione, la quale deve essere terminata per poter parlarsi di una associazione di tipo mafioso di cui all'art. 416-bis c.p., con il tempo durante cui tale carica intimidatoria si esplichi in concreto³¹³.

Tale approccio renderebbe eccessivamente malleabile la fattispecie in base alle esigenze contingenti che le indagini richiedono³¹⁴.

La letteratura sociologica ha esaminato in dettaglio il ruolo delle associazioni mafiose tradizionali nell'attuale orizzonte criminologico. Seguendo un primo orientamento, la maggior parte di questi gruppi starebbe attraversando oggi una fase di "decadenza", a causa della loro situazione economica oltre che dell'inadeguatezza rispetto alle nuove sfide del mercato illegale³¹⁵.

Secondo un'altra prospettiva, i gruppi mafiosi tradizionali hanno invece mutato i loro programmi secondo un approccio volto all'immersione ed alla mimetizzazione³¹⁶.

Infatti, la diminuzione degli omicidi commessi da questi gruppi, la ridotta presenza in certi settori del commercio illegale e l'intensificarsi della repressione giudiziaria sarebbero dovuti ad un adeguamento alle nuove circostanze contingenti³¹⁷.

2.1. I problemi giuridici posti dalle "nuove mafie"

³¹¹ Ad es. Cass., sez. II, 23 febbraio 2015, n. 15412, Agresta.

³¹² TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 155.

³¹³ Così, TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 155.

³¹⁴ V. TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 155.

³¹⁵ V. PAOLI, *La mafia è sconfitta?*, in «il Mulino», 3, 2001, 478-9.

³¹⁶ V., DINO, *Etnografia del mondo di Cosa Nostra*, Edizioni La Zisa, Palermo, 2002, *passim*.

³¹⁷ Così, DINO, *Etnografia del mondo di Cosa Nostra*, Edizioni La Zisa, Palermo, 2002.

Con il passare degli anni, come accennato, Cosa Nostra, ‘Ndrangheta e Camorra si sono espansse in luoghi ben lontani dai territori d’origine, nel Settentrione della penisola oltre che all’estero³¹⁸.

Come alcuni autori hanno sostenuto, tali luoghi dovevano presentare condizioni ambientali favorevoli, sia sul piano sociale sia su quello economico³¹⁹.

Non solo: un’altra manifestazione della criminalità globalizzata è rappresentata dalle organizzazioni criminali straniere, come quelle nigeriane e cinesi, stabilitesi in Italia in località non già dominate da associazioni del luogo³²⁰. Inoltre, le cosiddette mafie “etniche” sono talvolta riuscite a perseguire i loro fini ed a concludere affari nonostante la presenza di associazioni italiane nell’origine, grazie al disinteresse di queste verso certe attività criminose³²¹.

Come si vedrà più nel dettaglio nel prosieguo dell’elaborato, si è potuto assistere alla nascita di nuove consorterie di stampo mafioso “autoctone”, prive di legami intensi con le associazioni tradizionali già analizzate. Tutt’al più, esse hanno collaborato o diviso i luoghi di interesse per poter convivere con le consorterie più antiche³²².

Queste nuove tipologie di associazioni criminali sono state soprattutto al centro di una questione interpretativa riguardante la formula presente nell’art. 416-bis c.p.: «si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo»³²³.

In particolare, si è discusso sulla possibilità che la forza intimidatrice si presenti, anche in assenza di atti specifici di violenza o minaccia, e quindi di un’esternazione del “metodo mafioso”, in casi di cellule “delocalizzate” che rimangano in uno stato di dipendenza rispetto all’associazione di provenienza³²⁴.

Altra questione dibattuta riguarda le mafie “autoctone”: nello specifico, ci si è chiesto quando tali nuove consorterie, prive di legami con le mafie “tradizionali” già radicate da anni nel terreno conteso, mutassero la propria natura

³¹⁸ PANSA, *I casalesi a Cuneo*, in *L’Espresso*, 25 settembre 2008.

³¹⁹ Sul punto, CATINO, *Le organizzazioni mafiose*, cit., 402.

³²⁰ Sul punto, DIREZ. Naz. ANTIMAFIA, *Relazione annuale del Procuratore nazional antimafia per il periodo 1 luglio 2017 a 31 giugno 2018*, Roma, 2019, 106.

³²¹ *Ivi*.

³²² Cfr. TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 156.

³²³ DI STEFANO, *Le nuove mafie e la controversa configurabilità del delitto di associazione di tipo mafioso*, in AMARELLI (a cura di), *Quarant’anni di 416 bis*, Torino, 2023, 25 ss.

³²⁴ Cfr. TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 147.

da associazione per delinquere semplice *ex art. 416 c.p.* ad associazione di tipo mafioso *ex art. 416-bis c.p.*³²⁵

Vanno poi considerate le già nominate mafie “etniche”, il cui campo di azione limitato, anche sul piano territoriale, ha posto dei dubbi sulla percepibilità della forza di intimidazione sul territorio di stanziamento³²⁶.

Tali nuove organizzazioni non sono radicate ed inserite nel tessuto sociale quanto le mafie “storiche” e, per questa ragione, le valutazioni della dottrina si sono dimostrate meno rigorose nel valutarne la carica intimidatoria, l’assoggettamento e l’omertà, triplice manifestazione del “metodo mafioso”³²⁷.

Nello specifico, si è sostenuto che la carica intimidatoria potrebbe estrinsecarsi anche solo in maniera generica, potenziale o fortuita e priva di costanza, bastando talvolta un solo atto commesso in contesti sociali ben specifici³²⁸.

Nella prospettiva che considera la forza di intimidazione attuabile in maniera anche solo “potenziale”, alcuni autori hanno pure parlato di una “riserva di violenza”, bastando in tal senso anche degli atti intimidatori come la corruzione, non effettivamente sopraffattori³²⁹. Sulla stessa linea, altri autori hanno affermato che l’assoggettamento, espressione della carica intimidatoria, può rivelarsi in modo anche solo “nascente”, e può limitarsi a certi gruppi sociali, non limitandosi al riferimento ad un’area territoriale³³⁰.

Tuttavia, è stata rilevata una totale inconciliabilità tra la metodologia mafiosa e quella propria dei rapporti di corruzione, rischiandosi di confondere i due piani, ben diversi tra di loro³³¹.

³²⁵ DI STEFANO, *Le nuove mafie*, in AMARELLI (a cura di), cit., 40 ss.

³²⁶ Così, TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 146, 147.

³²⁷ In argomento, POMANTI, *Le metamorfosi delle associazioni mafiose di tipo mafioso e legalità penale*, Pisa, 2018, 51.

³²⁸ Sul punto, VISCONTI, *Mafie straniere e ‘ndrangheta al nord. Una sfida alla tenuta del 416 bis?*, in *Dir. Pen. Cont.*, 2015, 1, 29.

³²⁹ V. PIGNATONE-PRESTIPINO, *Le mafie su Roma, la mafia di Roma*, in AA.VV., *Atlante delle mafie. Storia, economia, società, cultura*, a cura di Ciccone, Forgione, Sales, vol. III, Soveria Mannelli, 2015, 127.

³³⁰ V. FORNARI, *Il metodo mafioso: dall’effettività dei requisiti al “pericolo d’intimidazione” derivante da un contesto criminale? Di “mafia” in “mafia”, fino a “Mafia Capitale”*, in *Dir. pen. cont.*, 2016, 15.

³³¹ Così, APOLLONIO, *Rilievi critici sulle pronunce di mafia capitale: tra l’emersione di nuovi paradigmi e il consolidamento nel sistema di una mafia soltanto giuridica*, in *Cass. pen.*, 2016, I, 128.

Nelle prossime pagine, passeremo in rassegna come tali problematiche si sono declinate rispetto alle fenomenologie mafiose “delocalizzate”, “autoctone” e “straniere”.

3. Le mafie “delocalizzate”: l'accertamento del “metodo mafioso” al di fuori del contesto d'origine

Come accennato, il crimine organizzato italiano è nato all'interno di contesti territoriali ben precisi, ma nel tempo ha ampliato le proprie frontiere, “colonizzando” nuovi territori in cui erano presenti circostanze favorevoli³³².

Nello specifico, negli ultimi quarant'anni, le organizzazioni mafiose si sono espansse in altre località del Sud, del Centro e del Nord Italia. Provenienti soprattutto dalle zone limitrofe a Palermo, Agrigento, Trapani, Reggio Calabria e Napoli, tali raggruppamenti si sono dunque dislocati rispetto alle tradizionali zone di insediamento³³³. Come aveva preconizzato Sciascia con la sua teoria metaforica della “linea della palma”: «Forse tutta l'Italia va diventando Sicilia...»³³⁴.

Alcuni autori hanno ritenuto che le associazioni mafiose, su scala globale, abbiano espanso le loro attività analogamente alle imprese multinazionali³³⁵, superando, al pari di queste grandi aziende, la capacità di intervento sul piano economico degli stati moderni³³⁶.

Non sempre, però, la “mafiosità” sarebbe riproducibile in qualsiasi territorio: dovrebbero realizzarsi alcune condizioni nel contesto di riferimento, come le risorse, l'offerta di uomini disposti alla violenza e l'ambiente locale. Infatti, tale trasferimento della struttura organizzativa, in una prima fase, ha solitamente dei costi elevatissimi³³⁷. Inoltre, la fama dell'organizzazione ed il “know-how”

³³² Come riportato da SCIARRONE, *Mafie vecchie, mafie nuove*, cit., III, I meccanismi di diffusione in aree non tradizionali.

³³³ Sul punto, SCIARRONE, *Mafie vecchie, mafie nuove*, cit., III, I meccanismi di diffusione in aree non tradizionali.

³³⁴ Così, SCIASCIA, *Il giorno della civetta*, Torino, 1961.

³³⁵ In argomento, SHELLEY, *The Globalization of Crime and Terrorism*, in *The Challenges of Globalization*, in *Electronic Journal of the US State Department*, 2006, 43 .

³³⁶ Sul punto, SHELLEY-CORPORA-PICARELLI, *Global Crime Inc.*, in AA.VV., *Beyond Sovereignty*, a cura di M. Cusimano Love, Wadsworth, 2003, 143-145.

³³⁷ Così, GAMBETTA, *La mafia siciliana*, cit., 351 ss.

necessario per perseguire i propri fini richiedono tendenzialmente una fioritura spontanea dei rapporti.³³⁸.

Secondo un'altra prospettiva, la mafia si diffonde dislocandosi come effetto inatteso di determinati fenomeni demografici, come ad esempio l'immigrazione generale degli abitanti del Meridione in altre località³³⁹.

Tenendo conto anche degli effetti di provvedimenti largamente adottati in passato, come il soggiorno obbligato, appare convincente la tesi secondo cui fenomeni quali l'immigrazione o il confino possano aver contribuito alla diffusione delle mafie delocalizzate, pur non essendone l'unico fattore scatenante³⁴⁰.

Concludendo l'approfondimento sociologico sulle ragioni della diffusione di tali consorterie, appare opportuno concentrarsi sui problemi giuridici posti dalla fenomenologia mafiosa delocalizzata.

Guardando al comma 3 dell'art. 416-bis c.p., emerge un primo archetipo basato sulla mafia tradizionale siciliana, calabrese e campana. Invece, il comma 8, tramite la clausola ad analogia espressa, apre alle possibili nuove espressioni di tale struttura associativa³⁴¹.

Questo elemento suggerirebbe la possibile sussunzione delle mafie delocalizzate nell'art. 416-bis. Tuttavia, i dubbi permangono, soprattutto sulla necessità di esteriorizzazione o meno del metodo mafioso, qualora le tre o più persone trovatesi all'estero costituiscano una nuova ed autonoma associazione, con un proprio programma criminoso ed avente però legami ben definiti con un'associazione tradizionale³⁴².

In ogni caso, si dovrà preliminarmente verificare se si tratti della stessa associazione che abbia ampliato i suoi confini oppure una pluralità di sodalizi autonomi³⁴³.

³³⁸ V. GAMBETTA, *La mafia siciliana*, cit., 351 ss.

³³⁹ Come riportato da ARLACCHI, *La mafia imprenditrice. L'etica mafiosa e lo spirito del capitalismo*, Bologna, 1983.

³⁴⁰ V. SCIARRONE, *Mafie vecchie, mafie nuove*, cit., III, I meccanismi di diffusione in aree non tradizionali, 2, La metafora del contagio.

³⁴¹ Cfr. AMARELLI, *Mafie delocalizzate all'estero: la difficile individuazione della natura mafiosa tra fatto e diritto*, in *Riv. It. Dir. e Proc. Pen.*, 2019, 1197-1207.

³⁴² AMARELLI, *Ibid.*

³⁴³ Cfr. AMARELLI, *Mafie delocalizzate all'estero*, cit., 1197-1207.

Proseguendo, gli studiosi hanno delineato due alternative per il riconoscimento delle associazioni di tipo mafioso delocalizzate: una prima si basa nettamente su un approccio “sociologico”, capace di cogliere le continue evoluzioni del fenomeno³⁴⁴; invece, la seconda è più pertinente³⁴⁵, poiché legata ad un orizzonte giuridico, ed in particolare ai requisiti epistemologici e legali richiesti dall’art. 416-bis c.p.³⁴⁶

A tal proposito, solo un attento accertamento dei requisiti della forza di intimidazione, dell’assoggettamento e dell’omertà permetterebbe di non tacciare di indeterminatezza la disposizione, fortemente influenzata nella formulazione dall’analisi sociologica³⁴⁷.

In questo scenario, l’aiuto della giurisprudenza si rivela essenziale per poter applicare la disposizione in conformità ai principi costituzionali di offensività e determinatezza, con particolare riferimento all’elemento organizzativo, all’ampiezza del programma delittuoso³⁴⁸, oltreché alla prevedibilità delle decisioni giurisdizionali si sensi dell’art. 7 CEDU³⁴⁹.

3.1. La giurisprudenza sulla capacità intimidatoria e l’esteriorizzazione del “metodo mafioso”

Nel corso degli anni, le decisioni giurisprudenziali hanno indagato il ruolo della forza di intimidazione di cui all’art. 416-bis c.p. nelle nuove ramificazioni dislocate provenienti dalle associazioni mafiose tradizionali.

Inoltre, come già detto, il fulcro del dibattito ha riguardato l’intensità della carica intimidatoria necessaria per la sussunzione del consorzio nell’art. 416-bis c.p. e la necessità o meno che il metodo mafioso descritto nel terzo comma della fattispecie venga “esteriorizzato”.

³⁴⁴ Così PETRALIA, *La criminalità organizzata di origine straniera: il fenomeno delle nuove mafie fra paradigma socio-criminologico e paradigma normativo*, in *Ind. Pen.*, 2013, I, 65 ss.

³⁴⁵ Cfr. SPAGNOLO, L’associazione di tipo mafioso, cit., 28.

³⁴⁶ In argomento, BECUCCI-MASSARI, a cura di, *Mafie nostre mafie loro*, Torino, 2001.

³⁴⁷ Sul punto, FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, Bologna, 2012, 486.

³⁴⁸ Così, AMARELLI, *Mafie delocalizzate all'estero*, cit., 1219; CAVALIERE, *I reati associativi tra teoria, prassi e prospettive di riforma*, in FIANDACA-VISCONTI, a cura di, *Scenari di mafia*, cit., 146 ss.

³⁴⁹ Sul punto, cfr. VIGANÒ, *Il principio di prevedibilità della decisione giudiziale*, in AA.VV., *La crisi della legalità nel “sistema vivente” delle fonti penali*, Napoli, 2016, 237.

Secondo una prima decisione del 2006, il metodo “mafioso” dovrebbe esplicarsi visibilmente ed in maniera concreta nei luoghi in cui l’associazione si è dislocata³⁵⁰. Si è così rifiutata la possibilità di un’associazione mafiosa “silente”, richiedendo dunque sempre l’esteriorizzazione del metodo mafioso, poiché strumentale alla realizzazione dei fini previsti dalla disposizione: un’effettiva separazione dalla “casa-madre” dovrebbe essere dimostrata nel singolo caso concreto. Non basterebbe un’espansione territoriale ad istituire delle autonome consorzierie ed un semplice collegamento non sarebbe sufficiente per dimostrare tale disunione³⁵¹. Qualora, come nel caso di specie, si trattasse di un’unica associazione che possieda ramificazioni distanti, l’onere probatorio della carica intimidatoria potrebbe essere attenuato, risultando sufficiente quanto è stato già accertato a livello probatorio sul consorzio tipico, provocando chiaramente una uno slittamento della competenza territoriale³⁵².

Successivamente, nell’ambito di una nota sentenza del 2012 riguardante una cellula dislocata della ‘Ndrangheta in Piemonte, è stato escluso dai giudici che si possa configurare la fattispecie mafiosa di cui all’art. 416-bis c.p.³⁵³, poiché non era stata provata un’autonomia forza di intimidazione capace di generare un timore diffuso tra i consociati. Infatti, non era emersa una prova che l’organizzazione “interna”, nel suo sviluppo strutturale e nei suoi rapporti con la “casa-madre”, fosse ampiamente riconosciuta e violasse notoriamente le regole di una civile convivenza, generando timore ed intimidendo così i cittadini³⁵⁴.

Viceversa, nell’ambito delle vicende riguardanti le misure cautelari dirette verso un imputato dello stesso processo, è stato affermato dalla Cassazione che, nel caso di una “mafia silente”, il reato di associazione mafiosa può essere configurato qualora l’organizzazione sul territorio e il programma criminoso rendano prevedibile la futura commissione di reati, attestando così l’esistenza del “marchio” ‘Ndrangheta, concepito come un modello organizzativo strutturato su base

³⁵⁰ V. Cass., Sez. V, 13 febbraio 2006, n. 19141.

³⁵¹ *Ivi*.

³⁵² *Ivi*.

³⁵³ Sul punto, G.U.P., Torino, 8 ottobre 2012, nell’ambito dell’operazione “Albachiara”, riportata da BALSAMO, RECCHIONE, *L’interpretazione dell’art. 416 bis c.p. e l’efficacia degli strumenti di contrasto*, in *Dir. pen. cont.*, 3.

³⁵⁴ In argomento, BALSAMO, RECCHIONE, *L’interpretazione dell’art. 416 bis c.p. e l’efficacia degli strumenti di contrasto*, cit., 3.

territoriale, simile a un sistema di *franchising* tra “province” e “locali”, che determina un concreto pericolo per l’ordine pubblico³⁵⁵.

Gli autori che si sono posti su questa linea hanno affermato come sia necessario adeguare l’interpretazione della fattispecie ad una realtà empirica in continuo cambiamento, come dimostra l’inserimento dei gruppi mafiosi nell’economia e nei rami della pubblica amministrazione³⁵⁶.

Tuttavia, si osserva che tale prospettiva contrasti con i principi di cui all’art. 25 co. 2 Cost.: non sarebbe perciò corretto parlare di un’associazione “silente” quando essa stessa si distingue dagli altri sodalizi nell’esternare la propria forza di intimidazione, generando le condizioni di assoggettamento ed omertà³⁵⁷. Riecheggiano le parole della Cassazione del 2006: una mafia se è “silente” «allora non è mafia in senso giuridicamente rilevante», «che è tale quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento che ne deriva per una delle finalità delittuose specificamente indicate dalla stessa norma sostanziale»³⁵⁸.

Nell’arresto del 2012, pur essendo stata ribadita la necessità di provare la forza intimidatrice delle consorterie delocalizzate, si è richiesto un ridotto onere probatorio, purché venga provato un collegamento ben definito tra “casa-madre” e cellula delocalizzata. Non sarebbe necessario provare l’esteriorizzazione della carica intimidatoria, bastando un’esternazione potenziale³⁵⁹. Nella sentenza, peraltro, si nega un contrasto con l’orientamento del 2006, poiché questo si era sviluppato in un contesto in cui la ‘Ndrangheta veniva valutata come una serie di organizzazioni “locali” indipendenti ma collegate fra loro anche tramite la “provincia” di coordinamento, e non come un’unica organizzazione ramificata³⁶⁰.

Qualche mese dopo la sentenza appena esaminata, la Cassazione è tornata sul punto, richiedendo nuovamente che il metodo mafioso sia estrinsecato

³⁵⁵ V. Cass. Sez. II, 11 gennaio 2012, n. 4304, Romeo; SPARAGNA, *Metodo mafioso e c.d. Mafia silente nei più recenti approdi giurisprudenziali*, in *Dir. pen. cont.*, 2015, 6.

³⁵⁶ Così, BALSAMO-RECHIONE, *Mafie al Nord. L’interpretazione dell’art. 416 bis e l’efficacia degli strumenti di contrasto*, cit.;

³⁵⁷ SERRAINO, *Associazioni ‘ndranghetiste di nuovo insediamento e problemi applicativi dell’art. 416 bis*, in *Riv. It. dir. proc. pen.*, 2016, 264 .

³⁵⁸ Cit. in Cass. Pen., 13 febbraio 2006, Bruzzaniti, con nota di BORRELLI, “Il metodo mafioso, tra parametri normativi e tendenze evolutive”, in *Cass. Pen.*, 2007.

³⁵⁹ Sul punto, Cass. Sez. II, 11 gennaio 2012, n. 4304, Romeo.

³⁶⁰ *Ivi*.

all'esterno, e inoltre che la carica intimidatoria venga traslata in atti specifici individualizzati, poiché riferibili ad uno o più soggetti, con ciò aggiungendo un requisito inedito rispetto alla precedente giurisprudenza³⁶¹. È stato da alcuni rilevato come questo indirizzo finirebbe per svalorizzare l'elemento organizzativo sul piano probatorio³⁶².

L'anno successivo, con riguardo alle associazioni dislocate in Piemonte, la Cassazione ha sostenuto che, nel caso di un'organizzazione "silente", la prova della forza intimidatoria non richieda atti criminosi specifici³⁶³. Infatti, basterebbe l'"alone di paura" costituitosi in un momento antecedente, capace di estendersi al di là del luogo d'origine: provando il legame con la "casa-madre", la carica intimidatoria sarebbe già dimostrata³⁶⁴.

Tuttavia, questo approccio trascurerebbe la percezione effettiva del timore da parte della popolazione, fattore spesso ritenuto importante per provare una concreta forza di intimidazione³⁶⁵.

Sempre nel 2013, la Cassazione ha espresso delle perplessità nel concedere importanza agli effetti che ricadono sulla società civile, causando delle difficoltà a livello probatorio, come nel caso di contesti territoriali che respingano le metodologie mafiose³⁶⁶.

Dal 2014 al 2016, i giudici hanno risposto in maniera eterogenea al quesito riguardante la forza di intimidazione dell'associazione delocalizzata, ed in particolare se questa debba svilupparsi in maniera autonoma rispetto al sodalizio d'origine oppure se basti la notorietà dell'organizzazione di provenienza.

Secondo un primo orientamento, più rigoroso, la carica intimidatoria dovrebbe rivelarsi quindi in maniera "effettiva" e riscontrabile in modo obiettivo: seguendo questa linea interpretativa, non sarebbe sufficiente un mero riverbero del sodalizio originario³⁶⁷. È stata infatti richiesta un'esternazione positiva della forza di intimidazione, dell'assoggettamento e dell'omertà, pur potendo tale metodo

³⁶¹ Sul punto, Cass., sez. II, 24 aprile 2012 n. 31512.

³⁶² Cfr. BALSAMO, RECCHIONE, *L'interpretazione dell'art. 416 bis*, cit., 15.

³⁶³ V. Cass., sez. V 5 giugno 2013, n. 35997.

³⁶⁴ *Ivi*.

³⁶⁵ Cfr. BALSAMO, RECCHIONE, *L'interpretazione dell'art. 416 bis c.p.*, cit., 17.

³⁶⁶ Cass., sez. V, 19 marzo 2013, n. 28317.

³⁶⁷ Ad es. Cass., sez. II, 7 maggio 2022, n. 39774, Aiello.

manifestarsi nei più diversi modi. In più, è stato ritenuto indispensabile un palesamento del metodo mafioso in concreti e specifici atti commessi dai sodali³⁶⁸.

Secondo un diverso orientamento, sarebbe possibile sussumere l'elemento fattuale nella fattispecie associativa mafiosa anche qualora non vengano commessi i reati-scopo e la carica intimidatoria non venga esternata³⁶⁹. Le condizioni sarebbero che l'organizzazione “madre” risulti collegata con il nuovo consorzio delocalizzato e che l'organizzazione di cose e persone sia caratterizzata allo stesso modo, attualizzando un effettivo pericolo per il principale bene giuridico tutelato, cioè l'ordine pubblico³⁷⁰. Seguendo tale prospettiva, i processi ermeneutici sarebbero fortemente influenzati dagli studi criminologici e sociologici del periodo di riferimento, i quali risulterebbero decisivi ai fini della sussunzione nella fattispecie codicistica³⁷¹.

D'altra parte, il dettato della disposizione richiederebbe un'esternazione della forza intimidatoria collegata al vincolo associativo³⁷². Con le parole degli stessi giudici, nel caso di un'estensione di un sodalizio “storico” in un luogo lontano dal contesto d'origine, basterebbe provare i cosiddetti “indici di mafiosità”, accompagnati dalla connessione tra l’”associazione-madre” e la cellula dislocata, considerando assodata la replica delocalizzata della carica intimidatoria originaria³⁷³. Questo approccio considererebbe fatto notorio che le organizzazioni mafiose siano pericolose, al punto da non reputare plausibile un simile contesto privo dei soliti tratti violenti e prevaricatori³⁷⁴.

Tuttavia, da un'analisi approfondita, emergono anche degli orientamenti meno netti nelle conclusioni cui giungono³⁷⁵.

³⁶⁸ Sul punto, DI FRESCO, *Brevi riflessioni su Nord, Mafia e Impresa: il banco di prova del caso Cerberus*, in *L'espansione della criminalità organizzata in nuovi contesti territoriali*, FONDAZIONE GAETANO COSTA (a cura di), Padova, 2017, 75.

³⁶⁹ Ad es. Cass., sez. V, 3 marzo 2015, n. 31666, Bandiera.

³⁷⁰ Ivi.

³⁷¹ In argomento, SPARAGNA, *Metodo mafioso e c.d. Mafia silente nei più recenti approdi giurisprudenziali*, cit., 8.

³⁷² VISCONTI, *I giudici di legittimità ancora alle prese con la “mafia silente” al nord: dicono di pensarla allo stesso modo, ma non è così*, in Dir. pen. cont., 2015, 4.

³⁷³ Sul punto, Cass., sez. V, 3 marzo 2015, n. 31666, Bandiera.

³⁷⁴ Ivi.

³⁷⁵ A titolo esemplificativo, seguendo le motivazioni di una decisione apparentemente riferibile alla prima linea di pensiero, la forza di intimidazione potrebbe originare dalla consapevolezza diffusa del legame con il sodalizio originario. In alternativa, sarebbe altrettanto valida l'esteriorizzazione

Per esempio, in una sentenza riguardante gruppi delocalizzati, la Cassazione ha reputato mafiosa un'associazione “silente”³⁷⁶: in tal caso, la Corte avrebbe richiesto la prova di un legame unitario con l'organizzazione d'origine, oltre ad una manifestazione concreta nella nuova area di riferimento che ponga in essere l'assoggettamento derivante dal vincolo dell'associazione. In ogni caso, coerentemente con la definizione di “mafia silente”, non sarebbero necessarie azioni plateali, quali omicidi o stragi, a dimostrare la forza di intimidazione³⁷⁷.

Dunque, proprio in considerazione dell'eterogeneità degli orientamenti, la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite, alle quali è stato chiesto di chiarire se un'associazione di ‘Ndrangheta delocalizzata configuri il sodalizio mafioso tipizzato semplicemente in quanto collegata alla consorteria madre, o se sia necessaria l'esteriorizzazione della carica intimidatoria, dell'assoggettamento e dell'omertà³⁷⁸.

Tuttavia, il 28 aprile 2015, il Primo Presidente, con decreto, ha reputato non esistente il contrasto ipotizzato, poiché dagli arresti di cui all'ordinanza di rimessione emergerebbe come i concreti atti intimidatori necessari per le condizioni di assoggettamento ed omertà possano essere verificati all'esterno del sodalizio delocalizzato grazie al legame con l'associazione d'origine ed alla carica intimidatoria, purché la forza di assoggettamento sia effettivamente avvertita all'esterno³⁷⁹.

del metodo mafioso di cui alla disposizione del codice penale: V. Cass., sez. II, 30 aprile 2015, Agostino, CED 234623.

Un'altra decisione intermedia è stata quella che, richiamandosi ad una forza di intimidazione attuale ed obiettivamente riscontrabile, ha d'altra parte evidenziato il legame della cellula dislocata con il consorzio d'origine, avvicinandosi all'indirizzo di influenze sociologiche: Così, Cass. Pen., Sez. II, 3 marzo 2015, n. 34147.

Si potrebbe osservare come la forza di intimidazione venga qui rilevata tanto dal legame con il vincolo associativo, quanto dall'esternazione di essa nei nuovi territori “conquistati”: sul punto, VISCONTI, *I giudici di legittimità ancora alle prese con la “mafia silente” al nord*, cit., 4.

Inoltre, all'interno di altre conclusioni riferibili alla seconda tesi, non risulta con chiarezza se soltanto uno sfruttamento mirato a porre in essere il programma dell'associazione possa essere soltanto potenziale, oppure basti un assoggettamento “generico”, con una forza di intimidazione sfruttata – nella prima fase – maniera puramente “primitiva” ed “inerziale”: In base a Cass., sez. V, 24 maggio 2018, Demasi, CED 273093.

³⁷⁶ In argomento, Cass. Pen., Sez. II, 23 febbraio 2016, n.15142, Agresta; Perna, *Manifestazione del metodo mafioso e c.d. Mafia silente*, in *Il penalista*, 2017, 3.

³⁷⁷ Ivi.

³⁷⁸ Rimessione contenuta nelle ordinanze Cass. sez. II, ord., 25 marzo 2015, n. 15807 e 15808.

³⁷⁹ Ivi.

La Suprema Corte si è anche schierata a favore della tesi di un 416-*bis* quale reato di danno: Si esclude la natura di reato di pericolo proprio perché si richiede la commissione di atti violenti nel nuovo territorio. Nei fatti, basterebbe accertare il conseguimento da parte della struttura delocalizzata di una carica intimidatoria effettiva, anche se non ancora percepita al di fuori della consorteria.

Dunque, viene qui ribadito che l'art. 416-*bis* richieda una forza di intimidazione «attuale, effettiva ed obiettivamente riscontrabile», potente al punto da sviluppare lo stato di succubanza richiesto³⁸⁰.

Altra richiesta di rimessione alle Sezioni Unite si è avuta nel 2019, definita anche questa volta con decreto del 17 luglio 2019, con cui è stato ordinato che venissero restituiti gli atti con l'ulteriore specificazione che l'analisi dei giudici dovrebbe vertere sulle prove raccolte, e nello specifico sul legame con l'associazione del luogo originario e le forme di esternazione del metodo mafioso³⁸¹.

La Cassazione, dunque, con i diversi interventi chiarificatori ritiene necessaria la prova di una carica intimidatoria effettiva e riscontrabile: essa può essere riscontrabile da un'estesa consapevolezza dei collegamenti con la “casa-madre” o dall'esternazione dislocata delle condotte richieste dalla fattispecie associativa mafiosa³⁸².

Tale linea interpretativa, cristallizzata nelle sentenze analizzate, sembra sia stata in parte seguita; invero, i giudici hanno ribadito la necessità di una carica intimidatoria attuale ed effettiva, e hanno specificato i dettagli del collegamento tra l'associazione dislocata e quella di provenienza. Nello stesso anno del suindicato decreto di restituzione degli atti, la Suprema Corte, con altro importante arresto, ha statuito che il collegamento in esame deve essere apprezzabile a livello funzionale, sul piano delle attività previste dalla fattispecie associativa e deve essere riconoscibile all'esterno del sodalizio, venendo percepita nel territorio e nel contesto economico e sociale: non basterebbe quindi perseguire certi modelli di organizzazione o di iniziazione rituale con implicazioni puramente interne³⁸³.

³⁸⁰ *Ivi*.

³⁸¹ Rimessione contenuta in Cass. sez. I, ord., 15 marzo 2019, n. 15768.

³⁸² *Ivi*.

³⁸³ V. Cass., sez. I, 29 novembre 2019, Albanese, CED 277913.

Fino a giungere ad un’altra recentissima pronuncia dei giudici di legittimità, nella quale si è riconosciuto che in caso di “dislocazione” dell’associazione in aree particolarmente ampie sul piano territoriale, aventi un’alta densità di popolazione, si configurerebbe il reato di cui all’art. 416-bis anche qualora non venisse imitato lo stesso modello dell’associazione originaria³⁸⁴: in questi casi, nonostante si presenti una certa autonomia al livello dell’organizzazione, dovrebbe emergere il collegamento tra l’associazione madre e quella delocalizzata, avvalendosi della notorietà consolidata nei pressi della casa-madre, pur dispondendo, in caso di necessità, dei mezzi adeguati a sfruttare una forza di intimidazione effettiva e riscontrabile in modo obiettivo³⁸⁵.

Il punto sta nel fatto che in quest’ultimo caso, potrebbero applicarsi ragionamenti simili a quelli che riguardano le associazioni “scisse” o sviluppatesi per “gemmazione” dalla struttura-madre. Anche in quei casi, si afferma la sufficienza di un collegamento con quest’ultima associazione, riproducendo lo stesso apparato organizzativo ed avvalendosi della medesima notorietà conseguita a lungo termine nell’universo criminale d’origine³⁸⁶.

Tale ricostruzione trova applicazione, ad esempio, nel caso in cui un sodalizio mafioso venga ricostituito dopo diversi anni da un famoso boss, affermato ai vertici di un’associazione di tipo mafioso “tradizionale”. In simili circostanze, non sarebbe necessaria l’esteriorizzazione della carica intimidatoria ai fini della sussunzione nell’art. 416-bis, ritenendo sufficiente la sola presenza di una figura apicale, già riconosciuta come parte integrante di un’associazione mafiosa storica³⁸⁷.

Situazione analoga si avrebbe nel caso in cui un sodalizio “succeda” ad una passata organizzazione. Infatti, il gruppo originario sarebbe già ben sviluppato nelle sue risorse, e sarebbe ben noto per la capacità di commettere delitti patrimoniali o contro le persone, e la nuova formazione risulterebbe circondata da un alone di intimidazione riconducibile alla sua “genealogia criminale”³⁸⁸.

³⁸⁴ V. Cass., sez. II, 18 novembre 2022, Alvaro, CED 284182.

³⁸⁵ *Ivi*.

³⁸⁶ Ad es. Cass., sez. II, 4 giugno 2021, n. 31920, Alampi, CED 281811.

³⁸⁷ V. Cass., sez. II, 26 aprile 2012, Moccia, CED 253416.

³⁸⁸ Sul punto, Cass., sez. II, 14 marzo 2019, n. 27808, Furnari. CED 283770.

Tale suindicate realtà hanno determinato forti difficoltà nell'interpretazione dell'art. 416-bis c.p., redatto in un periodo storico in cui la fenomenologia mafiosa si limitava alle storiche organizzazioni tradizionali³⁸⁹. Oggi, nonostante i fini rimangano invariati, le nuove manifestazioni delocalizzate impongono ai giudici un maggiore sforzo interpretativo per comprendere le nuove manifestazioni delocalizzate.

Secondo la dottrina, potrebbe operarsi la seguente distinzione: per quanto concerne le associazioni storiche o “tipiche”, è sufficiente la dimostrazione della carica intimidatoria a livello potenziale, con la necessità, tuttavia, di provare il collegamento tra la “casa-madre” e l'associazione delocalizzata³⁹⁰. Seguendo tale impostazione, gli associati possono essere puniti anche in assenza di specifici atti criminosi. Dall'ottica opposta, si comprometterebbe l'efficacia della funzione preventiva delineata dal legislatore quando ha redatto l'art. 416-bis c.p.³⁹¹

A seguito della novella del 2010, l'ottavo comma dell'art. 416-bis avvalorerebbe l'approccio dottrinale favorevole ad una carica intimidatoria meramente potenziale, menzionando espressamente la ‘ndrangheta, e implicandone il riconoscimento unitario, anziché limitato alle singole cosche. D'altro canto, qualora la consorteria non rientri in alcun modello “storico”, sarebbe necessario dimostrare in modo rigoroso sua la capacità oppressiva³⁹².

4. Le mafie “autoctone”: nuove strutture criminali con caratteristiche mafiose?

Come già accennato, molti anni dopo la nascita dei sodalizi tradizionali, si sono sviluppati in Italia nuovi “consorzi”, espressivi di un contesto sociale fertile allo sviluppo di un crimine organizzato dinamico e in continua evoluzione³⁹³. Le associazioni di tipo mafioso “autoctone” si sono sviluppate più recentemente rispetto alle mafie “storiche” già analizzate, risultando come organizzazioni di più ridotte dimensioni – pur caratterizzate naturalmente dallo sfruttamento della forza

³⁸⁹ Sul punto, BALSAMO-RECCHIONE, *L'interpretazione dell'art. 416 bis c.p.*, cit., 18, 22.

³⁹⁰ BALSAMO-RECCHIONE, *Ibid.*

³⁹¹ BALSAMO-RECCHIONE, *Ibid.*

³⁹² BALSAMO-RECCHIONE, *Ibid.*

³⁹³ SCIARRONE, *Mafie vecchie, mafie nuove*, cit., III, 3.

di intimidazione, dell’assoggettamento e dell’omertà – senza costituire mere dislocazioni rispetto alle mafie tradizionali (Cosa Nostra, ‘Ndrangheta e Camorra)³⁹⁴.

Nonostante non sia presente una ricca trattazione sulle condizioni socio-culturali, parte della dottrina ha teorizzato una teoria dell’“imitazione”, secondo cui tali gruppi di nuova formazione tendono a riprodurre le strutture organizzative e gli atti specifici commessi dagli “storici” sodalizi meridionali³⁹⁵.

Dopo aver delineato in generale la questione della fioritura dei nuovi consorzi mafiosi, appare opportuno analizzare alcuni casi significativi che testimoniano la dinamica in questione.

Storicamente, la Puglia è stata la prima regione interessata da queste nuove fenomenologie autonome³⁹⁶. Com’è stato osservato, la vicenda pugliese rappresenta un caso di utilizzazione mafiosa di un territorio originariamente non mafioso, di «mafiosizzazione» di una criminalità priva di tradizioni³⁹⁷. Dal secondo dopoguerra in poi, infatti, un fattore importante che ha portato alla nascita della fenomenologia associativa pugliese è stato il contrabbando saliente del tabacco, che ha portato ad un crescente legame commerciale con altre organizzazioni come Cosa Nostra³⁹⁸.

Uno dei primi tentativi di sviluppo delle mafie autoctone in maniera autonoma in Puglia è la fondazione della Sacra Corona Unita da parte di Giuseppe Rogoli nel 1981, sviluppatasi però in maniera autonoma solo dal 1983³⁹⁹. Essa presentava una struttura gerarchica articolata in otto livelli, suddivisi in una triplice fascia. Il fine primo di tali cosche pugliesi era l’accumulazione di potere economico, amministrando i traffici illeciti, il che spinse infatti Rogoli a promuovere gli uomini in base alla rispettiva capacità di far generare profitti per la consorteria⁴⁰⁰.

Tale organizzazione delittuosa avrebbe guadagnato caratteristiche mafiose attraverso un diffuso consenso nella popolazione locale, gettando le basi per poter

³⁹⁴ SCIARRONE, *Ibid.*

³⁹⁵ SCIARRONE, *Ibid.*

³⁹⁶ V. GORGONI, *Periferia infinita. Storie d’altra mafia.*, Lecce, 1995, 11.

³⁹⁷ VIOLANTE, *Ibid.*

³⁹⁸ Come risulta da SCIARRONE, *Mafie vecchie, mafie nuove*, cit., IV, 2.

³⁹⁹ Cfr. SCIARRONE, *Mafie vecchie, mafie nuove*, cit., IV, 5.

⁴⁰⁰ SCIARRONE, *Ibid.*

controllare l'area pugliese⁴⁰¹. Nonostante le aspirazioni di costituire un unico sodalizio, si è affermato – a causa dei numerosi conflitti interni – un modello ad “arcipelago”, frammentato in consorzi di ridotte dimensioni⁴⁰². All'interno della struttura carceraria, Rogoli provava ad imitare le forme di solidarietà assistenziale e di tutela verso i detenuti, rinforzando la lealtà tra i membri⁴⁰³. Fra l'altro, le diverse cosche locali consideravano la consorteria calabrese come l'associazione madre “più completa”, tollerandola ed a volte celebrando la sua presenza nel territorio, anche nella speranza di ottenere riconoscimento da essa⁴⁰⁴.

Altra associazione fondamentale che viene in rilievo in questo contesto è la nota “Mala del Brenta”, la mafia autoctona che si è affermata per prima nel Nord Italia⁴⁰⁵.

Stimolato dai racconti quasi “leggendari” sulle gesta del bandito Toninato, Felice Maniero fondò l'associazione a delinquere commettendo furti di autovetture, pellami e alimentari nella zona di Campolongo Maggiore, tenendo un profilo criminale basso ed agendo grossomodo inosservata⁴⁰⁶. Nel Piovese, era diffuso fin dall'inizio un forte timore verso Maniero e i cosiddetti “ragazzi del Bar Tre Spade”, noti nella fase embrionale del sodalizio anche per episodi di violenze carnali ai danni di alcune donne⁴⁰⁷. Nel 1979 cominciarono i primi furti alle oreficerie, permettendo a quella che diventerà la banda del Brenta di rendersi più nota nel contesto criminale e di guadagnare più denaro, in un contesto in cui tutto il Veneto stava beneficiando del *boom* economico e non vi erano altre associazioni concorrenti per la conquista del Nordest⁴⁰⁸.

Negli anni Ottanta si affermava un gioco di alleanze parallele con altre associazioni locali: si pensi ai “mestrini”, gruppo criminale che si avvaleva spesso di intermediari tra i turisti ed il mondo degli affari veneziano, o le dislocazioni di

⁴⁰¹ SCIARRONE, *Ibid.*

⁴⁰² SCIARRONE, *Ibid.*

⁴⁰³ SCIARRONE, *Ibid.*

⁴⁰⁴ SCIARRONE, *Ibid.*

⁴⁰⁵ V. TOMÈ, *L'intervista - Il racconto di Felice Maniero: «Ero il boss del Brenta, ma non rifarei il criminale»*, in *Il Secolo XIX*, 15 marzo 2018.

⁴⁰⁶ Come risulta da FOSSATI, *Comandiamo noi, L'eredità di Felice Maniero e i nuovi padroni del nordest*, Trieste, 2019, 21.

⁴⁰⁷ V. ancora, FOSSATI, *Comandiamo noi, L'eredità di Felice Maniero*, cit., 22, 23.

⁴⁰⁸ *Ivi*, 25.

Cosa Nostra e Camorra, permettendo a Maniero di controllare il piovese e Padova⁴⁰⁹.

Il vero e proprio salto di qualità della mala del Brenta avvenne soltanto dopo l'incontro con la Mafia siciliana, che consentì di importare capitali provenienti da attività illegali nel contesto regionale e di riciclarli anche gestendo bische clandestine e quindi controllando il gioco d'azzardo⁴¹⁰. Un ruolo fondamentale veniva assunto dai “cambisti”, i quali trasformavano in denaro in contanti gli assegni degli scommettitori cui il casino non permetteva di “fare credito”, sviluppando un giro di affari di circa 170 miliardi di lire ogni anno⁴¹¹.

Negli anni Ottanta la mala del Brenta riuscì ad ottenere guadagni notevoli anche tramite rapine e sequestri di persona, ottenendo riscatti per liberare le persone rapite⁴¹². Negli anni, l'intera regione veneta era caratterizzata da traffici intensi, anche a causa della vicinanza ai Balcani. In maniera speculare a quanto faceva Cosa Nostra a Milano, la mala del Brenta gestiva efficientemente il traffico della droga, specialmente dell'hashish che proveniva dal Medio Oriente⁴¹³.

Successivamente, Maniero stesso ha affermato di aver cambiato comportamento dopo i contatti con i capimafia siciliani, ammettendo un certo condizionamento socio-culturale da parte della mafia tradizionale⁴¹⁴. L'associazione riuscì ad ottenere, grazie alla violenza armata e non solo, il monopolio del traffico di droga dal Friuli Venezia Giulia alla zona padovana, rivendendola alle altre organizzazioni e delegando ad esse lo spaccio⁴¹⁵.

Riguardo alla struttura organizzativa, la mala del Brenta si differenziava da Cosa Nostra: essa non aveva una struttura piramidale ma “a grappolo”: ogni unità aveva una certa autonomia, pur essendo riconducibile allo stesso nucleo⁴¹⁶.

⁴⁰⁹ *Ivi*, 27 ss.

⁴¹⁰ *Ivi* 28 ss.

⁴¹¹ *Ivi.*, 33.

⁴¹² *Ivi*, 37.

⁴¹³ *Ivi*, 52.

⁴¹⁴ FOSSATI, *Ibidem*.

⁴¹⁵ V. FOSSATI, *Comandiamo noi, L'eredità di Felice Maniero*, cit., 60.

⁴¹⁶ FOSSATI, *Ibidem*.

Analizzando il traffico di armi tra il Veneto e l'ex Jugoslavia emerge inoltre la presenza di un vero e proprio “cartello” criminale, inserito in un sistema di decine di milioni di dollari⁴¹⁷.

Dopo l'arresto teatrale del 5 giugno 1994, Maniero venne accusato di plurimi capi di imputazione, quali il concorso in incendio, rapina, sequestro di persona, violazione della legge sulle armi e furto aggravato, ma soprattutto associazione di tipo mafioso ai sensi dell'art. 416-bis c.p., confermando la natura del sodalizio. Nonostante la detenzione, egli riuscì a dirigere l'organizzazione dal carcere e poi ad evadere dall'edificio⁴¹⁸.

Nel 1995 Maniero, nuovamente catturato, divenne collaboratore di giustizia e restò in carcere fino al 2010⁴¹⁹.

Concludendo il novero delle organizzazioni mafiose autoctone più note, va menzionata la questione giurisprudenziale sulla natura mafiosa del sodalizio di Salvatore Buzzi e Massimo Carminati sviluppatisi nell'area laziale, che sarà oggetto di più approfondita analisi nel terzo capitolo della trattazione.

Le nuove consorterie autoctone analizzate – secondo le categorie individuate dagli studiosi – si sarebbero trovate ancora ad una fase “predatoria” dell'associazione criminale, non avendo sviluppato compiutamente la condizione diffusa di assoggettamento, ma ricorrendo ad atti intimidatori per giungere all'obiettivo⁴²⁰.

In seguito, le organizzazioni di nuova formazione sarebbero potute giungere ad una fase “corruttiva”, ramificandosi all'interno delle pubbliche istituzioni, e poi una “simbiotica”, essendo radicatesi in profondità nella società e nelle relazioni economiche⁴²¹.

⁴¹⁷ V. FOSSATI, *Comandiamo noi, L'eredità di Felice Maniero*, cit., 76.

⁴¹⁸ *Ivi*, 77.

⁴¹⁹ V. PASQUALETTO, *Felice Maniero torna in libertà, ha scontato 17 anni di condanna*, Corriere del Veneto, 23 agosto 2010. Negli anni successivi Maniero ha cominciato una nuova vita, venendo nuovamente arrestato nel 2019 e condannato nel 2021 per maltrattamenti verso la consorte, lasciando il carcere di Pescara nel 2023, come riportato da PRIANTE, *Felice Maniero torna libero, la sua ex compagna: «Ora ho paura che venga a cercarmi»*, Corriere del Veneto, 13 giugno 2023.

⁴²⁰ In argomento, APOLLONIO, *Estorsione ambientale e art. 416 bis 1 c.p. al cospetto dei modelli mafiosi elaborati dalla giurisprudenza*, in *Cass. Pen.*, 2018, 3490.

⁴²¹ APOLLONIO, *Ibid.*

4.1. La giurisprudenza sull'accertamento della forza intimidatrice e sul requisito dell'assoggettamento ed omertà

Per quanto concerne le associazioni di tipo mafioso autoctone, i giudici si sono impegnati – in maniera molto differente rispetto alle conclusioni sulla mafia – a rendere un approccio interpretativo differente della concezione di carica intimidatoria, assoggettamento ed omertà di cui all'art. 416-bis c.p.⁴²²

Con riguardo alla Sacra Corona Unita, la cui evoluzione storico-sociologica è stata affrontata nel precedente paragrafo, malgrado la struttura e l'organizzazione fossero molto simili alla Cosa nostra siciliana, solo dagli anni Novanta è stato riconosciuto il carattere mafioso: in quel momento il gruppo organizzato pugliese avrebbe compiuto il “salto di qualità”, acquisendo una forza di intimidazione autonoma (cioè indipendente dal compimento di singoli atti violenti e minatori), producendo uno stato di assoggettamento ed omertà sul territorio⁴²³.

Già prima, negli anni Ottanta, la Suprema Corte di Cassazione aveva reputato l'art. 416-bis c.p. applicabile in astratto ad organizzazioni criminali diverse dalle mafie tradizionali: nel procedimento *de libertate* sulla c.d. “mafia dei casinò” è stata confermata la “mafiosità” del gruppo, affermando come «nell'ampia previsione di cui all'art. 416-bis debbono comprendersi [...] quelle organizzazioni nuove, disancorate dalla mafia (tradizionale), che tentino di introdurre metodi di intimidazione, di omertà e di sudditanza psicologica per via dell'uso sistematico della violenza fisica e morale, in settori della vita socio-economica, ove non ancora sia dato di registrare l'infiltrazione delle associazioni mafiose tipiche»⁴²⁴.

Proprio l'ultimo comma dell'art. 416-bis c.p. permetterebbe di applicare la fattispecie a gruppi organizzati che presentino le stesse caratteristiche, sul piano della struttura e dell'operatività, delle mafie tradizionali⁴²⁵.

Nello stesso periodo storico, i giudici si sono pronunciati sull'organizzazione capeggiata dal politico Alberto Teardo, specializzato nella

⁴²² V. POMANTI, *Principio di tassatività e metamorfosi della fattispecie: l'art. 416 bis c.p.*, Arch. Pen., 2017, 1.

⁴²³ Sul punto, Corte d'assise di Lecce, 23 maggio 1991, De Tommasi e altri, riportata in CHIARELLI, *Sacra Corona Unita. I camaleonti delle criminalità italiana*, Roma, 2012, 36.

⁴²⁴ Cit. in Cass., Sez. VI, 10 luglio 1984, n. 713, Chamonal, in *Foro it.*, 1985, II, con nota di RAPISARDA, *Sui limiti di estensione dell'associazione di tipo mafioso*.

⁴²⁵ *Ivi*.

concussione ai danni degli imprenditori della medesima zona. Malgrado l'esclusione del carattere mafioso, la Corte ha sottolineato come «nello schema previsto dall'art. 416-bis non rientrano solo le grandi associazioni di mafia ad alto numero di appartenenti; dotate di mezzi finanziari imponenti; che assicurano l'assoggettamento e l'omertà attraverso il terrore e la continua messa in pericolo della vita delle persone: rientrano anche le piccole “mafie” con basso numero di appartenenti (bastano tre persone), non necessariamente armate (l'essere armati e usare materiale esplodente non è elemento costitutivo dell'associazione ex art. 416-bis ma realizza solo una ulteriore modalità di azione che aggrava la responsabilità degli appartenenti), che assoggettano un limitato territorio o un determinato settore di attività avvalendosi però del metodo della intimidazione da cui deriva assoggettamento ed omertà»⁴²⁶.

Proseguono, i giudici, sostenendo come la presenza di «mafie potentissime radicate sul territorio, con una rete fittissima che realizza un fortissimo controllo sociale, anche legittimate da un ambiente che non solo non reagisce ma in molti casi è portato a interagire con il contro-potere criminale», non esclude l'esistenza di «tante altre “mafie” che non hanno tali caratteristiche e che pure possono essere riportate al modello di stampo mafioso solo per la metodologia che adottano»⁴²⁷.

Nel periodo compreso tra gli anni Novanta e i primi anni Duemila, i giudici si sono interfacciati con altre associazioni criminali molto vicine nel *modus operandi* ai sodalizi “storici”, come la banda della Magliana e la mala del Brenta (quest'ultima già affrontata nel precedente paragrafo), riconoscendo il carattere mafioso solo per quest'ultima⁴²⁸.

La banda della Magliana è stata considerata associazione per delinquere “semplice”, priva di un'autonoma forza intimidatoria connessa al vincolo

⁴²⁶ Sul punto, Cass., Sez. VI, 22 agosto 1989, n. 11204, Teardo, con nota di MADEO, *Riscossione organizzata di tangenti da parte di pubblici ufficiali, intimidazione dei concussi e configurabilità dell'associazione di tipo mafioso*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1990, 3, 1177 ss.

⁴²⁷ *Ivi*.

⁴²⁸ In argomento, ZUFFADA, *Il metodo mafioso alla prova delle mafie “diverse” dalle mafie tradizionali. Una sinossi della giurisprudenza*, in *Arch. Pen.*, 2024, 20 ss.

associativo⁴²⁹. D'altra parte, la mala del Brenta è stata reputata associazione di tipo mafioso⁴³⁰.

Quello che in questa sede rileva di più è che i giudici hanno ribadito come l'art. 416-bis c.p. sia applicabile in astratto anche alle nuove mafie autoctone, prive di uno stretto legame con i gruppi tradizionali: fondamentale è però il riscontro probatorio degli elementi costitutivi del metodo mafioso, ovverosia la carica intimidatoria connessa al vincolo associativo e i conseguenti stati di assoggettamento e di omertà⁴³¹.

Negli anni più recenti, riveste particolare importanza la vicenda giurisprudenziale che ha riguardato il clan Fasciani.

In una prima pronuncia⁴³², i requisiti codicistici sono stati interpretati in modo da rendere il reato un'ipotesi di “pericolo presunto”, ampliando così il campo di applicazione della fattispecie.

Inizialmente, il Tribunale di Roma aveva riconosciuto la presenza di un'associazione di tipo mafioso. Invece, la Corte d'appello non ha concluso in tal senso: secondo i giudici di secondo grado, l'organizzazione non aveva colpito tante vittime e non si era resa nota tra le associazioni criminali al di là della zona di riferimento; in conseguenza non erano state provate la carica intimidatoria, né le condizioni di assoggettamento ed omertà dovute all'operato del clan Fasciani⁴³³.

Giunta la vicenda in Cassazione, i giudici di legittimità hanno affermato, riprendendo le conclusioni di una delle sentenze relativa a Mafia Capitale – su cui si dirà successivamente –, che la carica intimidatoria quale espressione del vincolo associativo può essere diretta non solo contro l'incolumità e la vita delle persone, ma anche contro le condizioni esistenziali, economiche e lavorative di categorie ben definite di soggetti⁴³⁴. Inoltre, la condizione di assoggettamento, espressione

⁴²⁹ V. Corte ass. app. Roma, 7 luglio 2001, Angelotti, reperibile al link https://www.csm.it/web/csm-internet/aree-tematiche/giurisdizione-esocieta/mafie?show=true&title=Banda%20della%20magliana&show_bcrumb=Banda%20della%20magliana.

⁴³⁰ In argomento, tra le altre, Cass., Sez. II, 29 luglio 1998, n. 8824, Artuso, nonché Cass., Sez. I, 18 settembre 2012, n. 35627, Amurri.

⁴³¹ In argomento, ZUFFADA, *Il metodo mafioso*, cit., 21.

⁴³² V. Cass., sez. VI, 26 ottobre 2017, Fasciani e altri, n. 57896.

⁴³³ *Ivi*.

⁴³⁴ Sul punto, Cass., sez. VI, 26 ottobre 2017, Fasciani e altri, n. 57896, con commento di AMARELLI, *Le mafie autoctone alla prova della giurisprudenza: accordi e disaccordi sul metodo mafioso*, in *Giurisprudenza Italiana*, 2018, 4, 956.

all'esterno della forza di intimidazione, non deve indispensabilmente portare ad una situazione di controllo territoriale⁴³⁵.

Rifacendosi agli orientamenti giurisprudenziali in tema di mafie straniere, solitamente aventi un numero ridotto di membri e non essendo limitate nel proprio intervento ad una zona ben precisa di territorio, la Corte di legittimità ha affermato come l'art. 416-bis c.p. – purché siano presenti gli elementi costitutivi della forza di intimidazione, dell'assoggettamento e dell'omertà – permetta di sussumere nella fattispecie anche realtà associative di dimensione ridotta e non armate, che devono però accogliere al loro interno minimo tre membri⁴³⁶.

Per quanto riguarda l'accertamento della carica intimidatoria, la Corte ha richiamato una sentenza riguardante una cellula dislocata in Liguria appartenente alla 'Ndrangheta⁴³⁷.

Secondo i giudici, basterebbe la prova di essersi avvalsi della forza di intimidazione per le finalità richieste dalla disposizione penalistica sull'associazione di tipo mafioso, non essendo richiesto che la dimostrazione che la carica intimidatoria sia penetrata significativamente nel territorio⁴³⁸.

Come ha evidenziato la dottrina, quello che emerge da due sentenze⁴³⁹ è che l'ultimo comma dell'art. 416-bis c.p. non menziona l'assoggettamento e l'omertà quali conseguenze dell'essersi avvalsi della forza di intimidazione, come a suggerire che essi riguardino soltanto le mafie storiche⁴⁴⁰. Per questo motivo, la giurisprudenza ha esteso l'applicazione della fattispecie a fini di politica criminale alle "mafie silenti", senza considerare l'esteriorizzazione dell'intimidazione⁴⁴¹.

«La sentenza poggia, cioè, su di una discutibile interpretazione della figura associativa mafiosa originata dal timore di circoscriverne la configurabilità "solo all'interno di realtà territoriali storicamente o culturalmente permeabili dal metodo mafioso", ignorando "la mutazione genetica delle associazioni mafiose che

⁴³⁵ *Ivi.*

⁴³⁶ *Ivi.*

⁴³⁷ Sul punto, Cass., sez. VI, 26 ottobre 2017, Fasciani e altri, n. 57896.

⁴³⁸ *Ivi.*

⁴³⁹ V. Cass., Sez. II, 4 aprile 2017, n. 24851, Garcea; Cass., Sez. II, 23 febbraio 2015, n. 15412, Agresta.

⁴⁴⁰ Cfr. AMARELLI, *Le mafie autoctone alla prova della giurisprudenza: accordi e disaccordi sul metodo mafioso*, in *Giurisprudenza Italiana*, 2018, 961, 962.

⁴⁴¹ AMARELLI, *Ibid.*

tendono a vivere e prosperare anche ‘sott’acqua’, cioè mimetizzandosi nel momento stesso in cui si infiltrano nei gangli dell’economia produttiva e finanziaria e negli appalti di opere e servizi pubblici”»⁴⁴².

La pronuncia sul clan Fasciani, secondo la dottrina, avrebbe inoltre configurato un’immagine “diafana” del reato, reputandola una fattispecie associativa “pura”: non sarebbero infatti necessarie una presenza profonda nel territorio, una grande notorietà criminale e la capacità di sottomettere tutti i soggetti che entrano a contatto con il consorzio, ma sarebbe sufficiente un accertamento meramente potenziale della carica intimidatoria⁴⁴³.

Tale pronuncia si inserisce nel solco di una parte della giurisprudenza che ammette la possibilità di qualificare come mafiosa un’associazione anche in assenza di una manifesta esteriorizzazione del metodo mafioso, purché siano riscontrabili gli elementi strutturali e funzionali richiesti dall’art. 416-bis c.p.⁴⁴⁴.

Nello specifico, emergeva un quadro associativo dotato di una struttura piramidale stabile, impegnato in un articolato programma delittuoso — in particolare reati estorsivi — e capace di determinare una significativa soggezione della comunità. Tale soggezione si sarebbe apprezzata, ad esempio, nell’assenza di denunce e nella ritrosia generalizzata a collaborare con l’autorità giudiziaria, che si estende anche a professionisti locali condizionati dalla presenza del sodalizio.⁴⁴⁵. Inoltre, per quanto riguarda l’omertà, secondo la decisione sul caso Fasciani, basterebbe un rifiuto diffuso di collaborare con gli organi giurisdizionali, e non sarebbe necessario che la mentalità criminosa subentri a livello sub-culturale nei sentimenti dei consociati, oppure una paura elevata al punto di non poter reagire ai soprusi dell’associazione⁴⁴⁶.

In questa prospettiva, l’accertamento della mafiosità non richiede l’effettivo radicamento nell’area geografica, né una ritualità espressiva del metodo mafioso, bensì una valutazione complessiva dell’organizzazione e dei suoi effetti sull’ordine

⁴⁴² Cit. in AMARELLI, *Ibid.*, il quale cita la sentenza Cass., Sez. II, 23 febbraio 2015, n. 15412, Agresta.

⁴⁴³ AMARELLI, *Ibid.*

⁴⁴⁴ AMARELLI, *Ibid.*

⁴⁴⁵ AMARELLI, *Ibid.*

⁴⁴⁶ V. BARONE, *Associazione di tipo mafioso e concorso esterno*, in *Cass. Pen.*, 2016, 90;

pubblico locale, anche alla luce delle massime d’esperienza elaborate nei contesti giudiziari.⁴⁴⁷.

Successivamente, nel 2020, la Corte di Cassazione ha confermato la condanna per associazione di tipo mafioso verso la consorteria ostiense, avente Carmine Fasciani al suo vertice⁴⁴⁸.

In quest’ultima pronuncia, la Seconda Sezione ha osservato come l’eterogeneità delle finalità elencate dall’art. 416-bis c.p. non permette di trovare nel novero di esse un nucleo tipico delle associazioni di tipo mafioso. Invece, l’elemento distintivo che caratterizza il reato di associazione mafiosa sarebbe il “metodo mafioso”, previsto dal terzo comma dell’art. 416-bis c.p.: non basterebbe quindi «la parola “mafia”»⁴⁴⁹, ma sarebbe necessario indagare il comportamento concreto dell’organizzazione⁴⁵⁰.

Anche se alcuni potrebbero ritenere tale affermazione scontata, essa permette di evitare un’influenza eccessiva dei fattori sociologici, la quale porterebbe a circoscrivere la fattispecie associativa mafiosa alle sole consorterie “storiche”⁴⁵¹.

Proseguendo, la Corte ha affermato come il reato di cui all’art. 416-bis c.p. sia “a struttura mista” proprio per il riferimento esplicito al metodo mafioso. Tale elemento dovrebbe emergere nella sua effettività, dimostrando una concreta carica intimidatoria. Al contrario, nei reati meramente associativi, si farebbe appunto riferimento al solo elemento dell’associazione⁴⁵².

Dunque, l’*affectio societatis* non sarebbe l’unico elemento qualificato dal metodo mafioso, ma esso dovrebbe incidere anche sulla maniera con cui l’associazione si esprime storicamente in un certo ambiente, non essendo comunque necessari degli specifici e vistosi atti esecutivi⁴⁵³.

⁴⁴⁷ In argomento, BARONE, SALEMME, *Il reato di associazione mafiosa*, in *Cass. Pen.*, 2018, 160; SALVIANI, *Osservazioni a Cass. Pen., Sez. VI, n. 57896*, in *Cass. Pen.*, 2018, 2003.

⁴⁴⁸ Cass. Pen., Sez. II, 16 Marzo 2020 (Ud. 29 Novembre 2019), N. 10255 Presidente Diotallevi, Relatore Ariolli.

⁴⁴⁹ Cit. in VISCONTI, “Non basta la parola mafia”: la Cassazione scolpisce il “fatto” da provare per un’applicazione ragionevole dell’art. 416 bis alle associazioni criminali autoctone, in *Sist. Pen.*, 2020.

⁴⁵⁰ *Ivi*.

⁴⁵¹ Così, MANNA-DE LIA, “Nuove mafie” e vecchie perplessità. Brevi note a margine di una pronuncia della Cassazione, in *Arch.pen.*, 2020, n. 1, 8;

⁴⁵² Cfr. VISCONTI, “Non basta la parola mafia”, cit.

⁴⁵³ VISCONTI, *Ibid.*

Emerge che l'art. 416-bis c.p. non si riferisce soltanto a grandi organizzazioni radicate e militarmente strutturate, ma può essere applicato anche a gruppi di dimensioni più contenute, meno appariscenti, ma ugualmente pericolosi. Ciò che conta, in ultima analisi, è la capacità dell'associazione di incutere timore, di condizionare comportamenti, di creare silenzio e sottomissione. Non servono gesti eclatanti né il controllo capillare di interi territori: può bastare una presenza costante e minacciosa, una serie di atteggiamenti e pratiche che, anche in contesti urbani moderni o in quartieri apparentemente estranei alla cultura mafiosa, riescono a far sentire le persone osservate, ricattabili, dipendenti. In questo senso, la forza intimidatoria non si misura in estensione geografica, ma nella sua capacità di produrre assoggettamento effettivo⁴⁵⁴.

Il giudice, nel caso di tali consorterie autoctone, è chiamato a valutare non solo i dati oggettivi dell'organizzazione, ma anche il contesto umano e sociale in cui essa agisce. Si tratta, inevitabilmente, di un bilanciamento delicato: non si può pretendere che ogni gruppo criminale riproduca fedelmente i tratti della mafia siciliana o calabrese, ma nemmeno si può estendere la nozione in modo indiscriminato⁴⁵⁵.

Dunque, la forza di intimidazione deve presentare una certa riconoscibilità, ma essa può derivare da ogni tipo di atto, tant'è che la Corte ha parlato di una carica intimidatoria “a forma libera”, a causa della complessità delle possibili circostanze⁴⁵⁶.

Inoltre, secondo la Corte è rispettato il principio di tassatività, in mancanza di estensioni analogiche in contrasto con la Costituzione. Tale violazione si avrebbe avvalendosi esclusivamente di nozioni sociologiche o storiche per individuare la forza di intimidazione, l'assoggettamento e l'omertà⁴⁵⁷. Un ricorso a tali conoscenze extragiuridiche, non considerando i caratteri oggettivi previsti dalla disposizione, causerebbe inoltre una violazione del principio di uguaglianza rispetto al trattamento dei condannati per il reato di associazione a delinquere semplice di cui all'art. 416 c.p. Allo stesso modo, i caratteri oggettivi propri del metodo mafioso

⁴⁵⁴ VISCONTI, *Ibid.*

⁴⁵⁵ VISCONTI, *Ibid.*

⁴⁵⁶ V. Cass. Pen., Sez. II, 16 Marzo 2020 (Ud. 29 Novembre 2019), N. 10255 Presidente Diotallevi, Relatore Ariolli.

⁴⁵⁷ *Ivi.*

permetterebbero alla fattispecie di rispettare il principio di offensività, anche alla luce del grave apparato delle sanzioni previsto dalla disposizione⁴⁵⁸.

Secondo la Corte, il clan Fasciani rispetta i requisiti richiesti dall'art. 416-*bis* c.p., anche perché il passaggio da associazione a delinquere ad associazione di tipo mafioso ha coinvolto tutta l'organizzazione, nella sua opera di consolidamento criminoso e territoriale, e non solo Carmine Fasciani, il vertice del sodalizio ostiense⁴⁵⁹.

Per quanto riguarda la prova della forza di intimidazione, la Cassazione ha osservato che, in una fase iniziale, la consorteria avrebbe posto in essere atti prevaricatori e di violenza, al fine di aumentare la notorietà del sodalizio. Successivamente, dall'associazione sarebbero stati compiuti atti concreti che testimoniano l'acquisizione e il consolidamento della carica intimidatoria.

Quindi, nel primo momento, la cellula sarebbe stata punibile per il reato di associazione a delinquere di cui all'art. 416 c.p.⁴⁶⁰

Soltanto dopo, a seguito di tale affermazione, il clan Fasciani è mutato in un'associazione di tipo mafioso di cui all'art. 416-*bis* c.p. È stata necessaria un'analisi approfondita del contesto territoriale e sociale, priva di qualsiasi valutazione basata su mere conoscenze sociologiche e storiche, ma concentrata sul riscontro di dati oggettivi e sull'utilizzo di categorie giuridiche.⁴⁶¹

Se nelle decisioni riguardanti le mafie delocalizzate, come visto, si è discussa la necessità dell'esteriorizzazione del metodo mafioso, negli arresti inerenti alle nuove consorterie autoctone si è affrontato il medesimo tema dal punto di vista del *quomodo*: l'esteriorizzazione del metodo mafioso è sempre stata considerata indispensabile per la sussunzione nell'art. 416-*bis*, dibattendosi solo sulla natura qualitativa e quantitativa di essa⁴⁶².

La più recente Cassazione sembra essersi consolidata nel senso di richiedere la prova di una concreta esteriorizzazione del metodo mafioso, come evidente da

⁴⁵⁸ *Ivi.*

⁴⁵⁹ *Ivi.*

⁴⁶⁰ *Ivi.*

⁴⁶¹ *Ivi.*

⁴⁶² Così CIPANI, *La giurisprudenza recente in tema di mafie delocalizzate, mafie straniere e mafie autoctone: riemerge il problema (probatorio?) della esteriorizzazione del metodo mafioso*, in *Sistema Penale*, 2024, 112.

una pronuncia sui Casamonica⁴⁶³, consorzio di origine sinti proveniente dall’Abruzzo e dal Molise, stabilendo a Roma diversi nuclei familiari⁴⁶⁴.

La Corte prosegue sostenendo la necessità del sodalizio di aver raggiunto una certa notorietà nel panorama criminoso, adottando i metodi e/o i modelli organizzativi delle associazioni di tipo mafioso. Inoltre, il consorzio dovrebbe aver espresso, facendola percepirla come tale, una capacità concreta di intimidazione. Il prodotto dovrebbe essere quindi uno stato diffuso di assoggettamento ed omertà⁴⁶⁵.

La differenza con le mafie tradizionali sarebbe che in queste basta provare la partecipazione dei singoli membri all’associazione, purché l’esistenza di questa sia già stata dimostrata, mentre per le nuove consorterie autoctone servirebbe che sia assodata la mafiosità del gruppo, oltreché un esteriorizzato «avvalimento del potere intimidatorio» nell’area territoriale di riferimento⁴⁶⁶.

Appare evidente la differenza con gli arresti sulle mafie delocalizzate, mentre emerge una maggiore somiglianza nelle conclusioni sulle mafie straniere stabilitesi in Italia: nei primi riemerge la questione ermeneutica sulla necessità di un’esternazione della forza intimidatoria; nelle seconde questa viene sempre considerata indispensabile⁴⁶⁷.

Secondo recente dottrina, in assenza di qualsivoglia indicazione normativa precisa, i giudici hanno cercato di separare il piano dell’esternazione del metodo mafioso dalla manifestazione della forza intimidatoria⁴⁶⁸. Tale approccio, secondo l’autore, sarebbe il frutto di una «processualizzazione delle categorie sostanziali», per cui la giurisprudenza modella il dettato normativo per esigenze di repressione, causando una confusione tra il piano dell’interpretazione e quello probatorio, in violazione dei principi costituzionali di materialità, proporzionalità ed offensività della pena⁴⁶⁹.

⁴⁶³ V. Cass., sez. II, 24 novembre 2023, Casamonica, n. 2159.

⁴⁶⁴ Sul punto, sentenza Gup, 71, riportata in Cass., sez. II, 24 novembre 2023.

⁴⁶⁵ In argomento, Cass., sez. II, 24 novembre 2023, Casamonica, n. 2159, 37-61.

⁴⁶⁶ *Ivi*.

⁴⁶⁷ Cfr. CIPANI, *La giurisprudenza recente in tema di mafie delocalizzate*, cit., 114-116.

⁴⁶⁸ CIPANI, *Ibid.*

⁴⁶⁹ CIPANI, *Ibid.*

5. Le mafie “etniche”: modelli criminali stranieri sul territorio nazionale

La globalizzazione ha facilitato l’espansione dei flussi migratori su larga scala, influenzando anche il modo di muoversi dei criminali. Si sono così stanziate, nella penisola, associazioni di tipo mafioso provenienti da stati esteri⁴⁷⁰.

Alla fine degli anni Novanta, emergeva come alcune associazioni fossero capaci di gestire relazioni criminali, anche internazionali, di un certo spessore socio-economico, malgrado la loro recente formazione. Esse si erano inoltre sviluppate sul piano delle attività, aumentandone la tipologia⁴⁷¹.

Nonostante non fossero organizzate su base gerarchica, le mafie etniche si sono caratterizzate secondo un sistema normativo interno molto simile alle associazioni mafiose già presenti in Italia. In alcune situazioni, tali organizzazioni sono anche riuscite ad operare nelle aree geografiche tradizionalmente occupate dalle associazioni italiane “storiche”, stringendo accordi con queste per evitare violenti scontri⁴⁷².

Facendo riferimento alla letteratura internazionale sulla criminalità organizzata, è possibile notare un progressivo “etichettamento” di differenti gruppi criminali di origine estera in chiave mafiosa, per lo più a causa della tipologia di attività illecite perseguiti in Italia, solitamente associate ad organizzazioni mafiose tradizionali⁴⁷³. D’altro canto, l’utilizzo costante della violenza e l’inserimento in un’intricata realtà internazionale hanno portato gli autori esteri a studiare le consorzierie che avessero una certa organizzazione e la disponibilità di specifiche risorse⁴⁷⁴.

Da diverso tempo ormai è in corso un sostanziale cambiamento, attraverso l’internazionalizzazione dei commerci illegali e l’etnicizzazione dei consorzi mafiosi, specialmente in Nord Italia⁴⁷⁵.

⁴⁷⁰ AMATO, *Mafie etniche*, cit., 267.

⁴⁷¹ Sul punto, MASSARI, *Mafie, criminalità transnazionale, globalizzazione: il caso italiano*, in *Meridiana*, 43, 2002, 118-121.

⁴⁷² MASSARI, *Ibid.*

⁴⁷³ Come risulta da BLOCK-CHAMBLISS, *Organizing Crime*, Elsevier, New York-Oxford, 1981.

⁴⁷⁴ In argomento, BLOCK, *East Side West Side. Organizing Crime in New York 1930-1950*, University College Cardiff Press, Cardiff, 1980.

⁴⁷⁵ V. Europol, *2000 European Union organized crime situation report*, European Communities, Luxembourg 2001.

Tali associazioni di origine straniera sono intervenute in settori diversi di attività rispetto alle mafie tradizionali. Al di fuori del traffico di stupefacenti, di interesse comune tra le prime e le seconde tipologie associative, risulta assente quindi un regime di concorrenza tra mafie italiane e straniere sul territorio nazionale, probabilmente a causa del crescente disinteresse delle prime nello sfruttamento della prostituzione oppure nel favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, per ragioni economiche oppure di convenienza⁴⁷⁶.

Per lo più, le organizzazioni straniere hanno finora stretto degli accordi con quelle italiane: si fa l’esempio del contributo mensile pagato da sodali provenienti dalla Nigeria alle cosche della Camorra, al fine di gestire lo sfruttamento della prostituzione in Campania ed ottenere così il “diritto” di poter operare nella zona di riferimento senza interferenze⁴⁷⁷.

È stato osservato anche l’utilizzo, da parte dei consorzi etnici, di forme di compartecipazione per poter gestire certe attività, diminuendo così i rischi in settori commerciali privi di tutele, oltre che le spese necessarie nell’ambito degli scambi illegali⁴⁷⁸.

Come nel caso della mafia albanese, l’adozione in Italia del modello associativo, spesso caratterizzato da una base familiare e da metodi violenti, già utilizzato nel paese d’origine, si rivelerrebbe un fattore decisivo per potersi parlare di mafia dal punto di vista sociologico⁴⁷⁹.

La dottrina ha messo poi in evidenza il pericolo che, focalizzandosi sul crescente rilievo delle consorterie straniere nella penisola, si trascuri l’importanza delle organizzazioni nazionali autoctone⁴⁸⁰.

A differenza delle altre, le associazioni straniere non si sono infatti inserite con una certa profondità nelle attività economiche italiane, confermando il minore

⁴⁷⁶ Sul punto, BECUCCI-MASSARI, *Globalizzazione e criminalità*, Roma-Bari, 2003.

⁴⁷⁷ V. MASSARI, *Mafie, criminalità transnazionale, globalizzazione: il caso italiano*, in *Meridiana*, 43, 2002, 130.

⁴⁷⁸ Cfr. MASSARI, *Transnational Organized Crime Between Myth and Reality: the Social Construction of a Threat*, in ALLUM-SIEBERT (a cura di), *Organized Crime and the Challenge to Democracy*, Routledge, London, 2003.

⁴⁷⁹ V. MASSARI, *Mafie, criminalità transnazionale, globalizzazione*, cit., 131.

⁴⁸⁰ In argomento, DINO, *La mafia del Gattopardo*, in «MicroMega», 4, 2001.

– seppur crescente – sviluppo rispetto a chi ha cominciato da tempo ad operare nel territorio⁴⁸¹.

Per comprendere la dinamica associativa “etnica” nella sua totalità, è utile ricordare le singolarità dei principali sodalizi stabilitisi in Italia.

Le mafie nigeriane, secondo gli studi sociologici che si sono occupate del tema, si sono dedicate soprattutto ai guadagni provenienti dal settore del traffico di esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione, oltre ad avere un ruolo significativo – seppur di basso profilo – di intermediazione nel traffico di eroina e cocaina⁴⁸².

Le mafie albanesi, d’altra parte, sono riuscite a ritagliarsi un ruolo significativo in Italia avvalendosi di una primitiva strumentazione mafiosa, composta da atti violenti ed un atteggiamento feroce. Salvo qualche eccezione, hanno sempre evitato di stringere alleanze con altri gruppi mafiosi. In ogni caso, i sodalizi etnici provenienti dal Paese delle aquile hanno costruito il proprio successo sul traffico navale di armi e droga, sfruttando lo stesso canale per il trasporto di migranti irregolari⁴⁸³.

Per quanto riguarda la mafia cinese, la cronaca ha evidenziato un sistema di passaporti falsi oppure veri riutilizzati, gestito dalla criminalità organizzata in un sistema che comprende anche lo sfruttamento del lavoro e della prostituzione⁴⁸⁴.

Secondo gli studi sociologici, le associazioni di tipo mafioso straniere si sono ispirate al modello della ‘Ndrangheta, rafforzando il legame con la famiglia naturale, cementificando i rapporti e creando un punto di riferimento solido per la comunità etnica dislocata in Italia⁴⁸⁵.

Per quanto concerne i sodalizi albanesi, la caratteristica principale è una struttura organizzata su un piano orizzontale, solitamente legata a livello sanguigno, in cui si distingue soltanto il capo quale *primus inter pares*⁴⁸⁶.

⁴⁸¹ V. MASSARI, *Mafie, criminalità transnazionale, globalizzazione*, cit., 132-133.

⁴⁸² Sul punto, CICONTE, *Mafie del mio stivale, Storia delle organizzazioni criminali italiane e straniere nel nostro paese*, San Cesario di Lecce, 2017, 131.

⁴⁸³ Così, CICONTE, *Mafie del mio stivale*, cit., 132.

⁴⁸⁴ V., CICONTE, *Mafie del mio stivale*, cit., 133.

⁴⁸⁵ In argomento, CICONTE, *Mafie del mio stivale*, cit., 138.

⁴⁸⁶ CICONTE, *Ibid.*

Invece, i gruppi nigeriani hanno costituito un insieme di blocchi associativi isolati, al fine di evitare di diffondere le informazioni rilevanti. Tendenzialmente, ai sodali che geneticamente provengono dalla Nigeria vengono affidati i gradi di vertice. Invece, gli affiliati di diversa nazionalità compiono attività “di strada” e maggiormente rischiose⁴⁸⁷.

Anche nel caso delle mafie cinesi, il nucleo familiare è fondamentale: da secoli, tali organizzazioni sono state composte in maggioranza da soggetti imparentati fra loro, circondandosi comunque di affiliati di fiducia oppure riconoscenti al sodalizio a seguito di favori ricevuti⁴⁸⁸.

Storicamente, le mafie etniche hanno evitato di scatenare conflitti diretti con le associazioni tradizionali, in maniera tale da assicurare una pacifica convivenza ed efficienti relazioni affaristiche⁴⁸⁹.

Tuttavia, le organizzazioni cinesi sono entrate in contatto con la Camorra nella contraffazione delle merci. Inseritesi nelle dinamiche dei porti italiani, hanno poi rivendicando spazi sempre maggiori di autonomia. In ogni caso, i membri di tale consorzio etnico hanno sempre evitato di commettere appariscenti reati contro l’ordine pubblico, preferendo ad esempio attività estorsive ai danni dei ristoratori locali⁴⁹⁰.

A seguito della novella del 2008, l’art. 416-bis c.p. prevede espressamente all’ottavo comma che la fattispecie possa essere applicata alle consorterie straniere che, «valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo persegono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso»⁴⁹¹.

Tale intervento del legislatore sembra aver conferito legittimità alle indagini che in precedenza tentavano di riconoscere i gruppi organizzati stranieri quali associazioni mafiose. Dunque, tale legge non avrebbe introdotto un’effettiva novità nel panorama della lotta legale al crimine organizzato, ma avrebbe chiarito la sua estensione a quel che richiede la nuova realtà empirica⁴⁹². Alcuni autori hanno

⁴⁸⁷ CICONTE, *Ibid.*

⁴⁸⁸ Sul punto, CICONTE, *Mafie del mio stivale*, cit., 139.

⁴⁸⁹ V. CICONTE, *Mafie del mio stivale*, cit., 140.

⁴⁹⁰ V. ancora CICONTE, *Mafie del mio stivale*, cit., 141.

⁴⁹¹ L. 125/2008.

⁴⁹² In argomento, BRICCHETTI-PISTORELLI, *Elevate le pene per l’associazione mafiosa*, in *Guida dir.*, 2008, 32, 94 ss.

invece sostenuto la dubbia legittimità costituzionale dell'ultimo comma, per mancato rispetto del principio di tassatività, ritenendo che nessuna associazione possa provocare uno stato di assoggettamento ed omertà e perseguire gli stessi scopi che prevede il terzo comma⁴⁹³.

Il termine “mafia etnica” sembrerebbe riferirsi ad un’associazione con specifiche caratteristiche ben differenti dalle organizzazioni italiane. Esse infatti non hanno finora saputo sviluppare sul territorio una significativa forza di intimidazione nei confronti della popolazione locale⁴⁹⁴.

Il problema è stato allora comprendere se il contesto locale di riferimento colpito dalle condizioni di assoggettamento ed omertà debba essere analizzato soltanto secondo l’incidenza sul territorio locale oppure dal punto di vista ambientale, tenendo conto della cultura, del luogo e dell’etnia peculiari⁴⁹⁵.

5.1. La giurisprudenza sull’oggettiva percepibilità dell’intimidazione sociale sul territorio

Come emerge dagli arresti di cui si dirà, i giudici hanno risposto plurime volte all’interrogativo riguardante la capacità delle associazioni mafiose straniere di esercitare una forza di intimidazione effettivamente percepibile sul territorio in cui si sono espansse, e quindi sussumibile nel terzo comma dell’art. 416-bis c.p.

Fin dall’inizio, la Cassazione ha riconosciuto le organizzazioni straniere presenti in Italia come associazioni di tipo mafioso *ex art. 416-bis c.p.*, a condizione che si verifichino – nel caso di specie – gli elementi costitutivi richiesti, «costituiti dalla utilizzazione della forma di coartazione psicologica derivante dal vincolo associativo e dalle condizioni di assoggettamento ed omertà, le quali ultime, tra loro cumulate, debbono essere frutto e conseguenza della forza intimidatrice del vincolo associativo, cui sono collegate da vincolo causale. Qualora vengano meno tali

⁴⁹³ V. AMATO, *Mafie etniche, elaborazione e applicazione delle massime di esperienza*, cit., 269, il quale argomenta riprendendo ragionamenti di INSOLERA, *Considerazioni sulla nuova legge antimafia*, in *Politica dir.*, 1982, 691; NUVOLONE, Recensione a MACRÌ-MACRÌ. *La legge antimafia*, in *Ind. pen.*, 1983, 520; MUSCO, *Luci ed ombre della legge Rognoni-La Torre*, in *Leg. Pen.*, 1988, 581.

Sul punto, INSOLERA, *Considerazioni sulla nuova legge antimafia*, in *Politica dir.*, 1982, 691.

⁴⁹⁴ Così, MASSARI, *La criminalità mafiosa nell’Italia centro-settentrionale*, in BECUCCI MASSARI, *Mafie nostre, mafie loro*, cit., 3 ss.

⁴⁹⁵ Come argomentato da AMATO, *Mafie etniche*, cit., 276.

condizioni, ovvero se dipendano da fattori che non siano la forza intimidatrice, si potrà ricondurre – in presenza degli altri elementi costitutivi – alla sussistenza di una associazione per delinquere comune, ma non già quella di tipo mafioso»⁴⁹⁶.

In un’altra sentenza sulle mafie cinesi a Firenze, la Corte ha evidenziato che le associazioni mafiose si sono evolute in una pluralità di tipologie organizzative⁴⁹⁷. Queste hanno dimostrato nel tempo di essere interessate ad una grande varietà di attività criminose (come quella edile oppure il contrabbando di stupefacenti), anche a seguito dell’abbattimento di ogni confine e dell’aumento dei flussi migratori.

Infatti, il ragionamento dei giudici partirebbe da una considerazione sociologica, per cui la presenza di nuovi sodalizi stranieri in Italia sarebbe causata in maniera diretta dalla globalizzazione: ampliandosi in tal modo gli interessi dei gruppi mafiosi, i sodalizi esteri si sarebbero espansi in tutto il globo⁴⁹⁸.

La Cassazione ha inoltre affermato che l’art. 416-bis c.p. si applichi anche a sodalizi o cellule di dimensione limitata, oppure che esprimano la forza di intimidazione verso gruppi ridotti della popolazione. Tale evoluzione interpretativa sarebbe fissata nell’ottavo comma dell’art. 416-bis c.p., che già nella versione allora vigente risulterebbe una conferma normativa della volontà del legislatore di combattere anche fenomeni di dimensione minore⁴⁹⁹.

La Suprema Corte ricondurrebbe dunque all’art. 416-bis c.p. le “piccole mafie”: associazioni di tipo mafioso non di grandi dimensioni sul piano dell’organizzazione o finanziario, le quali si avvalgano del metodo mafioso di cui al terzo comma della fattispecie verso un gruppo ristretto, seppur in potenza indeterminato, di persone⁵⁰⁰.

Secondo la dottrina, tale estensione interpretativa sarebbe possibile poiché l’elemento organizzativo non è stato nominato nella disposizione codicistica, permettendo di ricondurvi dei gruppi di soli tre membri⁵⁰¹.

⁴⁹⁶ Cit. in Cass., sez. VI, 13 dicembre 1995, Abo el Nga, CED 204148.

⁴⁹⁷ In argomento, Cass. sez. VI, 30 maggio 2001, Hsiang Khe.

⁴⁹⁸ Sul punto, PETRALIA, *La criminalità organizzata di origine straniera: il fenomeno delle nuove mafie fra paradigma socio-criminologico e paradigma normativo*, in *Ind. Pen.*, 2013, I, 73.

⁴⁹⁹ *Ivi*.

⁵⁰⁰ In argomento, GUERINI, *Dei delitti contro l’ordine pubblico*, in *Codice penale commentato*, CADOPPI, CANESTRARI, VENEZIANI (a cura di), Torino, 2018, 1509.

⁵⁰¹ POMANTI, *Principio di tassatività e metamorfosi della fattispecie: l’art. 416 bis c.p.*, in *Arch. Pen.*, 2017, 3.

L'opera di sussunzione non si limiterebbe dunque alle cosche più potenti sul piano sociale e finanziario: è necessario e sufficiente che i membri dell'organizzazione si avvalgano della carica intimidatoria, come al solito effettuata nelle condizioni diffuse di assoggettamento ed omertà⁵⁰².

Tuttavia, secondo la Corte, la carica intimidatoria deve poter penetrare e diffondersi nel luogo in maniera inversamente proporzionale al grado di resistenza della popolazione locale. Infatti, gli atti intimidatori possono essere adeguati anche se particolarmente violenti, come nel caso di minacce alla vita o al patrimonio contro operatori economici locali, ma anche meno intensi, come una minaccia di percosse a soggetti che operano nell'illegalità e che non possono dunque difendersi nelle giuste sedi⁵⁰³.

Analizzando la decisione, emerge quindi l'abbandono di una considerazione delle associazioni di stampo mafioso legata strettamente al controllo del territorio, richiedendo una minore diffusione delle condizioni di assoggettamento ed omertà per poter considerare il consorzio straniero quale associazione di tipo mafioso⁵⁰⁴.

Questa conclusione giurisprudenziale ha quindi affermato con nettezza come la “mafiosità” non sia legata strettamente alla dimensione del consorzio, ma solamente alla metodologia di cui questo si avvale.

Tuttavia, essa contrasterebbe con quell'indirizzo teorico che richiederebbe l'acquisizione di un potere politico ed economico nell'ambiente in cui l'organizzazione straniera si è trasferita, non bastando perseguire la sola finalità di commettere delitti⁵⁰⁵.

Altri autori hanno rilevato come, tendenzialmente, nei processi riguardanti i sodalizi stranieri, l'assoggettamento e l'omertà sarebbero considerati anche solo all'interno al sodalizio per la loro caratterizzazione sub-culturale, non essendo necessaria l'idoneità concreta a penetrare nel nuovo contesto sociale e territoriale⁵⁰⁶.

In un momento successivo, il Tribunale di Bari ha affrontato un altro caso sulle associazioni mafiose cinesi, stavolta stabilitesi in Puglia, aderendo alla teoria

⁵⁰² *Ivi*.

⁵⁰³ *Ivi*.

⁵⁰⁴ Così, FORNARI, *Il metodo mafioso*, cit., 12,13.

⁵⁰⁵ FORNARI, *Ibid*; PETRALIA, *La criminalità organizzata di origine straniera*, cit., 106.

⁵⁰⁶ Sul punto, AMATO, *Mafie etniche*, cit., 278.

che vede l'art. 416-*bis* c.p. come un reato a struttura mista⁵⁰⁷. Al contrario degli altri reati associativi, i quali vengono puniti già durante una fase di preparazione dei reati-fine, il delitto di associazione di tipo mafioso richiederebbe quantomeno un principio di esecuzione del programma criminoso.

Secondo i giudici, per le mafie tradizionali non sarebbe richiesto di accertare un'esplicazione della carica intimidatoria nel caso concreto, poiché esse sono radicate da tempo nel luogo di riferimento. Al contrario, nel caso di differenti fenomenologie mafiose, la fattispecie richiederebbe la dimostrazione probatoria di concreti e specifici atti, sintomo di un'autonoma forza di intimidazione⁵⁰⁸.

Analogamente al Tribunale di Bari, anche quello di Rimini ha inteso il reato di cui all'art. 416-*bis* c.p. quale un delitto “a struttura mista”, richiedendo la prova di un’organizzazione e di un programma illecito, oltre all’esteriorizzazione della forza di intimidazione e quindi anche dell’assoggettamento e dell’omertà⁵⁰⁹.

Tuttavia, secondo i giudici di Rimini, nell’ambito dell’individuazione del contesto ambientale esterno su cui valutare la presenza effettiva dell’assoggettamento e dell’omertà, la disposizione penalistica non richiederebbe di valutare quale parametro ermeneutico il contesto territoriale, non essendo necessario nemmeno per ragioni logico-sistematiche.

Invece – prosegue la sentenza – sarebbe necessario “deterritorializzare” i requisiti ambientali previsti dalla disposizione: nel caso di imputati stranieri, l’analisi dovrebbe vertere sulle condizioni sociali ed economiche dei soggetti facenti parte del sodalizio⁵¹⁰.

In tal senso, il Tribunale avrebbe individuato «specifici elementi indicatori» nell’analisi del contesto ambientale: sarebbe fondamentale dimostrare il raggiungimento effettivo, nel paese di provenienza, del prestigio e della notorietà propri delle organizzazioni mafiose, espressi all’esterno tramite le condizioni diffuse di assoggettamento e di omertà; inoltre, si dovrebbe verificare una reale presenza duratura all’estero della capacità intimidatoria propria del sodalizio.

⁵⁰⁷ V. Trib. Bari 28 marzo 2003, Chen Jan Zhong, in *Foro it.*, 2004.

⁵⁰⁸ *Ivi*.

⁵⁰⁹ In argomento, Trib. Rimini, 14 marzo 2006, in *Foro it.*, 2007, II, 510, con nota di Di Fresco.

⁵¹⁰ *Ivi*.

Tale conclusione giurisprudenziale troverebbe legittimazione nel secondo comma dell’art. 6 c.p., secondo cui anche una ristretta frazione della condotta realizzatasi sul territorio renderebbe competenti i giudici italiani. In alcun modo rileverebbe che l’associazione straniera abbia posto in essere le condotte criminose soltanto nei confronti di cittadini di etnia estera⁵¹¹.

Inoltre, una ramificazione permanente e strutturata, proveniente da una consorteria ben nota per i plurimi delitti compiuti, sarebbe adeguata a mettere in pericolo l’ordine pubblico interno, essendo evidente il rischio che vengano compiuti gravi reati oppure che si instaurino collegamenti con altri consorzi criminali⁵¹².

Alcuni autori, allontanandosi dall’interpretazione legata soltanto al dettato normativo, hanno rilevato come tali ragionamenti dei giudici si rifarebbero alle basi sociologiche insite nell’art. 416-bis c.p.⁵¹³. Tale prospettiva, seppur non condivisa da chi scrive, potrebbe avere il pregio di indagare in profondità le origini di tali gruppi di provenienza estera, difficilmente verificabili attenendosi al solo dettato normativo⁵¹⁴.

Il rischio, però, è quello di affidarsi in maniera esclusiva ed impropria ad una scienza non rientrante tra le fonti del diritto al fine di soddisfare la sacrosanta necessità di reprimere il fenomeno mafioso⁵¹⁵.

Un altro arresto di rilievo riguarda i gruppi criminali di origine nigeriana presenti nell’area torinese. Proseguendo nella medesima direzione interpretativa del caso della criminalità cinese a Firenze, la Corte di legittimità ha affermato che il requisito implicito richiesto dall’art. 416-bis c.p. del “controllo del territorio” si riferisce al potere esercitato su una comunità o un gruppo sociale individuabile in base all’insediamento in una certa località, e non ad un controllo esercitato su una mera zona geografica⁵¹⁶.

⁵¹¹ *Ivi.*

⁵¹² *Ivi.*

⁵¹³ Sul punto, DI FRESCO, Nota a Trib. Rimini “Abbiassov”, in *Il Foro It.*, 2007, 520.

⁵¹⁴ In argomento, FIANDACA, *La mafia come ordinamento giuridico. Utilità e limiti di un paradigma*, in *Il Foro It.*, 1995, 28.

⁵¹⁵ V. VISCONTI, *Imprenditori e camorra: l’ineluttabile coartazione come criterio discrezivo tra complici e vittime?*, in *Il Foro It.*, 1999, II, 631.

⁵¹⁶ V. Cass. 13 marzo 2007, I.E.I, in *Dir. imm. e citt.*, 2008, p. 209.

Tale ragionamento nasce dalla matrice sociologica dell'associazione «di tipo mafioso» e dalla finalità della norma di tutelare la libertà dei singoli di resistere all'assoggettamento provocato dall'associazione.

Pertanto, «il reato previsto dall'art. 416 bis può essere integrato anche da organizzazioni le quali, pur senza avere il controllo di tutti coloro che vivono o lavorano in un determinato territorio nazionale, hanno finalità di assoggettare al proprio potere criminale un numero indeterminato di persone ivi immigrate o fatte immigrare clandestinamente, avvalendosi di metodi tipicamente mafiosi e della forza di intimidazione del vincolo associativo per realizzare la condizione di soggezione e omertà delle vittime»⁵¹⁷.

Una parte della dottrina ha evidenziato come la giurisprudenza di cui si è detto finora non abbia forzato i limiti di tipicità della disposizione, limitandosi ad alcuni aggiustamenti nell'interpretazione della fattispecie, ribadendo sempre la natura del delitto “a struttura mista”⁵¹⁸. Tra queste correzioni, spicca la dichiarata possibilità di accertare la forza di intimidazione, l'assoggettamento e l'omertà anche solo nei limiti della comunità etnica di riferimento⁵¹⁹.

Tuttavia, come hanno evidenziato altri autori, «occorre evitare ogni forma di equivoco: la vulnerabilità delle vittime rende più facile che la forza di intimidazione di un'associazione criminale riesca a realizzare le richieste condizioni di assoggettamento e di omertà, ma essa certamente non si sostituisce a tali requisiti»⁵²⁰.

Gli studiosi hanno anche espresso perplessità sull'approccio dei giudici “etnocentrico”, che indicherebbe quali associazioni di tipo mafioso le consorterie straniere aventi diverse caratteristiche, specifiche e non replicate al di fuori del gruppo etnico⁵²¹. Inoltre, al fine di verificare la notorietà criminale già acquisita in patria, i giudici si sono avvalsi di tecnici specializzati, oltreché dei testimoni oculari, non bastando meri, seppur specifici, atti violenti o minatori, espressione di un'autonoma carica intimidatoria: questa operazione ermeneutica potrebbe essere

⁵¹⁷ *Ivi*.

⁵¹⁸ Sul punto, VISCONTI, *Mafie straniere e 'ndrangheta al nord*, cit., 377.

⁵¹⁹ VISCONTI, *Ibid.*

⁵²⁰ GRASSO, *Compatibilità tra la struttura del reato di cui all'art. 416 bis e i moduli organizzativi della criminalità straniera*, in *Studi in onore di L. Arcidiacono*, 2010, vol. IV, 1770.

⁵²¹ In argomento, VISCONTI, *Mafie straniere e 'ndrangheta al nord*, cit., 377-379.

criticata poiché opaca e priva di convincenti argomentazioni al momento della decisione⁵²². Vi è il rischio di strumentalizzare le conoscenze sociologiche per finalità repressive, o di trascurare la ricerca di una reale ed attuale forza di intimidazione sul territorio italiano, e non solo nel paese d'origine⁵²³.

Un approccio più equilibrato potrebbe essere quello utilizzato dalla Cassazione in un caso inerente ad un consorzio moldavo operante nella penisola italica⁵²⁴.

Se da un lato la Corte di legittimità ha parlato di una carica intimidatoria massimamente intensa in Moldavia, si è fatto riferimento anche a delle metodologie violente ed intimidatorie utilizzate in Italia, idonee a generare dei concreti stati di assoggettamento ed omertà⁵²⁵.

Tuttavia, nella decisione non è stato chiarito se l'approccio interpretativo si sia basato sul mero criterio della notorietà criminale dell'organizzazione oppure se il riferimento nella decisione a specifici atti violenti o minatori valga a rinforzare la capacità di intimidazione propria del sodalizio⁵²⁶.

Nella medesima direzione, una decisione degli stessi anni, rifacendosi ad una condizione di assoggettamento di influenza sociologica, ha rilevato come quest'ultimo stato possa operare non soltanto tra i soggetti non facenti parte del gruppo, ma anche tra i sodali⁵²⁷: nel contesto di lotte per il comando della comunità trasferitasi *in loco*, alcuni sarebbero stati sottomessi dai soggetti che hanno più potere e responsabilità, non dovendosi rinunciare però all'applicazione della fattispecie mafiosa⁵²⁸.

Proseguendo, i giudici avrebbero ribadito la necessità di provare l'esteriorizzazione del metodo mafioso, ammettendosi comunque che questo

⁵²² VISCONTI, *Ibid.*

⁵²³ VISCONTI, *Ibid.*

⁵²⁴ Così, Cass. sezione VI 27 marzo 2007, Tarlev, citata da PETRALIA, *La criminalità organizzata di origine straniera: il fenomeno delle nuove mafie fra paradigma socio-criminologico e paradigma normativo*, in *Indice pen.*, 2013, 107.

⁵²⁵ *Ivi.*

⁵²⁶ Cfr. VISCONTI, *Mafie straniere e 'ndrangheta al nord*, cit., 379.

⁵²⁷ Sul punto, Cass. Pen., Sez. I, 1 ottobre 2014, Efoghere.

⁵²⁸ Come riportato da SPARAGNA, *Metodo mafioso e c.d. Mafia silenti nei più recenti approdi giurisprudenziali*, in *Dir. pen. cont.*, 2015, 17.

avvenga nei limiti del gruppo nigeriano in questione e non bastando che il gruppo abbia ereditato l’organizzazione che di solito presentano le associazioni mafiose⁵²⁹.

Una pronuncia successiva ha evidenziato che la forza di intimidazione può essere esercitata dal clan straniero, anche contro le associazioni rivali, per sconfiggere qualsivoglia concorrenza criminale, rendendo necessario che potenziali delinquenti aderiscano all’organizzazione monopolista ed escludendo che l’ordinaria popolazione possa essere l’unico bersaglio del sodalizio⁵³⁰.

Tra le ultime decisioni sulle mafie straniere, la Cassazione ha affrontato il tema dell’esteriorizzazione del metodo mafioso, concludendo “nel senso che la concreta e non solo potenziale capacità di intimidazione del sodalizio di stampo mafioso costituisce pacificamente requisito intrinseco ed ineliminabile rispetto alla stessa possibilità di inquadrare un fatto associativo in seno al paradigma delineato dall’art. 416-bis c.p.”⁵³¹.

Tale approccio sarebbe conforme alla concezione del delitto di associazione di tipo mafioso quale reato “a struttura mista”, richiedendo una capacità intimidatoria effettiva e concreta, non essendo sufficienti i soli legami con la casa madre⁵³².

Nello stesso arresto, riguardante un sodalizio nigeriano conosciuto come “Black Axe”, i giudici hanno distinto le “nuove mafie”, le quali richiedono una dimostrazione probatoria di tutti gli elementi constitutivi richiesti dalla disposizione codicistica, dalle associazioni delocalizzate – approfondite *supra* – le quali richiedono unicamente la prova di elementi significativi di un legame funzionale ed organico con la cellula originaria⁵³³. La Corte di legittimità ha richiesto “un accertamento, senza scorciatoie probatorie o automatismi di sorta, oggettivo sulla percepibilità all’esterno della capacità intimidatoria dell’associazione costituita in Italia”, al fine di poter dimostrare “la concreta capacità del gruppo criminale di

⁵²⁹ Cass. Pen., Sez. I, 1 ottobre 2014, Efoghere: in argomento, BARONE, *Associazione di tipo mafioso e concorso esterno*, in *Cass. Pen.*, 2016, 90.

⁵³⁰ V. Cass., sez. II, 31 marzo 2017, Lee, CED, 269747.

⁵³¹ Cass., sez. VI, 21 febbraio 2023, n. 1444, in *De Jure*, v. anche Cass., sez. VI, 19 novembre 2020, Anselm, CED 280552.

⁵³² Cfr. CIPANI, La giurisprudenza recente in tema di mafie delocalizzate, mafie straniere e mafie autoctone: riemerge il problema (probatorio?) della esteriorizzazione del metodo mafioso, in *Sist. Pen.*, 2024, 112, 113.

⁵³³ Cass., sez. VI, 21 febbraio 2023, n. 1444, in *De Jure*.

esercitare la forza intimidatoria, ancorché non necessariamente con metodi violenti o minacciosi”. Infatti, “i fenomeni esogeni alla criminalità organizzata italiana rendono necessario un accertamento sul carattere mafioso del gruppo associativo che non si risolve nella verifica di un mero collegamento funzionale con la casa madre”⁵³⁴.

In conclusione, gli arresti discussi finora sulle mafie straniere stabilitesi in Italia non paiono aver snaturato l’orizzonte giurisprudenziale precedente sulle associazioni di tipo mafioso. Gli interventi mirati hanno innovato il panorama perlopiù sul piano degli indicatori di fatto e delle regole procedurali probatorie, senza trascurare le possibili intersezioni tra i due piani⁵³⁵.

⁵³⁴ *Ivi.*

⁵³⁵ V. VISCONTI, *Mafie straniere e ‘ndrangheta al nord*, cit., 379.

CAPITOLO III

LA MAFIA CAPITALE

1. L'operazione “Mondo di Mezzo”

Uno dei casi giurisprudenziali più famosi ed importanti riguardanti le “nuove mafie” è senza dubbio “Mondo di Mezzo”. Nello specifico, la questione scandagliata nei vari gradi di giudizio concerneva un sodalizio “autoctono” – secondo la terminologia che abbiamo impiegato nel precedente capitolo – costituitosi e cresciuto nel Lazio, e dunque la possibilità che i fatti rientrassero nei requisiti previsti dall’art. 416-*bis* c.p.

Gli arresti giurisprudenziali succedutisi offrono spunti di rilievo non solo per la ricostruzione fattuale, ma anche per una riflessione più ampia sull’estensione applicativa dell’art. 416-*bis* c.p. alle associazioni di tipo mafioso autoctone, sull’equiparazione tra criminalità di matrice politico-imprenditoriale e fenomeni mafiosi, nonché sulla configurabilità del metodo mafioso in contesti caratterizzati da profonda corruzione⁵³⁶.

L’espressione di origine giornalistica “Mafia Capitale” si riferisce alle associazioni criminali organizzate guidate da Massimo Carminati, già in precedenza noto per aver aderito alla banda della Magliana ed aver militato nei c.d. N.a.r (Nuclei armati rivoluzionari), e da Salvatore Buzzi, soggetto entrato nella cronaca a seguito di plurime condanne penali⁵³⁷.

Prima di entrare nel dettaglio, occorre presentare l’orizzonte generale del procedimento penale in questione.

La magistratura inquirente di Roma, dopo aver accertato che il fenomeno non riguardasse la ricostituzione di un gruppo criminale armato dedito a frequenti

⁵³⁶ In argomento, MAZZANTINI, *Il delitto di associazione di tipo mafioso alla prova delle organizzazioni criminali della “zona grigia”. Il caso di Mafia capitale*, in *Arch. pen.*, 11 dicembre 2019, 9 ss.

⁵³⁷ Cfr. ARNESE, *Mafia Capitale? Il cooperatore rosso Buzzi descritto da Buzzi medesimo*, in *Formiche*, 05/12/2014; FALLIRO, *Mafia Capitale? Carminati, l'estrema destra e le sponde a sinistra*, in *Formiche*, 04/12/2014.

rapine per finalità di eversione, si concentrava sulle attività di usura e riciclaggio perseguitate dal consorzio di Carminati e sulle relazioni di questo con Buzzi⁵³⁸.

La Procura della Repubblica, infatti, riteneva che le due personalità nominate avessero costituito una singola associazione di tipo mafioso, distintasi per attività illegali di recupero dei crediti e per essersi avvalsi del “metodo mafioso” – come approfondito *supra*, nella triplice espressione della forza di intimidazione, dell’assoggettamento e dell’omertà⁵³⁹.

Giunto all’esame della Suprema Corte di Cassazione, il caso è stato risolto, come nel primo grado di giudizio, escludendo la presenza di un sodalizio mafioso⁵⁴⁰. Con una decisione che alcuni osservatori hanno considerato un ulteriore sviluppo inatteso, i giudici hanno posto termine al dibattito giurisprudenziale sulla natura dell’organizzazione⁵⁴¹, con una sentenza che spicca per il rispetto dei principi di legalità ed offensività, e che non cede alla tentazione di interpretare in maniera eccessivamente allargata i requisiti del “metodo mafioso” per finalità di repressione politico-criminale, oltre ad offrire le coordinate di una precisa interpretazione dell’art. 416-bis c.p.⁵⁴².

Come si vedrà, la sentenza è nota anche per aver criticato – in maniera più o meno espressa – le tendenze giurisprudenziali precedenti che hanno applicato, forse in maniera eccessiva, la norma incriminatrice dedicata alle associazioni mafiose⁵⁴³.

1.1. Le attività illecite (corruzione, appalti pubblici e gestione delle cooperative) e l’uso della violenza e dell’intimidazione: una mafia atipica?

L’inchiesta “Mondo di Mezzo” si è distinta per aver messo in luce la connessione tra criminalità organizzata e la corruzione. È stato accertato anche il

⁵³⁸ Così, VISCONTI, *A Roma una Mafia c’è. E si vede*, in *Dir. pen. cont.*, 15 giugno 2015.

⁵³⁹ VISCONTI, *Ibid.*

⁵⁴⁰ V. Cass. Sez., VI, 22 ottobre 2019 (dep. 12 giugno 2020), n. 18125, Bolla, con note, tra l’altro, di AMARELLI, ‘*Mafia capitale*’: per la Cassazione non si tratta di vera mafia, in *Cass. Pen. 2020*, 3644 ss.

⁵⁴¹ Cit. in ZUFFADA, *Associazioni di tipo mafioso - Non-mafia Capitale: l’ultima parola della Cassazione*, in Wolters Kluwer, One LEGALE, 2024, 1.

⁵⁴² In questo senso ZUFFADA, *Ibid.*

⁵⁴³ ZUFFADA, *Ibid.*

controllo su una parte della pubblica amministrazione della Capitale, attraverso accordi con esponenti di essa e con esponenti della politica⁵⁴⁴.

Nel caso dell'inchiesta Mondo di Mezzo, è stato rilevato il coinvolgimento di un grande numero di aziende competenti in materia di servizi sociali, accoglimento di migranti, gestione delle abitazioni e suolo pubblico. Più in profondità, è stato altresì osservato come alcuni settori di interesse pubblico deregolamentati, oltre alla privatizzazione del welfare, abbiano agevolato lo sviluppo e l'espansione della criminalità organizzata⁵⁴⁵.

Come suggerisce il nome con cui l'inchiesta si è resa nota alla cronaca, l'organizzazione romana operava nel cosiddetto "Mondo di Mezzo": tale scenario permetteva di connettere il "mondo di sopra", popolato da politici, imprenditori e componenti delle istituzioni al "mondo di sotto", affollato dai criminali di basso rango gerarchico, trafficanti di stupefacenti ed altri gruppi criminali⁵⁴⁶.

Similmente ad altre associazioni criminali romane⁵⁴⁷, i due capi hanno istituito un sodalizio privo di gerarchie particolarmente rigide, compensando con la loro riconosciuta "autorevolezza", e dedicando i proventi in attività criminali "tradizionali" quali l'usura, il gioco d'azzardo illegale e la vendita di droghe⁵⁴⁸.

Allo stesso tempo, Mafia Capitale presentava alcune caratteristiche simili alle organizzazioni tradizionali, quali il rispetto dell'autorità, l'obbligo di mantenere il segreto, la condivisione tra i membri delle spese processuali ed il clima di estesa omertà tra coloro che venivano in contatto con i sodali⁵⁴⁹.

Com'è stato evidenziato, l'organizzazione del Mondo di Mezzo affonda le radici nel neofascismo sovversivo degli anni Sessanta e Settanta, movimento fortemente influente su quella che sarebbe diventata la Banda della Magliana:

⁵⁴⁴ V. METE, SCIARRONE, *Mafia Capitale e dintorni. Espansione criminale e azione antimafia*, in *Meridiana*, n. 87, 10-12; FORNARI, *Il metodo mafioso: dall'effettività dei requisiti al "pericolo d'intimidazione" derivante da un contesto criminale?*, in *Dir. pen. cont.*, 9 giugno 2016, 22.

⁵⁴⁵ METE, SCIARRONE, *Ibid.*

⁵⁴⁶ V. Trib. di Roma, *Ordinanza di applicazione di misure di cautelari nei confronti di Massimo Carminati e altri*, in DeJure.

⁵⁴⁷ Sulla criminalità capitolina, tra gli altri, COLUSSI, *Il percorso di penetrazione delle mafie a Roma*, in *Primo Libro Bianco sulla criminalità organizzata a Roma*, a cura di BASCIETTO, COLUSSI e LAUDISA, 2012, 19-26; ORSATTI, BULFON, *Grande Raccordo Criminale*, Imprimatur, Reggio Emilia, 2014.

⁵⁴⁸ Così, MARTONE, *Mafia Capitale: corruzione e regolazione mafiosa nel «mondo di mezzo»*, in *Meridiana* n. 87, 2016, 27 s.

⁵⁴⁹ MARTONE, *Ibid.*

infatti, Massimo Carminati, oltre ad aver intrecciato relazioni paritarie con le altre mafie del Lazio, ha coltivato i rapporti anche con movimenti di estrema destra⁵⁵⁰. Un esempio sono stati gli ultras della società S.S. Lazio, tra cui è possibile ricordare Fabrizio Piscitelli, più noto come “Diabolik”, nel racket e nel traffico di stupefacenti nell’area romana, utilizzati come mano armata organizzata. Oppure, si annoveravano personaggi provenienti dalla politica e dalla “macchina” amministrativa, i quali in precedenza avevano militato in movimenti neofascisti, come Nuclei Armati Rivoluzionari, Terza Posizione e Ordine Nuovo⁵⁵¹.

In ogni caso, come già detto, Mafia Capitale ha costruito il suo successo sul “capitale istituzionale” situato nell’area grigia: si fa riferimento all’accumulo e allo sfruttamento di una serie di rapporti personali con uomini di impresa, della politica, professionisti e pubblici funzionari⁵⁵².

Nello specifico, Salvatore Buzzi, gestiva le attività economiche per mezzo di una ramificazione di cooperative, senza alcun fine mutualistico, ma allo scopo controllare gli appalti ed i lavori pubblici⁵⁵³.

Secondo le ricostruzioni della vicenda, gli stratagemmi in questione più ricorrenti sono stati l’evasione fiscale, il riciclaggio di denaro ed una serie di assunzioni utilizzate quale corrispettivo del rapporto corruttivo⁵⁵⁴. Tra i maggiori interessi commerciali di Buzzi si può ricordare la gestione degli alloggi, in un periodo in cui Roma stava affrontando una profonda crisi abitativa⁵⁵⁵. In particolare, si era costituito un circuito multilivello, per cui Buzzi stesso si impegnava a comperare immobili della cooperativa Deposito Locomotive, consegnando alla società una quantità concordata di denaro in cambio di un rinnovo periodico della convenzione sull’emergenza abitativa. La Regione Lazio destinava oltre sette milioni a Roma Capitale, ma quasi la metà finiva nelle casse dell’organizzazione mafiosa, grazie ad un sistema di proroghe sistematiche dei servizi prestati⁵⁵⁶.

⁵⁵⁰ MARTONE, *Ibid.*

⁵⁵¹ MARTONE, *Ibid.*

⁵⁵² V. Tribunale di Roma, Ordinanza nei confronti di Massimo Carminati cit., 2014, 91, 809.

⁵⁵³ Sul punto, MARTONE, *Mafia Capitale*, cit., 28.

⁵⁵⁴ MARTONE, *Ibid.*

⁵⁵⁵ Così, VERENI, *Addomesticare il welfare dal basso. Prospettive e paradossi delle occupazioni abitative romane*, in *Meridiana*, 83, 2015, 147-69.

⁵⁵⁶ In argomento, MARTONE, *Mafia Capitale*, cit., 30, 31.

Carminati, secondo i più accreditati resoconti sui fatti, si è occupato in maniera significativa dei rapporti con i campi nomadi, amministrando i servizi di trasloco dei Casamonica e “mantenendo l’ordine” tra le mura del campo nomade di Castel Romano, dopo averne ottenuto l’appalto per l’ampliamento⁵⁵⁷.

Ma è nell’accoglienza dei profughi che l’associazione criminale ha ricevuto un certo riconoscimento dai media, orientando i flussi migratori in maniera tale da favorire le cooperative di interesse, attirando ospiti e – di conseguenza – finanziamenti⁵⁵⁸.

Un elemento singolare del consorzio di Buzzi e Carminati è stato la scarsa frequenza del compimento di crimini violenti (ne sono stati provati soltanto undici dal 2012 al 2014)⁵⁵⁹: come autorevoli studiosi hanno infatti osservato, un elemento di grande interesse nel caso del Mondo di Mezzo è costituito dalla sistematica continuità tra atteggiamenti intimidatori e corruttivi, intrecciati tra di loro⁵⁶⁰. L’originalità di tale associazione criminale non starebbe nell’influenza sull’*agere* della pubblica amministrazione finalizzata a controllare le attività economiche ed il lavoro pubblico. Infatti, tale elemento è comunque ricorrente nelle consorterie mafiose tradizionali⁵⁶¹. Invece, il caso giudiziario si sarebbe distinto per aver sviluppato le caratteristiche del delitto di associazione di tipo mafioso *ex art. 416-bis c.p.* in relazione alla criminalità politica ed amministrativa⁵⁶².

In ciò l’attività dell’associazione potrebbe assomigliare a quella della Sacra Corona Unita, in cui pure era stato rilevato uno stretto legame fra nuove organizzazioni criminali autoctone e corruzione; ma nel caso di Mafia Capitale, come si è scritto, si è trattato di un clima di amoralità talmente esteso da portare la corruzione a divenire consuetudine di un apparato amministrativo viziato in profondità⁵⁶³.

⁵⁵⁷ V. MARTONE, *Mafia Capitale*, cit., 31, 32.

⁵⁵⁸ Trib. di Roma, *Ordinanza di applicazione di misure di cautelari nei confronti di Gerardo Addeo e altri*, in *Archivio Antimafia*, 2015, 209.

⁵⁵⁹ Trib. di Roma, sent. 20.7.2017, in *Dir. pen. cont.*, 2017; in argomento, AMARELLI, *Le mafie autoctone alla prova della giurisprudenza: accordi e disaccordi sul metodo mafioso*, in *Giurispr. It.*, 2018, 956 ss.

⁵⁶⁰ Così, MARTONE, *Mafia Capitale*, cit., 35.

⁵⁶¹ MARTONE, *Ibid.*

⁵⁶² V. VISCONTI, *A Roma una mafia c’è, e si vede...*, in *Dir. pen. cont.*, 2015, 2.

⁵⁶³ MARTONE, *Ibid.*

Dunque, il problema maggiore emerso nell’inchiesta sarebbe la pervasività della corruzione, cui i mafiosi hanno aderito per ragionamenti strumentali ed utilitarismo, poiché il fenomeno era già preesistente. Analizzeremo nelle prossime pagine come tale aspetto sia stato inquadrato dagli uffici giudiziari che si sono occupati della vicenda.

1.2. L’indagine della Procura di Roma e l’ipotesi iniziale di un’associazione mafiosa

Prima di affrontare nel dettaglio le diverse fasi processuali che hanno portato alla pronuncia definitiva della Suprema Corte sull’inchiesta del “Mondo di Mezzo”, bisogna approfondire il panorama investigativo che ha fatto da retroterra alla vicenda processuale.

Dal 2010, la Procura di Roma aveva ipotizzato il compimento di una serie di atti eversivi, temendo la rinascita di un gruppo organizzato armato permessa da estremisti politici dell’area laziale⁵⁶⁴. Dalle indagini è risultato il nome di Massimo Carminati, in precedenza condannato per la sua adesione alla Banda della Magliana, associazione per delinquere “semplice” e non caratterizzata dall’elemento della mafiosità. Tale consorzio operava nella provincia di Roma dagli anni Settanta ai Novanta, ed era reputata affiliata al terrorismo “nero”, oltre che alla Mafia siciliana e campana. Inoltre, essa aveva inciso sull’affermazione dei “Nuclei armati rivoluzionari”, organizzazione neofascista avente finalità di eversione dell’ordine democratico⁵⁶⁵.

Malgrado il sospetto di tali pericoli, le indagini hanno evidenziato le attività economiche perseguitate da Carminati e il suo gruppo, in cui spiccava Riccardo Brugia, in precedenza componente dei N.a.r. Infatti, si ipotizzava la presenza di un’associazione a delinquere finalizzata a commettere riciclaggio ed usura.

Un altro soggetto di fondamentale importanza – come detto *supra* – era Salvatore Buzzi⁵⁶⁶, che era stato incriminato negli anni Ottanta per omicidio

⁵⁶⁴ V. ZUFFADA, *Per il Tribunale di Roma “Mafia Capitale” non è mafia: ovvero, della controversa applicabilità dell’art. 416-bis c.p. ad associazioni criminali diverse dalle mafie “storiche”*, in *Dir. pen. cont.*, 2017, 2, 3.

⁵⁶⁵ ZUFFADA, *Ibid.*

⁵⁶⁶ ZUFFADA, *Ibid.*

volontario e calunnia, ed era poi affiorata la sua adesione ad un’organizzazione criminale vicina a quella di Carminati, trattandosi dunque di due sodalizi distinti.

Secondo l’ipotesi investigativa, il consorzio di Buzzi aveva stretto sistematiche relazioni, soprattutto corruttive, con i pubblici ufficiali, vincendo quindi plurime gare d’appalto grazie all’amministrazione capitolina.

Le indagini sono durate fino al 2015, giungendo alla conclusione che le due associazioni di Buzzi e Carminati si fossero congiunte in una sola⁵⁶⁷.

Nello specifico, secondo l’ipotesi gli inquirenti, il gruppo si era reso protagonista di estorsioni e richieste di interessi usurari, istituendo la sede effettiva presso un benzinaio di Corso Francia. Nell’ambito dell’imprenditoria, i due capi si adoperavano in modo considerevole nell’eseguire opere o prestare i servizi necessari a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto pubblico. Come già approfondito *supra*, il gruppo che sarebbe diventato noto come “Mafia Capitale” ha orientato in maniera illegale l’aggiudicazione dei contratti pubblici, coltivando strette relazioni con i pubblici ufficiali⁵⁶⁸.

Secondo la Procura, l’associazione aveva messo a punto un sistema, soprattutto corruttivo, che coinvolgeva i diversi settori nominati compiendo molteplici atti criminosi secondo una linea d’azione comune.

La consorteria si sarebbe avvalsa di un’autonoma forza di intimidazione, sviluppata tramite l’utilizzo sistematico della violenza, soprattutto con il recupero crediti, nel cosiddetto “mondo di sotto”, frazione operativa composta da criminali comuni⁵⁶⁹.

Per questo motivo, oltre alla popolarità di Massimo Carminati tra i criminali “di strada”, la Procura contestava il delitto di associazione di tipo mafioso, ai sensi dell’art. 416-bis c.p., oltre ad una serie di reati contro la p.a.: secondo l’accusa, l’associazione era divenuta sufficientemente nota ed aveva sviluppato una carica intimidatoria “diffusa” adeguata a connotare la “mafiosità”, e si era dunque avvalsa del metodo mafioso nella sua triplice espressione di forza di intimidazione, assoggettamento ed omertà. In particolare, il gruppo avrebbe cercato di ottenere

⁵⁶⁷ ZUFFADA, *Ibid.*

⁵⁶⁸ ZUFFADA, *Ibid.*

⁵⁶⁹ ZUFFADA, *Ibid.*

l'esclusiva delle commesse pubbliche, opponendosi all'aggiudicazione da parte di imprenditori estranei⁵⁷⁰.

2. Gli interventi della giurisprudenza

Le pronunce relative al caso di Mafia Capitale hanno innovato la giurisprudenza sulle “nuove mafie”, in particolare riconducibili alla categoria delle mafie “autoctone”, non corrispondenti agli archetipi tradizionali di Cosa Nostra, ‘Ndrangheta e Camorra.

La questione principale rimane sempre quella riguardante il momento in cui l’associazione per delinquere, che verrebbe punita in base all’art. 416 c.p., diventa un’associazione di stampo mafioso ai sensi dell’art. 416-bis c.p.⁵⁷¹

L’*iter* giudiziale, che esamineremo nel dettaglio in questo capitolo, si è sviluppato nei seguenti termini. In data del 16 ottobre 2017, il Tribunale di Roma ha depositato le lunghe motivazioni della sentenza sul caso “Mondo di Mezzo”. Nonostante avessero accolto quasi totalmente la ricostruzione dei fatti sostenuta della Procura di Roma, i giudici non hanno considerato il gruppo un’associazione di tipo mafioso di cui all’art. 416-bis c.p.⁵⁷²

Invece, i giudici d’appello hanno ribaltato la decisione di prime cure, riconoscendo l’esistenza di un’unica organizzazione di stampo mafioso, essendosi fuse le due cellule e ritenendo sufficiente il recupero crediti dei sodali al fine di poter parlarsi di “mafiosità”⁵⁷³.

Successivamente, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d’Appello, ritenendo che non possa parlarsi di associazione mafiosa, difettandone gli elementi costitutivi, alla luce di un’interpretazione rispettosa dei principi di legalità e di offensività⁵⁷⁴.

Negli anni precedenti, infatti, la Corte di legittimità aveva trattato la questione della “mafiosità” di gruppi criminali attivi in aree territoriali storicamente non interessate dal fenomeno.

⁵⁷⁰ ZUFFADA, *Ibid.*

⁵⁷¹ Come riportato da ZUFFADA, *Per il Tribunale di Roma “Mafia Capitale” non è mafia*, cit., 1, 2.

⁵⁷² Trib. di Roma, sent. 20 luglio 2017, cit..

⁵⁷³ Corte App. Roma, sent. 11 settembre 2018, n. 10010.

⁵⁷⁴ Cass. sez. VI, 22 ottobre 2019, cit.

In tali casi, i magistrati avevano riconosciuto il delitto previsto dall'art. 416-bis c.p. in un solo caso, non comportandosi allo stesso modo in altre situazioni equivalenti.

2.1. Le decisioni della Cassazione sulle misure cautelari: un primo riconoscimento della “natura mafiosa” del gruppo

La Suprema Corte di Cassazione, in sede cautelare, ha confermato l'impostazione interpretativa della Procura di Roma. Secondo i giudici di legittimità, infatti, lo schema previsto dall'art. 416-bis c.p. permetterebbe di condannare gli appartenenti a sodalizi di piccole dimensioni, o che comunque limitino l'intervento ad una frazione ristretta di territorio o ad un settore delle loro attività⁵⁷⁵.

Il requisito necessario sarebbe comunque l'essersi avvalsi del “metodo mafioso”, per come già descritto nelle sue caratteristiche essenziali⁵⁷⁶.

Secondo la Corte, poi, un'associazione sarebbe mafiosa non per il luogo originario, ma per le modalità con cui si esplicano i suoi crimini. Inoltre, ogni gruppo mafioso deve essere considerato nelle sue specificità: si dovrebbe guardare al regolamento interno, alla struttura portante ed alla dimensione dell'area in cui interviene, rifiutando approcci interpretativi meramente sociologici⁵⁷⁷.

L'arresto prosegue sottolineando come la forza di intimidazione sia un requisito necessario di ogni organizzazione mafiosa. Essa sarebbe il prodotto della “fama criminale” sviluppatisi, in un tempo prolungato, a seguito di atti violenti e soverchiatori⁵⁷⁸.

È evidente, dunque, l'aderenza a quella linea di pensiero per cui l'apparato strumentale minimo per potersi parlare di sodalizio mafioso sia una “carica intimidatoria autonoma”. Come illustrato nel secondo capitolo⁵⁷⁹ al paragrafo 4.1.,

⁵⁷⁵ Cass., sez. VI, 10 aprile 2015 (dep. 9 giugno 2015), n. 24535; Cass., sez. VI, 10 aprile 2015 (dep. 9 giugno 2015), n. 24536.

⁵⁷⁶ Sul punto, ZUFFADA, *Per il Tribunale di Roma “Mafia Capitale” non è mafia*, cit., 2-4; BARONE, *Associazione di tipo mafioso e concorso esterno*, in *Cass. pen.*, 2016, 100.

⁵⁷⁷ Cass., sez. VI, 10 aprile 2015, cit.; Cass., sez. VI, 10 aprile 2015, cit.

⁵⁷⁸ *Ivi*.

⁵⁷⁹ V. retro, Capitolo II, par. 4.1.

questa dovrebbe essere necessariamente esternata, altrimenti non si presenterebbe vi sarebbero i termini per il “salto di qualità” dell’associazione a delinquere.

Applicando questi principi al caso di specie, secondo la tesi accusatoria, la carica intimidatoria sarebbe configurata grazie alla costante attività di recupero dei crediti ed alla fama criminale di Carminati, il quale aveva già aderito ai N.a.r. e poi alla Banda della Magliana.

Nel settore politico ed imprenditoriale, poi, l’associazione di Buzzi e Carminati avrebbe sfruttato appieno tale popolarità, riducendo il compimento di atti violenti e minatori. Tuttavia, il gruppo avrebbe comunque manifestato le tipiche caratteristiche mafiose negli atti compiuti dai sodali⁵⁸⁰. Quindi, con il tempo si sarebbe consolidata una sorta di “eredità” delittuosa, perpetuatisi all’interno del nuovo gruppo organizzato in seguito alla fusione della cellula di Buzzi e quella di Carminati, che sarebbe servita da “riserva di violenza”, eventualmente esternabile, per perseguire i fini associativi

Dunque, secondo la Cassazione, si sarebbe accertata la «progressiva evoluzione di un gruppo di potere criminale che si è insediato nei gangli dell’amministrazione della Capitale d’Italia, cementando le sue diverse componenti di origine (criminali di ‘strada’, pubblici funzionari con ruoli direttivi e di vertice, imprenditori e soggetti esterni all’amministrazione), sostituendosi agli organi istituzionali nella preparazione e nell’assunzione delle scelte proprie dell’azione amministrativa e, soprattutto, mostrando di potersi avvalere di una carica intimidatoria decisamente orientata al condizionamento della libertà di iniziativa dei soggetti imprenditoriali concorrenti nelle pubbliche gare, al fine di controllare gli esiti delle relative procedure e, ancor prima, di gestire gli stessi meccanismi di funzionamento di interi settori dell’attività pubblica»⁵⁸¹.

Come in parte anticipato, la forza intimidatoria del vincolo associativo e i duraturi rapporti corruttivi si sarebbero intrecciati in una maniera singolare.

Da una parte, Carminati si sarebbe avvalso della corruzione per sviluppare un dialogo fruttuoso con la pubblica amministrazione, nella certezza di stimolare e far cedere anche i pubblici ufficiali più integerrimi. Per quanto riguarda le gare di

⁵⁸⁰ Cass., sez. VI, 10 aprile 2015, cit.

⁵⁸¹ *Ivi.*

appalto, Buzzi e Carminati avrebbero sostanzialmente stipulato una convenzione atta a escludere dalla partecipazione le imprese che non si sarebbero adeguate a quel che il sodalizio romano avesse deciso.

Dopo tale ricostruzione, la Corte passa ad analizzare i profili di diritto, fissando principio secondo cui la forza di intimidazione può essere diretta contro la vita e l'incolumità delle persone, ma anche contro le condizioni esistenziali, economiche e lavorative di taluni soggetti⁵⁸².

Nonostante sia comunque presente la “riserva di violenza” di cui si è detto, la carica intimidatoria può essere sviluppata grazie ad una struttura dell’organizzazione che, per mezzo dei rapporti politici ed elettorali, di soprusi e della fitta rete di corruzione, sia in grado di condizionare in profondità l’aggiudicazione degli appalti, le concessioni, i controlli di settori di attività di enti o aziende pubblici, sviluppando una situazione di sostanziale monopolio ed impedendo iniziative agli estranei al gruppo, fintantoché non si adeguino a quanto imposto⁵⁸³.

Secondo alcuni autori, le due pronunce analizzate avrebbero avuto il merito di perseguire per la prima volta le associazioni mafiose nel loro continuo intreccio con le dinamiche corruttive, mantenendosi comunque in continuità con la maggior parte delle decisioni a riguardo, meno tendenti a forzare estensivamente la fattispecie codicistica⁵⁸⁴. La stessa linea di pensiero auspicava una “deterritorializzazione” dell’art. 416-bis c.p., magari rimuovendo dal testo i requisiti dell’assoggettamento e dell’omertà, o quantomeno l’estensione del “doppio binario” sanzionatorio – già presente nel caso della repressione al fenomeno mafioso – al settore della corruzione⁵⁸⁵.

Invece, altri studiosi hanno osservato come siano stati “svalutati” gli elementi costitutivi del metodo mafioso, con il rischio che il termine mafia perda il suo significato specifico, poiché il metodo mafioso e quello corruttivo dovrebbero

⁵⁸² *Ivi*.

⁵⁸³ *Ivi*.

⁵⁸⁴ V. VISCONTI, *A Roma una mafia c’è. E si vede...*, in *Dir. pen. cont.*, 2015.

⁵⁸⁵ VISCONTI, *Ibid.*

mantenere le loro nette differenze⁵⁸⁶. L'ordinanza applicativa al responso della Cassazione non sarebbe riuscita – secondo tale dottrina – a persuadere del fatto che la pubblica amministrazione romana fosse stata gestita con metodi mafiosi, tale da rendere evidente il passaggio da un'associazione per delinquere semplice a una mafiosa⁵⁸⁷. Non basterebbe, in questa prospettiva, porre in evidenza l'"allargamento" della nozione di associazione di tipo mafioso al di là delle consorzierie "storiche"⁵⁸⁸, né sarebbe sufficiente proclamare l'esistenza di «una forza d'intimidazione che non ha un territorio fisico, istituzionale o sociale privilegiato, ma che viene immediatamente percepita e subita da chiunque con essa s'imbatta...»⁵⁸⁹

Non convincerebbe, in tal senso, l'opinione per cui può dirsi "mafiosa" un'associazione che, in seguito ad una fusione di due consorzi, si avvalga solo in caso di necessità di una carica intimidatoria "esterna", collegata per lo più alla notorietà criminale di uno dei due capi⁵⁹⁰. La questione sarebbe stata aggirata, in questa sentenza, essendosi comunque rilevato l'utilizzo della forza intimidatrice in alcuni episodi; episodi che, peraltro, nella complessiva vicenda di cui si tratta risultano essere, obiettivamente, singoli e marginali, e che nulla hanno a che fare con le finalità 'primarie', di tipo economico-imprenditoriale, del gruppo; tanto da suscitare non pochi dubbi sulla identità giuridica delle due esperienze associative e sulla riconducibilità delle stesse ad un medesimo disegno criminoso⁵⁹¹.

2.2. La sentenza di primo grado: l'accoglimento della tesi dell'associazione a delinquere semplice

Il Tribunale di Roma, nella sentenza di primo grado, ha riconosciuto solo in parte la validità dell'impianto accusatorio⁵⁹². Da una parte, infatti, sono risultati

⁵⁸⁶ V. FORNARI, *Il metodo mafioso: dall'effettività dei requisiti al "pericolo d'intimidazione" derivante da un contesto criminale? Di "mafia" in "mafia", fino a "Mafia Capitale"*, in *Dir. pen. cont.*, 2016.

⁵⁸⁷ FORNARI, *Ibid.*

⁵⁸⁸ FORNARI, *Ibid.*

⁵⁸⁹ Così in GIP Trib. Roma, ord. 28.11.2014.

⁵⁹⁰ V. FORNARI, *Il metodo mafioso*, cit., 21-22; INSOLERA, *Guardando nel caleidoscopio. Antimafia, antipolitica, potere giudiziario*, in *Ind. pen.*, 2015, 237 ss.

⁵⁹¹ Così APOLLONIO, *Rilievi critici sulle pronunce di "Mafia Capitale": tra l'emersione di nuovi paradigmi e il consolidamento nel sistema di una mafia soltanto giuridica*, in *Cass. pen.*, 2016, 125.

⁵⁹² Trib. di Roma, sent. 20 luglio 2017, cit.

provati i plurimi reati-fine implicati nella vicenda in questione. Dall'altra, si sono rifiutate le conclusioni dei giudici inquirenti che reputavano il gruppo di Buzzi e Carminati un'associazione mafiosa, trattandosi invece di due associazioni per delinquere “semplici” di cui all'art. 416 c.p.

Dunque, occorre approfondire il percorso argomentativo seguito dal Tribunale di Roma sulle caratteristiche del “metodo mafioso” e su quanto richiesto dalla fattispecie a riguardo, per poi approfondire il ragionamento dei giudici in ordine alle due consorterie, qui reputate autonome⁵⁹³.

In primis, i magistrati hanno ricordato come l'elemento distintivo rispetto all'associazione per delinquere “semplice” sia proprio il “metodo mafioso”, i cui requisiti necessari sono la “forza di intimidazione”, l’“assoggettamento” e l’“omertà”.

In ogni caso – si legge – «non è indispensabile che l'associazione abbia origine mafiosa o sia ispirata o collegata necessariamente alla mafia», distanziandosi da quanti – in passato – erano stati scettici nell'estensione della disposizione a consorzi tradizionalmente esclusi dalle mafie “storiche”⁵⁹⁴.

La sentenza ha dunque affermato come sia «l'associazione e soltanto essa, indipendentemente dal compimento di specifici atti di intimidazione da parte dei singoli associati, ad esprimere il metodo mafioso e la sua capacità di sopraffazione, che rappresenta l'elemento strutturale tipico del quale gli associati si servono in vista degli scopi propri dell'associazione»⁵⁹⁵.

Da quanto ricostruito, segue che il consorzio deve aver raggiunto, nel suo contesto di riferimento, una concreta forza di intimidazione, al punto da sviluppare un alone intimidatorio diffuso, duraturo anche in assenza di singoli atti intimidatori concreti commessi dai sodali.

Proseguendo, i giudici di primo grado hanno messo in luce la distinzione tra la categoria delle mafie “storiche” e le altre associazioni mafiose.

Nel caso delle prime, la forza di intimidazione autonoma risulterebbe il prodotto di una precedente condotta criminosa, commessa in un preciso territorio. Il sodalizio “tradizionale” si sarebbe costituito nel lontano periodo in cui, per mezzo

⁵⁹³ *Ivi*.

⁵⁹⁴ *Ivi*.

⁵⁹⁵ Così in Trib. di Roma, sent. 20 luglio 2017, cit.

di atti minatori e violenti, si è formata la notorietà criminale dell’organizzazione⁵⁹⁶. Di questa “riserva di violenza” potranno ottenerne benefici pure le singole articolazioni delle strutture organizzative dislocate in nuovi territori.

Per quanto concerne le nuove fenomenologie associative, sarebbe invece indispensabile accertare gli atti di violenza e/o di minaccia, e se questi abbiano ingenerato sensazioni di paura collettiva, tale da provocare le condizioni diffuse di assoggettamento e di omertà e permettere di sfruttare la notorietà per raggiungere gli scopi associativi. In altre parole, non sarebbe possibile avvalersi di presunzioni o massime di esperienza al fine dedurre la forza di intimidazione del vincolo da una passata fama di violenza⁵⁹⁷. Proprio per questo, sarebbe necessario accettare il concreto sfruttamento di tale notorietà criminale al fine di sussumere il fatto nella fattispecie associativa mafiosa di cui all’art. 416-bis c.p. Si osserva, infatti, come la “riserva di violenza” si sviluppi «solo in quelle associazioni criminali che siano derivate da altre associazioni, già individuabili come mafiose per il metodo praticato, e non può invece configurarsi nei casi delle mafie di nuova formazione».

Entrando nel merito della vicenda, è stato escluso con nettezza che i due autonomi sodalizi, riferibili rispettivamente a Buzzi e Carminati, si siano unite in un’unica organizzazione⁵⁹⁸: una prima si occupava per lo più del recupero crediti, l’altra invece era specializzata nella corruzione e nell’orientare i contratti pubblici, distinguendosi quindi sia al livello dei soggetti, sia sul piano oggettivo ed organizzativo.

Un importante indizio di tale scissione starebbe nelle differenti cautele di cui si sono avvalsi gli imputati: se nel “mondo di sotto” della criminalità di strada questi non hanno cercato di evitare le operazioni delle forze dell’ordine, nel “mondo di sopra” della politica e dell’amministrazione si è spesso cercato, ad esempio intervenendo sulle frequenze radiofoniche, di eludere i controlli della polizia⁵⁹⁹.

Andrebbe anche considerato come la frequentazione da parte dei vertici di entrambi i consorzi non sia adeguata a garantire la fusione delle due organizzazioni

⁵⁹⁶ *Ivi.*

⁵⁹⁷ *Ivi.*

⁵⁹⁸ *Ivi.*

⁵⁹⁹ *Ivi.*

ed un’unità operativa, in cui ogni sodale fossa a piena conoscenza delle attività perseguite dall’altro consorzio.

Il Tribunale di Roma ha pure affrontato il tema di un’eventuale mafiosità “derivata” da diverse associazioni criminali, operative in passato o durante il medesimo periodo⁶⁰⁰.

Nello specifico, i giudici non hanno condiviso l’opinione degli inquirenti nella parte in cui si deduce la “notorietà” del gruppo dalla fama del boss Carminati, e non avrebbero ritenuto dimostrata la potenziale diffusività della forza di intimidazione nell’area di territorio considerata, anche fuori dal contesto sociale effettivamente stato vittima di atti violenti o minatori⁶⁰¹.

Inoltre, come in passato confermato dalla giurisprudenza, non bisogna confondere l’autorevolezza del boss con la forza di intimidazione diffusa connessa al vincolo associativo e non limitata ad alcune personalità dell’associazione⁶⁰². La paura che suscita il vertice associativo non è quindi sufficiente per potersi parlare di un’organizzazione di tipo mafioso: altrimenti, tale carattere verrebbe individuato nel caso di consorzi di ridotta dimensione ma aventi un capo importante ed influente, a scapito di gruppi particolarmente affermati nel mondo criminale ma “mimetizzati” nel territorio, in particolare nei vertici dell’organizzazione⁶⁰³.

Pertanto, si escluderebbe che il legame di Carminati con la Banda della Magliana e con i Nuclei Armati Rivoluzionari dimostri il carattere mafioso del gruppo.

Infatti, il primo gruppo si sarebbe in precedenza estinto e, nonostante alcuni sodali fossero attivi nel mondo criminale, come singoli o come gruppo, sarebbe mancata la dimostrazione processuale del legame tra questi ed il consorzio di Carminati⁶⁰⁴. Quest’ultimo, a riprova della discontinuità, si è dimostrato interessato ad altri tipi di reati rispetto a quelli di solito commessi dalla Banda della

⁶⁰⁰ *Ivi*.

⁶⁰¹ Sul punto, ZUFFADA, *Per il Tribunale di Roma “Mafia Capitale” non è mafia*, cit., 13.

⁶⁰² In tal senso Cass., sez. VI, 11 gennaio 2000 (dep. 10 febbraio 2000), n. 1612.

⁶⁰³ Così, BORRELLI, *Il “metodo mafioso” tra parametri normativi e tendenze evolutive*, in *Cass. pen.*, 2007, 2787 ss.

⁶⁰⁴ *Ivi*.

Magliana⁶⁰⁵, gruppo il cui carattere mafioso era comunque stato smentito in sede processuale⁶⁰⁶.

Per quanto riguarda la passata adesione ai N.A.R. di Massimo Carminati, si tratterebbe di un’associazione estinta *in toto*. Oltre a ciò, il fatto che costui abbia conservato le medesime idee politiche non sarebbe una garanzia della commissione di reati eversivi nel periodo considerato dagli inquirenti⁶⁰⁷. Tuttavia, Carminati non ha smesso di tessere relazioni con altre consorterie criminali romane. In ogni caso, tali rapporti «attestano le frequentazioni di Carminati e di Brugia e giustificano il sospetto – ma solo il sospetto – che Carminati, in caso di necessità di ricorrere alla violenza, potesse avere facilità di contatto con soggetti adatti a coadiuvarlo in tale direzione».

Il consorzio comandato da Massimo Carminati, specializzato nel recupero crediti, è stato chiaramente riconosciuto come un’organizzazione criminale: esso commetteva una numerosa pluralità di reati di usura ed estorsione, ma non ne emergerebbe un autonomo carattere mafioso⁶⁰⁸.

Nonostante gli “intranei” abbiano compiuto numerosi atti intimidatori verso i debitori inadempienti, i fatti «si collocano in un contesto relazionale e territoriale particolarmente limitato, composto in massima parte o da conoscenti di vecchia data di Carminati e Brugia o da soggetti che comunque frequentavano assiduamente la zona di Corso Francia ed il distributore di benzina gestito dai Lacopo».

Per questo motivo, gli atti violenti riconducibili a Carminati «non furono tali da determinare, nella collettività, un perdurante stato di timore grave, così noto e diffuso da produrre, con l’esplicarsi della forza intimidatrice dell’associazione ed a prescindere dalle singole vicende, una generalizzata situazione di assoggettamento ed omertà nel contesto territoriale»⁶⁰⁹.

Infatti, l’assiduo utilizzo come “base” del distributore di Corso Francia, malgrado i fatti di estorsione e usura, dimostrerebbe la notorietà del luogo «per la

⁶⁰⁵ Trib. di Roma, sent. 20 luglio 2017, cit.

⁶⁰⁶ Così, Corte d’assise d’appello di Roma, 6 ottobre 2000 (dep. 12 luglio 2001), reperibile sul sito www.csm.it (in relazione alla c.d. banda della Magliana).

⁶⁰⁷ Trib. Roma, sent. 20 luglio 2017, cit.

⁶⁰⁸ *Ivi.*

⁶⁰⁹ *Ivi.*

facilità di ottenere credito in relazione ai rifornimenti di benzina o per i prestiti che venivano accordati anche mediante operazioni di cambio-assegni».

Per quanto concerne il sodalizio capeggiato da Buzzi, nemmeno questo è qualificabile come associazione di tipo mafioso di cui al terzo comma dell’art. 416-*bis* c.p.⁶¹⁰.

Per quanto concerne il “mondo di sopra”, composto dalle figure più influenti, i giudici hanno affermato che i pubblici ufficiali non possono aver subito la carica intimidatoria, poiché la relazione era di tipo per lo più corruttiva.

Coloro che lavoravano nella pubblica amministrazione capitolina non sarebbero stati succubi del sodalizio, ma avrebbero dialogato con esso ad un livello paritario⁶¹¹, come di solito avviene nei rapporti corruttivi⁶¹².

Anche per questo motivo, i funzionari hanno accettato una parte delle richieste, mentre ne hanno rifiutate altre, rendendosi irremovibili e portando Carminati e Buzzi a non insistere ulteriormente. Nonostante i due gruppi si siano sviluppati in fasi temporali diverse, soltanto dal 2011 si può parlare di un “punto d’incontro”: l’adesione di Carminati al consorzio di Buzzi si giustificherebbe – probabilmente – per il contesto del comune di Roma, ricco di ex militanti politici estremisti. A riprova di questo – osservavano i giudici – il sindaco Alemanno proveniva dal Fronte della Gioventù, e, dopo aver acquisito il ruolo, aveva reclutato molti soggetti di quell’orizzonte politico nella Giunta comunale del 2008. Dunque, non sarebbe una sorpresa lo stretto rapporto di Massimo Carminati con la pubblica amministrazione della capitale, ed il ruolo formale all’interno degli apparati delle cooperative riconducibili a Buzzi avrebbe permesso all’associazione di collegarsi agli organi pubblici⁶¹³.

Secondo il Tribunale di Roma, gli atti violenti ai danni degli imprenditori non legati al sodalizio erano esigui e sporadici, e questo rileverebbe nell’analisi appena compiuta. Lo snodo centrale della questione starebbe «nel distorto rapporto tra imprenditoria e politica». Nel contesto romano, l’imprenditoria avrebbe assunto sempre più potere nei rapporti con la pubblica amministrazione e ricevuto lo

⁶¹⁰ *Ivi*.

⁶¹¹ *Ivi*.

⁶¹² Sul punto, BENUSSI, *I delitti contro la pubblica amministrazione*, in Marinucci-Dolcini (diretto da), *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, Milano, 2013, 590.

⁶¹³ Trib. Roma, sent. 20 luglio 2017, cit.

stimolo «a procurarsi con tutti i mezzi le appetibili commesse pubbliche, venendo a patti con una classe politica ben disposta, a sua volta, a ricavare dalle intese con l'imprenditoria tutti i vantaggi di lavoro, da distribuire per conquistare consenso elettorale»⁶¹⁴. Da questa situazione sarebbe emersa un'associazione criminale organizzata di tipo non mafioso che ambiva principalmente al profitto.

Escluso il carattere della “mafiosità”, i magistrati non hanno riconosciuto la circostanza aggravante della disponibilità di armi prevista dal quinto comma dell’art. 416-bis c.p., testualmente legata ai consorzi criminali mafiosi⁶¹⁵.

Inoltre, non è stata rilevata neppure la configurabilità dell’aggravante dell’associazione armata di cui al quarto comma dell’art. 416 c.p., configurata quando i sodali «scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie».

La ragione sarebbe la mancata dimostrazione di un’incursione in una certa area territoriale e del trasferimento di armi da sparo o da taglio di luogo in luogo, al fine di essere utilizzate, durante il tragitto, in attività criminali⁶¹⁶.

Con riferimento alla circostanza aggravante prevista dall’art. 7 del d.l. n. 152/1991 (oggi art. 416-bis.1 c.p.)⁶¹⁷, il Tribunale di Roma non ha riconosciuto né l’aggravante dell’“agevolazione mafiosa”, difettando una consorteria di stampo mafioso cui rendere il proprio aiuto, né l’aggravante del “metodo mafioso”, poiché nessun colpevole ha trasmesso nelle vittime l’idea di appartenere ad un sodalizio mafioso e di sfruttare la carica intimidatoria proveniente dal vincolo associativo. Al contrario, i correi avrebbero cercato di svelare il meno possibile riguardo agli scopi perseguiti, alle azioni compiute ed alle loro connessioni relazionali⁶¹⁸.

Ripercorse le argomentazioni della sentenza, possiamo adesso sviluppare qualche considerazione critica.

Il primo punto riguarda l’enfasi posta dai giudici di Roma sul ruolo della vittima nell’escludere la natura mafiosa dell’associazione. In proposito, la dottrina ha evidenziato come «argomentare la mafiosità (o meno) di un determinato gruppo criminale sulla base della capacità dei destinatari di fronteggiare le pressioni e le minacce rischia di portare ad un pericoloso equivoco: estendendo questo

⁶¹⁴ *Ivi.*

⁶¹⁵ *Ivi.*

⁶¹⁶ *Ivi.*

⁶¹⁷ V. retro capitolo II, paragrafo 5

⁶¹⁸ *Ivi.*

ragionamento a tutte le situazioni in cui è controversa la sussistenza di una forza di intimidazione in capo ad un consorzio criminoso, si giungerebbe al paradossale risultato di escluderla in tutti i casi in cui il confronto avvenga tra associazioni, per così dire, di “pari grado”, ovvero nei casi in cui i membri della società civile meritioriamente resistano alle pressioni di ambienti criminali»⁶¹⁹. Pertanto, le caratteristiche della vittima, nella sua singolarità, possono supportare la tesi della relazione paritaria tra sodalizio e pubblica amministrazione, ma non escludere il carattere mafioso della consorteria⁶²⁰.

D’altro canto, i giudici hanno escluso che i destinatari della forza di intimidazione fossero gli imprenditori concorrenti con le cooperative amministrate da Buzzi.

Dopo aver osservato che gli episodi intimidatori fossero occasionali e sporadici – nello specifico quattro – il Tribunale di Roma ha affermato «l’esistenza di un diffuso sistema di assegnazione delle gare pubbliche secondo criteri di spartizione politica, realizzati attraverso il sistematico ricorso a gare truccate destinate a garantire la spartizione.»

Dunque, i fatti analizzati nel processo di primo grado sono stati contestualizzati in una profonda rete di corruzione, esposta come un vero e proprio “sistema”, non adeguato però alla connotazione mafiosa⁶²¹.

In tal senso, sembrerebbe che sia stato decisiva la mancata fusione tra i due sodalizi, ciò che avrebbe impedito l’acquisizione di una notorietà criminale al di fuori di confini ristretti e lo sviluppo di una forza intimidatoria consistente. Qualora, invece, i due gruppi si fossero sovrapposti, non si sarebbe potuta escludere la sussunzione nell’art. 416-bis c.p. In questo caso, infatti, si sarebbe trattato di un’associazione che “si avvale” della carica intimidatoria verso una quantità pressoché indeterminata di soggetti, purché idonea in concreto a diffondere gli statuti di assoggettamento ed omertà⁶²².

Infine, guardando alla giurisprudenza del tempo, appare ragionevole l’esclusione di entrambe le circostanze di cui all’art. 7 d.l. n. 152/1991, poiché

⁶¹⁹ Così ZUFFADA, *Per il Tribunale di Roma “Mafia Capitale” non è mafia*, cit., 15.

⁶²⁰ V. ancora ZUFFADA, *Per il Tribunale di Roma “Mafia Capitale” non è mafia*, cit., 16-17.

⁶²¹ ZUFFADA, *Ibid.*

⁶²² Come risulta da ZUFFADA, *Per il Tribunale di Roma “Mafia Capitale” non è mafia*, cit., 16-17.

l’aggravante dell’“agevolazione mafiosa” richiedeva l’esistenza dell’associazione favorita dalle condotte criminose⁶²³. Invece, l’aggravante del “metodo mafioso” richiederebbe condotte di intimidazione che evochino, o quantomeno “millantino”, la presenza di un sodalizio di mafia⁶²⁴.

2.3. La riqualificazione in grado d’appello come associazione di tipo mafioso: una presa d’atto dell’evoluzione della Cassazione sulla forza d’intimidazione

La Corte d’Appello di Roma ha depositato le motivazioni della sentenza di secondo grado in data 11 dicembre 2018. La magistratura, nonostante abbia confermato la ricostruzione dei fatti del Tribunale di Roma, ha riformato tale arresto, riconoscendo la sussistenza del reato di associazione di tipo mafioso di cui all’art. 416-bis c.p.⁶²⁵

Dunque, la norma è stata applicata anche ad una nuova tipologia di organizzazione, riconoscendo i caratteri del “metodo mafioso” a Roma, zona storicamente caratterizzata da una criminalità organizzata “frammentaria” e priva di un’associazione mafiosa notoriamente predominante⁶²⁶.

L’arresto si poneva in linea con la giurisprudenza di legittimità più propensa ad estendere i confini della disposizione codicistica alle inedite espressioni associative⁶²⁷.

Infatti, la Corte d’Appello, nella parte iniziale dell’arresto, ha cercato di ricostruire la giurisprudenza della Corte di Cassazione sull’estensione dell’art. 416-bis c.p. alle nuove fenomenologie associative⁶²⁸, prendendo atto, come si è osservato, di un graduale rinnovamento giurisprudenziale dell’archetipo mafioso, atto a includere gruppi dagli inediti caratteri in una fattispecie molto influenzata dagli studi sociologici.

⁶²³ Cass., sez. VI, 22 ottobre 2013 (dep. 8 novembre 2013), n. 45203; Corte di Cassazione, sez. I, 18 marzo 1994 (dep. 14 aprile 1994), n. 1327.

⁶²⁴ Cass., sez. VI, 7 giugno 2017 (23 giugno 2017), n. 31405, ric. Costantino e altri.

⁶²⁵ Corte di Appello di Roma, sez. III, 11 settembre 2018, cit.

⁶²⁶ *Ivi*.

⁶²⁷ V. Cass., sez. VI, 26 ottobre 2017, cit. Il caso “Fasciani” è stato affrontato nel secondo capitolo al paragrafo 4.1.

⁶²⁸ Corte di Appello di Roma, sez. III, 11 settembre 2018, cit.

Imperniando il ragionamento sulla carica intimidatoria quale “genoma della fattispecie”⁶²⁹, e ritenendo necessaria una forza di intimidazione attuale ed effettiva, la priorità è diventata l’identificazione di indici aggiuntivi rispetto a singoli atti violenti e minatori, al fine di desumere l’esternazione del “metodo mafioso”.

La Cassazione, in quel periodo storico, sembrava incline ad ammettere l’esteriorizzazione della carica intimidatoria anche in presenza di atti non violenti, ma indicativi di un’attuale notorietà criminale e di un altrettanto “famoso” vincolo associativo⁶³⁰.

Gli atti violenti e di minaccia sarebbero dunque soltanto un’espressione eventuale, bastando la mera esistenza e notorietà del vincolo che lega i sodali all’associazione⁶³¹. Proseguendo, la Corte di legittimità ha sostenuto come la forza di intimidazione possa riversarsi su un gruppo ristretto di persone, riconoscendo il carattere mafioso anche in associazioni di ridotte dimensioni (c.d. “piccole mafie”)⁶³².

In effetti – come abbiamo già visto nel secondo Capitolo⁶³³ – un arresto riguardante un sodalizio criminale cinese localizzato in Toscana, la Cassazione aveva applicato l’art. 416-bis c.p. «anche con riguardo ad organizzazioni che, pur senza controllare indistintamente quanti vivono o lavorano in un determinato territorio, circoscrivono le proprie illecite attenzioni a danno dei componenti di una specifica collettività»⁶³⁴.

Gli arresti successivi hanno confermato tale direzione ermeneutica, ribadendo come la carica intimidatoria possa esprimersi in località o settori di attività criminosa di ridotta dimensione⁶³⁵.

Plurime decisioni hanno dimostrato come l’intimidazione ricoprenda anche una forza tesa ad incidere in modo negativo sulle condizioni economiche e lavorative di categorie determinate di persone: «l’attività intimidatrice può estrinsecarsi attraverso la minaccia dell’esclusione dalle gare di appalto,(...) fra le

⁶²⁹ V. VISCONTI, *Mafie straniere e ‘Ndrangheta al Nord*, cit., 3.

⁶³⁰ Cass. sez. VI, 13 giugno 2017, n. 41722.

⁶³¹ *Ivi*.

⁶³² Corte di Appello di Roma, sez. III, 11 settembre 2018, cit.

⁶³³ V. Retro, Capitolo 2, par. 5.1.

⁶³⁴ Cass. sez. VI, 30 maggio 2001, n. 35914, in *Foro it.*, 2004.

⁶³⁵ *Ex plurimis*, Cass. sez. II, 21 luglio 2017, n. 1586, Cass. sez. II, 4 aprile 2017, n. 24851.

possibili ritorsioni che portano a una condizione di assoggettamento e alla necessità dell’omertà vi è anche quella che possa mettere a rischio la pratica possibilità di continuare a lavorare»⁶³⁶.

Dunque, in una tendenza di progressiva apertura ai sodalizi delocalizzati, stranieri ed autoctoni (come nel caso del gruppo di Buzzi e Carminati), i giudici di seconde cure hanno “aggiornato” l’interpretazione dell’art. 416-bis c.p.

La Corte d’Appello condivide le conclusioni della Corte di Cassazione nelle due decisioni riguardanti le misure cautelari nella stessa vicenda del caso “Mafia Capitale”. È stato già approfondito come la Cassazione si sia concentrata sul “metodo mafioso”, ritenendo come, tra gli elementi costitutivi della fattispecie mafiosa, non siano presenti il controllo del territorio, una quantità indeterminata di sodali o una duratura esternazione di atti violenti⁶³⁷. Sul piano dell’accumulazione della carica intimidatoria, la Suprema Corte nominava una combinazione di elementi eterogenei, indispensabili ad acquisire un patrimonio di violenza combinato con un sistema di rapporti sociali, ramificati anche all’interno della pubblica amministrazione. D’altro canto, la Corte di legittimità riteneva come la carica intimidatoria non debba essere diretta soltanto a danno della vita o della salute degli individui, potendo colpire anche la libertà economica di lavoratori specializzati in un settore preciso⁶³⁸. La direzione di un’azienda o le decisioni di un incaricato di pubblico servizio potrebbero, dunque, venire influenzate anche dagli intralci sistematici posti in essere da un’organizzazione collusiva, e non solo da atti violenti⁶³⁹.

Ponendo a frutto questo approccio, la Corte d’Appello ha quindi riconosciuto come non sia per nulla indispensabile, per poter parlarsi di consorzio mafioso, che tutti i sodali si conoscano personalmente tra di loro⁶⁴⁰.

⁶³⁶ Cass. 19 giugno 1989, n. 11204; tra le più recenti, Cass. sez. II, 4 aprile 2017 n. 2017; Cass. Sez. VI 26 ottobre 2017, n. 57896, in *Giur. Pen.*; Cass. 10 aprile 2015, n. 24535 in *Dir. pen. cont.*, 15 giugno 2015.

⁶³⁷ Cass. sez. VI, 10 marzo 2015, n. 24535 e Cass. sez. VI, 10 marzo 2015, n. 2453, in *Dir. pen. cont.*, 15 giugno 2015.

⁶³⁸ *Ivi*.

⁶³⁹ Sul punto, PIGNATONE-PRESTIPINO, *Le mafie su Roma*, in *Atlante delle mafie. Storia, economia, società e cultura*, a cura di CICONTE-FORGIONE-SALES, vol. III, Catanzaro, 2015, 95.

⁶⁴⁰ Corte di Appello di Roma, sez. III, 11 settembre 2018, cit.

L'elemento decisivo, quindi, sarebbe soltanto l'unità del vertice associativo, nonostante vi possano essere dei “confini” tra i membri, organizzati allo scopo di mantenere la segretezza del gruppo⁶⁴¹.

Dopo aver esaminato una consistente quantità di conversazioni private tra i membri di “Mafia Capitale”, è stata constatata un’effettiva fusione tra il consorzio di Carminati e quello di Buzzi, a seguito di un accordo stretto tra questi⁶⁴².

Secondo i giudici di seconde cure, l'unione dei due “piani” di espansione dell'organizzazione aveva dato vita a un'unica associazione: Carminati voleva inserirsi negli affari delle imprese ed influenzare la macchina amministrativa, mentre Buzzi intendeva sfruttare il capitale criminale del complice – cresciuto grazie ai molti delitti commessi e, poi, alle operazioni dirette dal benzinaio di Corso Francia – per influenzare di più l’aggiudicazione degli appalti⁶⁴³; il primo aveva aiutato il secondo ad amministrare le cooperative, partecipando – con un ruolo di spicco – alle riunioni, condividendo le scelte sulla contabilità e rendendolo spesso partecipe delle decisioni più impattanti o improvvise. A dimostrazione di ciò, il fatturato delle imprese di Buzzi – dopo il consolidamento del sodalizio – era cresciuto con nettezza, e le operazioni più fruttuose erano state agevolate da Carminati⁶⁴⁴.

A differenza del Tribunale di Roma, non sono stati considerati decisivi i diversi periodi di attività dei due gruppi, poiché le relazioni tra Carminati e Buzzi erano stati ricostruiti dalla fine del 2011 e non da agosto 2012.

Poi, come detto, si è reputata fisiologica la struttura segreta e piramidale dell'organizzazione, non rilevando dunque l’eterogeneità delle cautele sfruttate dai sodali al fine di non diffondere le comunicazioni tra di loro.

Terminando l'analisi del profilo “fattuale” ed entrando negli aspetti strettamente “giuridici”, la Corte d’Appello ha ribadito come l'associazione di tipo mafioso di cui all'art. 416-bis c.p. non richieda un certo numero di vittime oppure un contesto territoriale determinato⁶⁴⁵.

⁶⁴¹ Cass. 16 dicembre 1985, n. 1760, richiamata in Corte di Appello di Roma, 11 settembre 2018, cit., 373.

⁶⁴² Corte di Appello di Roma, sez. III, 11 settembre 2018, cit.

⁶⁴³ *Ivi.*

⁶⁴⁴ *Ivi.*

⁶⁴⁵ *Ivi.*

Viene di nuovo affermato come il controllo territoriale o uno stato generale di assoggettamento ed omertà non rientrino tra gli elementi determinanti del reato in questione. Pertanto, la carica intimidatoria basterebbe da sola a rendere “mafiosa” un’associazione criminale, contestualizzandola comunque con i fini del gruppo, il contesto operativo, le metodologie usate e l’apparato organizzativo.

Per poter accettare la forza di intimidazione, è stata rifiutata la dicotomia tra mafie “tradizionali” e “nuove” fenomenologie associative, argomentando con le stesse categorie di cui si è avvalsa la Cassazione in sede cautelare⁶⁴⁶.

Riguardo al fattore che ha permesso di “accumulare” tale forza intimidatoria, l’influenza di Carminati – consolidata in passato con il crimine “di strada” e rinforzatasi grazie alle estorsioni ed usure ordinate dal noto distributore di carburante – si è sovrapposta alla capacità di intimidire le imprese espressa dal Buzzi.

Nonostante quest’ultimo avesse per molto tempo impedito di esercitare una “piena” libertà di iniziativa economica privata nei settori che lo riguardavano, corrompendo i lavoratori del comune e vincolando la suddivisione delle risorse, restava la possibilità che alcuni gruppi potessero partecipare liberamente all’aggiudicazione di appalti⁶⁴⁷. Per tale ragione, secondo la Corte d’Appello, i due capi avevano costituito un’unica struttura organizzativa: Buzzi gestiva le cooperative ed il profondo sistema di corruzione, mentre Carminati si occupava di perpetuare la carica intimidatoria e consolidare i rapporti con gli estremisti politici. Nel rapporto con le imprese, le intercettazioni avevano mostrato un approccio prevaricatorio di Buzzi, il quale si imponeva per aggiudicarsi uno specifico appalto e generava nei rivali la paura di non poter ottenere futuri contratti pubblici. Altri destinatari della carica intimidatoria erano i membri della pubblica amministrazione, su cui Carminati esercitava una forte pressione per poter raggiungere i fini del gruppo⁶⁴⁸.

In estrema sintesi, i giudici di seconde cure hanno rilevato la presenza di un’unica organizzazione mafiosa, distintasi per essersi avvalsa della carica

⁶⁴⁶ *Ivi.*

⁶⁴⁷ *Ivi.*

⁶⁴⁸ *Ivi.*

intimidatoria ed aver condizionato le nomine nei ranghi amministrativi e la vincita delle gare pubbliche⁶⁴⁹.

Secondo tale secondo arresto, l'associazione, oltre a intrattenere rapporti con altre organizzazioni capitoline, si sarebbe formata grazie all'adesione di criminali comuni, che volevano approfittare delle attività corruttive ed imprenditoriali di cui potevano vantarsi i sodali, inseriti anche nel mondo politico⁶⁵⁰.

Inoltre, l'associazione mafiosa avrebbe espletato la carica intimidatoria avverso gli imprenditori ed i funzionari dell'amministrazione statale, al fine di affermare la sua posizione commerciale in una condizione di monopolio. Si sarebbe conseguito uno stato di “assoggettamento omertoso” «nel settore economico e in quello della pubblica amministrazione, dove la percezione esterna della forza intimidatrice espressa dal sodalizio, come si è visto, è stata talmente radicata e pervasiva, che nessuno, in sede politica ovvero giudiziaria, ha mai osato innalzare una voce di dissenso, o sporgere formali atti di denuncia»⁶⁵¹.

Concludendo, il consorzio romano in questione è stato valutato, in secondo grado, quale un'associazione di tipo mafioso di recente formazione, di ridotta dimensione ed attiva in un contesto ristretto, agendo quale gruppo imprenditoriale che abbia esternato il suo metodo mafioso⁶⁵².

Come alcuni autori hanno messo in luce, la sussunzione di tale gruppo romano nell'art. 416-bis c.p. potrebbe non convincere pienamente, riconoscendo una forza di intimidazione “fluida”, cioè priva di atti violenti ma fondata su delle relazioni sistematiche con servizi segreti, forze dell'ordine ed altri membri dell'apparato statale⁶⁵³.

Una parte della dottrina ha invece lodato la cristallizzazione, anche in grado di merito, dell'evoluzione giurisprudenziale sulle associazioni mafiose

⁶⁴⁹ *Ivi.*

⁶⁵⁰ V. GUERINI, *Il reato di associazione di tipo mafioso nel sistema di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti*, in DELLA RAGIONE - INSOLERA - SPANGHER, *I reati in materia di stupefacenti*, Milano, 2019, 539 ss.

⁶⁵¹ GUERINI, *Ibid.*

⁶⁵² Sul punto, DELLA RAGIONE, “*Mafia Capitale*” e “*mafia corrotta*”: la parola definitiva della Suprema Corte nel processo di stabilizzazione giurisprudenziale dell'associazione di tipo mafioso, in *Legisl. Pen.*, 2020, 5.

⁶⁵³ Cfr. GUERINI, *Il reato di associazione*, cit., 539 ss.

“atipiche”⁶⁵⁴. La Corte d’Appello di Roma ha interpretato il reato di cui all’art. 416-*bis* c.p. in maniera autonoma rispetto alle singolarità proprie alle mafie tradizionali⁶⁵⁵, mettendo inn luce che ritenere incompatibili sul piano logico la corruzione e la forza intimidatoria prevista dalla fattispecie non trovi riscontro nella disposizione, e non permetterebbe di approfondire i caratteri dei nuovi gruppi mafiosi⁶⁵⁶.

2.4. La decisione della Corte di Cassazione: “Mafia Capitale” non rientra nella fattispecie dell’art. 416-*bis* c.p., difettando l’effettivo impiego del “metodo mafioso”

La Suprema Corte di Cassazione ha concluso il primo processo, in sede di legittimità, decretando che Mafia Capitale non era “vera mafia”. Dopo circa otto mesi dalla pubblicazione del dispositivo, i giudici hanno depositato la motivazione, derubricando i fatti in associazione a delinquere “semplice” di cui all’art. 416-*bis* c.p.⁶⁵⁷

I giudici hanno escluso che si potesse trattare di una singola organizzazione mafiosa, non potendo applicarsi quindi l’art. 416-*bis* c.p., rinvenendo invece due associazioni a delinquere “semplici”, una dedita a compiere reati-fine di stampo patrimoniale, e l’altra che commetteva i delitti-scopo ai danni della pubblica amministrazione.

Se da un lato la Corte ha considerato possibile in astratto l’applicazione della fattispecie associativa mafiosa, in tali circostanze essa ha riconosciuto un profondo e duraturo sistema di corruzione, ramificato negli uffici pubblici capitolini, privo dello sfruttamento di un “metodo mafioso”⁶⁵⁸.

⁶⁵⁴ V. CIPANI, *La pronuncia della Corte d’appello di Roma nel processo c.d. Mafia Capitale: la questione dell’applicabilità dell’art. 416-bis c.p. alle "mafie atipiche"*, in *Dir. pen. cont.*, 2019.

⁶⁵⁵ Come riportato da CICCARELLO, *La mafia, la corruzione, i giudici. La sfida interpretativa dell’inchiesta Mondo di Mezzo*, in *Atlante delle Mafie* a cura di CICONTE–FORGIONE–SALES, vol. V, Catanzaro, 2017, 234.

⁶⁵⁶ Sul punto, GRECO, *Mafia capitale: il banco di prova dell’art. 416 bis c.p.* in *Dir. pen. cont.*, 6, 2019,
118-119.

⁶⁵⁷ Cass., Sez. VI, 22 ottobre 2019, cit.

⁶⁵⁸ *Ivi*.

Fin dall'inizio della motivazione, viene messa in luce la dicotomia tra il diritto legislativo e quello applicato dai giudici, escludendo che sia possibile «piegare le esigenze di tassatività della fattispecie e la prevedibilità delle decisioni ad esigenze di semplificazioni probatorie e a necessità di andare al ‘cuore’ sostanziale di intricate vicende»

Secondo i giudici, il delitto in questione, identificato come reato associativo “a struttura mista”⁶⁵⁹ un effettivo riscontro della forza di intimidazione nel contesto di riferimento, non essendo sufficiente una carica intimidatoria meramente potenziale⁶⁶⁰. In ciò si differenzierebbe dall'art. 416 c.p., che codificherebbe un reato associativo “puro”: per l'integrazione di un'associazione di tipo mafioso, non sarebbe adeguata la sola intenzione di commettere reati per mezzo un'organizzazione duratura di mezzi e persone⁶⁶¹, essendo infatti necessarie “effettive derivazioni causalì” tra lo sfruttamento della carica intimidatoria legata al vincolo associativo e la diffusione di assoggettamento ed omertà tra i consociati venuti a contatto con il gruppo⁶⁶².

Dunque, secondo la Suprema Corte, il metodo mafioso sarebbe un elemento costitutivo del reato, e trascurarlo in sede interpretativa violerebbe i principi costituzionali di materialità e tassatività sanciti dall'art. 25 Cost.⁶⁶³.

Il terzo comma dell'art. 416-bis c.p., nonostante l'utilizzo di termini elastici di matrice sociologica, richiederebbe l'esteriorizzazione della carica intimidatoria da parte di tutto il gruppo e la possibilità di riscontrare a livello territoriale condizioni obiettive e latenti di assoggettamento ed omertà⁶⁶⁴.

Oltre all'esternazione del “metodo mafioso” richiesta dalla formula “si avvalgono”, la forza di intimidazione deve derivare dal gruppo, dalla sua notorietà e dal vincolo associativo, e non dalla fama del singolo membro.

In ogni caso, secondo i giudici, non sarebbero richiesti concreti atti di violenza e minaccia: semmai, «la violenza e la minaccia, rivestendo natura

⁶⁵⁹ V. in merito *retro*, Cap. II, par. 4.1.

⁶⁶⁰ Sul punto, V. MERENDA-VISCONTI, *Metodo mafioso e partecipazione associativa nell'art. 416 bis c.p. tra teoria e diritto vivente*, in MEZZETTI-LUPARIA DONATI, a cura di, *La legislazione antimafia*, Bologna, 2020, 37 ss.

⁶⁶¹ Così, MERENDA-VISCONTI, *Metodo mafioso*, cit., 43 s.

⁶⁶² MERENDA-VISCONTI, *Ibid.*

⁶⁶³ Cass., Sez. VI, 22 ottobre 2019, cit.

⁶⁶⁴ *Ivi.*

strumentale nei confronti della forza di intimidazione, costituiscono solo un modo, uno strumento – eventuale, possibile, come altri – con cui quella forza di intimidazione può manifestarsi, ben potendo quest’ultima esternarsi anche con il compimento di atti non violenti, ma pur sempre espressione della esistenza attuale, della fama criminale e della notorietà del vincolo associativo»⁶⁶⁵.

La forza di intimidazione sarebbe dunque un requisito della fattispecie a “forma libera”, i cui caratteri specifici non possono essere determinati in astratto dal legislatore⁶⁶⁶.

È stato comunque osservato dai giudici come la necessità di un concreto utilizzo del “metodo mafioso” riguardi tutte le categorie di mafia “atipiche” (delocalizzate, autoctone e straniere)⁶⁶⁷. Quel che potrebbe variare, caso per caso, sarebbe soltanto la strumentazione probatoria, ammettendosi dei “sottotipi applicati” distinti per ogni tipologia associativa, come nel caso del requisito, sempre più “eroso”, della territorialità nei sodalizi etnici.

L’esteriorizzazione concreta della forza di intimidazione ed i conseguenti stati di assoggettamento ed omertà sarebbero sempre indispensabili, non risultando sufficiente la mera riproduzione all’interno del gruppo di norme o caratteri organizzativi riscontrabili nelle associazioni “tradizionali”⁶⁶⁸.

La Cassazione si è discostata dunque dalle decisioni che prescindevano da una completa e concreta verifica del “metodo mafioso”, approcciandosi alla disposizione di cui all’art. 416-bis c.p. come se si trattasse di un reato associativo “puro”⁶⁶⁹. Tale opera interpretativa contrasterebbe con i principi di tassatività e determinatezza, richiedendo una tipicità diversificata, con requisiti più stringenti per i sodalizi “storici”, accertando il timore nel territorio di interesse, e più elastici per i nuovi gruppi.

Sul piano punitivo, si paragonerebbero in modo irragionevole le due situazioni, sanzionando in egual misura partecipazioni ad un gruppo ancora non

⁶⁶⁵ Cit. in MERENDA-VISCONTI, *Metodo mafioso*, cit., 43 s.

⁶⁶⁶ Sul punto cfr. anche MANNA-DE LIA, “Nuove mafie” e vecchie perplessità. *Brevi note a margine di una recente pronuncia della Cassazione*, in Arch. pen., 1/2020, 1 ss.; AMARELLI, *Mafie autoctone: senza metodo mafioso non si applica l’art. 416 bis c.p.*, in *Giur. it.*, 2020.

⁶⁶⁷ Cass., Sez. VI, 22 ottobre 2019, cit.

⁶⁶⁸ *Ivi*.

⁶⁶⁹ V. AMARELLI-VISCONTI, *Da ‘mafia capitale’ a ‘capitale corrotta’*. La Cassazione derubrica i fatti da associazione mafiosa unica ad associazioni per delinquere plurime, in *Sist. Pen.*, 2020.

mostratosi nella sua effettiva “mafiosità”. I principi di proporzionalità, ragionevolezza ed offensività richiederebbero in entrambi i casi un accertamento concreto del “metodo mafioso”⁶⁷⁰: «la tipicità della fattispecie associativa mafiosa è sempre la stessa, anche per le c.d. nuove mafie di cui all’art. 416 bis, ultimo comma, c.p., piccole o grandi che siano»⁶⁷¹. Proseguendo nell’analisi della Suprema Corte, i giudici di seconde cure avrebbero dovuto motivare in modo rafforzato la scelta di applicare l’art. 416-bis c.p. e non l’art. 416 c.p. Rifacendosi ad un noto arresto passato, tali casi di *reformatio in peius* richiederebbero una parte motiva articolata e persuasiva che argomenti la presenza di eventuali errori valutativi nella decisione di primo grado ed i motivi di una soluzione diversa⁶⁷².

Tuttavia, la Corte d’Appello si è limitata al ragionamento della Cassazione in tema di misure cautelari⁶⁷³, confermando il carattere della “mafiosità”, seppur ragionando sulla base di fatti emersi in modo diverso nel dibattimento⁶⁷⁴.

Tale ribaltamento si sarebbe incentrato sulla presunta unità della consorteria criminale, la quale avrebbe operato con metodi mafiosi in un contesto territoriale ben più ampio di quello poi processualmente accertato, per mezzo di armi, legata ad altri gruppi mafiosi e specializzata in attività economiche avviate grazie ad introiti illeciti⁶⁷⁵.

La Cassazione prosegue sostenendo la presenza di due diverse associazioni per delinquere comuni, non collegate in modo sistematico tra loro, le quali hanno mancato di esternare un’autonoma carica intimidatoria⁶⁷⁶.

I giudici d’appello, per poter sussumere i fatti nell’art. 416-bis c.p. avrebbero dovuto dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, un’autonoma notorietà criminale del consorzio rispetto ai singoli sodali, l’esternazione della

⁶⁷⁰ *Ivi*.

⁶⁷¹ Cass., Sez. VI, 22 ottobre 2019, cit.

⁶⁷² Cass., Sez. un., n. 33748, 12/07/2005, Mannino, Rv. 231672.

⁶⁷³ V. Cass. 10.04.2015 e Cass. 10.04.2015, cit.

⁶⁷⁴ *Ivi*.

⁶⁷⁵ Così, AMARELLI-VISCONTI, *Da ‘mafia capitale’ a ‘capitale corrotta’*, cit.

⁶⁷⁶ Analoghe connessioni tra la qualificazione giuridica mafiosa e il dualismo o monismo dei sodalizi criminali protagonisti delle vicende giudiziarie sono state evidenziate anche rispetto alle mafie delocalizzate. Sul punto si veda Pres. Agg. Cass. S.u., ord. restituzione atti, 17 luglio 2019, in *Dir. pen. cont.*, 18 novembre 2019, con nota di AMARELLI, *Mafie delocalizzate: le Sezioni unite risolvono (?) il contrasto sulla configurabilità dell’art. 416 bis c.p. ‘non decidendo’*.

carica intimidatoria anche in ambienti di ridotte dimensioni e la percezione di tale manifestazione tramite gli stati di assoggettamento ed omertà⁶⁷⁷.

Proseguendo nella sentenza, i giudici di seconde cure avrebbero dedotto la presenza del “metodo mafioso” soltanto dalla notorietà criminale di un singolo, anziché riscontrare le condizioni diffuse di assoggettamento e di omertà, e avrebbero errato nel sovrapporre e confondere i metodi di corruzione e quelli mafiosi.

Infatti, le aggiudicazioni degli appalti sarebbero state inquinate non per la paura di conseguenze spiacevoli, ma a causa di un rodato sistema di collusione ed accordi paritari nell’interesse di entrambe le parti. Tale logica di indebita locupletazione sarebbe ben diversa da un’intimidazione coatta⁶⁷⁸. Quest’ultima non si sarebbe mostrata nemmeno ai danni delle imprese escluse dalle gare, le quali accettavano la suddivisione decisa, talvolta avvantaggiandosene.

Dunque, la Corte d’appello avrebbe indebitamente forzato i requisiti della norma, estendendola a fenomeni ben diversi da quello mafioso.

In seguito all’annullamento senza rinvio, la sentenza è stata cassata anche nella parte in cui applica ad alcuni reati-fine la circostanza aggravante soggettiva dell’agevolazione mafiosa di cui all’art. 416-bis.1 co. 1 c.p. e le aggravanti previste dagli articoli 628 e 629 co. 3, n. 3 c.p., le quali richiedono la presenza antecedente di un’associazione di tipo mafioso⁶⁷⁹.

La decisione viene annullata anche nella parte in cui, rispetto ad alcuni reati estorsivi, si era affermata la presenza dell’aggravante oggettiva del metodo mafioso prevista dall’art. 416-bis.1, co. 2 c.p.: ciò in quanto non è stato dimostrato che i sodali si fossero avvalsi di metodi tali da trasmettere l’idea di operare per conto di un’organizzazione mafiosa⁶⁸⁰. Concludendo: secondo la Cassazione, a Roma non si

⁶⁷⁷ Cass., Sez. VI, 22 ottobre 2019, cit.

⁶⁷⁸ *Ivi*.

⁶⁷⁹ Cass., Sez. VI, 22 ottobre 2019, cit.

⁶⁸⁰ *Ivi*. Per ragioni di completezza, va fatto cenno al secondo processo del caso Mafia Capitale: i giudici di seconde cure – nell’appello *bis* – hanno ricalcolato le pene, riducendo quelle di Buzzi e Carminati e non riqualificando la natura dell’associazione a delinquere.

Il 29 settembre 2022 la seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi degli imputati, tranne nel caso di Franco Panzironi, ed è stato ordinato un terzo processo d’appello.

sarebbe presentato un unico gruppo mafioso e non sarebbe stato commesso da nessun partecipe alcun reato avvalendosi del metodo mafioso⁶⁸¹.

Secondo la dottrina, questa sarebbe la parte meno persuasiva della sentenza, poiché la tendenza giurisprudenziale del tempo applicava con grande elasticità l'aggravante oggettiva mafiosa, spesso prescindendo dall'esistenza di un'associazione di stampo mafioso⁶⁸².

In ogni caso, tale decisione avrebbe un riflesso sul piano penitenziario, non potendosi applicare il regime ostativo ai benefici penitenziari di cui all'art. 4-bis o.p. per il reato previsto dall'art. 416-bis c.p. e per i delitti aggravati dall'art. 416-bis.1 c.p.⁶⁸³.

Vi sarebbe una significativa incidenza anche in sede cautelare: l'ordinanza del Tribunale della libertà di Roma ha comportato la liberazione di Carminati, decorso il termine massimo di durata della custodia cautelare calcolato secondo la diversa qualificazione del fatto. L'aver annullato l'aggravante mafiosa ipotizzata per i due reati corruttivi, per i quali era in corso la custodia cautelare, non ha permesso di considerare irrevocabile la decisione della Cassazione sul punto e quindi di eseguire la pena⁶⁸⁴.

Si è comunque fatto notare che tale decisione avrebbe il merito di aver confermato il ruolo fondamentale della funzione nomofilattica in un sistema penale a legalità formale; di essere risultata innovativa nel far precedere la decisione da un comunicato stampa e per aver messo in luce i punti di contatto tra i profili di prova e quelli di diritto sostanziale.

Dalla sentenza emerge anche la messa in discussione solo della strumentazione probatoria utile a dimostrare il metodo mafioso nel caso delle mafie

⁶⁸¹ Cass., Sez. VI, 22 ottobre 2019, cit.

⁶⁸² Sul punto, AMARELLI-VISCONTI, *Da 'mafia capitale' a 'capitale corrotta'. La Cassazione derubrica i fatti da associazione mafiosa unica ad associazioni per delinquere plurime*, in *Sist. Pen.*, 2020. Nello stesso periodo, ha ribadito, al contrario, l'irrilevanza della preesistenza effettiva di un sodalizio di tipo mafioso per la configurabilità dell'aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 416 bis.1, comma 1, c.p., Cass., Sez. V, 13 novembre 2019, n. 6764, Spada, con nota di CARROZZO, *Aggressione di giornalisti da parte di un membro del clan Spada di Ostia: la Cassazione riconosce l'aggravante del metodo mafioso*, in *Sist. Pen.*, 22 maggio 2020.

⁶⁸³ AMARELLI-VISCONTI, *Ibid.*

⁶⁸⁴ Tribunale di Roma, Sezione Riesame, ord., 15 giugno 2020.

diverse da quelle tradizionali, e non la categoria criminale descritta nell'art. 416-bis c.p., rimasta la stessa dei sodalizi “storici”⁶⁸⁵.

Uno studio ha evidenziato come, malgrado il rispetto dei giudici della Costituzione, sarebbe stato preferibile interpretare la disposizione considerando mafiosa anche un’organizzazione che si avvalga di una carica intimidatoria che “coarti” per mezzo della corruzione⁶⁸⁶.

Vi è invece chi ha elogiato tale decisione della Suprema Corte per aver argomentato in maniera rigorosa, e senza eccessive influenze sociologiche, come una “nuova” mafia possa rispettare i requisiti di cui all’art. 416-bis c.p., in ossequio ai principi costituzionali⁶⁸⁷.

Secondo la dottrina, sarebbe inoltre apprezzabile la riaffermazione del vincolo del principio di legalità “legicentrico” nel diritto penale⁶⁸⁸, che – soprattutto nel caso delle mafie delocalizzate – i giudici avrebbero spesso trascurato per esigenze di repressione del crimine organizzato⁶⁸⁹.

3. “Mafia Capitale” tra corruzione sistematica e difficoltà probatorie nel dimostrare il metodo mafioso

Negli anni la criminalità organizzata e la corruzione si sono intersecate sempre di più, specie nel settore degli appalti⁶⁹⁰. Per questo motivo, i fini presenti dalla fattispecie associativa mafiosa di cui all’art. 416-bis c.p. annoverano anche il controllo di appalti, concessioni e pubblici servizi.

⁶⁸⁵ Sul punto, AMARELLI-VISCONTI, *Da ‘mafia capitale’ a ‘capitale corrotta’*, cit.

⁶⁸⁶ Così, MUSACCHIO, “Mafia Capitale” è simbolo delle metamorfosi mafiose, in *Dir. pen. cont.*, 13 giugno 2020.

⁶⁸⁷ Sul punto, AMARELLI-VISCONTI, *Da ‘mafia capitale’ a ‘capitale corrotta’*, cit.

⁶⁸⁸ In argomento, si vedano per tutti gli interventi di PALAZZO, *La “nuova” legalità e il ruolo della Corte di Cassazione*; MAIELLO, *La legalità della legge e il diritto dei giudici: scossoni, assestamenti e sviluppi*; BARTOLI, *Le garanzie della “nuova” legalità*; CAPUTO-FIDELBO, *Appunti per una discussione sul ruolo della Corte di cassazione e “nuova” legalità*; BASSI, *La gestione operativa della funzione nomofilattica della Corte Suprema di cassazione*; VOGLIOTTI, *La nuova legalità penale e il ruolo della giurisdizione. Spunti per un confronto*, in *Sist. Pen.*, 5 marzo 2020.

⁶⁸⁹ Così, AMARELLI-VISCONTI, *Da ‘mafia capitale’ a ‘capitale corrotta’*, cit.

⁶⁹⁰ Così, CINGARI, *Repressione e prevenzione della corruzione pubblica. Verso un modello di contrasto “integrale”*, Torino, 2012, 30.

Come dimostrato dalla cronaca, le organizzazioni criminali si sono avvalse sempre più frequentemente di metodi corruttivi soprattutto al fine intersecare le proprie ramificazioni tra gli apparati statali e nel contesto economico nazionale⁶⁹¹.

Alcuni autori hanno messo in luce come il crimine organizzato utilizzi tale strumentazione al fine di giungere ai medesimi risultati che otterrebbero con l'ordinario metodo mafioso, nella sua triplice espressione di forza di intimidazione, assoggettamento ed omertà. In tal guisa, i sodalizi mafiosi riuscirebbero a muoversi in maniera meno appariscente e non allerterebbero le forze dell'ordine e le autorità giudiziarie⁶⁹².

In questo scenario, ci si è chiesto se le organizzazioni di stampo mafioso che si avvalgono dei metodi corruttivi rinunciando al “tradizionale” metodo mafioso presentino le caratteristiche richieste dall’art 416-bis c.p.

Alcuni studiosi hanno argomentato come la disposizione codicistica non permetta tale estensione ermeneutica, trattandosi di due metodologie criminose diverse già sul piano fenomenologico⁶⁹³.

In ogni caso, la fattispecie associativa richiederebbe un’interazione verticale tra il sodale e la vittima, in cui quest’ultima viene sopraffatta dalla forza intimidatoria. D’altra parte, la corruzione si baserebbe su accordi tra due soggetti sullo stesso piano di trattativa, escludendo un’assimilazione tanto sul piano logico quanto giuridico⁶⁹⁴.

Rendere equivalenti i due modi di delinquere rischierebbe di non rispettare la Costituzione, interpretando analogicamente la norma penale⁶⁹⁵.

Nemmeno l’assoggettamento e l’omertà sarebbero riscontrabili: i funzionari della pubblica amministrazione sceglierebbero liberamente di farsi corrompere,

⁶⁹¹ Sul punto, MAZZANTINI, *Il delitto di associazione di tipo mafioso alla prova delle organizzazioni criminali della “zona grigia”*. In *Arch. Pen.*, 2019, 35; METE-SCIARRONE, *Mafia Capitale e dintorni. Espansione criminale e azione antimafia*, in *Meridiana*, 2016, n. 87, 9.

⁶⁹² ROBERTI-CURCIO, *Corruzione nell’analisi della Dna*, in AA.VV., *Atlante delle mafie. Storia, economia, società, cultura*, a cura di CICONTE, FORGIONE, SALES, vol. V, Soveria Mannelli.

⁶⁹³ Come argomentato da APOLLONIO, *Rilevi critici sulle pronunce di “Mafia Capitale”: tra l’emersione di nuovi paradigmi e il consolidamento nel sistema di una mafia soltanto giuridica*, in *Cass. Pen.*, 2016, n. 1, 6.

⁶⁹⁴ V. FLICK, *Le regole di funzionamento delle imprese e dei mercati. L’incompatibilità con il metodo mafioso: profili penalistici*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1993, 914.

⁶⁹⁵ Così, POMANTI, *Le metamorfosi delle associazioni mafiose di tipo mafioso e legalità penale*, Pisa, 2018, 78.

mentre gli altri partecipanti al mercato si troverebbero esclusi dagli accordi (e quindi non intimiditi)⁶⁹⁶.

Non essendo ancora intervenuto il legislatore per chiarire la questione, è stato già visto come la Cassazione – nel caso dell’associazione di Buzzi e Carminati – abbia ritenuto come un apparato di corruzione possa influire, insieme ad altre componenti quali la violenza, nell’emersione di una carica di intimidazione in linea con l’art. 416-bis c.p.⁶⁹⁷

Dunque, all’interno di tale storico arresto, il fenomeno corruttivo si sarebbe manifestato non soltanto attraverso i suoi effetti finali, ossia l’acquisizione, diretta o indiretta, della gestione o del controllo di attività economiche, comprese quelle di natura pubblica, ma avrebbe inciso anche sul piano generativo della forza di intimidazione⁶⁹⁸.

In tale contesto di inevitabile incertezza, una parte della dottrina ha proposto di introdurre nella formulazione contenuta nell’art. 416-bis c.p. anche «l’agire sistematicamente illecito combinato con il riferimento alla ordinaria ricorrenza di modalità corruttive quale collante dell’intimidazione induttiva»⁶⁹⁹.

In alternativa, altri studiosi hanno anche messo in luce la possibilità di rimodulare il testo della disposizione al fine di specificare meglio gli elementi costitutivi di un’associazione di tipo mafioso⁷⁰⁰: rendendo la definizione più “dinamica”, il legislatore potrebbe avvalersi di alcuni indicatori di “mafiosità”, condotte sintomatiche da cui affermare la presenza di forza di intimidazione, assoggettamento ed omertà nei singoli casi concreti⁷⁰¹.

⁶⁹⁶ V. CANDORE, *Il “mosaico” spezzato: da “Mafia Capitale” a “corruzione Capitale”*, in *Cass. Pen.*, fasc. 4, 2018, 1162.

⁶⁹⁷ Cass. sez. VI, 22 ottobre 2019, cit.

⁶⁹⁸ V. ROBERTI-CURCIO, *Corruzione nell’analisi della Dna*, in *Atlante delle mafie: storia, economia, società, cultura*, cit., vol. V, Soveria Mannelli, 2017.

⁶⁹⁹ Così MUSACCHIO, *Il 416 bis va modificato, adeguato ai tempi e utilizzato in Europa*, in *Rivista Giuridica del mezzogiorno*, 3-4, 2020.

⁷⁰⁰ Sul punto, SPAGNOLO, *Ai confini tra l’associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1989, 1732-1733; VITARELLI, *L’operatività del 416 bis c.p. in contesti non tradizionali: una tipicità liquida? Risvolti pratici e persistenti questioni teoriche all’esito del processo “Mafia Capitale”*, in *Leg. Pen.*, 2020, 21 ss.

⁷⁰¹ VITARELLI, *Ibid.*

Oppure, andando al di là delle questioni di tipicità del “metodo mafioso”, si è proposto di tracciare una differenza nelle sanzioni e nell’esecuzione della pena tra piccole e nuove mafie e sodalizi tradizionali⁷⁰².

Negli anni vi è stato però anche chi, avendo prospettato la possibilità di modificare l’art. 416 c.p. sulle associazioni a delinquere semplici, si è detto disposto a rinunciare ad un’autonoma fattispecie incriminatrice per i gruppi organizzati mafiosi⁷⁰³.

Prevale, comunque, l’opinione di quanti ritengono sia preferibile mantenere la disposizione così com’è attualmente, sottolineando come essa sia stata costruita su solide basi giurisprudenziali e legislative, che affondano le radici nell’esperienza concreta di giudici e investigatori. Le proposte di riforma destano preoccupazione, perché rischierebbero di compromettere l’efficacia repressiva della norma, aprendo varchi interpretativi che potrebbero indebolire le accuse⁷⁰⁴.

⁷⁰² In argomento, NANULA, *La lotta alla mafia*, Milano, 2015; BALSAMO-CONTRAFFATTO-NICASTRO, *Le misure patrimoniali contro la criminalità organizzata*, Milano, 2010, 60 ss.; CANCELLIERI-SEVERINO, Prefazione, *Mafie. La criminalità straniera alla conquista dell’Italia* di CONZO-CRIMALDI, Villaricca, 2013.

⁷⁰³ Cfr. DE FRANCESCO, *Societas sceleris. Tecniche repressive delle associazioni criminali*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1992, 119,

⁷⁰⁴ TURONE, *Perché è meglio non toccare l’articolo 416-bis del Codice penale*, in «Avviso Pubblico», 2022.

CONCLUSIONE

L’itinerario di analisi sviluppato nei tre capitoli ha reso evidente la complessità teorica e applicativa che connota l’art. 416-bis c.p., norma cardine nel contrasto alla criminalità organizzata, ma oggi chiamata a misurarsi con manifestazioni mafiose profondamente mutate rispetto al paradigma tradizionale.

L’elaborato ha evidenziato come l’evoluzione del fenomeno mafioso – sempre più fluido, adattivo e spesso “sotterraneo” – abbia reso necessaria una continua reinterpretazione della norma, al punto che qualcuno l’ha definita come una disposizione “a geometria variabile”⁷⁰⁵.

Le mafie contemporanee, delocalizzate, straniere o autoctone che siano, mettono in discussione l’efficacia del modello originario e dei confini dell’incriminazione. L’elemento centrale su cui si sono concentrate le maggiori tensioni interpretative è il metodo mafioso, cuore pulsante della fattispecie.

Sebbene la formulazione normativa sembri chiara, la sua concreta applicazione ha condotto a esiti disomogenei, talvolta contraddittori, in assenza di un orientamento fermo da parte della giurisprudenza di legittimità.

Nel tentativo di colmare i vuoti probatori derivanti dalla trasformazione delle mafie, la giurisprudenza ha progressivamente introdotto criteri extra-testuali, valorizzando elementi ambientali e sociologici.

Se da un lato tale approccio ha ampliato la capacità del sistema di risposta penale, dall’altro ha sollevato rilevanti questioni in ordine al principio di legalità e alla determinatezza della norma.

Il rischio di una “giustizia penale percepita”, fondata su impressioni ambientali più che su fatti giuridicamente tipizzati, è stato giustamente segnalato da parte della dottrina, che ha richiamato la necessità di evitare derive interpretative incompatibili con lo Stato di diritto⁷⁰⁶.

⁷⁰⁵ V. FIANDACA, *Esiste a Roma la mafia? Una questione (ancora) giuridicamente controversa*, in *Il Foro Italiano*, 2017.

⁷⁰⁶ Sul punto, VISCONTI, *La mafia è dappertutto. Falso!*, Bari, 2018, 21.

Il caso delle mafie delocalizzate è emblematico: la giurisprudenza ha spesso fatto leva sul collegamento con la “casa madre” per desumere l’esistenza del metodo mafioso, pur in assenza di una manifestazione autonoma di forza intimidatrice.

Ma così facendo, si rischia di fondare l’offensività su presunzioni, erodendo la funzione garantista del diritto penale. Analoga criticità emerge rispetto alle mafie straniere: l’introduzione del parametro della vulnerabilità culturale delle vittime o di elementi sociologici rischia di svuotare di contenuto il concetto giuridico di intimidazione, ancorandolo a criteri incerti.

Non meno problematica è la questione delle mafie autoctone e della combinazione tra metodo mafioso e corruzione sistemica, a cui abbiamo dedicato il maggiore approfondimento nelle precedenti pagine. Il caso Mafia Capitale ha segnato uno spartiacque: la decisione della Cassazione, che ha escluso la qualificazione mafiosa del sodalizio romano, ha evidenziato la difficoltà di riconoscere come mafiose organizzazioni che operano per via collusiva anziché intimidatoria.

Eppure, come visto, una parte della dottrina ha proposto una lettura evolutiva, riconoscendo nella corruzione una strategia funzionale alla produzione di assoggettamento sociale, e dunque idonea a integrare il metodo mafioso in chiave induttiva. In tale prospettiva, apparirebbe necessario ridefinire i contorni del metodo mafioso: non più come semplice sinonimo di violenza fisica, ma come insieme di pratiche – anche occulte e istituzionalizzate – in grado di generare assoggettamento e omertà.

Questa operazione ermeneutica comporta il rischio di un’espansione indebita della fattispecie, compromettendo la tassatività e la determinatezza richieste dalla Costituzione. Va ribadito che le mafie tradizionali permangono come fenomeno vivo e pericoloso: ciò che è cambiato non è il volto storico della mafia, ma la lettura normativa del fenomeno, oggi estesa a forme associative meno strutturate ma ugualmente invasive.

In questo scenario, due possibili vie si delineano. La prima, auspicabile a breve termine, è un intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che possa offrire un’interpretazione unitaria del metodo mafioso e delineare con

maggior chiarezza i criteri legittimamente utilizzabili nell'accertamento del reato. Solo un simile intervento potrà garantire uniformità applicativa e certezza del diritto.

La seconda, più ambiziosa e strutturale, è una riforma legislativa dell'art. 416-bis c.p., volta a recepire le trasformazioni intervenute nel panorama criminale. Tuttavia, ogni tentativo di modifica porta con sé rischi: inserire le condotte corruttive o indicatori tipizzati potrebbero produrre effetti perversi, irrigidendo la norma o rendendola rapidamente obsoleta. Tra le proposte più equilibrate, vi è quella che suggerisce una riformulazione del metodo mafioso in senso funzionale, includendovi espressamente il ricorso sistematico a pratiche corruttive e collusive⁷⁰⁷.

Una simile scelta consentirebbe di preservare la struttura mista della fattispecie e di estendere la disciplina penale anche alle nuove forme di mafia, senza snaturare i principi fondamentali del sistema.

In definitiva, l'art. 416-bis c.p. resta una norma imprescindibile per la tutela dell'ordine democratico, ma il suo futuro passa necessariamente per un confronto aperto tra dottrina, giurisprudenza e legislatore, capace di coniugare l'efficacia del contrasto alla mafia con il rispetto dei principi fondamentali del diritto penale.

⁷⁰⁷ Così MUSACCHIO, *Il 416 bis va modificato*, cit.

INDICE BIBLIOGRAFICO

ALBERICO, “*Giudizi di fatto*” e contiguità mafiosa nella recente giurisprudenza costituzionale, in *Cass. pen.*, 2014, 521;

ALBERICO, *L’aggravante dell’agevolazione mafiosa ed il problema della sua estensione concorsuale*, in *Indice pen.*, 2017, 226;

ALVARO, *Un treno nel Sud, Itinerario italiano III*, a cura di A. Frateili, Milano, 1958;

AMARELLI, *La contiguità politico-mafiosa. Profili politico-criminali, dommatici ed applicativi*, Roma, 2016;

AMARELLI, *Le mafie autoctone alla prova della giurisprudenza: accordi e disaccordi sul metodo mafioso*, in *Giurisprudenza Italiana*, 2018, 956;

AMARELLI, *Associazione di tipo mafioso e mafie non tradizionali*, in *Giur. It.*, 2018, 961;

AMARELLI, *Mafie delocalizzate all'estero: la difficile individuazione della natura mafiosa tra fatto e diritto*, in *Riv. It. Dir. e Proc. Pen.*, 2019, 1197;

AMARELLI, *Mafie autoctone: senza metodo mafioso non si applica l'art. 416 bis c.p.*, in *Giur. it.*, 2020;

AMARELLI, VISCONTI, *Da ‘mafia capitale’ a ‘capitale corrotta’. La Cassazione derubrica i fatti da associazione mafiosa unica ad associazioni per delinquere plurime*, in *Sist. Pen.*, 2020;

AMARELLI (a cura di), *Quarant’anni di 416 bis*, Torino, 2023;

AMATO, *Mafie etniche, elaborazione e applicazione delle massime di esperienza: le criticità derivanti dall’interazione tra “diritto penale giurisprudenziale” e legalità*, in *Dir. pen. cont.*, 2015, 273;

ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, parte speciale*, vol. II, Milano, 1966;

ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale II*, 16^a ed., Milano, 2016;

APOLLONIO, *Rilievi critici sulle pronunce di "Mafia Capitale": tra l'emersione di nuovi paradigmi e il consolidamento nel sistema di una mafia soltanto giuridica*, in *Cass. pen.*, 2016, 125;

APOLLONIO, *Estorsione ambientale e art. 416 bis 1 c.p. al cospetto dei modelli mafiosi elaborati dalla giurisprudenza*, in *Cass. Pen.*, 2018, 3490;

ARDITA, *Partecipazione all'associazione mafiosa e aggravante speciale dell'art. 7 d.l. n. 152 del 1991. Concorso di aggravanti di mafia nel delitto di estorsione. Problemi di compatibilità tecnico-giuridica e intenzione del legislatore*, in *Cass. pen.*, 2001, 2669;

ARDITA, *Catania bene*, Milano, 2015;

ARDITA, *Cosa Nostra S.p.A.*, *Il patto economico tra criminalità organizzata e colletti bianchi*, Roma, 2020;

ARLACCHI, *Intervista a Rocco Chinnici*, in *Corriere della Sera*, 30 luglio 1983;

ARLACCHI, *La mafia imprenditrice. L'etica mafiosa e lo spirito del capitalismo*, Bologna, 1983;

ARLACCHI, *La mafia imprenditrice*, Milano, 2007;

ARNESE, *Mafia Capitale? Il cooperatore rosso Buzzi descritto da Buzzi medesimo*, in *Formiche*, 05/12/2014;

BALSAMO, RECCHIONE, *L'interpretazione dell'art. 416 bis c.p. e l'efficacia degli strumenti di contrasto*, in *Dir. pen. cont.*, 2015, 3;

BALSAMO, CONTRAFFATTO, NICASTRO, *Le misure patrimoniali contro la criminalità organizzata*, Milano, 2010;

BARATTA, *Mafia e Stato. Alcune riflessioni metodologiche sulla costruzione del problema e la progettazione politica*, in Fiandaca-Costantino (a cura di), *La mafia, le mafie. Tra vecchi e nuovi paradigmi*, Bari, 1994, 95;

BARONE, *Associazione di tipo mafioso e concorso esterno*, in *Cass. pen.*, 2016, 90;

BARONE, SALEMME, *Il reato di associazione mafiosa*, in *Cass. Pen.*, 2018, 160;

BARRESI, *Mafia ed economia criminale*, Roma, 1999;

BASILE, *Manuale delle misure di prevenzione*, Torino, 2021;

BECHI, REY, *L'economia criminale*, Bari-Roma, 1994;

BECUCCI, MASSARI, *Globalizzazione e criminalità*, Roma-Bari, 2003;

BECUCCI, MASSARI (a cura di), *Mafie nostre mafie loro*, Torino, 2001;

BENIGNO, *La questione delle origini: mafia, camorra e storia d'Italia*, in *Meridiana*, 2016, 129;

BENUSSI, *I delitti contro la pubblica amministrazione*, in Marinucci-Dolcini (diretto da), *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, Milano, 2013, 590;

BERTONI, *Prime considerazioni sulla legge antimafia*, in *Cass. pen.*, 1983, 1017;

BLOCK, *East Side West Side. Organizing Crime in New York 1930-1950*, University College Cardiff Press, Cardiff, 1980;

BLOCK, CHAMBLISS, *Organizing Crime*, Elsevier, New York-Oxford, 1981;

BORRELLI, *Il "metodo mafioso" tra parametri normativi e tendenze evolutive*, in *Cass. pen.*, 2007, 2787;

BRICCHETTI, PISTORELLI, *Elevate le pene per l'associazione mafiosa*, in *Guida dir.*, 2008, 32, 94;

BRICOLA, *Premessa al commento alla l. 13 settembre 1982, n. 646*, in *Leg. pen.*, 1983, 241;

CANDORE, *Il “mosaico” spezzato: da “Mafia Capitale” a “corruzione Capitale”*, in *Cass. Pen.*, 2018, 1162;

CANCELLIERI, SEVERINO, *Prefazione*, AA.Vv., *Mafie. La criminalità straniera alla conquista dell’Italia*, a cura di Conzo-Crimaldi, Villaricca, 2013;

CATINO, *Le organizzazioni mafiose. La mano invisibile dell’impresa criminale*, Bologna, 2020;

CATTEDRA, *Riflessioni su “profitti” o vantaggi “ingiusti” ex. art. 416 bis c.p. anche con riferimento all’esercizio di mestieri, arti e professioni*, in *Riv. pen.*, 1986, 571;

CAVALIERE, *Associazione per delinquere di tipo mafioso*, in Moccia (a cura di), *Trattato di diritto penale, Vol. V, Delitti contro l’ordine pubblico*, Napoli, 2007, 94;

CAVALIERE, *I reati associativi tra teoria, prassi e prospettive di riforma*, in Fiandaca-Visconti (a cura di), *Scenari di mafia*, 146;

CHIARELLI, *Sacra Corona Unita. I camaleonti delle criminalità italiane*, Roma, 2012;

CICCARELLO, *La mafia, la corruzione, i giudici. La sfida interpretativa dell’inchiesta Mondo di Mezzo*, in *Atlante delle Mafie*, a cura di Ciconte-Forgione-Sales, vol. V, Catanzaro, 2017, 234;

CICONTE, *Processo alla ’Ndrangheta*, Roma-Bari, 1996;

CICONTE, *Mafie del mio stivale. Storia delle organizzazioni criminali italiane e straniere nel nostro paese*, San Cesario di Lecce, 2017;

CINGARI, *Repressione e prevenzione della corruzione pubblica. Verso un modello di contrasto “integrato”*, Torino, 2012;

COLUSSI, *Il percorso di penetrazione delle mafie a Roma*, in *Primo Libro Bianco sulla criminalità organizzata a Roma*, a cura di Bascietto, Colussi e Laudisa, 2012, 19;

CONTENTO, *Il concorso di persone nei reati associativi e plurisoggettivi*, in *Scritti 1964-2000*, Bari, 2002, 109;

CORVI, *Partecipazione e concorso esterno: un'indagine sul diritto vivente*, in *R. it. d. proc. pen.*, 2004, 257;

CORVI, *Partecipazione e concorso esterno: un'indagine sul diritto vivente*, in Picotti-Fornasari-Viganò-Melchionda (a cura di), *I reati associativi: paradigmi concettuali e materiale probatorio*, Padova, 2005, 85;

DE FRANCESCO, *Associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso*, in *Digesto pen.*, I, Torino, 1987, 309;

DE FRANCESCO, *Societas sceleris. Tecniche repressive delle associazioni criminali*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1992, 107;

DE FRANCESCO, *Commento all'art. 11-ter d.l. 8 giugno 1992, n. 306*, in *Leg. pen.*, 1993

DE FRANCESCO, *Diritto penale sostanziale*, in *Mafia e criminalità organizzata*, a cura di Corso, Insolera, Stortoni, vol. I, Torino, 1995, 47;

DE LIGUORI, *Art. 416 bis c.p.: brevi note in margine al dettato normativo*, in *Cass. Pen.*, 1986, 1523;

DE LIGUORI, *La struttura normativa dell'associazione di tipo mafioso*, in *Cass. Pen.*, 1988, 1611;

DE LIGUORI, *Concorso eventuale e reati associativi*, in *Cass. Pen.*, 1989, 37;

DE LIGUORI, *Concorso e contiguità nell'associazione mafiosa*, Milano, 1996;

DE ROBBIO, *La c.d. <aggravante mafiosa>: circostanza prevista dall'art. 7 del d.l.g. n. 152 del 1991*, in *Giur. merito*, 2013, 1617;

DE VERO, *Tutela penale dell'ordine pubblico*, Milano, 1988;

DE VERO, *I reati associativi nell'odierno sistema penale*, in *I reati associativi, Atti del convegno di Courmayeur*, 1997, Milano, 34;

DE VERO, *La circostanza aggravante del metodo e del fine di agevolazione mafiosi: profili sostanziali e processuali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, 43;

DELLA RAGIONE, “*Mafia Capitale*” e “*mafia corrotta*”: la parola definitiva della Suprema Corte nel processo di stabilizzazione giurisprudenziale dell’associazione di tipo mafioso, in *Legisl. Pen.*, 2020, 5;

DELLA RAGIONE, INSOLERA, SPANGHER, *I reati in materia di stupefacenti*, Milano, 2019;

DI FRESCO, *Nota a Trib. Rimini “Abbiassov”*, in *Il Foro It.*, 2007, 520;

DI FRESCO, *Brevi riflessioni su Nord, Mafia e Impresa: il banco di prova del caso Cerberus*, in Fondazione Gaetano Costa (a cura di), *L’espansione della criminalità organizzata in nuovi contesti territoriali*, Padova, 2017, 75;

DI GIOVINE, *Antiformalismo interpretativo, il pollo di Russell e la stabilizzazione del precedente giurisprudenziale. A proposito del caso Contrada, della confisca senza condanne e di poco altro*, in *Dir. pen. cont.*, 2016, 7;

DI LELLO FINUOLI, *Associazione di tipo mafioso e problema probatorio*, in *F. it.*, 1984, V, 248;

DINO, *La mafia del Gattopardo*, in *MicroMega*, 4, 2001;

DINO, *Etnografia del mondo di Cosa Nostra*, Edizioni La Zisa, Palermo, 2002;

DI STEFANO, *Le nuove mafie e la controversa configurabilità del delitto di associazione di tipo mafioso*, in Amarelli (a cura di), *Quarant'anni di 416 bis*, Torino, 2023, 25;

DONINI, *Il caso Contrada e la Corte EDU*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2016, 348;

DONINI, *Il concorso esterno “alla vita dell’associazione” e il principio di tipicità penale*, in *Dir. pen. cont.*, 13/01/2017;

FALCINELLI, *Le Sociétés Secrètes Italiennes*, Paris, Payot, 1936;

FALCINELLI, *Della mafia e di altri demoni. Storie di Mafie e racconto penale della tipicità mafiosa (Spunti critici estratti dal sigillo processuale su Mafia Capitale)*, in *Arch. pen.*, 2020, 2, 8;

FALCONE, *Cose di cosa nostra*, Milano, 1991;

FALCONE, TURONE, *Tecniche di indagine in materia di mafia*, in *Rivista di Studi e Ricerche sulla criminalità organizzata*, 2015, 1043;

FALLIRO, *Mafia Capitale? Carminati, l'estrema destra e le sponde a sinistra*, in *Formiche*, 04/12/2014;

FIANDACA, *Commento all’art. 1 l. 13.9.82 n. 646*, in *Leg. pen.*, 1983, 265;

FIANDACA, *L’associazione di tipo mafioso nelle prime applicazioni giurisprudenziali*, in *Il Foro Italiano*, 1985, 302;

FIANDACA, *La mafia come ordinamento giuridico. Utilità e limiti di un paradigma*, in *Il Foro It.*, 1995, 28;

FIANDACA, *Riflessi penalistici del rapporto tra mafia e politica*, in *Foro it.*, 1993, 137;

FIANDACA, *Esiste a Roma la mafia? Una questione (ancora) giuridicamente controversa*, in *Il Foro It.*, 2017, 176;

FIANDACA, *Esiste a Roma la mafia? Una questione (ancora) giuridicamente controversa*, in *Il Foro Italiano*, 2018;

FIANDACA, VISCONTI, *Il concorso esterno come persistente istituto “polemogeno”*, in *Arch. Pen.*, 2012, 497;

FIANDACA, MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, Bologna, 2012;

FIANDACA, MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale. Vol. I*, Torino, 2021;

FIANDACA, COSTANTINO (a cura di), *La mafia, le mafie. Tra vecchi e nuovi paradigmi*, Bari, 1994;

FLICK, *L’associazione a delinquere di tipo mafioso, interrogativi e riflessioni sui problemi proposti dall’art. 416 bis c.p.*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1988, 853;

FLICK, *Le regole di funzionamento delle imprese e dei mercati. L’incompatibilità con il metodo mafioso: profili penalistici*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1993, 914;

FORNARI, *Il metodo mafioso: dall’effettività dei requisiti al “pericolo d’intimidazione” derivante da un contesto criminale? Di “mafia” in “mafia”, fino a “Mafia Capitale”*, in *Dir. pen. cont.*, 2016, 15;

FORNASARI, RIONDATO, *Reati contro l’ordine pubblico*, Torino, 2013;

FOSSATI, *Comandiamo noi, L’eredità di Felice Maniero e i nuovi padrini del nordest*, Trieste, 2019;

GALANTI, *Giornale di viaggio in Calabria (1792)*, Napoli, Società Editrice Napoletana, 1981;

GALLO, *Concorso di persone nel reato e reati associativi: rapporti fra la partecipazione all’associazione criminosa e il concorso nei reati oggetto del programma*, in *Rass. giust. mil.*, 1983, 28;

GAMBETTA, *La mafia siciliana*, 351;

GAMBINO, *Vi racconto la Mafia*, Vibo Valentia, 1993;

GAETA, *Nuove mafie: evoluzione di modelli e principio di legalità*, in *Cass. pen.*, 2018, 2718;

GIANGRANDE, *La mafia in Italia*, 2020;

GORGONI, *Periferia infinita. Storie d'altra mafia*, Lecce, 1995;

GRASSO, *Compatibilità tra la struttura del reato di cui all'art. 416 bis e i moduli organizzativi della criminalità straniera*, in *Studi in onore di L. Arcidiacono*, 2010, vol. IV, 1770;

GRECO, *Mafia capitale: il banco di prova dell'art. 416 bis c.p.*, in *Dir. pen. cont.*, 2019, 118;

GROSSO, *La contiguità alla mafia tra partecipazione, concorso in associazione mafiosa e irrilevanza penale*, in *R. it. dir. proc. pen.*, 1993, 1185;

GUERINI, *Il reato di associazione di tipo mafioso nel sistema di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti*, in *I reati in materia di stupefacenti*, Milano, 2019, 539;

GUERINI, INSOLERA, *Diritto penale e criminalità organizzata*, ed. eBook, Torino, 2022;

GUERINI, *Dei delitti contro l'ordine pubblico*, in *Codice penale commentato*, Cadoppi, Canestrari, Veneziani (a cura di), Torino, 2018, 1509;

HOBBSAWM, *I ribelli. Forme primitive di rivolta sociale*, Torino, 1980;

IACOVELLO, *Il concorso eventuale in associazione mafiosa*, in *Criminalia*, 2008, 275;

INGROIA, *L'associazione di tipo mafioso*, Milano, 1993;

INSOLERA, *Considerazioni sulla nuova legge antimafia*, in *Pol. Dir.*, 1982, 691;

INSOLERA, *Il concorso esterno nei reati associativi. La ragione di Stato e gli inganni della dogmatica*, in *For. it.*, 1995, II, 423;

INSOLERA, *Guardando nel caleidoscopio. Antimafia, antipolitica, potere giudiziario*, in *Ind. pen.*, 2015, 237;

LABINI, *Le radici della mafia*, in *Moneta e Credito, Riv. pol. eco.*, 2014, n. 67, 265;

LATAGLIATA, *La repressione dell'associazione di tipo mafioso*, in *Riv. di pol.*, 1984, 748;

LUPO, *Storia della mafia. Dalle origini ai nostri giorni*, Roma, 1993;

LUPO, *Potere criminale: intervista sulla storia della mafia*, Roma-Bari, 2010;

LUPO, *La mafia. Centosessant'anni di storia tra Sicilia e America*, Roma, 2018;

MACRÌ, MACRÌ, *La legge antimafia. Commento per articolo della L. 646/1982 integrata dalle Ll. 726 e 936/1982*, Napoli, 1987;

MADEO, *Riscossione organizzata di tangenti da parte di pubblici ufficiali, intimidazione dei concussi e configurabilità dell'associazione di tipo mafioso*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1990, 1177;

MAIELLO, *Il concorso esterno tra indeterminatezza legislativa e tipizzazione giurisprudenziale*, in *Mafie, criminalità organizzata e sistema penale*, Torino, 2015, 70;

MANNA, *L'ammissibilità di un c.d. “concorso esterno” nei reati associativi, tra esigenze di politica criminale e principio di legalità*, in *R. it. d. proc. pen.*, 1994, 1189;

MANNA, *Corso di diritto penale. Parte generale*, Padova, 2017;

MANNA, DE LIA, “*Nuove mafie*” e vecchie perplessità. *Brevi note a margine di una pronuncia della Cassazione*, in *Arch. pen.*, 2020, n. 1, 8;

MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, VI, Torino, 1983;

MARINI, *Ordine pubblico (delitti contro l’*, in *Nov. Dig. It.*, Appendice, vol. V, 575;

MARINUCCI, *Fatto e scriminanti*, in *Diritto penale in trasformazione*, Milano, 2009, 195;

MARINUCCI, DOLCINI, *Corso di diritto penale*, Milano, 2001;

MARTONE, *Mafia Capitale: corruzione e regolazione mafiosa nel «mondo di mezzo»*, in *Meridiana*, n. 87, 2016, 27;

MASSARI, *Mafie, criminalità transnazionale, globalizzazione: il caso italiano*, in *Meridiana*, 43, 2002, 118;

MASSARI, *Transnational Organized Crime Between Myth and Reality: the Social Construction of a Threat*, in *Organized Crime and the Challenge to Democracy*, Routledge, London, 2003;

MAZZANTINI, *Il delitto di associazione di tipo mafioso alla prova delle organizzazioni criminali della “zona grigia”. Il caso di Mafia capitale*, in *Arch. Pen.*, 2019, 35;

MERENDA, VISCONTI, *Metodo mafioso e partecipazione associativa nell’art. 416 bis tra teoria e diritto vivente*, in *Dir. Pen. Cont.*, 2019, 43;

MERENDA, VISCONTI, *Metodo mafioso e partecipazione associativa nell’art. 416 bis c.p. tra teoria e diritto vivente*, in *La legislazione antimafia*, Bologna, 2020, 37;

METE, SCIARRONE, *Mafia Capitale e dintorni. Espansione criminale e azione antimafia*, in *Meridiana*, n. 87, 10;

MILITELLO, *Voce Associazione di stampo mafioso*, in *Dizionario di Diritto Pubblico*, a cura di Cassese, vol. I, Milano, 2006, 484;

MOCCIA, *La perenne emergenza*, Napoli, 1997;

MUSACCHIO, “*Mafia Capitale*” è simbolo delle metamorfosi mafiose, in *Dir. pen. cont.*, 13 giugno 2020;

MUSACCHIO, *Il 416 bis va modificato, adeguato ai tempi e utilizzato in Europa*, in *Rivista Giuridica del mezzogiorno*, 3-4, 2020;

NANULA, *La lotta alla mafia*, Milano, 2015;

NEPPI MODONA, *Il reato di associazione mafiosa*, in *Democrazia e diritto*, 1983, 47;

NOTARO, in *Riv. IT. Dir. Proc. Pen.*, 1999, 1494;

NUVOLONE, voce *Misure di prevenzione e misure di sicurezza*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXVI, Milano, 1976, 645;

NUVOLONE, *Recensione a Macrì-Macrì. La legge antimafia*, in *Ind. pen.*, 1983, 520;

ORSATTI, BULFON, *Grande Raccordo Criminale*, Imprimatur, Reggio Emilia, 2014;

PALAZZO, *Associazione di tipo mafioso e metodo mafioso*, in *Le associazioni di tipo mafioso*, Torino, 1991, 226;

PALAZZO, *La “nuova” legalità e il ruolo della Corte di Cassazione*, in *Sist. Pen.*, 5 marzo 2020;

PANSA, *I casalesi a Cuneo*, in *L'Espresso*, 25 settembre 2008;

PANTALEONE, *Mafia e politica*, Torino, 1975;

PAOLI, *La mafia è sconfitta?*, in *il Mulino*, 3, 2001, 478;

PASQUALETTO, *Felice Maniero torna in libertà, ha scontato 17 anni di condanna*, *Corriere del Veneto*, 23 agosto 2010;

PATALANO, *L'associazione per delinquere*, Napoli, 1971;

PELISERO (a cura di), *Reati contro la personalità dello stato e contro l'ordine pubblico*, Torino, 2010;

PERNA, *Manifestazione del metodo mafioso e c.d. Mafia silente*, in *Il penalista*, 2017, 3;

PETRALIA, *La criminalità organizzata di origine straniera: il fenomeno delle nuove mafie fra paradigma socio-criminologico e paradigma normativo*, in *Ind. Pen.*, 2013, I, 65;

PEZZINO, *Mafia stato e società nella Sicilia contemporanea. Secoli XIX e XX*, in Fiandaca-Costantino (a cura di), *La mafia, le mafie. Tra vecchi e nuovi paradigmi*, Bari, 1994, 5;

PIGNATONE, PRESTIPINO, *Le mafie su Roma, la mafia di Roma*, in *Atlante delle mafie. Storia, economia, società, cultura*, a cura di Ciconte, Forgione, Sales, vol. III, Soveria Mannelli, 2015, 127;

PIGNATELLI, *Appunti in margine al processo “7 aprile”: natura giuridica e verifica dibattimentale dei reati associativi*, in *Questione giustizia*, 1982, 638;

POMANTI, *Principio di tassatività e metamorfosi della fattispecie: l'art. 416 bis c.p.*, in *Arch. Pen.*, 2017, 1;

POMANTI, *Le metamorfosi delle associazioni mafiose di tipo mafioso e legalità penale*, Pisa, 2018;

PRIANTE, *Felice Maniero torna libero, la sua ex compagna: «Ora ho paura che venga a cercarmi»*, *Corriere del Veneto*, 13 giugno 2023;

RAPISARDA, *Sui limiti di estensione dell'associazione di tipo mafioso*, in *Foro it.*, 1985, II;

ROBERTI, CURCIO, *Corruzione nell'analisi della Dna*, in *Atlante delle mafie. Storia, economia, società, cultura*, vol. V, Soveria Mannelli;

ROMANO, *Legislazione penale e consenso sociale*, in *Jus*, 1985, 428;

RUBIOLA, *Associazione per delinquere di tipo mafioso*, in *Encycl. Giur. Treccani*, III, 1988, 1;

SANTINO, *La mafia come soggetto politico. Ovvero la produzione mafiosa della politica e la produzione politica della mafia*, in Fiandaca-Costantino (a cura di), *La mafia, le mafie. Tra vecchi e nuovi paradigmi*, Bari, 1994, 118;

SCIARRONE, *Mafie vecchie, mafie nuove: Radicamento ed espansione*, 2021, ed. ebook;

SCIASCIA, *Il giorno della civetta*, Torino, 1961;

SERRAINO, *Associazioni 'ndranghetiste di nuovo insediamento e problemi applicativi dell'art. 416 bis*, in *Riv. It. dir. proc. pen.*, 2016, 264;

SHELLEY, *The Globalization of Crime and Terrorism*, in *The Challenges of Globalization, Electronic Journal of the US State Department*, 2006, 43;

SHELLEY, CORPORA, PICARELLI, *Global Crime Inc.*, in *Beyond Sovereignty*, a cura di M. Cusimano Love, Wadsworth, 2003, 143;

SILVESTRI, TURCI, *Le norme sull'azione finanziaria della pubblica amministrazione*, in *Dem. E dir.*, 1983, n.4, 83;

SIRACUSANO, *Il concorso esterno e le fattispecie associative*, in *Cass. Pen.*, 1993, n. 7, 1875;

SPAGNOLO, *Ai confini tra l'associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1989, 1732;

SPAGNOLO, *L'associazione di tipo mafioso*, Padova, 1997;

SPARAGNA, *Metodo mafioso e c.d. Mafia silente nei più recenti approdi giurisprudenziali*, in *Dir. pen. cont.*, 2015, 6;

SQUILLACI, *La circostanza aggravante della c.d. agevolazione mafiosa nel prisma del principio costituzionale di offensività*, in *Arch. pen.*, 2011, 6;

TENCATI, *Fiancheggiamento e partecipazione nell'art. 416bis c.p.*, in *Riv. pen.*, 1994, 1117;

TOMÈ, *L'intervista - Il racconto di Felice Maniero: «Ero il boss del Brenta, ma non rifarei il criminale»*, in *Il Secolo XIX*, 15 marzo 2018;

TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, Milano, 2024;

TURONE, *Perché è meglio non toccare l'articolo 416-bis del Codice penale*, in *Avviso Pubblico*, 2022;

VERENI, *Addomesticare il welfare dal basso. Prospettive e paradossi delle occupazioni abitative romane*, in *Meridiana*, 83, 2015, 147;

VIGANÒ, *Il principio di prevedibilità della decisione giudiziale*, in *La crisi della legalità nel “sistema vivente” delle fonti penali*, Napoli, 2016, 237;

VIGANÒ, *Il caso Contrada e i tormenti dei giudici italiani: sulle prime ricadute interne di una scomoda sentenza della Corte EDU*, in *Dir. pen. cont.*, 2016, 3, 7;

VISCONTI, *Imprenditori e camorra: l'ineluttabile coartazione come criterio discrezionale tra complici e vittime?*, in *Il Foro It.*, 1999, II, 631;

VISCONTI, *Il tormentato cammino del concorso esterno nel reato associativo*, in *Foro It.*, 1994, II, 561;

VISCONTI, *Contiguità alla mafia e responsabilità penale*, Torino, 2003;

VISCONTI, *A Roma una mafia c'è. E si vede...*, in *Dir. pen. cont.*, 2015, 2;

VISCONTI, *Mafie straniere e ‘ndrangheta al nord. Una sfida alla tenuta del 416 bis?*, in *Dir. Pen. Cont.*, 2015, 1, 29;

VISCONTI, *I giudici di legittimità ancora alle prese con la “mafia silente” al nord: dicono di pensarla allo stesso modo, ma non è così*, in *Dir. pen. cont.*, 2015, 4;

VISCONTI, “*Non basta la parola mafia*”: la Cassazione scolpisce il “fatto” da provare per un'applicazione ragionevole dell'art. 416 bis alle associazioni criminali autoctone, in *Sist. Pen.*, 2020;

VISCONTI, *La mafia è dappertutto. Falso!*, Bari, 2018;

VITARELLI, *L'operatività del 416 bis c.p. in contesti non tradizionali: una tipicità liquida? Risvolti pratici e persistenti questioni teoriche all'esito del processo “Mafia Capitale”*, in *Leg. Pen.*, 2020, 21;

VOGLIOTTI, *La nuova legalità penale e il ruolo della giurisdizione. Spunti per un confronto*, in *Sist. Pen.*, 5 marzo 2020;

ZUFFADA, *Per il Tribunale di Roma “Mafia Capitale” non è mafia: ovvero, della controversa applicabilità dell’art. 416-bis c.p. ad associazioni criminali diverse dalle mafie “storiche”*, in *Dir. pen. cont.*, 2017, 2;

ZUFFADA, *Associazioni di tipo mafioso - Non-mafia Capitale: l’ultima parola della Cassazione*, in *Wolters Kluwer, One LEGALE*, 2024, 1;

ZUFFADA, *Il metodo mafioso alla prova delle mafie “diverse” dalle mafie tradizionali. Una sinossi della giurisprudenza*, in *Arch. Pen.*, 2024, 20.

INDICE DELLA GIURISPRUDENZA

Cass., sez. I, 22 giugno 1965, n. 1153, Albovino, CED 099917;

Cass., sez. III, 12 maggio 1967, n. 631, Cravotta, in *Cass. pen. Mass. ann.*, 1968, p. 927, m. 1395;

Cass., sez. I, 27 novembre 1968, n. 1569, Muther, Rv. 111439;

Cass., sez. I, 29 ottobre 1969, Tempra, in *Giust. pen.*, 1970, II, p. 879;

Cass., Sez. Un., 18 marzo 1970, Kofler, in *Foro it.*, 1971, II, p. 145;

Cass., sez. II, 23 marzo 1970, n. 718, Ambrogio, in *Cass. pen. Mass. ann.*, 1972, p. 131, m. 157;

Cass., sez. I, 16 dicembre 1971, n. 3379, Di Maio;

Cass., sez. II, 24 marzo 1972, n. 1063, Balsamo, in *Cass. pen. Mass. ann.*, 1973, p. 999;

Cass., sez. I, 12 novembre 1974, Serra, in *Giust. pen.*, 1976, III, p. 151;

Cass., sez. I, 22 febbraio 1979, Pino, CED 142628;

Cass., 30 aprile 1979, Reale, in *Giust. pen.*, 1980, II, p. 163;

Cass., sez. I, 25 marzo 1982, De Stefano e altri, in *Foro it.*, 1983, II;

Cass., sez. VI, 10 luglio 1984, n. 713, Chamonal, in *Foro it.*, 1985, II;

Cass., 16 dicembre 1985, n. 1760;

Cass., sez. I, 1º luglio 1987, n. 9859, Ingemi, in *Riv. pen.*, 1988, p. 642;

Cass., sez. I, 3 dicembre 1987, Buondonno, CED 178374;

Cass., 19 giugno 1989, n. 11204;

Cass., sez. VI, 22 agosto 1989, n. 11204, Teardo;

Corte d'assise d'appello di Palermo, 10 dicembre 1990, Abbate;

Cass., sez. I, 25 febbraio 1991, n. 6203, Grassonelli;

Cass., sez. I, 30 gennaio 1992, Abbate e altri, in *Foro it.*, 1993, p. 15;

Cass., sez. I, 10 febbraio 1992, n. 3223, D'Alessandro, in *Giust. pen.*, 1992, II, p. 11;

Cass., sez. VI, 3 giugno 1993, n. 1793, De Tommasi;

Cass., sez. I, 18 marzo 1994, n. 1327, dep. 14 aprile 1994;

Cass., sez. I, 5 luglio 1994, Magliari, CED 199275;

Cass., Sez. Un., 5 ottobre 1994, n. 16, Demitry, Rv. 199386;
Cass., sez. II, 1° dicembre 1994, n. 5291, Graviano, CED 200566;
Cass., sez. VI, 13 dicembre 1995, Abo el Nga, CED 204148;
Cass., sez. II, 29 luglio 1998, n. 8824, Artuso;
Cass., sez. I, 5 gennaio 1999, n. 84, Cabib, in *De Jure*;

Cass., sez. II, 22 aprile 1999, Lipari, CED 213310;
Cass., Sez. VI, 11 gennaio 2000, Ferone, CED 216636;
Corte d'assise d'appello di Roma, 6 ottobre 2000, dep. 12 luglio 2001;
Cass., Sez. Un., 28 marzo 2001, Cinalli, CED 218376;
Cass., sez. VI, 30 maggio 2001, Hsiang Khe;
Corte d'assise d'appello di Roma, 7 luglio 2001, Angelotti;
Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2002, n. 22327, Carnevale, Rv. 224181;
Trib. Bari, 28 marzo 2003, Chen Jan Zhong, in *Foro it.*, 2004;
Cass., Sez. V, 25 giugno 2003, Di Donna, n. 227361;
Cass., Sez. V, 2 ottobre 2003, Peluso, n. 227994;
Cass., Sez. I, 2 dicembre 2003, Riina, CED 228379, in *Riv. pen.*, 2004, p. 615;
Cass., sez. V, 13 febbraio 2006, n. 19141;
Cass., sez. II, 9 giugno 2006, Sessa, in CED Cass., Rv. 234665;
Trib. Rimini, 14 marzo 2006, in *Foro it.*, 2007, II, p. 510;
Cass., sez. VI, 2 aprile 2007, n. 21342, in De Robbio;
Cass., sez. VI, 27 marzo 2007, Tarlev;
Cass., 13 marzo 2007, I.E.I., in *Dir. imm. e citt.*, 2008, p. 209;
Cass., Sez. VI, 15 novembre 2007, Saltalamacchia, CED 238402;
Cass., Sez. Un., 18 dicembre 2008, Antonucci, CED 241578;
Cass., Sez. VI, 22 gennaio 2009, Napolitano, CED 244261;
Trib. Milano, G.U.P., 27 febbraio 2009, Papalia;
Trib. Milano, G.U.P., 28 ottobre 2010, Barbaro;
Cass., sez. I, 22 marzo 2011, Bosti, CED 249930;
Cass., sez. VI, 26 maggio 2011, n. 28017, in *De Jure*;
Cass., sez. I, 8 giugno 2011, Marano, CED 250752;
Cass., sez. II, 11 gennaio 2012, n. 4304, Romeo;
Cass., sez. II, 24 aprile 2012, n. 31512;

Cass., sez. II, 26 aprile 2012, Moccia, CED 253416;
Cass., Sez. Un., ord. 34473/2012, in *Cass. pen.*, 2014;
Cass., sez. I, 18 settembre 2012, n. 35627, Amurri;
G.U.P., Torino, 8 ottobre 2012, operazione “Albachiara”;
Cass., sez. V, 19 marzo 2013, n. 28317;
Cass., sez. V, 5 giugno 2013, n. 35997;
Cass., sez. VI, 22 ottobre 2013, n. 45203, dep. 8 novembre 2013;
G.I.P. Trib. Roma, ord. 28 novembre 2014;
Cass., sez. I, 1 ottobre 2014, Efoghere;
Cass., Sez. II, ord., 25 marzo 2015, n. 15807;
Cass., Sez. II, ord., 25 marzo 2015, n. 15808;
Cass., Sez. II, 25 marzo 2015, Campanella, CED 263525;
Cass., sez. V, 3 marzo 2015, n. 31666, Bandiera;
Cass., sez. II, 23 febbraio 2015, n. 15412, Agresta;
Cass., sez. VI, 10 aprile 2015, n. 24535, in *Dir. pen. cont.*, 15 giugno 2015;
Cass., sez. VI, 10 aprile 2015, n. 24536, in *Dir. pen. cont.*, 15 giugno 2015;
Trib. Roma, ord. misure cautelari nei confronti di Gerardo Addeo e altri, in
Archivio Antimafia, 2015, p. 209;
Cass., sez. II, 30 aprile 2015, Agostino, CED 234623;
Corte EDU, sent. 4 aprile 2015, ric. n. 66655/13, Contrada c. Italia;
Cass., sez. II, 4 aprile 2017, n. 24851, Garcea;
Cass., sez. II, 7 aprile 2017, Ariostini, CED 269642;
Cass., sez. VI, 13 giugno 2017, n. 41722;
Trib. Roma, sent. 20 luglio 2017, n. 11730;
Trib. Roma, sent. 20 luglio 2017, in *Dir. pen. cont.*, 2017;
Cass., sez. II, 21 luglio 2017, n. 1586;
Cass., sez. VI, 26 ottobre 2017, Fasciani e altri, n. 57896;
Cass., sez. VI, 28 dicembre 2017, Fasciani, CED 271724;
Corte app. Roma, sez. III, 11 settembre 2018, dep. 11 dicembre 2018, n. 10010;
Cass., sez. VI, 6 luglio 2018, D’Ambrosca, CED 274280-02;
Cass., sez. II, 14 marzo 2019, n. 27808, Furnari, CED 283770;
Cass., sez. I, ord., 15 marzo 2019, n. 15768;

Cass., sez. VI, 22 ottobre 2019, n. 18125, Bolla;
Cass., sez. VI, 22 ottobre 2019, dep. 12 giugno 2020, n. 18125, Pres. Fidelbo, est.
Di Stefano-Silvestri, ric. Buzzi e altri;
Cass., sez. V, 13 novembre 2019, Spada, n. 6764;
Cass., sez. I, 29 novembre 2019, Albanese, CED 277913;
Cass., Sez. Un., 19 dicembre 2019, Chioccini, CED 278734;
Cass., sez. II, 16 marzo 2020, ud. 29 novembre 2019, n. 10255;
Trib. Roma, sez. Riesame, ord., 15 giugno 2020;
Cass., sez. VI, 19 novembre 2020, Anselm, CED 280552;
Cass., sez. II, 4 giugno 2021, n. 31920, Alampi, CED 281811;
Cass., sez. II, 18 novembre 2022, Alvaro, CED 284182;
Cass., sez. I, 7 dicembre 2022, Petrillo, CED 283840;
Cass., sez. II, 24 novembre 2022, n. 45584, Carzo, CED 283857;
Cass., sez. VI, 21 febbraio 2023, n. 1444, in De Jure;
Cass., sez. II, 24 novembre 2023, Casamonica, n. 2159.